




Provincia di Modena

Area Programmazione e Pianificazione Territoriale



2008

# DTCD

VARIANTE GENERALE AL  
**PTCP**  
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



## NORME DI ATTUAZIONE

Adottato con Delibera di  
Consiglio Provinciale  
n° 112 del 22 luglio 2008





Provincia di Modena

Area Programmazione e Pianificazione Territoriale

STRATEGIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER UN FUTURO SOSTENIBILE

VARIANTE GENERALE AL

**PTCP**

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

2008

PTCP

**NORME DI  
ATTUAZIONE**

Adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 112  
del 22/07/2008



**STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ELABORAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PTCP IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 20/2000**

**CABINA DI REGIA (Decisione di Giunta Provinciale n. 424 del 03/11/2005)**

**Presidente:**

Maurizio Maletti

*Vice Presidente, Assessore Politiche Urbanistiche e Qualità del Territorio*

**Coordinatore Generale:**

Eriuccio Nora

*Direttore Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Consulente Generale:**

Roberto Farina

*Oikos Ricerche*

**Direttori d'Area:**

Onelio Pignatti (Luigi Benedetti fino a dicembre 2006)

*Direzione Generale*

Giovanni Rompianesi (Mira Guglielmi fino a giugno 2008)

*Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile*

Alessandro Manni

*Area Lavori Pubblici*

Valerio Vignoli (Luigi Benedetti fino a dicembre 2006, Gino

Scarduelli fino ad agosto 2006)

*Area Formazione, Istruzione, Lavoro e Politiche Sociali e*

*Associazionismo*

Sergio Formenti

*Area Agricoltura, Artigianato, Turismo, Industria e Servizi*

**UFFICIO DI PIANO**

**Coordinatore Generale:**

Eriuccio Nora

**Progettista e Consulente Generale:**

Roberto Farina

*Oikos Ricerche*

**Area Programmazione e Pianificazione Territoriale:**

Patrizia Benassi

*Servizio Statistica e Osservatorio Economico-Sociale*

Nadia Quartieri

*Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica*

Antonella Manicardi

*Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia*

Stefano Trota

*U.O. Programmazione Economica*

**SEGRETERIA ORGANIZZATIVA**

**Parte tecnica:**

Ugo Piras, Cristina Zoboli

*Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica*

**Parte amministrativa:**

Angela Pipino

*Segreteria dell'Area Programmazione e Pianificazione Territoriale*

**ATTI AMMINISTRATIVI**

Nicoletta Franchini, Carlotta Malfone, Mara Bonacini

**PROGETTO GRAFICO, FOTOCOMPOSIZIONE ED IMPAGINAZIONE**

Rossana Dotti, Marco Lugli

*U.O. Grafica e Centro Stampa*

**RELAZIONE DI PIANO**

**Coordinatore Generale**

Eriuccio Nora

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Progettista e consulente generale**

Roberto Farina

*OIKOS ricerche*

**Collaboratori**

Gualtiero Agazzani, Maria Giulia Messori, Bruna Paderni,

Stefano Trota, Cristina Zoboli,

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

Giorgio Barelli, Davide Braghiroli, Fabio Cervi, Francesca Lugli,

Rita Nicolini, Roberto Ori, Alberto Pedrazzi, Giovanni

Rompianesi

*Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile*

Daniele Gaudio, Alessandro Manni,

*Area Lavori Pubblici*

Gianni Cottafavi

*Regione Emilia Romagna*

Enrico Levizzani

*Agenzia della Mobilità di Modena*

Marcello Antinucci, Claudia Carani, Alfredo Drufuca, Diana

Neri, Adelio Pagotto

*Consulenti*

**NORME DI PIANO**

**Coordinatore Generale**

Eriuccio Nora

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Progettista e consulente generale**

Roberto Farina

*OIKOS ricerche*

**Collaboratori**

Gualtiero Agazzani, Amelio Fraulini, Antonella Manicardi, Maria

Giulia Messori, Enrico Notari, Bruna Paderni, Cristina Zoboli,

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

Giorgio Barelli, Fabio Cervi, Paolo Corghi, Matteo Gualmini,

Marta Guidi, Francesca Lugli, Rita Nicolini, Roberto Ori, Alberto

Pedrazzi, Giovanni Rompianesi, Vittorio Ronco

*Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile*

Daniele Gaudio, Alessandro Manni

*Area Lavori Pubblici*

Valentino Biagioni, Maria Paola Vecchiati,

*Area Agricoltura, Artigianato, Turismo, Industria e Servizi*

Gianni Cottafavi

*Regione Emilia Romagna*

Enrico Levizzani

*Agenzia della Mobilità di Modena*

Marcello Antinucci, Claudia Carani, Alfredo Drufuca, Diana

Neri, Adelio Pagotto, Anna Maria Vandelli

*Consulenti*

**VALSAT / RAPPORTO AMBIENTALE**

**Coordinatore Generale**

Eriuccio Nora

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Progettista e consulente generale**

Roberto Farina

*OIKOS ricerche*

**Collaboratori**

Francesco Manunza

*OIKOS Ricerche*

**RAPPORTO AMBIENTALE: SINTESI NON TECNICA**

**Coordinatore Generale**

Eriuccio Nora

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Progettista e consulente generale**

Roberto Farina

*OIKOS ricerche*

**Collaboratori**

Francesco Manunza

*OIKOS Ricerche*

**ELABORATI CARTOGRAFICI**

**Coordinatore Generale**

Eriuccio Nora

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

**Progettista e consulente generale**

Roberto Farina

*OIKOS ricerche*

**Elaborazioni GIS:**

Enrico Notari, Corrado Ugoletti

**Collaboratori**

Gualtiero Agazzani, Amelio Fraulini, Antonio Guidotti, Antonella

Manicardi, Maria Giulia Messori, Enrico Notari, Bruna Paderni,

Corrado Ugoletti, Cristina Zoboli,

*Area Programmazione e Pianificazione territoriale*

Paolo Corghi, Lorenzo Del Maschio, Matteo Gualmini, Matteo

Toni, Matteo Virga

*Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile*

Daniele Gaudio, Alessandro Manni

*Area Lavori Pubblici*

Marcello Antinucci, Claudia Carani, Antonio Conticello, Alfredo

Drufuca, Diana Neri

*Consulenti*



## INDICE

TITOLO 1	NATURA, CONTENUTI, FINALITA' DEL PIANO	7
Art. 1	Natura e finalità del Piano	7
Art. 2	Oggetto del piano – Contenuti e campo d'interessi	8
Art. 3	Elaborati e riferimenti del piano	12
Art. 4	Efficacia del piano – Struttura delle norme	14
Art. 5	Definizioni	16
TITOLO 2	RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	23
Art. 6	Concorso del PTCP agli atti di pianificazione sovraordinata – Procedimento semplificato per Varianti specifiche al PTCP	23
Art. 7	Rapporto del PTCP con gli strumenti della pianificazione provinciale settoriale	24
Art. 8	Articolazioni del territorio provinciale e rapporti con la pianificazione generale e di settore dei Comuni e delle loro Unioni e Associazioni	25
TITOLO 3	RETE IDROGRAFICA E RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE	26
Art. 9	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	26
Art. 10	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	36
Art. 11	Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio	38
Art. 12	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	42
Art. 12A	Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura	42
Art. 12 B	Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano	50
Art. 12 C	Zone di protezione delle acque superficiali	53
Art. 13 A	Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale	54
Art. 13 B	Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica	59
Art. 13 C	Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica	62
TITOLO 4	CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEOLOGICHE E GEOLOGICHE DEL TERRITORIO	68
Art. 14	Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica	68
Art. 15	Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità	72
Art. 16	Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	75
Art. 17	Abitati da consolidare o da trasferire	76
Art. 18A	Aree a rischio idrogeologico molto elevato	77
Art. 18B	Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)	80

Art. 19	Particolari disposizioni relative alle attività estrattive	85
TITOLO 5	ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO	87
Art. 20	Sistema dei crinali e sistema collinare	87
Art. 21	Sistema forestale boschivo	89
Art. 21A	Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela	92
Art. 22	Sistema delle aree agricole	93
Art. 23A	Particolari disposizioni di tutela: dossi di pianura	94
Art. 23B	Particolari disposizioni di tutela: calanchi	96
Art. 23C	Particolari disposizioni di tutela: crinali	98
Art. 23D	Patrimonio geologico	100
Art. 24	Zone di tutela naturalistica	100
TITOLO 6	CRESCITA DELLA BIODIVERSITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI - RETE ECOLOGICA PROVINCIALE - SISTEMA DELLE AREE PROTETTE	104
Art. 25	Tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale	104
Art. 26	Le reti ecologiche: definizioni, obiettivi generali e priorità di intervento	105
Art. 27	Le reti ecologiche: rapporti con gli strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali	107
Art. 28	La rete ecologica di livello provinciale	108
Art. 29	La rete ecologica di livello locale	111
Art. 30	Rete Natura 2000	113
Art. 31	Il sistema provinciale delle Aree protette	114
Art. 32	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "Aree Studio"	116
Art. 33	Installazioni pubblicitarie	117
TITOLO 7	STRUTTURA DEL PAESAGGIO E TUTELA DEL PAESAGGIO IDENTITARIO	118
Art. 34	Principali ambiti di paesaggio	118
Art. 35	Adempimenti della pianificazione strutturale comunale	120
Art. 36	Carta dei vincoli relativi ai beni culturali e paesaggistici	120
Art. 37	Carta delle identità del paesaggio	121
Art. 38	Carta delle potenzialità archeologiche	121
TITOLO 8	AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE	123
Art. 39	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	123
Art. 40	Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a vincolo	127
TITOLO 9	AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE - SISTEMA DELLE RISORSE ARCHEOLOGICHE	128

Art. 41A	Zone ed elementi di interesse storico-archeologico	128
Art. 41B	Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione	130
Art. 42	Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane	133
Art. 43A	Zone di interesse storico-testimoniale – Sistema dei terreni interessati dalle "partecipanze"	135
Art. 43B	Zone di interesse storico-testimoniale – Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura	135
Art. 43C	Zone di interesse storico-testimoniale – Zone gravate da usi civici	137
Art. 44A	Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica	137
Art. 44B	Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica	139
Art. 44C	Elementi di interesse storico-testimoniale: canali storici e maceri	140
Art. 44D	Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-testimoniale	140
Art. 45	Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in parchi regionali	141
TITOLO 10	PARAMETRI URBANISTICI E CRITERI DI PEREQUAZIONE	142
Art. 46	Definizioni dei principali parametri e indici urbanistici	142
Art. 47	Criteri per la perequazione urbanistica	144
Art. 48	Accordi	145
TITOLO 11	SISTEMA URBANO	147
Art. 49 -	Obiettivi del PTCP relativi agli insediamenti urbani	147
Art. 50	Processo di urbanizzazione e definizione della capacità insediativa dei Piani	154
Art. 51	Criteri per il calcolo del dimensionamento del PSC	157
Art. 52	Criteri per l'aggiornamento del dimensionamento del PSC in funzione della sua progressiva attuazione	160
Art. 53	Distribuzione territoriale delle previsioni insediative in rapporto alla sostenibilità e infrastrutturazione dei sistemi urbani	160
Art. 54	Salvaguardia delle discontinuità insediative	161
Art. 55	Coordinamento delle scelte relative alla riqualificazione urbana	162
Art. 56	Coordinamento delle strategie urbanistiche, ambientali e dell'accessibilità nella progettazione urbana	163
TITOLO 12	SISTEMA PRODUTTIVO	164
Art. 57	Definizione e individuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale	164

Art. 58	Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale	169
Art. 59	Direttive e indirizzi per gli insediamenti produttivi relativi alle diverse parti del territorio	170
59.1	Ambito di Terre d'Argine (Carpi, Novi di Modena, Soliera, Campogalliano)	170
59.2	Ambito di Mirandola	171
59.3	Ambito di Modena	171
59.4	Ambito di Sassuolo (comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello e Formigine)	171
59.5	Ambito di Vignola – Terre dei Castelli (comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano, Castelnuovo Rangone, Castelvetro)	172
59.6	Ambito di Castelfranco Emilia (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, S. Cesario e Ravarino)	173
59.7	Ambiti della collina e della montagna	173
Art. 60	Attuazione e gestione delle Aree produttive ecologicamente attrezzate	174
Art. 61	Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	175
Art. 62	Programmazione della delocalizzazione di aziende insediate in situazioni incongrue	180
TITOLO 13	POLI FUNZIONALI E DOTAZIONI TERRITORIALI	181
Art. 63	Definizione e individuazione dei poli funzionali	181
Art. 64	Poli funzionali costituiti da insediamenti commerciali: coordinamento della pianificazione di settore	182
Art. 65	Altri insediamenti di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP	184
Art. 66	Sistema delle dotazioni territoriali: coordinamento della programmazione negli ambiti territoriali di riferimento	186
TITOLO 14	TERRITORIO RURALE	188
Art. 67	Definizioni e obiettivi del PTCP	188
Art. 68	Contenuti specifici della pianificazione provinciale – Criteri per l'articolazione del territorio rurale negli ambiti agricoli	189
Art. 69	Ambiti di valore naturale e ambientale	190
Art. 70	Ambiti rurali di rilievo paesaggistico	190
Art. 71	Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola	190
Art. 72	Ambiti rurali periurbani	191
Art. 73	Insediamenti e trasformazioni ammesse nel territorio rurale	192
Art. 74	Interventi relativi al riuso del patrimonio edilizio esistente e alla nuova edificazione per funzioni connesse all'attività agricola	193
Art. 75	Interventi relativi al riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non connesse all'attività agricola	194

Art. 76	Interventi per l'eliminazione di situazioni incongrue – Strumenti compensativi e perequativi	195
TITOLO 15	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI	196
Art. 77	Uso razionale e risparmio delle risorse idriche	196
Art. 78	Protezione e risanamento dall'inquinamento acustico	197
Art. 79	Protezione e risanamento dall'inquinamento elettromagnetico	198
Art. 80	Protezione e risanamento dall'inquinamento atmosferico	199
Art. 81	Disposizioni inerenti la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti	201
TITOLO 16	SOSTENIBILITA' ENERGETICA DEGLI INSEDIAMENTI	206
Art. 82	Obiettivi generali e strategie per la sostenibilità energetica	206
Art. 83	Obiettivi specifici e coordinamento della pianificazione di settore: direttive alla programmazione energetica territoriale di livello provinciale e comunale	207
Art. 84	Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Piani Strutturali Comunali	208
Art. 85	Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Piani Operativi Comunali (POC) e dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)	210
Art. 86	Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE)	211
Art. 87	Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica degli insediamenti	212
Art. 88	Incentivi ed agevolazioni	213
Art. 89	Indirizzi per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili e la minimizzazione degli impatti ad essi connessi	213
TITOLO 17	ACCESSIBILITA' TERRITORIALE E MOBILITA'	215
Art. 90	Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità	215
Art. 91	Componenti del sistema della mobilità: definizioni	217
Art. 92	Strategie per la qualificazione del trasporto pubblico locale e la sua integrazione con le scelte insediative: profili di accessibilità con il TPL e definizione delle vocazioni insediative	219
Art. 93	Trasporto Pubblico Locale su ferro e su gomma: assi di forza e ruolo dei nodi urbani di accesso e interscambio	220
Art. 94	Ruolo e governo dei nodi di interscambio	221
Art. 95	Sistema dei percorsi ciclabili di interesse provinciale ed extraprovinciale: caratteristiche e integrazione con le reti urbane locali	221
Art. 96	Individuazione e governo del sistema stradale strategico	222

Art. 97	Coordinamento delle politiche territoriali e delle scelte sulla mobilità a livello di ambiti territoriali sovracomunali	224
Art. 98	Programmi e modalità di intervento per la sicurezza stradale	224
Art. 99	Condizioni di sicurezza e di sostenibilità della mobilità urbana; coordinamento con la pianificazione generale e con i provvedimenti settoriali	225
Art. 100	I Piani Generali del Traffico Urbano	225
Art. 101	Strategie del PTCP per il sistema logistico delle merci	227
TITOLO 18	ALTRE DISPOSIZIONI ATTUATIVE	228
Art. 102	Modalità e strumenti per l'attuazione concertata del PTCP	228
Art. 103	Ambiti territoriali di concertazione sovracomunale della pianificazione strutturale e operativa	228
Art. 104	Promozione della formazione e gestione dei PSC in forma associata	229
Art. 105	Perequazione territoriale: criteri generali e applicazioni specifiche a piani e progetti di interesse sovracomunale	230
Art. 106	Concertazione degli oneri concessori e fiscali	230
Art. 107	Programmi sovracomunali per la promozione della sicurezza e dell'inclusione sociale	231
Art. 108	Coordinamento attuativo delle politiche per l'edilizia residenziale sociale	232
Art. 109	Governo dei processi attuativi: criteri per il coordinamento - Processi e strumenti per il monitoraggio e per le valutazioni di efficacia delle politiche territoriali	234
TITOLO 19	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	235
Art. 110	Adeguamento dei Piani Strutturali Comunali	235
Art. 111	Misure di salvaguardia	235
ELENCO DEGLI ALLEGATI		238

**Titolo 1 NATURA, CONTENUTI, FINALITA' DEL PIANO**

Art. 1	Natura e finalità del piano
Art. 2	Oggetto del piano – Contenuti e campo d'interessi
Art. 3	Elaborati del piano
Art. 4	Efficacia del piano – Struttura delle norme
Art. 5	Definizioni

**TITOLO 1 NATURA, CONTENUTI, FINALITA' DEL PIANO****Art. 1 Natura e finalità del Piano**

1. Il presente Piano, formato secondo i disposti dell'art. 26 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, persegue i seguenti obiettivi determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio:
  - 1.1 per i titoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aventi anche funzione di specificazione, approfondimento e attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale:
    - a. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
    - b. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
    - c. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
    - d. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti;
  - 1.2 in funzione delle predette finalità il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio provinciale, a dettare disposizioni volte alla tutela:
    - dell'identità culturale del territorio provinciale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
    - dell'integrità fisica del territorio provinciale;
    - della sicurezza dei cittadini e delle attività umane;
  - 1.3 per i titoli 2, 10 e successivi il PTCP assume a riferimento i seguenti assi strategici principali, quali elementi di innovazione e qualificazione del sistema territoriale della provincia nel suo complesso:
    - o rafforzare le attuali condizioni di sostenibilità dello sviluppo sociale
    - o assumere la consapevolezza dei limiti di disponibilità del territorio e governare di conseguenza le modalità, la qualità e l'intensità dei processi di urbanizzazione;

- programmare e pianificare l'evoluzione del sistema territoriale assegnando massima priorità alla qualità della vita della popolazione, alla conservazione della bio-diversità, nonché a consolidare modelli di sviluppo coerenti con i criteri di sostenibilità stabiliti dagli organismi internazionali;
  - garantire, attraverso un governo condiviso degli assetti e delle trasformazioni territoriali, la piena coesione sociale ed un'equa accessibilità ai beni ed ai servizi così come alle opportunità di lavoro, di impresa e di partecipazione;
  - riequilibrare le dinamiche di sviluppo orientate alla crescita quantitativa (sviluppo orizzontale e centrifugo) privilegiando forme di sviluppo incentrate sulla riqualificazione e sul rilancio delle funzioni esistenti nel sistema territoriale (sviluppo verticale e centripeto), nell'ambito di una rinnovata concezione delle città e del rapporto tra aree urbane, aree rurali e contesti di valore ambientale/naturalistico, in risposta ai fabbisogni emergenti delle attuali e future generazioni;
  - favorire, di concerto con le forze economiche e sociali, un costante rilancio del sistema locale nelle reti della competizione globale mediante il rafforzamento dell'identità basata sulla qualità dell'assetto territoriale e delle sue risorse, sulla storia e le specificità culturali, sul miglioramento tecnologico e la sicurezza ambientale dei processi produttivi.
- 1.4 Inoltre per il Titolo 2 ed il Titolo 4, in relazione ai temi del dissesto, delle fasce fluviali e della criticità idraulica, ai sensi dell'art.21 c.2 della LR 20/2000, in seguito all'intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/98 tra la Provincia di Modena e l'Autorità di Bacino del Fiume Po ed in adempimento di quanto disposto dagli articoli 39 e 26 rispettivamente del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno, il PTCP persegue l'obiettivo generale di garantire al territorio provinciale, un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso la tutela ed il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità.

## **Art. 2 Oggetto del piano – Contenuti e campo d'interessi**

1. I contenuti del presente Piano riguardano le competenze provinciali in materia di pianificazione e gestione del territorio attribuite dalla legislazione nazionale (DLgs 267/00) unitamente agli adempimenti provinciali previsti nella stessa materia dalla legislazione regionale (art. 26 L.R. 20/2000) ed agli adempimenti richiesti dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) e dai piani di settore regionali. Inoltre ai sensi dell'art.21 c.2 della LR 20/00 e in seguito alle intese di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/98 stipulate tra la Provincia di Modena e l'Autorità di bacino del Fiume Po il presente Piano assume il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 39 e 26 rispettivamente del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano

Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno il presente Piano coordina il complesso di strumenti e norme regolamentati dai piani di bacino dell'Autorità di Bacino del Reno, che riguardano il territorio provinciale assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, comma 1 punto 1.4. Tali competenze ed adempimenti delimitano il campo d'interessi provinciali oggetto del presente Piano.

2. In particolare il presente Piano:

- a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura
- b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio
- c) orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;
- d) costituisce il momento di sintesi e verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione;
- e) definisce limiti quantitativi alle nuove urbanizzazioni, da applicare in sede di formazione dei PSC
- f) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale, di ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, di poli funzionali
- g) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, pericolosità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali
- h) individua, sulla base di una valutazione delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente;
- i) promuove forme di perequazione e compensazione urbanistica a scala comunale e di perequazione territoriale a scala intercomunale, definendo criteri per il coordinamento volontario di politiche locali nel campo dell'edilizia residenziale sociale, delle dotazioni territoriali, delle reti ecologiche, dell'impiego delle risorse energetiche
- j) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 28 co.3 e dall'art.32 della L.R. 20/2000.

3. Il presente Piano riguarda:

- A. sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:
  - A1. il sistema dei crinali;
  - A2. il sistema collinare;

- A3. il sistema forestale boschivo;
- A4. il sistema del territorio rurale;
- A5. il sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- B. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, e cioè, oltre alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, ricadenti nei sistemi di cui alla precedente lettera A.:
  - B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico;
  - B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;
  - B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;
  - B4. zone di tutela naturalistica, cioè ecosistemi, biotopi rilevanti e rarità geologiche, nonché ambiti territoriali ad essi interrelati;
  - B5. sistema principale delle aree protette e delle reti ecologiche ai fini della tutela e dell'incremento della biodiversità
  - B6. altre zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- C. ambiti territoriali ed elementi (anche coincidenti in tutto od in parte con porzioni di territorio di cui alle lett. A e B) le cui caratteristiche richiedono, ai fini di garantire condizioni di sicurezza, che siano applicate prescrizioni che limitino le attività di trasformazione e gli usi ammessi:
  - ambiti soggetti a rischio sismico
  - zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico o di instabilità
  - ambiti territoriali caratterizzati da situazioni di criticità idraulica
  - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- D. ambiti e sistemi territoriali connotati da problematiche di sostenibilità ambientale degli insediamenti, con riferimento a:
  - aree interessate da sedi di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
  - protezione e risanamento dall'inquinamento acustico
  - protezione e risanamento dall'inquinamento elettromagnetico
  - protezione e risanamento dall'inquinamento atmosferico
  - protezione dall'inquinamento luminoso
  - gestione del ciclo dei rifiuti
  - smaltimento e depurazione dei reflui;
- E. politiche e azioni finalizzate alla sostenibilità energetica degli insediamenti, attraverso direttive agli strumenti urbanistici comunali, coordinamento della pianificazione di settore, incentivi e agevolazioni per migliorare l'efficienza energetica degli insediamenti, direttive e prescrizioni per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento delle Fonti di Energia Rinnovabile;

- F. politiche e azioni finalizzate al sostegno dell'evoluzione del sistema socio-economico, attraverso:
- progetti sovracomunali per la qualificazione del sistema economico e produttivo
  - programmi sovracomunali per la promozione della sicurezza e dell'inclusione sociale
  - attuazione di politiche per l'edilizia residenziale sociale
  - progetti territoriali per la qualificazione, l'integrazione e il coordinamento della gestione dell'offerta di dotazioni territoriali
- G. politiche e azioni relative al sistema insediativo e al territorio rurale, destinate in particolare a:
- definizione dei poli funzionali e del sistema delle dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale
  - definizione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale e definizione di strategie per la riorganizzazione del sistema degli insediamenti produttivi in rapporto ai servizi e alle infrastrutture
  - governo dell'evoluzione della struttura insediativa, con particolare riferimento al contenimento della nuova urbanizzazione, al contrasto dei fenomeni di dispersione e conurbazione, e all'esigenza di coordinamento delle scelte di pianificazione locale
  - politiche e azioni specifiche per la qualificazione del territorio rurale, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo economico delle attività legate alla filiera agro-alimentare e alle attività integrative compatibili, ed alla tutela e riqualificazione dei fattori di identità paesaggistica e storico-culturale
  - direttive per la promozione della qualità edilizia diffusa, sotto i profili energetici, ambientali, della sicurezza, del microclima;
- H. politiche integrate finalizzate al miglioramento dell'accessibilità territoriale, attraverso:
- il rafforzamento dei collegamenti con l'esterno del territorio provinciale
  - il rafforzamento della rete delle connessioni interne e di collegamento tra gli ambiti territoriali
  - il miglioramento dell'accessibilità ai poli insediativi e produttivi principali del territorio
  - la qualificazione del Servizio Ferroviario Regionale e Metropolitano; l'innalzamento dei livelli di efficienza dei sistemi di trasporto pubblico, attraverso "linee di forza" identificate dal Piano
  - la caratterizzazione delle infrastrutture previste come corridoi multifunzionali (infrastrutturali, ambientali e paesistici)
  - la definizione della rete ciclabile di valenza sovracomunale e di quella degli itinerari ciclabili di valenza ricreativa ed escursionistica
  - il coordinamento temporale e funzionale della realizzazione di infrastrutture, per ridurre gli squilibri e migliorare l'efficienza delle azioni.

- I. Azioni e procedure finalizzate al coordinamento territoriale dei processi attuativi, anche attraverso la definizione di percorsi e strumenti condivisi per il monitoraggio, la valutazione di efficacia e l'adeguamento delle politiche territoriali.
4. Il presente Piano in attuazione delle disposizioni del P.T.P.R., recepisce inoltre le Unità di Paesaggio di cui al PTCP previgente, intese come ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, con riferimento alle principali caratteristiche pedogenetiche dei suoli, ai caratteri bio-vegetazionali dominanti, alle forme dell'insediamento storico e recente, ai prevalenti orientamenti produttivi delle aziende agricole e ai fattori di particolare sensibilità ambientale, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione del Piano stesso. Il Piano individua inoltre i principali ambiti paesaggistici funzionali ad una riqualificazione o valorizzazione di territori in cui il paesaggio costituisce elemento strategico di riqualificazione o di valorizzazione, mentre gli ambiti paesaggistici previsti dal DLgs 42/04 s.m. e i. saranno introdotti nel PTCP a seguito dell'aggiornamento del PTPR.

### **Art. 3 Elaborati e riferimenti del piano**

Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- **Relazione di Quadro Conoscitivo**, che comprende:
  - Sistema economico e sociale
  - Sistema naturale e ambientale - paesaggio
  - Sistema territoriale: insediativo e della mobilità
  - Sistema della pianificazione
- **Elaborati cartografici di Quadro Conoscitivo:**
  1. Carta Forestale (46 tavole 1:10.000, aggiornamento al 2007)
  2. Carta delle aree potenzialmente soggette ad effetti locali per eventi sismici (5 tavole della pianura 1:25.000 e 25 tavole della collina e montagna 1:10.000)
  3. Carta dei depositi del sottosuolo che influenzano il moto sismico in superficie (2 tavole 1:50.000)
  4. Carta dei siti archeologici (3 tavole 1:50.000, aggiornamenti 2005-2008 e 1 tavola 1:25.000)
  5. Carta degli insediamenti produttivi (1 tavola 1:100.000, aggiornamento al 2006)
  6. Carta della Matrice territoriale delle fonti e dei consumi energetici (3 tavole 1:50.000)
  7. Carta schematica dei beni culturali e paesaggistici vincolati (3 tavole 1:50.000).
- **Relazione Generale**
- **Norme di Attuazione**
- **VaISAT** –(Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale) / **Rapporto Ambientale**
- **Rapporto Ambientale: Sintesi non tecnica.**

- **Elaborati cartografici di Piano:**

- Carta A *Criticità e risorse ambientali e territoriali* (1 tavola 1:100.000)
- Carta B *Sistema insediativo, accessibilità e relazioni territoriali* (1 tavola 1:100.000)
- Carte 1 *Carte delle tutele*
  - 1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali (11 tavole 1:25.000)
  - 1.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio (11 tavole 1:25.000)
- Carte 2 *Carte delle sicurezze del territorio*
  - 2.1 Rischio da frana: carta del dissesto (25 tavole 1:10.000)
    - 2.1.1 Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato (28 tavole 1:5.000)
  - 2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali (5 tavole 1:25.000 del territorio di pianura, 25 tavole 1:10.000 del territorio di montagna)
  - 2.3 Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica (2 tavole 1:50.000)
- Carte 3 *Carte di vulnerabilità ambientale*
  - 3.1 Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale (2 tavole 1:50.000);
  - 3.2 Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (8 tavole 1:25.000)
  - 3.3 Rischio inquinamento acque: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate (2 tavole 1:50.000)
  - 3.4 Rischio inquinamento suolo: zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (11 tavole 1:25.000)
  - 3.5 Rischio industriale: compatibilità ambientale delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (3 tavole 1:50.000)
  - 3.6 Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l'emittenza radiotelevisiva (1 tavola 1:100000)
- Carta 4 *Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale* (3 tavole 1:50.000)
- Carte 5 *Carte della Mobilità*
  - 5.1 Carta della Mobilità: rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria(1 tavola 1:100.000)
  - 5.2 Carta della Mobilità: rete del trasporto pubblico (1 tavola 1:100.000)

- 5.3 Carta della Mobilità: rete delle piste, dei percorsi ciclabili e dei percorsi natura di rango provinciale (1 tavola 1:100.000)
- Carta 6 *Carta forestale attività estrattive* (11 tavole 1:25.000)
- Carta 7 *Carta delle Unità di paesaggio* (1 tavola 1:100.000).
2. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da più di una delle serie di tavole di cui al comma precedente e normati da uno o più dei successivi articoli, valgono le disposizioni più limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
3. Sono Appendici una serie di elaborati che costituiscono corredo del PTCP e non ne sono parte integrante. Esse si configurano come strumento di supporto per un approfondimento della lettura e per una corretta applicazione delle prescrizioni, direttive e indirizzi delle Norme di Piano.  
L'aggiornamento e la modifica delle Appendici è atto di Consiglio Provinciale e non costituisce variante al PTCP.
4. Sono elaborati di riferimento per il PTCP i seguenti piani di settore e programmi:
- PLERT – Piano Provinciale per l'emittenza radio televisiva (Delib. C.P. n 72 del 14/04/2004)
  - Piano Provinciale Gestione Rifiuti (Delib. C.P. n 135 del 25/05/2005)
  - Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Modena (Delib. C.P. n 47 del 29/03/2007)
  - Piano Faunistico Venatorio Provinciale (Delib. C.P. n. 23 del 06/02/2008)
  - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (adottato Delib. C.P. n 93 del 25/06/2008)
  - Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale (POIC) (Delib.C.P. n.100 del 19/07/2006)
  - Piano Provinciale di emergenza di protezione civile (1°e 2° stralcio Delib di C.P. n.37/2002, 3°stralcio Delib.149/2002, 4°stralcio Delib di C.P. n.134/2004, 5° stralcio Delib di C.P. n.114/2005)
  - Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile (Delib. C.P. n.381 del 16/12/1998 e s.m. e i.)
  - Studio per la revisione del Programma Provinciale di razionalizzazione delle stazioni sciistiche della Provincia di Modena (Del. C.P. n 185 del 15/12/2003)
  - Programma rurale integrato della Provincia di Modena (PRIP) (Delib. C.P. n. 167del 16/12/2007 e s.m. e i.)
  - Piano strategico condiviso per la creazione sul territorio provinciale di un sistema integrato per la ricerca, lo sviluppo sperimentale e il trasferimento tecnologico, approvato con Delib. G.P. n. 245 del 05.06.2008.
- Attività di ricognizione delle aree di insediamento industriale e artigianale in provincia di Modena e approfondimento sulle aree candidabili ad interventi di trasformazione in aree ecologicamente attrezzate (Assessorato Interventi Economici Provincia di Modena, ottobre 2007)**

**Art. 4 Efficacia del piano – Struttura delle norme**

1. Il presente Piano ha efficacia nei confronti di ogni decisione di soggetti pubblici o privati concernenti la programmazione, trasformazione e gestione del territorio che investa il campo degli interessi provinciali di cui all'art. 2.

In particolare il presente Piano ha efficacia nei confronti dei piani, programmi e progetti generali e settoriali di iniziativa regionale, provinciale e delle Comunità Montane e nei confronti degli strumenti urbanistici comunali nei termini disposti dall'art. 26 della legge regionale n. 20/2000.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il presente Piano detta disposizioni, riferite all'intero territorio provinciale, costituenti:
  - a. indirizzi;
  - b. direttive;
  - c. prescrizioni.
3. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. Ai sensi della L.R.20/2000 gli indirizzi sono costituiti da disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali. Pertanto gli strumenti di pianificazione e di programmazione, comunali e provinciali di settore e le varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata applicazione alle specifiche realtà locali interessate.
4. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione, programmazione comunale e provinciale anche di settore, nonché per gli atti amministrativi regolamentari.
5. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative a sistemi, zone ed elementi esattamente individuati e delimitati dalle Carte di Piano, ovvero individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi disposizione incompatibile contenuta nei vigenti strumenti di pianificazione, di attuazione della pianificazione comunale e provinciale di settore. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
6. Gli strumenti di attuazione delle determinazioni contenute negli atti di cui al successivo comma 8, ovvero in piani e programmi, nazionali o comunitari sono approvati, se ed in quanto ricadenti all'interno delle competenze di approvazione della Provincia, soltanto se compatibili con le disposizioni del presente Piano.
7. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione provinciali, subprovinciali e comunali, possono essere approvati soltanto se conformi con le disposizioni del presente piano. Restano ferme le disposizioni di cui ai successivi articoli 7, 8, 37, 108 e 109.
8. Le disposizioni del presente Piano ove sia richiesta la partecipazione della Provincia costituiscono riferimento per gli organi dell'Ente in relazione:

- a. alla definizione delle intese di cui al terzo comma dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - b. alle determinazioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880;
  - c. alle determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 ed al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393;
  - d. procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
  - e. al raggiungimento dell'accordo di programma di cui al terzo comma dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210;
  - f. al raggiungimento degli accordi di programma previsti all'articolo 34 del DLgs 267/2000, all'art. 40 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e da ogni altra vigente norma di legge.
9. Le disposizioni del presente Piano relative al sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, hanno il valore dei piani stralcio previsti, con riferimento alla tutela dei fiumi, dei torrenti, dei laghi, dei canali navigabili, dall'art.1 c. 1 L. 3.08.98 n.267 e s. m. i..
10. Le disposizioni del presente Piano relative al sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.9) ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.10) rappresentati nella Carta 1.1 e Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art.15), zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di potenziale instabilità (art.16), abitati da consolidare o trasferire (art.17), aree a rischio idrogeologico molto elevato (art.18 A) e aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) (art.18 B) e rappresentate nella Carta 2.1 "Rischio da frana: Carta del Dissesto" e nell'Elaborato 3.2.1 Atlante delle Aree a Rischio Idrogeologico elevato e molto elevato, ai sensi dell'art.21 co.2 della LR 20/00 e in seguito alla intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/98 stipulate tra la Provincia di Modena e l'Autorità del Fiume Po, si applicano in luogo delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) e provvedono a coordinare le norme del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno. L'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale in relazione alle zone ed aree di cui sopra è effettuato nei riguardi del presente Piano.

## Art. 5 Definizioni

1. Nell'applicazione del presente Piano si assumono le seguenti definizioni.

**Alloggio (unità abitativa):** unità immobiliare destinata alla residenza in qualsiasi ambito. In sede di PSC il Comune definisce la dimensione convenzionale dell'alloggio (in termini di SU o di SC) entro i limiti fissati dall'art. 46, sulla base dei dati statistici relativi alla produzione edilizia negli ultimi cinque anni nel Comune stesso.

**Ambiti per i nuovi insediamenti:** sono costituiti, ai sensi dell'art.A-12 della L.R.20/2000, dalle parti di territorio oggetto di trasformazione, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato

urbano. Sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili.

**Ambiti da riqualificare:** sono costituiti, ai sensi dell'art.A-11 della L.R. 20/2000, dalle parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.

**Ambiti urbani consolidati:** sono costituiti, ai sensi dell'art. A-10 della L.R.20/2000, dalle parti di territorio urbanizzato, totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale, vale a dire sufficienti caratteristiche di infrastrutturazione e di dotazioni di servizi, tali da non richiedere interventi di riqualificazione ma di manutenzione dell'assetto urbanistico-edilizio.

**Aree boscate:** terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

**Capacità insediativa teorica:** Misura dell'entità massima degli usi del territorio ammessi dal PSC per un determinato ambito oggetto delle politiche di piano. Viene quantificato attraverso il carico urbanistico che, a seguito della ValSAT, è considerato sostenibile per l'assetto territoriale, alle condizioni definite dalla stessa ValSAT e dalle norme del PSC. In termini di diritti edificatori, il PSC stabilisce la soglia massima di carico urbanistico che si potrà raggiungere, attraverso l'applicazione di indici perequativi, calcolata in alloggi equivalenti, o in superficie (utile o complessiva).

**Centro abitato:** ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. Nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa indicazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001.

La LR 20/00 all'art.A-5 stabilisce che *"...il perimetro del centro abitato è definito in sede di formazione del PSC, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi."*

**Densità edilizia:** Parametro attraverso il quale si misura l'intensità di utilizzazione edilizia del suolo urbanizzato. Viene calcolata attraverso il rapporto tra la superficie edificata (superficie utile o complessiva) e l'area su cui insiste: se l'area è il lotto edificabile (misurato dalla superficie fondiaria SF) si tratta di *densità edilizia*, mentre nel caso di superficie da urbanizzare (superficie territoriale ST) si tratta di *densità territoriale*.

**Dimensionamento del PSC:** Quantità di offerta (residenziale, produttiva, di servizi pubblici) che il PSC prevede necessaria nel periodo di riferimento assunto per le proprie previsioni. Si misura in alloggi equivalenti per la residenza, e in mq. di Superficie utile (o superficie complessiva) per le altre funzioni. E' un dato caratteristico del PSC, e si attua progressivamente attraverso la programmazione temporale dei POC che assegnano i corrispondenti diritti edificatori entro il limite massimo complessivo costituito dal dimensionamento.

**Edificio:** Qualunque costruzione stabile, dotata di copertura, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani), funzionale a contenere una o più persone nell'atto di svolgere un'attività o in riposo. Rientrano fra gli edifici, fra l'altro, quelli costituiti da tettoie, pensiline, chioschi (non automatizzati), tensostrutture, cupole geodetiche, stadi coperti (anche solo parzialmente), parcheggi multipiano, serre fisse.

**Fascia di rispetto** (stradale o ferroviaria): fascia di terreno lungo un'infrastruttura, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni o all'impianto di alberi o siepi; per le strade, ai sensi del Codice della Strada, la fascia di rispetto stradale si misura dal confine della sede stradale; per le ferrovie dal piede della scarpata ferroviaria.

**Impianto:** qualunque costruzione stabile, non assimilabile ad un edificio dal punto di vista della conformazione, in quanto non delimitante uno spazio coperto atto al contenimento di persone o cose. Sono ad esempio impianti, o strutture tecnologiche: macchinari produttivi o che forniscono un servizio (non costituenti componenti di edifici); silos e serbatoi le cui normali condizioni di funzionamento non prevedono la presenza di persone all'interno; bacini di accumulo di liquidi o liquami; antenne di trasmissione o ricezione (con esclusione delle antenne di ricezione del singolo utente finale o condominio, che costituiscono un impianto dell'edificio); torri piezometriche; tralicci; nastri trasportatori; cabine elettriche (quando non costituiscono pertinenze di un edificio); centrali termiche non di pertinenza di edifici; impianti di trasformazione di energia; impianti di potabilizzazione e di depurazione; discariche e inceneritori di rifiuti; autosilos meccanizzati, e quanto può essere assimilato ai predetti.

#### **Impianti di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti**

Impianti in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 264 D.Lgs.3 aprile 2006, n.152.

**Indice perequativo (diritto edificatorio):** In base al principio della perequazione urbanistica, il PSC individua una casistica di più frequenti tipologie di aree di potenziale trasformazione urbanistica, a cui, in rapporto alla diversità di condizioni di fatto e di diritto, associare differenti quote di edificabilità di spettanza della proprietà del suolo (quote altrimenti dette "diritti edificatori" o ancora "indici perequativi").

**Infrastrutture:** costruzioni diverse dagli edifici, che hanno rilevanza spaziale (puntuale o lineare), e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio o di dotazione specialistica di un territorio. Sono infrastrutture:

- a) le *infrastrutture per la mobilità*: ad esempio strade, percorsi pedonali e ciclabili, aeroporti, ferrovie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci, quali autoporti, piattaforme logistiche, metropolitane, tramvie, teleferiche, e simili;
- b) le *infrastrutture tecnologiche* per la sicurezza idraulica del territorio, per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la comunicazione di informazioni; ad esempio: casse di espansione, canali scolmatori, acquedotti, fognature, depuratori, elettrodotti, gasdotti, condutture elettriche, telefoniche, ottiche e simili.

**Intervento:** *evento intenzionale* che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso in un'*immobile*, attraverso trasformazioni urbanistiche e/o edilizie, sulla porzione di territorio interessato.

**Perequazione urbanistica:** ai sensi della L.R.20/2000, la perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle

dotazioni territoriali. A tal fine, il POC può riconoscere la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee.

**Rete ecologica:** *nodi* (rappresentati da elementi ecosistemici tendenzialmente areali dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di “serbatoi di biodiversità” e di produzione di risorse ecocompatibili in genere), e *corridoi* (rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elemento captatore di nuove specie) che, innervando il territorio, favorisce la tutela, la conservazione e l'incremento della biodiversità floro-faunistica legata alla presenza–sopravvivenza di ecosistemi naturali e semi-naturali.

#### **Reticolo idrografico**

E' costituito dall'insieme degli alvei attivi. Comprende:

- il reticolo idrografico principale e quello secondario, come individuati negli elaborati del PTCP
- il reticolo idrografico minore, come individuato negli elaborati del PTCP
- il reticolo idrografico minuto, non individuato negli elaborati del PTCP.

#### **Rischio idraulico**

Il rischio idraulico è la probabilità che un evento di inondazione di una data intensità si verifichi in un determinato periodo di tempo in una particolare area, producendo danni significativi in termini di vite umane nonché alle proprietà, alle infrastrutture e alle attività economiche e produttive.

Il rischio idraulico R è definito dal prodotto:

$$R = P * V * E$$

P = Pericolosità: probabilità che un fenomeno di inondazione di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo in una particolare area (probabilità di accadimento del fenomeno)

V = Vulnerabilità: Suscettibilità di un determinato elemento a rischio di subire danneggiamenti per effetto delle sollecitazioni indotte da un'inondazione di una certa intensità

E = Esposizione: danno subito in caso di perdita completa degli elementi a rischio.

#### **Siti di Importanza Comunitaria (pSIC)**

Sono individuati dalla Regione, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, e quindi proposti dal Ministero dell'Ambiente alla Commissione Europea per il riconoscimento come “Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”.

#### **Strumenti urbanistici vigenti**

Ai sensi della Legge regionale n.20/2000 si intendono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il piano operativo comunale (POC), il Regolamento Urbanistico edilizio (RUE), e gli strumenti attuativi (PUA), approvati e convenzionati, la cui validità non sia scaduta.

Per i comuni che non hanno adeguato la strumentazione urbanistica alla Legge 20/2000, i piani urbanistici vigenti sono il piano regolatore generale (PRG) e gli eventuali piani attuativi.

**Superficie utile:** è costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi o delle altre unità immobiliari e degli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, e al netto degli spazi che costituiscono sue pertinenze (cantine, autorimesse, locali tecnici, ecc.) e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nella superficie accessoria (Sac).

La SU di un'unità immobiliare, di un'unità edilizia o di un edificio è data dalla somma delle SU che compongono tali unità.

### **Superficie complessiva**

La Superficie Complessiva (SC) degli edifici è data convenzionalmente dalla seguente formula:

$$SC = SU + 0,60 Sac.$$

nella quale SU = Superficie utile e Sac = Superficie accessoria

Superficie accessoria (Sac) è data dalla somma delle superfici nette dei seguenti spazi fruibili dell'unità edilizia:

- pertinenze esclusive delle singole unità immobiliari, chiuse, o aperte e coperte, cioè: autorimesse e posti-auto pertinenziali, cantine, soffitte pertinenziali (non abitabili), lavatoi, depositi ed altri locali di servizio nelle parti con altezza interna non superiore a m.2,50; scale di uso privato.
- altri spazi aperti e coperti pertinenti delle singole unità immobiliari, cioè: logge, balconi coperti, portici e simili;
- spazi di servizio e di collegamento orizzontale dell'unità edilizia, di uso comune a più unità immobiliari, siano essi chiusi o aperti e coperti: ad esempio autorimesse condominiali, soffitte condominiali, lavanderie, stenditoi, depositi, locali di servizio condominiale in genere, atri e androni, ballatoi, disimpegni, porticati e simili;
- spazi scoperti delle singole unità immobiliari: balconi scoperti, terrazze (con esclusione degli spazi scoperti a terra quali cortili, chiostrine, giardini privati e simili).

**Superficie Territoriale ST:** porzione di territorio comprendente sia la superficie fondiaria che le aree per le dotazioni territoriali (infrastrutture per l'urbanizzazione, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologiche e ambientali). Sulla ST si applica l'indice di utilizzazione territoriale UT che rappresenta il rapporto in mq/mq fra la SC (o la SU) edificabile o edificata e la relativa superficie territoriale (ST).

**Superficie fondiaria SF:** superficie di un lotto direttamente destinato o destinabile all'uso edificatorio, oppure di un lotto già edificato, al netto di eventuali superfici per dotazioni territoriali (infrastrutture per l'urbanizzazione, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologiche e ambientali). Sulla superficie fondiaria si applica l'indice di utilizzazione fondiaria UF che rappresenta il rapporto in mq/mq fra la SC (o al SU) edificabile o edificata e la relativa superficie fondiaria.

### **Superficie impermeabilizzata (SI) e superficie permeabile (SP)**

Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto o di un comparto urbanistico la porzione di questo priva (nella condizione attuale o in quella programmata) di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorché grigliate) o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Ai fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, ossia precedente all'intervento urbanistico-edilizio.

Nel Territorio Urbanizzato TU la percentuale di SP può essere valutata (nel Quadro Conoscitivo e nella ValSAT del PSC) attraverso una stima sommaria, da eseguire ad es. utilizzando foto aeree. Nel Territorio Urbanizzabile la percentuale di SP, se non è prescritta esplicitamente dalle Norme di PRG o di PSC, può essere stimata sulla base degli standard richiesti di verde pubblico e delle quote presumibili di verde privato.

Per differenza la superficie impermeabilizzata (SI) corrisponde alle porzioni di suolo comunque interessate da pavimentazioni o costruzioni fuori o entro terra.

### **Territorio urbanizzato**

E' definito dal PSC ai sensi dell'art.28 c.2 della l.r.20/2000. Corrisponde al perimetro continuo che comprende tutte le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità ed i lotti interclusi.

Non comprende:

- i piccoli nuclei o modesti addensamenti edilizi in ambiente rurale (in particolare tutti quegli insediamenti di modesta entità non considerati 'centro abitato' ai sensi del Codice della Strada);
- gli insediamenti produttivi, impianti tecnici, cimiteri, impianti di distribuzione di carburanti e relativi servizi accessori, se isolati in ambiente extraurbano;
- le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo;
- le aree interessate da attività estrattive e relativi impianti;
- gli allevamenti zootecnici.

Il parametro di misura del territorio urbanizzato è la superficie territoriale ST, espressa in ettari.

### **Territorio urbanizzabile**

E' definito dal PSC ai sensi dell'art.28 c.2 della l.r.20/2000. Corrisponde alle aree non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate ma la cui utilizzazione urbana è prevista dal PRG o dal PSC; si tratta in particolare di:

- *territorio urbanizzabile programmato*, nel caso in cui l'utilizzazione urbana è programmata ed irreversibile in quanto sottoposta a Piani urbanistici attuativi approvati, oppure si tratta di aree già acquisite da enti pubblici per destinazioni urbane di uso pubblico (ambiti per dotazioni territoriali), anche se non ancora utilizzate;
- *territorio urbanizzabile previsto dal PRG o dal PSC* (in quest'ultimo caso sono incluse nel territorio urbanizzabile non tutte le aree a cui possono essere assegnati indici perequativi, ma solo quelle definite insediabili dal PSC, escludendo le eventuali aree che il PSC prevede di acquisire per la realizzazione di parchi e dotazioni ecologiche).

Il parametro di misura del territorio urbanizzabile è la superficie territoriale ST, espressa in ettari.

### **Sigle degli strumenti di pianificazione**

PAE	Piano comunale delle attività estrattive
PAI	Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Autorità di Bacino del Po)
PFVP	Piano faunistico venatorio provinciale
PGTU	Piano generale del traffico urbano
PIAE	Piano infraregionale delle attività estrattive
PLERT	Piano di localizzazione delle emittenti radio televisive
POC	Piano operativo comunale
POIC	Piano operativo degli insediamenti commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale
PPGR	Piano provinciale di gestione dei rifiuti
PRG	Piano regolatore generale
PRIR	Piano per la prevenzione dei rischi di incidente rilevante di stabilimenti produttivi
PRIT	Piano regionale integrato dei trasporti

PSAI	Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Autorità di Bacino del Reno)
PSC	Piano strutturale comunale
PSR	Piano di sviluppo rurale
PTA	Piano di tutela delle acque
PTPR	Piano Territoriale paesistico regionale
PTR	Piano territoriale regionale
PUA	Piano urbanistico attuativo
RUE	Regolamento urbanistico edilizio

**Titolo 2 RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

- Art. 6 Concorso del PTCP agli atti di pianificazione sovraordinata – Procedimento semplificato per Varianti specifiche al PTCP
- Art. 7 Rapporto del PTCP con gli strumenti della pianificazione provinciale settoriale
- Art. 8 Articolazioni del territorio provinciale e rapporti con la pianificazione generale e di settore dei Comuni e delle loro Unioni e Associazioni

**TITOLO 2 RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE****Art. 6 Concorso del PTCP agli atti di pianificazione sovraordinata – Procedimento semplificato per Varianti specifiche al PTCP**

- 1 Ai sensi dell'art. 22 della L.R.20/2000 il PTCP può proporre modifiche a piani, generali o settoriali, di livello sovraordinato
- 2 La deliberazione di adozione del PTCP può contenere esplicite proposte di modificazione del PTR, del PTPR, del PRIT, del PAI Po, del PSAI Reno e del PTA
- 3 LA PIANIFICAZIONE DI BACINO
  - 3.1 A seguito dell'intesa stipulata tra la Provincia di Modena e l'Autorità di bacino del Fiume Po ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il presente Piano assume il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po nelle materie di cui all'art. 4, comma 10 delle presenti norme. In particolare il PTCP definisce approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del presente Piano, realizzando un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, fondato su analisi territoriali aggiornate e di dettaglio. La Provincia provvederà a trasmettere all'Autorità di bacino del fiume Po i successivi aggiornamenti relativi alle materie oggetto d'intesa.
  - 3.2 Il presente Piano provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme regolamentati dal Piano stralcio per il bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno, che riguardano il territorio provinciale assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.1 del PTCP.
  - 3.3 L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in materia di dissesto idrogeologico (fasce fluviali e rischio idraulico) è effettuato nei riguardi del presente Piano in relazione a quanto disposto dal punto 3.1.
- 4 Il PTCP può essere modificato con procedimento semplificato per l'elaborazione e approvazione di varianti specifiche o tematiche nei seguenti casi:
  - a) adeguamento del Piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, di valenza territoriale;
  - b) recepimento delle prescrizioni di Piani sovraordinati;
  - c) adeguamento del Piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento statali o regionali;
  - d) modificazione e aggiornamento del Quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del Piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o

- limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;
- e) rettifica di errori materiali presenti nella cartografia di Piano e nella rappresentazione dello stato di fatto (cartografia di base e cartografia del Quadro conoscitivo).
- 5 Nel procedimento di modifica del PTCP di cui al comma 4 la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio è effettuata in forma scritta, in luogo della convocazione della Conferenza di pianificazione. A tal fine, copia della proposta di Variante di Piano da adottare è inviata, anche su supporto informatico, ai soggetti di cui all'art.27, comma 2, art.14, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4 della L.R.20/2000. Tali soggetti possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento. Tenuto conto delle osservazioni presentate nei termini, la Provincia e la Regione stipulano un Accordo di Pianificazione ai sensi dell'art.14 c.7 della L.R.20/2000.
- 6 Per l'approvazione della Variante trovano applicazione i commi da 4 a 13 dell'art.27 della L.R.20/2000.

#### **Art. 7 Rapporto del PTCP con gli strumenti della pianificazione provinciale settoriale**

1. Gli strumenti di pianificazione provinciale di settore, nell'ambito di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio ed al fine di assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, possono motivatamente proporre varianti al presente Piano le quali, in quanto incidano su prescrizioni e direttive vincolanti in esso contenute, sono approvate ai sensi dell'art.27 della L.R.20/00.
2. La correzione di errori materiali e l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PTCP avvengono, entro i termini definiti dall'Accordo o dall'Intesa con la Regione, attraverso delibera di Consiglio Provinciale e successiva pubblicazione e controdeduzioni alle osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione.
3. I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza territoriale, si adeguano e si raccordano al presente Piano ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/2000.

I Piani settoriali provinciali possono introdurre previsioni incompatibili con il presente Piano, nonché le modifiche necessarie per l'adeguamento conseguente all'emanazione di norme nazionali o regionali soltanto mediante l'espressa proposta di modificazione dello stesso. In tal caso la Provincia può attivare, anche contestualmente, la procedura di Variante al PTCP prevista dalla L.R. 20/2000.

4. I soggetti della pianificazione provinciale, d'intesa coi Comuni interessati, provvedono altresì ad elaborare e promuovere l'attuazione di progetti di tutela e valorizzazione ai sensi del successivo articolo 32.
5. Il PTCP può assumere, ai sensi dell'art.20 della L.R. n.20/2000, anche il valore e gli effetti di piani settoriali di competenza provinciale ovvero di variante ad essi, qualora ne presenti i contenuti essenziali.  
In questi casi al procedimento di approvazione del PTCP, come previsto dall'art.27 della LR 20/2000 si applicano le seguenti integrazioni:

- negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del PTCP deve essere esplicitata la sua particolare efficacia

- nel corso della predisposizione del PTCP deve essere acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del piano settoriale.

6. Il presente Piano contiene disposizioni normative ed elaborati cartografici che modificano ed integrano i seguenti piani:

- PTCP/PAI, relativamente agli approfondimenti prodotti dal Servizio Difesa del suolo della Provincia e dall'Università di Modena sulla perimetrazione delle aree problematiche soggette a fenomeni di dissesto.
- POIC Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale, limitatamente alle previsioni dell'ambito "ex SIPE" in Comune di Spilamberto (vedi art. 63 c.6)

**Art. 8 Articolazioni del territorio provinciale e rapporti con la pianificazione generale e di settore dei Comuni e delle loro Unioni e Associazioni**

1. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano.
2. I Piani Strutturali Comunali possono precisare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dalle Carte numero 1, 2, 3, 4 del presente Piano, secondo i criteri e le disposizioni di cui alle presenti norme per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il piano comunale ed il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.
3. Ai fini di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, i Comuni possono motivatamente proporre varianti al presente Piano, attraverso il Piano Strutturale Comunale, ovvero sue varianti generali, che producano effetti limitati all'ambito territoriale di competenza del comune interessato conformemente alla procedura di cui all'art. 22 della L.R. 20/2000.
4. L'atto di approvazione del piano che contiene le proposte di modificazioni comporta anche la variazione del piano sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento. L'intesa può essere raggiunta nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla L.R.20/2000.
5. La Regione, le Province e i Comuni hanno l'onere di aggiornare gli elaborati tecnici dei propri strumenti di pianificazione a seguito dell'atto di intesa di cui al comma 4 o dell'atto di approvazione.

<b>Titolo 3</b>	<b>RETE IDROGRAFICA E RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE</b>
Art. 9	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
Art. 10	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
Art. 11	Sicurezza degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio
Art. 12	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Art. 12A	Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura
Art. 12B	Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano
Art. 12C	Zone di protezione delle acque superficiali
Art. 13A	Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale
Art. 13B	Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica
Art. 13C	Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica

### **TITOLO 3    RETE IDROGRAFICA E RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE**

#### **Art. 9    Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua**

1. (P) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art.10 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. In tali zone il PTCP persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche.
2. (P) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle delimitazioni individuate nella Carta n. 1.1 del presente Piano, che comprendono:
  - a) le "*Fasce di espansione inondabili*", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura, che si identificano:
    1. nei tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro con l'area costituita da golene e/o aree normalmente asciutte;
    2. nei rimanenti tratti per i fiumi Secchia e Panaro, e per gli altri corsi d'acqua naturali, con le aree come delimitate nella suddetta Carta n.1.1;
  - b) le "*Zone di tutela ordinaria*", che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale; per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. (P) Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) e a quella del presente PTCP per le ulteriori zone di tutela da esso individuate, ricomprese nei seguenti casi:
- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, per i comuni dotati di PRG e ai sensi della lett. d comma 2 dell'art 28 della LR 20/2000 e s.m. e i.; per tali aree valgono le disposizioni di cui al successivo comma 4;
  - b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e al 18 novembre 2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente;
  - c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e al 18 novembre 2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
  - d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e al 18 novembre 2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente;
  - e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e al 18 novembre 2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente
  - f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e al 18 novembre 2003 per gli ulteriori ambiti individuati da PTCP previgente.

Per tali previsioni, il Comune è tenuto a valutare le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico o attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine dovrà essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del corso d'acqua.

4. (D) Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nella zona di cui al presente articolo, è compito degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale definire i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni, valutando la compatibilità di tali interventi e trasformazioni rispetto delle disposizioni di tutela

paesaggistica vigenti nonché con riferimento ai criteri definiti nella direttiva di cui al successivo comma 10. Il PSC, ai sensi dell'art. A-2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 definisce, nelle aree di cui al presente comma, le azioni volte a ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti, anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi disposti dalle autorità competenti. L'approvazione dei contenuti del PSC relativamente alle aree di cui al presente comma è subordinata alla acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla sua conformità agli strumenti della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, fatte salve le procedure relative alla stipula di accordi di pianificazione tra Comune e Provincia, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

Dovranno inoltre essere esplicitate le misure da adottare per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture previste ed esistenti in considerazione e nel rispetto dei valori territoriali e degli effetti che le opere idrauliche potranno produrre sul contesto paesaggistico.

5. (P) Per le aree ricadenti nelle “**Fasce di espansione inondabili**” di cui al secondo comma lettera a) sono vietati:

a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (materiali edilizi, rottami, autovetture e altro), lo stoccaggio dei liquami prodotti da allevamenti, gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

6. (P) Nelle **Fasce di espansione inondabili** di cui al secondo comma lettera a), fermo comunque restando quanto previsto dal PIAE, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a. interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la ristrutturazione edilizia, così come definita dalla Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, che non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. Tali interventi devono essere definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali e dovranno rispettare i contenuti e i criteri del DPCM 12/12/2005, attuativi dell'art. 146 del DLgs 42/04.

Al fine della riduzione del livello di rischio il Comune nell'ambito della elaborazione del PSC individua aree da destinare ad edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nelle quali favorire il trasferimento degli usi e delle attività localizzati nei territori delle fasce di espansione inondabile. Negli strumenti di pianificazione

comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con accordi e convenzioni che garantiscano i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico, o in alternativa essere oggetto di convenzioni che impegnino i privati ad interventi di demolizione dei fabbricati, di ripristino ambientale, e alla destinazione delle aree ad usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica, con rinuncia agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data del 18 novembre 2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP;

c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

d. l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti;

e. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

7. (P) Fermo restando quanto previsto dai commi 3, 5 e 6, nelle fasce di espansione inondabili di cui al secondo comma lettera a) e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il formarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici in conformità al Titolo 6 del presente PTCP, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica irrigazione e difesa del suolo, è inoltre vietata:

a) la nuova edificazione di manufatti edilizi, compresi i rustici aziendali ed interaziendali e le altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

b) la realizzazione di impianti tecnici anche se di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;

c) l'utilizzazione agricola del suolo che confligga con gli obiettivi del presente comma;

d) l'attività di allevamento di nuovo impianto,

e) i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

8.(P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lett.b) e previo parere favorevole dell'Ente o Ufficio preposto alla tutela idraulica nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. a), qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, sono ammesse le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

- c. invasi ad usi plurimi
- d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f. approdi e porti per la navigazione interna;
- g. aree attrezzabili per la balneazione;
- h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

9. (P) La subordinazione alla previsione degli interventi sulla base degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, di cui al precedente comma 8, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
10. (P) Nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett.a) le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite ai sensi dei commi 8 e 9, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche previste per la verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n.2 del 11 maggio 1999 e sue successive modifiche e integrazioni (vedi Appendice – nr. 1).
11. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2, lett. b, fermo restando quanto specificato ai commi 8 e 9, sono comunque consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici in conformità alla LR 20/00 e s.m.e i;
  - b. gli interventi nei complessi turistici all'aperto esistenti, finalizzati ad adeguarli ai requisiti di sicurezza richiesti; tali interventi dovranno trovare coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al successivo comma 16;

- c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate nel loro complesso alla data di adozione del presente piano;
- d. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- e. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
12. (P) Le opere di cui alle lettere c del comma 6, ed e. ed f. del comma 11, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. del medesimo comma 11 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e la morfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.e i., possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
13. (P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, e fossero già insediati alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, ed alla data del 25 febbraio 1998 per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo produttivo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
14. (D) Nelle zone di tutela ordinaria, gli strumenti di pianificazione urbanistica possono previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino

organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.

- 15 (D) Nelle zone di tutela ordinaria gli strumenti di pianificazione urbanistica possono, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano e previo parere favorevole della Provincia, prevedere, oltre a quanto ammesso ai commi 11 e 16, interventi tesi alla valorizzazione e migliore fruizione dei valori ambientali, quali creazione di percorsi, zone di sosta e ristoro, servizi e attrezzature ricreative pubbliche e private.

Tali interventi possono essere attuati solo mediante piano particolareggiato, esteso ad un ambito ritenuto congruo dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione ambientale. In sede di piano particolareggiato dovranno essere previste soluzioni tecniche idonee a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica di cui al successivo art.11 comma 8.

Tale Piano deve contenere, fra l'altro:

- le modalità di conservazione ed eventuale ripristino dell'ambiente naturale;
- l'individuazione della rete infrastrutturale, dei percorsi, dei punti panoramici (con esclusione della realizzazione di parcheggi entro le zone di tutela ordinaria);
- l'individuazione delle attrezzature e servizi pubblici;
- l'individuazione delle attrezzature e servizi privati, limitati a destinazioni ricreative e realizzati mediante modesti interventi edilizi che, per materiali e tipologia costruttiva, siano compatibili con il contesto ambientale;
- la previsione degli interventi compensativi (dal punto di vista idraulico e vegetazionale) tali da garantire un bilancio ambientale positivo;
- le zone da assoggettare a vincolo assoluto, per la conservazione della flora e della fauna.

Gli elementi di cui sopra devono essere oggetto della convenzione di P.U.A.. In particolare ogni utilizzazione privata comporta adeguate garanzie convenzionali circa l'esecuzione delle necessarie opere di conservazione e ripristino dell'ambiente naturale, rispetto ad eventuali compromissioni precedentemente attuate (cave, destinazioni produttive, ecc).

16. (P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare le seguenti infrastrutture nelle aree di cui al comma 2 (aree di espansione inondabili e zone di tutela ordinaria), anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche:

- a. parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- b. percorsi e spazi di sosta per pedoni e mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d. capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree attrezzabili per la balneazione;
- e. infrastrutture ed attrezzature di rilevanza locale, aventi le caratteristiche di cui al precedente nono comma;

- f. eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.
17. (D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni del presente piano e di altri strumenti di pianificazione infraregionale individuano:
- a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, in quanto ubicati su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
- b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. possibilmente procedendo ai sensi dell'articolo 31 della Legge Regionale 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone, subordinatamente ad interventi di messa in sicurezza;
- d. gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e. gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a messa in sicurezza e riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;
- g. i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di messa in sicurezza e riassetto, fermo restando che essi:
- non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
  - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

18. (P) Dalla data di entrata in vigore del PTPR (8 settembre 1993) per gli ambiti da questo individuati, e dal 18 novembre 1998 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP, a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma 16, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le fasce di espansione inondabili e le zone di tutela ordinaria di cui al secondo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.
19. (P) Gli interventi di difesa idraulica e di manutenzione di invasi ed alvei hanno lo scopo di mantenere l'officiosità idraulica e la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e garantire la funzionalità e la continuità ecologica degli ecosistemi la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici. Tali interventi dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.
20. (I) Negli ambiti compresi entro i perimetri delle Casse di Espansione dei corsi d'acqua principali, i Comuni competenti per territorio, d'intesa con l'Autorità idraulica e tramite Piani Particolareggiati di iniziativa Pubblica, potranno procedere alla definizione progettuale di interventi di sistemazione complessivi relativi a tutto l'ambito, attraverso la specificazione delle zone da assoggettare ad interventi di valorizzazione naturalistica, di qualificazione del paesaggio, di fruizione collettiva e comunque in coerenza con le finalità e le disposizioni del presente articolo.
21. (I) Negli ambiti di cui al secondo comma in coerenza con quanto disposto dal Titolo 6 del presente Piano gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:
- a. la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti (inclusi i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua), i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, ne prevedano la loro rinaturalizzazione ;
  - b. la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
  - c. gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
  - d. il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
  - e. la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
  - f. gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;

- g. il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
- i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici e manufatti di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
- j. la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

Tutti gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.

Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un progetto da sottoporre ad apposita autorizzazione provinciale. Ai fini dell'adozione del provvedimento l'Amministrazione o il soggetto competente trasmette il progetto alla Provincia, la quale, ai sensi delle presenti Norme e dell'Intesa con l'Autorità di bacino del Po che assegna al PTCP il valore di PAI, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto medesimo, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

Qualora gli interventi prevedano l'asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall'art.2 della LR 17 del 18 luglio 1991 e s.m. e i., i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico.

Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Ai fini dell'attuazione delle norme del presente comma i progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art.36 delle norme del PAI" (allegata alla deliberazione n.8/2006 del 5 aprile 2006 – Appendice 2), con particolare riferimento alle aree demaniali che ricadono entro un'area di esondazione in cui è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art.36 comma 2 delle norme del PTA regionale (art. 13B, comma 5 delle presenti norme).

22. (l) Le aree agricole ricadenti nelle zone di tutela ordinaria, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:
- dell'agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
  - della utilizzazione forestale, ove compatibile con le caratteristiche dell'ambito fluviale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate.

**Art. 10 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua**

1. (P) Nella Carta n. 1.1 del presente Piano, sono individuati e delimitati gli alvei ed invasi di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:

- a. per i fiumi Secchia e Panaro, la fascia di deflusso della piena ordinaria;
- b. corsi d'acqua artificiali della pianura;
- c. altri corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del terzo comma dell'art. 34 delle Norme del P.T.P.R.;
- d. invasi ed alvei di laghi e bacini, individuati nella Carta n.1.1 suddetta.

In questi ambiti il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. (P) Negli invasi ed alvei corrispondenti alla fascia di deflusso della piena di cui al comma 1 sono comunque vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
- b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro) ancorché provvisorio, nonché l'apertura di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti all'estrazione di materiale litoide autorizzata derivata dagli interventi di difesa e sistemazione idraulica di cui all'art.2 comma 2 della LR 17/1991 e s. m. e i.
- c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di ampliamenti funzionali
- d. le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

3. (P) Negli invasi ed alvei di cui al primo comma sono ammessi esclusivamente:

a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente negli invasi ed alvei.

4. (P) Negli ambiti di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 8, 9 e 15, nonché alle lettere c, e, ed f, del comma 11 del precedente articolo 9, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale. In particolare, le opere connesse alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 9;

b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte della fauna ittica, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali in conformità all'art. A 7 e al capo A IV della LR 20/00., ovvero in conformità agli articoli 36 e 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.;

d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

5. (P) Allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena, gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994,

6. (P) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m. e i. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 17/1991, i quantitativi derivanti dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal PIAE.
7. (D) Negli invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua di cui al comma 1 in coerenza con quanto disposto dal Titolo 6 del presente Piano, sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica. Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un progetto da sottoporre ad apposita autorizzazione provinciale. Ai fini dell'adozione del provvedimento l'Amministrazione o il soggetto competente trasmette il progetto alla Provincia, la quale, ai sensi delle presenti Norme e dell'Intesa con l'Autorità di bacino del Po che assegna al PTCP il valore di PAI, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto medesimo, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

Qualora gli interventi prevedano l'asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall'art.2 della LR 17 del 18 luglio 1991 e s.m. e i. progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico.

Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Ai fini dell'attuazione delle norme del presente comma i progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art.36 delle norme del PAI" (allegata alla deliberazione n.8/2006 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento agli alvei dei fiumi in cui è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art.36 comma 2 delle norme del PTA regionale.

#### **Art. 11 Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio**

1. (D) Ferme restando le norme di cui agli articoli 9 e 10 del presente Piano, ai fini dell'applicazione delle direttive e degli indirizzi di cui ai seguenti commi si definiscono i

seguenti ambiti in riferimento alla suddivisione del territorio di pianura in aree a differente pericolosità e/o criticità idraulica, riportate nella Carta n.2.3 del presente Piano:

- A1) **aree ad elevata pericolosità idraulica** rispetto alla piena cinquantennale corrispondente alle fasce di rispetto individuate in base alle diverse altezze arginali.

**Tabella 2 della "Relazione generale"**

Classe di altezza arginale	Fascia di rispetto
$h \leq 5$ m	$\Delta = 150$ m
$5$ m < $h \leq 10$ m	$\Delta = 250$ m
$h > 10$ m	$\Delta = 320$ m

In tale area un'onda di piena disalveata compromette gravemente il sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale interessato;

- A2) **aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo A**, con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 m.

Tali aree si trovano in comparti morfologici allagabili e sono caratterizzate da condizioni altimetriche e di drenaggio particolarmente critiche;

- A3) **aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo B**, situate in comparti morfologici allagabili ma caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche della classe precedente, aree caratterizzate da scorrimento rapido e buona capacità di smaltimento, ad elevata criticità idraulica poiché situate in comparti allagabili;

- A4) **aree depresse a media criticità idraulica** con bassa capacità di smaltimento situate in comparti non immediatamente raggiungibili dall'acqua ma caratterizzate da condizioni altimetriche che ne determinano la difficoltà di drenaggio e tempi lunghi di permanenza.

I Piani Strutturali Comunali potranno eventualmente pervenire ad ulteriori specificazioni solo qualora derivanti da studi e approfondimenti di maggior dettaglio, i quali in tal caso sostituiranno le delimitazioni della Carta n.2.3 Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica del presente Piano.

- 2.(D) All'interno dell'ambito A1 di cui al precedente punto i Comuni in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici:

a) procederanno ad una verifica del livello di pericolosità idraulica e vulnerabilità in rapporto al sistema insediativo presente e di progetto;

b) definiranno in relazione al livello di pericolosità e vulnerabilità individuato di cui al punto a) gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi ed urbanistici con particolare riferimento alle zone di nuova urbanizzazione;

c) definiranno con elaborati adeguati le misure di controllo in atto o da adottare al fine di rendere compatibili gli interventi di trasformazione del suolo e delle destinazioni d'uso previste;

- d) procederanno alla verifica di cui alla lettera a) anche per le aree di cui al comma 3, art. 9 del PTCP - attuazione del P.T.P.R..
3. (D) Negli ambiti A1 e A2 di cui al precedente comma 1 i Comuni attraverso i Regolamenti Urbanistico-Edilizi definiranno norme edilizie atte a diminuire la pericolosità per le persone che risiedono negli edifici di tali aree quali: la presenza di scale interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani, la limitazione di vani interrati quali garage o taverne ecc..
4. (D) Negli ambiti A1, A2 e A3 i Comuni attivano una puntuale pianificazione dell'emergenza finalizzata alla limitazione del rischio per la popolazione residente.
5. (D) Negli ambiti A2, A3, A4, con particolare riferimento alle aree interessate da rilevanti nuovi insediamenti produttivi, gli strumenti urbanistici comunali indicano gli interventi tecnici da adottare sia per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali sia per mantenere una ottimale capacità di smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica. Dovrà essere previsto il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale, cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalle vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria. In Appendice 3 viene fornito un metodo per il calcolo dell'incremento teorico di superficie impermeabilizzabile date le caratteristiche del bacino di scolo.
6. (I) Negli ambiti A1, A2, A3, A4 gli strumenti urbanistici comunali si dotano di uno studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazioni per tempi di ritorno prefissati e che permettano di verificare il grado di pericolosità e di criticità individuato nel presente Piano esaminando un tratto di corso d'acqua significativo che abbia riferimento con l'area di intervento.
- Lo studio dovrà inoltre verificare gli eventuali fenomeni di ristagno per le diverse aree di intervento.
- Nelle aree soggette ad inondazione per piene con tempi di ritorno prefissati e soggette a fenomeni di ristagno **gli strumenti urbanistici comunali** o i loro strumenti attuativi individueranno gli interventi necessari a riportare ad un livello accettabile il rischio di inondazione e il rischio di ristagno. Essi dovranno essere compatibili con la situazione idraulica dell'ambito territorialmente adiacente alle zone di intervento.
7. (I) Nella Carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica" del presente Piano viene rappresentato il **limite delle aree soggette a criticità idraulica**, per il quale la riduzione delle condizioni di rischio generate da eventi a bassa probabilità di inondazione e l'obiettivo di garantire un grado di sicurezza accettabile alla popolazione è affidato alla predisposizione di programmi di prevenzione e protezione civile ai sensi della L225/92 e s.m. e i. Tali programmi e i piani di emergenza per la difesa della popolazione e del territorio investono anche i territori di cui agli articoli 9, 10 del presente piano.
8. (D) Nei territori che ricadono all'interno del **limite delle aree soggette a criticità idraulica**, di cui al comma 7, il Comune nell'ambito della elaborazione del PSC ai fini di non

incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua e al fine della corretta gestione del rischio idraulico, prescrive:

- per gli **interventi urbanistici di trasformazione** (inclusi gli ambiti nel territorio urbanizzabile) e per la **realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità (strade principali ecc.)** l'applicazione del **principio di invarianza idraulica** (o udometrica) attraverso la realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita da collocarsi in ciascuna area di intervento a monte del punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore. Tali prescrizioni valgono per ogni intervento che determini una trasformazione delle condizioni preesistenti del sito sia in termini di morfologia che di permeabilità delle superfici.

- per gli **interventi di recupero e riqualificazione di aree urbane già edificate** il **principio dell'attenuazione idraulica** attraverso la riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, applicando una serie di interventi, sia di assetto dell'edificio o area oggetto di ristrutturazione, sia di realizzazione di manufatti idraulici o accorgimenti edilizi, in grado di ridurre la portata scaricata al recapito prodotta prima dell'intervento.

9. (I) Per la gestione del rischio idraulico attraverso l'applicazione dei principi di invarianza e attenuazione idraulica, di cui al comma precedente, il Comune potrà procedere sulla base della metodologia riportata a titolo esemplificativo nell'Appendice 4.
10. (I) Nel territorio rurale di pianura, che ricade all'interno del suddetto limite delle aree soggette a criticità idraulica, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso compensativo, il cui calcolo sia fornito sulla base di un'idonea documentazione.
11. (I) Per gli interventi nel territorio rurale di cui al precedente comma, l'Autorità idraulica responsabile dello scolo di quel bacino esercitano l'attività di controllo e la Provincia interviene anche attraverso accordi territoriali per coordinare la gestione di tali attività.
- 12 (D) Nella carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e criticità idraulica" sono rappresentate le infrastrutture per la sicurezza idraulica del territorio che di seguito si elencano.

Opere di difesa idraulica esistenti:

- Cassa di laminazione del Cavo Argine
- Cassa di laminazione del fiume Secchia
- Cassa di Laminazione del fiume Panaro
- Opere idrauliche previste
- Paratoie di regolazione del Cavo Levata
- Porte Vinciane del Canale Naviglio
- Paratoie di regolazione del Canale di Freto
- Clapet del Canale di Freto
- Sifone a Botte del Canale San Pietro
- Attraversamento pensile del Canale diamante
- Sifone a Botte del Canale di Modena
- Paratoie di regolazione del cavo Archirola
- Porte Vinciane del canale Collettore Acque Alte

Opere di difesa idraulica previste:

- Cassa di Laminazione prati di San Clemente
- Cassa di laminazione del fiume Panaro (ampliamento)
- Cassa di laminazione Torrente Tiepido
- Cassa di Laminazione del Diversivo Martiniana
- Cassa di Laminazione del Cavo Canaletto
- Paratoie di regolazione del Cavo Argine
- Paratoie di regolazione del Cavo Minutara
- Diversivo Martiniana
- Collettore di Levante
- Opera di difesa idraulica della città di Sassuolo.

Tali infrastrutture sono da considerarsi strategiche e quindi prioritarie ai fini della sicurezza e della prevenzione del rischio idraulico nel territorio provinciale.

## **Art. 12 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei**

### ***Descrizione delle “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”***

- 1 Le “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” si identificano nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” di cui all’art. 12A comma 1, nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano” di cui all’art. 12B, comma 1 e nelle “Zone di protezione delle acque superficiali” di cui all’art. 12C, comma 1;
- 2 Nelle tavole della Carta n.1.2 del presente Piano (“Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”) sono riportate le sole delimitazioni complessive degli ambiti descritti al precedente comma 1, disciplinati ai sensi del presente articolo;
- 3 Nelle tavole della Carta n.3.2 del presente Piano (“Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”) trovano corrispondenza e compiuta specificazione le delimitazioni di cui al precedente comma 1.

### ***Disciplina delle “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”***

- 4 Alle zonizzazioni riportate nelle tavole 3.2 di cui al precedente comma 3, che corrispondono e specificano compiutamente le delimitazioni di cui al comma 2, si applica la disciplina di cui ai successivi articoli 12A, 12B e 12C che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all’art. 28.

### ***Coordinamento con l’attuazione della rete ecologica provinciale***

- 5 L’attuazione degli interventi relativi al governo delle acque avviene anche attraverso la verifica delle condizioni di compatibilizzazione delle principali azioni potenzialmente critiche rispetto alla rete ecologica (tra cui i bacini di accumulo idrico e le nuove derivazioni a scopo idroelettrico), valutando le modalità attraverso cui i nuovi interventi possano costituire nuovi elementi di interesse o di condizionamento per la rete ecologica, di cui agli artt. 26-28 delle presenti Norme.

## **Art. 12A Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura**

1. **Descrizione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**

Le "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" sono riportate nella tavole della Carta 3.2 del PTCP (Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali di conoide, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

Tali zone sono articolate in:

- a) *aree di ricarica della falda (alimentazione)*: le delimitazioni delle tavole della carta 3.2 del PTCP recepiscono ed integrano le individuazioni del PTA (art. 48, comma 1 delle norme del PTA);

Le *aree di ricarica della falda* sono suddivise nei seguenti settori:

a.1) *settori di ricarica di tipo A*:

aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d'acqua (Secchia e Panaro), idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;

a.2) *settori di ricarica di tipo B*:

aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

a.3) *settori di ricarica di tipo C*:

bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B;

a.4) *settori di ricarica di tipo D*:

fasce adiacenti agli alvei fluviali dei fiumi Secchia e Panaro con prevalente alimentazione laterale subalvea;

b) *aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche*:

aree individuate dal PTCP e delimitate nella Carta 3.2, appartenenti ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzate da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibili in superficie per le pendenze ancora sensibili (da 1,3 a 0,5%) rispetto a quelle della piana alluvionale (da 0,2 a 0,1%) che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori;

c) *zone di tutela dei fontanili*:

nella Carta 3.2 del PTCP sono delimitate le "zone di tutela dei fontanili" (art. 44, comma 1, lett. a) delle norme del PTA), le quali ricomprendono sia delimitazioni di aree interessate da emergenze diffuse che la localizzazione di singole emergenze e relativi canali di pertinenza per il deflusso superficiale, che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica, ambientale/ecologica e paesistica;

- d) *zone di riserva*:  
nella carta 3.2 del PTCP sono delimitate le *zone di riserva* (art. 44, comma 1, lett.a) delle norme del PTA) che rappresentano gli ambiti nei quali sono presenti risorse non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Ente preposto (oggi Agenzia d'ambito per i Servizi Pubblici di Modena).

2. **Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**

- 2.1 Nelle **aree di ricarica della falda** descritte al precedente comma 1 lett. a), al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere:

**2.1.a** nei **settori di ricarica di tipo A, B, C, e D** di cui al comma 1 lett. a.1), a.2) a.3), a.4) vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- (D) a.1 le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 12B comma 5 delle presenti Norme (in relazione alla definizione delle zone vulnerabili e non vulnerabili da nitrati di origine agricola);
- (I) a.2 ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti all'art. 13A delle presenti Norme, lo smaltimento di liquami zootecnici sul suolo deve essere fortemente limitato, a favore di un corretto utilizzo agronomico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo dell'esistente impiantistica per il trattamento dei reflui zootecnici, fino ad esaurimento delle relative capacità residue di trattamento; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/2007) dovrà adoperarsi in tal senso, anche promuovendo la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei reflui zootecnici;
- (D) a.3 Le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. (CE) n.1782/2003 (D.M. 6/08/2004 "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune") di seguito elencata:
- i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;
  - le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali delle terre agricole (BCAA), specialmente quelle non più utilizzate a fini di produzione;
- (P) a.4 Ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, anche per le utenze irrigue si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di

funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 13C, comma 2, lett. d.3.2);

- (D) a.5 I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle presenti disposizioni, recepiscono le seguenti direttive:
- deve essere applicata, ed eventualmente approfondita con particolare riferimento agli ambiti definiti a classi di sensibilità 1 e 2 (Carta n.3.1), la disciplina relativa alle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all’art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA” riportata nell’omonimo Allegato 1.4 alle presenti norme;
  - nelle aree urbane comprese nelle classi di sensibilità 1 (Carta n. 3.1) dovranno in particolare essere privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d’uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;
  - i sistemi fognari pubblici e privati devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d’ispezione, al fine di precludere ogni rischio d’inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione. Per le reti ed i manufatti fognari esistenti dovrà essere prevista una verifica della tenuta idraulica, anche ai sensi della disciplina delle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo”, di cui all’Allegato 1.4 alle presenti norme, cui si rimanda anche per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. I regolamenti urbanistici comunali dovranno contenere disposizioni in tal senso;

**2.1.b** nei **settori di ricarica di tipo A, B, C e D** di cui al comma 1 lett. a.1), a.2), a.3), a.4) sono vietati:

- (P) b.1 lo spandimento, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;
- (D) b.2 l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti. I regolamenti urbanistici comunali dovranno contenere disposizioni in tal senso;
- (P) b.3 la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 (“Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”);
- (P) b.4 gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (ai sensi dell’art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo.

- (P) b.5 gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art.103 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- per gli scarichi relativi alla categoria “a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate” di cui alla disciplina delle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo” di cui all'Allegato 1.4 alle presenti norme,
  - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
  - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia, di cui al successivo art. 13B comma 3;
- (D) b.6 la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;
- (P) b.7 nei settori di ricarica di tipo D sono vietati nuovi ambiti residenziali e produttivi. Il recupero a scopo residenziale del patrimonio edilizio esistente, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è possibile nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1053/2003.

**2.1.c** Nei **settori di ricarica di tipo A, B e D**, di cui al comma 1 lett. a.1), a.2), a.4), oltre alle norme di cui alle precedenti lett. a) e b), vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- (P) c.1 Gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) delle presenti norme;
  - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla “colonna” A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5 “Tutela acque” sub.5, parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le

conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano;

- (P) c.2 Nei settori di ricarica di tipo A e D non sono ammesse discariche di rifiuti di alcun genere classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006;
- (P) c.3 Nei settori di ricarica di tipo B non sono ammesse discariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006;
- (D) c.4 Nei settori di ricarica di tipo A, B e D i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione.

A tale fine nella formazione dei Piani Strutturali Comunali o nella redazione di varianti ai PRG, il comune calcola l'estensione complessiva delle aree di ricarica della falda (settori A, B, D) interessate da nuove destinazioni urbanistiche che comportano l'impermeabilizzazione del suolo, e l'estensione delle aree in cui è prevista una riduzione dell'impermeabilizzazione rispetto allo stato di fatto (ad es. aree produttive dismesse classificate come ambiti da riqualificare). Il bilancio relativo dovrà essere tale da garantire, anche attraverso misure compensative, il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda almeno ai livelli precedenti l'adozione dello strumento urbanistico.

Il bilancio sopra citato dovrà essere riportato nella Relazione illustrativa del PSC o della Variante al PRG.

Nel caso in cui il bilancio delle previsioni urbanistiche evidenzia un incremento di superfici impermeabilizzate rispetto allo stato di fatto, la normativa del PSC dovrà prevedere espressamente (anche attraverso i necessari rimandi al RUE, al POC e agli strumenti attuativi) che in ciascun intervento urbanistico siano adottate misure compensative idonee a garantire un bilancio idrico non sfavorevole.

Al fine di limitare il fenomeno dell'impermeabilizzazione dei suoli e favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche, gli strumenti urbanistici dovranno inoltre recepire le seguenti disposizioni:

- (D) c.4.1 I Regolamenti Urbanistico-Edilizi ed i Regolamenti Edilizi dovranno dettare specifiche norme con particolare riferimento alle zone corrispondenti alle classi di sensibilità 1 e 2 (Tavola n. 3.1) di maggiore rilevanza ai fini dell'alimentazione delle falde acquifere sotterranee. Per gli ambiti del territorio urbano definiti dal Capo A-3 dell'Allegato alla L.R.20/2000, gli strumenti urbanistici comunali definiscono:
  - un indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità residua (vedi art. 55 comma 3 delle norme del PTCP). Nell'Appendice 3 è riportato un metodo per il calcolo dell'incremento teorico di superficie impermeabilizzabile date le caratteristiche del bacino di scolo,
  - criteri per assicurare la massima permeabilità possibile dei nuovi spazi pubblici o privati destinati a parcheggi, piazzali, ecc. (anche in occasione di rifacimento degli stessi), di cui si prevede che le relative superfici non siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda, e modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali

modalità non debbano essere escluse per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica, o per ragioni di tutela di beni culturali e paesaggistici.

Tali criteri possono comprendere anche forme di risparmio idrico (recupero acque piovane e utilizzo per irrigazione degli spazi verdi o per usi sanitari domestici), con successiva reimmissione nel terreno.

- gli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici edificate sulla riduzione dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee, prevedendo:

- la realizzazione nei nuovi insediamenti di reti fognarie separate, e la trasformazione di quelle miste come priorità negli interventi di riqualificazione urbana;

- la realizzazione di campi di ravvenamento della falda superficiale entro la medesima unità idrogeologica. I campi di ravvenamento, in relazione all'acquifero freatico, potranno essere realizzati mediante batterie di pozzi infiltranti o mediante sub-irrigazione.

- (D) c.4.2 I Regolamenti Urbanistico-Edilizi ed i Regolamenti Edilizi devono recepire i criteri ed i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella Delibera della Giunta regionale n. 286/2005 "*Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, 152)*". Nello specifico, con riferimento ai criteri espressi nel punto 3.5 della Direttiva, dovranno prevedere che nelle aree a destinazione residenziale e produttiva/commerciale dovrà essere effettuato, ove possibile in relazione alle caratteristiche locali del suolo e di permeabilità, lo smaltimento in loco delle acque meteoriche (eccedenti le quantità stoccate con le tecniche di cui all'art.13C, comma 2, lett. b.1.1, quarto alinea delle presenti norme) dell'art.42C), raccolte dalle superfici coperte dei fabbricati e degli insediamenti abitativi (tetti), o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda. Lo smaltimento di tali acque non è considerato "scarico", ai sensi della normativa vigente;

- (D) c.5 Nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati al 1 febbraio 2006 (data di entrata in vigore del PTA) si applicano le seguenti disposizioni:

c.5.1 Nei settori di ricarica di tipo A l'insediamento di nuove attività industriali va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che

permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;

– che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;

c.5.2 nei settori di ricarica di tipo D non è consentita la previsione di nuove aree destinate ad attività industriali;

(D) c.6 nelle aree urbanizzate al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, nei settori di ricarica di tipo D l'insediamento di nuove attività industriali è consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera c.5.1;

**2.1.d)** (D) Nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni di cui alle precedenti lett. a) e b), vanno rispettate le disposizioni definite per il settore di ricarica di tipo B alla lett. c.3) e quelle dell'art. 12, comma 2.2.

2.2 Nelle **aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche** descritte al precedente comma 1 lettera b) valgono le seguenti disposizioni:

2.2.a) (P) Sono vietati gli interventi e le attività indicate nelle lett. b.3), b.4) b.5), b.6) del precedente comma 2.1, e debbono essere rispettate le prescrizioni espresse alla lett.c.1) del medesimo comma;

2.2.b) (D) Deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA" riportata nell'Allegato 1.4 alle presenti norme, quando la singola disposizione riportata nell'Allegato è riferita espressamente a tutti i settori delle aree ricarica della falda (dicitura "Tutti i settori di ricarica della falda"); i Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento dei medesimi dovranno provvedere a recepire, ed eventualmente approfondire, tale disciplina;

2.2.c) (P) Non sono ammesse discariche per "rifiuti pericolosi" ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006.

2.3 (D) nelle **zone di tutela dei fontanili**, descritte al precedente comma 1 lettera c), ai fini della tutela di tali ecosistemi, è vietato l'utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura ai sensi degli artt. 3, comma 1 e 37, comma 1 del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali"; gli strumenti di pianificazione comunali nello specifico hanno il compito di:

a) dettagliare l'ubicazione puntuale dei fontanili, prevedendo il divieto del prelievo di acqua in un raggio di 500 m dalla testa del fontanile. Fanno eccezione i prelievi di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, nonché i prelievi di acque per altri usi non altrimenti soddisfacibili, autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale ai sensi di legge, in subordine ad una verifica della non interferenza negativa sulla dinamica di alimentazione del fontanile;

b) dettagliare ulteriormente le "zone di tutela dei fontanili" riportate nella Carta n. 3.2 del PTCP e dettare ulteriori disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza dei

fontanili ai fini della salvaguardia degli aspetti ambientali ed ecologici e della qualità e della quantità della risorsa idrica.

- 2.4 (P) Nelle *zone di riserva* descritte al precedente comma 1 lett. d), a seguito dell'approvazione degli interventi di captazione in sede di strumenti di programmazione di competenza dell'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena, si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla normativa vigente. Tali disposizioni hanno efficacia fino alla realizzazione delle captazioni, per le quali dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.
- 2.5 (P) Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all'art. 13B, comma 6 delle presenti norme.
- 2.6 (I) Con riferimento alle zone di cui al precedente comma 2.5, al fine di aumentare il grado di tutela, gli strumenti di pianificazione comunali potranno elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora risultino da studi approfonditi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei.

#### **Art. 12 B Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**

##### **1 Descrizione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**

Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano" sono riportate nelle tavole della Carta n.3.2 del PTCP (Carta delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano). Tali zone sono state delimitate sulla base di studi idrogeologici, idrochimici e idrologici, prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" di prima approssimazione e in esito degli approfondimenti condotti in sede del presente Piano ai sensi dell' art. 48, comma 2, delle Norme del PTA regionale.

Tali zone comprendono:

- a) la localizzazione delle **sorgenti** distinte in:
- *Sorgenti captate ad uso idropotabile – SP*
  - *Sorgenti di interesse – AS* che ricomprendono una vasta tipologia di sorgenti che si ritiene opportuno tutelare, quali quelle utilizzate per acquedotti rurali, di alimentazione di fontane pubbliche, o sorgenti di particolare pregio naturalistico;
- b) le *aree di possibile alimentazione delle sorgenti* riferite alla localizzazione di tutte le sorgenti di cui alla precedente lett. a).

All'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti i Comuni possono individuare ulteriori elementi di tutela, quali le *aree con cavità ipogee* (vie preferenziali di rapida infiltrazione diretta. In sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al seguente comma 2.1, lett. e.5).

## 2. **Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**

2.1 Nelle aree di possibile alimentazione delle sorgenti di cui al precedente comma 1 lett. b), ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere:

2.1.a (I) Le risorse idriche sotterranee devono essere destinate prioritariamente all'utilizzo idropotabile;

2.1.b (D) Le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel **successivo** articolo 13B comma 4, in relazione alle zone non vulnerabili. Nello specifico, in tali aree, in considerazione degli obiettivi di tutela che il presente Piano intende perseguire, vanno applicate le disposizioni previste dall'art. 18 del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali" (Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007), anziché quelle disposte all'art. 47 del medesimo, con particolare riferimento ai quantitativi massimi di azoto consentiti per ettaro e per anno. Con riferimento al citato Programma, si richiama, in particolare, anche l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40.

2.1.c (P) Gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C, comma 2 lett. d.2) delle presenti norme,
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5 , Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.1.d (D) E' vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, pericolosi e non;

2.1.e I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle presenti disposizioni, dovranno recepire le seguenti direttive ed indirizzi:

(D) e.1 E' vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno disponibile per lo spandimento, a titolo reale di godimento;

- (D) e.2 L'insediamento di nuove attività industriali va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- si fa obbligo, ove tecnicamente possibile, del collettamento in pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue industriali;
  - che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di acquifero locale, gli effetti prevedibili anche nel tempo in conseguenza del prelievo;
  - che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- (D) e.3 Deve essere applicata la disciplina relativa alle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA” riportata nell' Allegato 1.4 alle presenti norme; i Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento dei medesimi dovranno provvedere a recepire ed eventualmente approfondire tale disciplina;
- (D) e.4 Dovranno essere indicati gli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali;
- (D) e.5 Laddove individuino *aree con cavità ipogee*, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, provvederanno a disporre l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla normativa vigente;
- (D) e.6 Dovranno individuare le zone interessate da sorgenti naturali, di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle “sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale” (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acqua in una fascia di raggio di 500m. Nell'ambito dei territori delle aree protette, i Comuni espletteranno gli adempimenti di cui alla presente lettera di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al successivo comma 2.2);
- (I) e.7 Considerato che le aree di possibile alimentazione delle sorgenti sono classificate come appartenenti alla classe di sensibilità 1 (di cui alla Carta n. 3.2 del presente Piano), potranno essere elaborate ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora risultino da studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, che vadano a dettagliare nel passaggio di scala quanto previsto dal PTCP;
- 2.2 (P) Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere

di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all'art. 13B comma 6.

## **Art. 12 C Zone di protezione delle acque superficiali**

### **1. Descrizione delle zone di protezione delle acque superficiali**

Le "zone di protezione delle acque superficiali" sono relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali e sono riportate nella Carta n.3.2 del presente piano (Carta delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano).

Tali zone sono articolate in:

- a) Zone di protezione di captazioni di acque superficiali (corsi d'acqua naturali) la cui presa è posta altimetricamente a una quota superiore a 100 m s.l.m., costituite dall'intero bacino imbrifero a monte della captazione (*Zone di protezione – bacino imbrifero a monte dell'opera di captazione* di cui alla Carta n. 3.2 del presente Piano);
- b) porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per un'estensione di 10 km<sup>2</sup>, individuate all'interno dei bacini imbriferi di cui alla precedente lett. a) che alimentano gli invasi o i corsi d'acqua a monte della captazione (*Zone di protezione – porzione di bacino imbrifero a monte dell'opera di presa (10 Km<sup>2</sup>)* di cui alla Carta n. 3.2 del presente Piano).

### **2. Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali**

2.1 Per le zone di protezione dei corpi idrici di superficie (relative alle captazioni poste su invasi e corsi d'acqua naturali), coincidendo le zone di protezione con i rispettivi bacini imbriferi, le misure di tutela sono riconducibili alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui all'art. 13A, comma 7 lett. c) delle presenti norme.

2.2. Nelle porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per una estensione di 10 km<sup>2</sup> di cui alla lett. b) del precedente comma 1, vanno inoltre applicate le seguenti disposizioni, integrative di quelle del precedente punto 2.1, finalizzate a ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico superficiale e ad evitare la compromissione quali-quantitativa delle risorse:

2.2.a (D) Con riferimento alle aree non urbanizzate, ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, il PSC, o il PRG, dovrà indicare le misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica, vietando, in particolare, attività comportanti scarichi contenenti sostanze pericolose;

2.2.b (I) In relazione ai sistemi di depurazione delle acque reflue, con riferimento alle case sparse, ovvero nuclei isolati, ovvero agglomerati urbani anche di consistenza inferiore di 200 Abitanti Equivalenti (A.E.), i Regolamenti Urbanistici Edilizi o i Regolamenti edilizi dovranno promuovere la realizzazione di sistemi di fitodepurazione, considerata l'elevata capacità naturale di abbattimento delle cariche batteriche.

Si dispone inoltre l'applicazione delle seguenti misure supplementari di cui all'art. 13A, comma 6 lett.b):

2.2.c (P) Per impianti di depurazione di potenzialità maggiore di 2000 AE deve essere mantenuto in efficienza il comparto di disinfezione e, per quelli privi, la realizzazione del suddetto comparto deve essere attuata entro il 31/12/2008; la Provincia al rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico dovrà verificare il rispetto della suddetta disposizione;

2.2.d (P) In sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, è riservata alla Provincia la facoltà di valutare ed impartire limiti più restrittivi ed opportuni per il parametro E.Coli, ovvero di prevedere la realizzazione del comparto di disinfezione anche per impianti con potenzialità inferiore a 2000 AE;

2.2.e (P) In sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, l'autorità competente dovrà valutare la possibilità di recapito degli scarichi al di fuori delle porzioni di bacino di cui al precedente comma 1, lett. b), attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura, ovvero direttamente attraverso una modifica del collettore di scarico; in alternativa potranno essere richiesti, per attività comportanti scarichi contenenti germi patogeni, trattamenti di disinfezione. Per le attività di consistenza pari o superiore a 200 AE, che originano scarico di acque reflue industriali in acque superficiali nelle aree definite alla precedente comma 1, lett. b), si prescrive il rispetto del limite massimo per l'azoto ammoniacale pari a 5mg/l;

2.2.f (P) Al fine di limitare l'apporto di germi patogeni ed altre sostanze inquinanti alla risorsa idrica superficiale captata ad uso idropotabile, si dispone, in coerenza con l'art. 40 comma 2 del Programma di *"Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali"*, - criteri di utilizzazione dei liquami in terreni pendenti – (Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96/2007) che la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, preveda specifiche prescrizioni, inerenti i sistemi e le modalità di distribuzione (limiti di portata, volumi massimi ammissibili per singolo spandimento), le sistemazioni idrauliche, la conduzione dei terreni e la tipologia colturale (lunghezza massima ammissibile degli appezzamenti, colture foraggere permanenti, fasce tampone arboree ed arbustive ad interruzione degli appezzamenti, ecc.).

2.3. (P) Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all'art.13B comma 6 delle presenti norme.

## **Art. 13 A Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale**

### **1. Finalità**

Il PTCP, in attuazione e perfezionamento del PTA regionale, stabilisce, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. a), b), del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22.12.2015, degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, tenuto conto degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino (art.121, comma 2, del DLgs 152/2006 e s.m.i.).

### **2. Ambiti di applicazione**

2.a Il PTCP determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'individuazione delle azioni e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dal PTA (art. 115, L.R. 3/1999 e s.m.i.). Compete alla Provincia ai sensi dell' art. 111 della L.R. 3/1999 e s.m.i., il rilievo delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;

2.b Le prestazioni richieste in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, e le conseguenti disposizioni alla pianificazione, sono espresse in riferimento al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi, nelle stazioni significative (AS) della rete di monitoraggio superficiale, indicate al successivo comma 3 e riportate nelle tavole della carta n.3.1, nonché attraverso la rete di monitoraggio sotterranea, per le acque di falda. La definizione delle prestazioni fa inoltre riferimento alle "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti" (Carta n.3.2) e alla suddivisione del territorio in base all'appartenenza alle classi di sensibilità ricavate dalla Vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi - così come definite nella Carta n. 3.1. In particolare le "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti" sono assimilate alla classe di sensibilità 1 definita nella Carta n. 3.2.

2.c Ai fini della tutela quali-quantitativa degli acquiferi sotterranei, le tavole della Carta n. 3.1 individuano una suddivisione del territorio in funzione di gradi di vulnerabilità diversificati e di corrispondenti classi di sensibilità. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale potranno eventualmente pervenire ad ulteriori specificazioni solo qualora derivanti da studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, i quali, in tal caso, sostituiranno le delimitazioni della Carta n.3.1;

2.d L'individuazione delle stazioni significative "AS" relative alla rete di monitoraggio superficiale è riportata nella seguente Tabella 1:

TIPO	BACINO	CORPO IDRICO	STAZIONE	CODICE
AS	Secchia	F. Secchia	Traversa di Castellarano	01201100
AS	Secchia	F. Secchia	Ponte Bondanello - Moglia (MN)	01201500
AS	Secchia	C. Parmigiana Moglia	Cavo Parmigiana Moglia	01201600
AS	Panaro	F. Panaro	Briglia Marano – Marano	01220900
AS	Panaro	F. Panaro	Ponte Bondeno (FE)	01221600

Tabella 1. Individuazione delle stazioni significative "AS" relative alla rete di monitoraggio superficiale.

### 3. **Corpi idrici**

3.a I corpi idrici del territorio provinciale sono distinti in:

- corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali, corpi idrici artificiali);
- corpi idrici sotterranei (acque sotterranee);

3.b Ai sensi dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:

b.1) i *corpi idrici significativi* (da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale);

b.2) i corpi idrici di interesse, che:

- per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale,
- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi;

3.c Sono altresì oggetto di specifico monitoraggio e classificazione anche i corpi idrici superficiali rilevanti per il territorio provinciale (di seguito denominati *corpi idrici rilevanti*). I corpi idrici rilevanti sono i corsi d'acqua naturali che, oltre alle caratteristiche di cui alla lett. b.2) del presente comma, possiedono particolare valore ecologico;

3.d L'individuazione dei corpi idrici significativi (superficiali e sotterranei), di interesse e rilevanti, è indicata nell'Allegato 1.1 alle presenti norme.

#### 4. **Classificazione dei corpi idrici significativi e rilevanti**

a) I corpi idrici significativi e rilevanti sono classificati in relazione allo stato della qualità ambientale, valutata in base ai parametri indicati nell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/1999, in pendenza dei metodi ufficiali di classificazione (parametri e limiti), di cui all'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, in adeguamento alla Direttiva 2000/60/CEE, non ancora disponibili. Per i corpi idrici superficiali lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico; per i corpi idrici sotterranei lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato qualitativo (chimico);

b) la classificazione dei corpi idrici superficiali, relativa all'anno 2005, è riportata nelle Tabelle 6-13A, 7-13A dell'Allegato 1.1 alle presenti norme; la classificazione dei corpi idrici sotterranei, relativa all'anno 2005 è desumibile dall'Allegato 1.1 alle presenti norme (Figure 1-13A, 2-13A, 3-13A, 4-13A, 5-13A, 6-13A);

c) la classificazione effettuata ha carattere temporaneo e dovrà essere aggiornata annualmente, in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante l'attività di monitoraggio di livello regionale e provinciale, istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 118 e 120 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e secondo le disposizioni della Delibera della giunta regionale n. 1420/2002 (in pendenza della ridefinizione delle reti di monitoraggio, in adeguamento al D.Lgs.152/2006 e s.m.i.).

#### 5. **Obiettivi di qualità ambientale**

5.a Ai sensi dell'art. 76, comma 4 del D.Lgs 152/2006, entro il 22 dicembre 2015 devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di qualità ambientale:

a.1) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei mantengano o raggiungano la qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;

a.2) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;

5.b Ai sensi dell'art. 77, comma 3 del DLgs 152/2006, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lett. a), entro il 31/12/2008 ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di esso, deve conseguire almeno lo stato di qualità ambientale "sufficiente", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;

5.c Per i corpi idrici rilevanti si perseguono gli stessi obiettivi di qualità ambientale definiti alle precedenti lett. a) e b);

- 5.d Altre disposizioni normative che costituiscono parte integrante delle presenti Norme sono riportate nell'Allegato 1.8;
- 5.e Possono essere definiti termini temporali e obiettivi di qualità diversi rispetto a quanto definito ai commi 4 e 5 che precedono, in presenza delle condizioni previste ai commi 4 e 5 dell'art. 77 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto di quanto disposto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

6. **Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale**

6.a *Oggetto e finalità*

Il complesso delle misure, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente comma 5, è costituito dal quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti adottati dal PTCP, prefigurando un sistema nel quale si integrano misure per la tutela qualitativa e misure per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee. Tale complesso di misure si riferisce alla classificazione relativa allo stato della qualità ambientale dei corpi idrici, o parte di essi, indicati al precedente comma 3, oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza e all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

6.b *Attuazione delle misure*

Il complesso delle misure, di cui alla precedente lett.a), è definito sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 13B, 13C, 12A, 12B e 12C, e relativi allegati, che comprendono sia le misure obbligatorie, sia le misure supplementari di cui all'art. 18, comma 4 delle norme del PTA. Le misure trovano pratica attuazione anche attraverso specifici Programmi attuativi, come definiti nel successivo punto 6.c.

6.c *Programmi attuativi*

c.1) i Programmi attuativi, nei vari settori di competenza, comprendono l'elenco puntuale degli interventi definiti sulla base delle misure quali-quantitative obbligatorie e supplementari di cui all'art. 18, comma 4 delle norme del PTA;

c.2) i Programmi attuativi, e i relativi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio Provinciale.

7. **Misure di tutela e miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione**

7.a *Finalità*

Il PTCP, ai sensi dell'art. 76 e dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, stabilisce specifici programmi di tutela e miglioramento per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22/12/2015, degli obiettivi di qualità (Allegato 2 del D.Lgs. 152/2006) per i corpi idrici a specifica destinazione funzionale, elencati all'art. 79 del medesimo Decreto. Nel caso di corpi idrici per i quali sono designati sia obiettivi di qualità ambientale, sia per specifica destinazione, devono essere rispettati i parametri più cautelativi.

7.b *Corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 79 del DLgs 152/2006*

In relazione al territorio provinciale, sono acque a specifica destinazione funzionale:

- le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- le acque destinate alla balneazione;
- le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee

alla vita dei pesci.

- c) *Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile* c.1) Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, classificate secondo le categorie indicate dall'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 in base ai parametri, alle frequenze di campionamento e ai metodi di misura del medesimo Allegato, Sezione A, tabelle 1/A e 2/A, sono elencate in Tabella 8-13A dell'Allegato 1.2 alle presenti norme;
- c.2) in base alla classificazione effettuata, e in coerenza con quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per i corpi idrici nei quali sono ubicate le prese classificate sono previsti programmi finalizzati, al 2015, al mantenimento della categoria A2 o al progressivo miglioramento tendente alla categoria A1, fermo restando che anche dal complesso delle misure previste ai successivi artt. 42B e 42C, dipende il graduale progressivo miglioramento della qualità delle acque superficiali;
- c.3) (D) idonei strumenti di pianificazione d'Ambito, finalizzati alla gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), devono promuovere il progressivo aumento dell'utilizzo di risorsa superficiale a scopo idropotabile, soprattutto in aree caratterizzate da deficit idrico sotterraneo, al fine di una riduzione del prelievo di acque sotterranee.
- d) *Acque destinate alla balneazione* Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al DPR 470/1982. Compete alla Provincia, ai sensi dell'art. 118, comma 1 della L.R.3/1999 e s.m.i., "l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno recedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza dei Comuni interessati almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare" (art.4, comma 1, lett. b) DPR 470/1982). Alla Provincia compete inoltre "la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze e le consuetudini locali" (art.4, comma 1, lett. c) DPR 470/1982).
- e) *Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (art. 84 DLgs 152/2006 e art. 24 delle norme del PTA)*
- e.1) Le acque dolci idonee alla vita dei pesci e le stazioni di controllo finalizzate alla valutazione dei tratti di corpi idrici designati, individuati dalla Provincia con Delibera della Giunta provinciale n. 110 del 18/03/2003, sono elencate in Tabella 9-42A dell'Allegato 1.2 alle presenti norme;
- e.2) le acque dolci designate e classificate devono avere parametri di qualità conformi a quanto richiesto dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 152/2006, con le deroghe consentite dall'art. 86 del medesimo decreto. L'accertamento della qualità delle acque e la conseguente classificazione (acque dolci salmonicole o ciprinicole) si basa sui risultati di conformità desunti dal monitoraggio;
- e.3) il PTCP assume l'obiettivo minimo del mantenimento della conformità dei suddetti parametri, per le acque già designate e classificate;
- e.4) il PTCP promuove inoltre il seguente specifico obiettivo, ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 152/2006: le caratteristiche qualitative delle acque idonee alla vita dei Ciprinidi devono tendere agli obiettivi previsti per la vita dei Salmonidi e le caratteristiche qualitative delle restanti acque superficiali del territorio provinciale devono tendere agli obiettivi previsti per la vita dei Ciprinidi;

- e.5) compete alla Provincia la trasmissione con cadenza annuale alla Regione dei dati relativi al monitoraggio e l'individuazione di eventuali programmi di miglioramento nei casi di non conformità dei tratti designati/classificati.

#### **Art. 13 B Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica**

##### **1. *Disciplina degli scarichi* (art. 101 dlgs 152/2006 e s.m.i.)**

1.1 La disciplina degli scarichi è definita dalle disposizioni contenute:

a nel Titolo III, Capo III, Sezione II, Parte terza del D.Lgs. 152/2006;

b nella Delibera della Giunta regionale n. 1053 del 9 maggio 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n.258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" che regola in particolare:

– la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto disposto rispettivamente dall' art.124, comma 3, e dall'art. 108 del DLgs 152/2006 e s.m.i.;

– la tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dall'art. 100, comma 3, del DLgs 152/2006;

– la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie d'agglomerati e i valori limite d'emissione;

c Nel PTCP, come articolata nei successivi comma 1.3 e commi 2 e 3. riportati nell'Allegato 1.8 che costituiscono parte integrante delle presenti Norme.

1.2 La disciplina degli scarichi è definita con particolare riferimento alle acque recipienti individuate quali aree sensibili o ai bacini drenanti afferenti alle aree sensibili:

a Non sono presenti in provincia di Modena aree sensibili, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art.27 del PTA;

b bacini idrografici dei corpi idrici superficiali Secchia e Panaro, in quanto recapitano nel fiume Po, sono bacini drenanti afferenti alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro" (ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art.27, comma 2 delle norme del PTA).

1.3 Le misure relative alla disciplina degli scarichi sono riportate nell'Allegato 1.8.

2. La **disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia** (di cui all'art. 113 DLgs 152/2006 e s.m.i. e all'art. 28 delle norme del PTA) è riportata nell'Allegato 1.8 .

3. Le **disposizioni tecniche per la progettazione dei sistemi fognario-depurativi appropriati** sono riportate nell'Allegato 1.8.

4. **Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola** (artt. 29, 30 delle norme del PTA) e per le zone non vulnerabili (art. 34 delle norme del PTA)
- Le misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e nelle zone non vulnerabili, anche dette zone ordinarie, sono definite secondo quanto disposto:
- dall'art. 92 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in attuazione della direttiva 91/676 CEE;
  - dal Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali", (di seguito denominato PAN), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007;
  - dal Capo III della L.R. 4/2007;
  - dal PTCP, come articolato nelle successive lettere.
- 4.a Delimitazione delle Zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola ed assimilate (ZVN ed assimilate)
- a.1) Il PTCP delimita:
- come zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (ZVN), ai sensi dell'art. 30 delle norme del PTA, per l'area di pianura, la individuazione approvata con Delibere della Giunta provinciale D.G.P. n. 816 del 15 luglio 1997 e D.G.P. n. 572 del 6 ottobre 1998;
  - come ZVN assimilate le aree definite ai sensi dell'art. 2 della Delibera dell'assemblea legislativa regionale n.96/2007;
  - come zone ordinarie o non vulnerabili, le aree non ricomprese nelle suddette delimitazioni;
- a.2) la rappresentazione cartografica delle zone definite alla precedente lett. a.1) è riportata nella carta n.3.3 "Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate";
- a.3) le ZVN e assimilate per il territorio della Provincia di Modena sono esclusivamente quelle di cui alla presente lettera a).
- 4.b (D) Elaborazione ed aggiornamento del supporto cartografico di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui al Capo III della L.R. 4/2007.
- b.1) Compete alla Provincia l'elaborazione e il periodico aggiornamento del supporto cartografico di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui al Capo III della L.R. 4/2007;
- b.2) il supporto cartografico deve contenere almeno:
- le zone ZVN ed assimilate e le zone ordinarie, di cui alla precedente lett. a);
  - le zone di divieto all'utilizzazione degli effluenti zootecnici descritte all'interno della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96/2007;
  - eventuali ulteriori zone di divieto connesse a specifiche situazioni morfologiche o pedologiche del territorio provinciale;
- b.3) al fine dell'aggiornamento del supporto cartografico, nonché per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al Capo III della L.R. 4/2007, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia le modifiche al quadro dei vincoli definiti nei

propri strumenti di pianificazione vigenti.

4.c (D) Piano provinciale di risanamento delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati

In aggiunta al complesso di misure, di cui al presente comma 4, finalizzate alla tutela delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola, compete alla Provincia, quale misura supplementare (art. 13A, comma 7, lett. b delle presenti norme), l'elaborazione del "*Piano provinciale di risanamento delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati*" (di seguito denominato *Piano Nitrati*). Il Piano Nitrati è da considerarsi programma attuativo del PTCP, ai sensi dell' art. 13A, comma 6, lett. c delle presenti norme).

In coerenza con le disposizioni regionali dettate dalla Delibera dell'assemblea legislativa regionale n.96/2007 PAN, l'obiettivo del Piano Nitrati è di individuare azioni finalizzate a promuovere l'inversione del trend di crescita delle concentrazioni nelle acque sotterranee del territorio provinciale.

Il Piano Nitrati deve essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, entro 12 mesi dall'approvazione della Variante al PTCP in attuazione del PTA.

4.d (I) Disposizioni provinciali per le ZVN ed assimilate

All'interno delle *ZVN ed assimilate* la Provincia promuove progetti e iniziative consortili, definite nell'Allegato Normativo, che costituisce parte integrante delle presenti Norme.

4.e (P) Disposizioni provinciali valide per le ZVN ed assimilate e per le zone ordinarie o non vulnerabili

Su tutto il territorio provinciale sono vietate le attività di:

e.1) stoccaggio sul suolo, anche provvisorio, di fertilizzanti, come definiti all'art. 1 del D.Lgs 217/2006 e s.m.i., nonché di rifiuti tossico-nocivi;

e.2) lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta, secondo le norme di cui alla L.R. 4/07 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;

E' fatta eccezione per l'accumulo a piè di campo prima della distribuzione di ammendanti (letame ecc.) e fanghi palabili nel rispetto delle vigenti normative.

Tali disposizioni devono essere recepite all'interno del Regolamento d'igiene.

5. **Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici** (art. 115, titolo iii, capo iv, d.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Al fine di "assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo", ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si individuano le disposizioni definite nell'Allegato 1.8.

6 **Zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano, ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse** (art. 94 del D.Lgs 152/2006 e art. 42 delle norme del PTA)

a) Sono efficaci, in pendenza della Direttiva regionale di cui all'art. 42 delle norme del PTA, le delimitazioni delle zone esistenti alla data del 9 aprile 2008, anche sviluppate con metodo cronologico, e approvate da strumenti vigenti di pianificazione comunale;

b) i Comuni, successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità competente delle delimitazioni delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle nuove captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art.94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistica provvedendo a recepirle;

c) nelle zone definite alle precedenti lett. a) e b) si applica la vigente disciplina in materia.

#### **7 Disposizioni aggiuntive in materia di tutela delle sorgenti**

(P) Ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA, non già esistente alla data di entrata in vigore della Variante, entro una distanza di almeno 10 m da qualsiasi sorgente, ad eccezione delle captazioni di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, già normate ai sensi del art.94, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Sono fatte salve eventuali altre prescrizioni impartite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 94 comma 2 del medesimo decreto.

- 8 (P) Negli edifici e nuclei isolati in caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione o recupero a qualunque titolo è obbligatoria la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi, secondo la tipologia e la caratterizzazione tecnica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1053/2003.

#### **Art. 13 C Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica**

- 1 (P) **Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al deflusso minimo vitale** (titolo iv, capitolo i delle norme del PTA)

##### **1.a Oggetto**

Ai sensi dell'art. 50 delle norme del PTA le presenti misure stabiliscono i criteri per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale, e le modalità applicative nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali regionali; sono escluse dalle disposizioni, di cui alle successive lettere, in quanto competenza della Regione Emilia-Romagna :

- le modalità di calcolo del Deflusso Minimo Vitale per le derivazioni da sorgenti (art. 50, comma 2 delle norme del PTA);
- la disciplina del Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici artificiali (art.50, comma 3 delle norme del PTA).

##### **1.b Finalità**

Ai sensi dell'art. 51 delle norme del PTA la definizione del Deflusso Minimo Vitale nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali rientra nel complesso delle misure da adottarsi nella pianificazione della risorsa idrica, finalizzata ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'art.145, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 95 del DLgs 152/2006 e s.m.i., devono quindi essere regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici come previsto dall'art. 56, comma 1 lett. h) e dall'art. 145, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

#### 1.c *Deflusso Minimo Vitale (DMV)*

Ai sensi dell'art. 52 delle norme del PTA:

c.1) per Deflusso Minimo Vitale (di seguito denominato DMV) s'intende la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;

c.2) in presenza di captazioni idriche il DMV è quindi il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati;

c.3) il DMV contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, di cui al precedente art. 13A rispettivamente ai commi 5 e 7;

c.4) ai fini del calcolo del calcolo del DMV devono essere prioritariamente garantiti i quantitativi derivati a scopo idropotabile, ed il mantenimento della continuità idraulica in tutti i corsi d'acqua.

Nell'Allegato 1.8 al pragrafo "Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica" sono riportati i seguenti punti:

- 1 *Campo di applicazione e componenti del DMV*
  - 2 *Corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km<sup>2</sup>*
  - 3 *Componente idrologica*
  - 4 *Componente morfologica-ambientale*
  - 5 *Valori di riferimento della componente idrologica*
  - 6 *Individuazione dei tratti fluviali omogenei e dove applicare i fattori correttivi costituenti la componente morfologica-ambientale*
  - 7 *Applicazione del DMV - Obblighi e modalità*
  - 8 *Tempi di applicazione del DMV*
  - 9 *Deroghe*
  - 10 *Monitoraggio*
2. **Misure per il risparmio idrico** (titolo iv, capitolo 2 delle norme del PTA)
- 2.a *Misure generali*
- a.1) (l) La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato l'emungimento dalle falde più superficiali ad alimentazione prevalentemente stagionale;

- a.2) (P) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento regionale n.41/2001;
- a.3) (P) Si dispongono le seguenti misure supplementari, ai sensi dell' art. 13A, comma 6, lett. b):
- a.3.1) in considerazione degli obiettivi di diminuzione dei prelievi nelle aree di deficit idrico, di contenimento del fenomeno della subsidenza, del fenomeno della migrazione di acque fossili, e di ingressione salina, i competenti Servizi tecnici regionali hanno facoltà di prescrivere *limitazioni* alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea nelle zone individuate in *classe quantitativa B e C e/o subsidenti* con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 10 mm/anno;
- a.3.2) la classificazione delle aree di deficit idrico e subsidenti, definite alla precedente lett. a.3.1) compete all'Autorità preposta al monitoraggio che predispone ed elabora periodicamente aggiornamenti conoscitivi, al fine di verificare lo stato del bilancio idrico sotterraneo e l'andamento del fenomeno della subsidenza. L' individuazione delle aree di deficit idrico, aggiornata all'anno 2005, è riportata in Allegato 1.5 alle presenti norme ; l'individuazione delle aree subsidenti è riportata nell'Allegato 1.6 alle presenti norme, aggiornata all'anno 2007;
- a.3.3) in occasione di fenomeni siccitosi, anche al fine di evitare problemi igienico/sanitari, le Autorità competenti dovranno adottare provvedimenti per la limitazione o la sospensione dei prelievi sotterranei e/o delle derivazioni superficiali, in occasione di significativi abbassamenti della falda e/o per favorire il DMV.
- 2.b) *Il risparmio idrico nel settore civile*  
Il risparmio idrico nel settore civile è perseguito attraverso il raggiungimento del duplice obiettivo del contenimento dei consumi idrici, e della riduzione dei prelievi dalle falde, mediante interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete e interventi infrastrutturali, anche finalizzati all'aumento dell'utilizzo di acque superficiali per usi acquedottistici.
- In coerenza con questi obiettivi le disposizioni riportate in Allegato 1.8 in relazione al risparmio idrico nel settore civile, concorrono:
- al perseguimento di un consumo medio regionale domestico di 160 l/abitante/giorno al 2008 e 150 l/abitante/giorno al 2016;
  - a livello del singolo ambito territoriale ottimale al perseguimento, al 2016, di un rendimento delle reti di adduzione e distribuzione non inferiore all'80%.
- 2.b.4) *Disciplina supplementare specifica per gli emungimenti di acque sotterranee*  
Ai fini della tutela quali-quantitativa delle acque sotterranee, i Comuni recepiscono nel Regolamento Urbanistico Edilizio o nel Regolamento edilizio le seguenti disposizioni:
- b.4.1) (P) è vietata la perforazione di nuovi pozzi domestici, ad eccezione di quelli destinati al consumo umano, all'interno delle zone di rispetto delle captazioni di acqua destinata al consumo umano, erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 94, comma 4, lett. g) del D.Lgs.152/2006;

b.4.2) (I) la perforazione di nuovi pozzi può essere regolamentata, attraverso l'adozione di provvedimenti istruttori facenti capo alla L.R.31/2002 e s.m.i. (denuncia di inizio attività);

b.4.3.) (P) al fine di evitare inquinamenti delle acque sotterranee, è fatto obbligo di sigillare tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati o in cattivo stato di manutenzione ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell'art. 35 del Regolamento regionale n.41/2001.

*Nelle zone servite da pubblico acquedotto:*

b.4.4) (P) è vietato perforare nuovi pozzi ad uso domestico (definiti ai sensi dell'art. 93 del R.D. 1775/1933, e dell'art.3, lett. p) del Regolamento regionale n.41/2001), ad eccezione di quelli per la captazione di acque disperse nel primo sottosuolo, da utilizzare per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia, e ad uso iniziale e provvisorio connesso al cantiere edilizio;

b.4.5) (P) i pozzi domestici preesistenti potranno essere mantenuti in attività per i soli usi specificati alla precedente lett. b.4.4);

*Nelle zone non servite da pubblico acquedotto:*

b.4.6) (P) è comunque consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico; l'eventuale uso destinato al consumo umano è permesso qualora la risorsa prelevata costituisca l'unica fonte di approvvigionamento potabile, a condizione che:

- l'ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all'eventuale presenza dei centri di pericolo di cui all'Allegato 1.4 alle presenti norme, ai fini di escludere la captazione di acque potenzialmente inquinate;
- i titolari, almeno 1 volta all'anno, predispongano attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs.31/2001 e s.m.i.

## 2.c **Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale**

Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale deve essere perseguito, da parte delle aziende, attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino il risparmio, il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. Tali forme di risparmio idrico concorrono all'obiettivo di un uso razionale della risorsa, in coerenza a quanto disposto dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 22 e 30 del Regolamento regionale n. 41/2001.

L'obiettivo del risparmio idrico è principalmente rivolto alle attività che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo. In particolare le successive disposizioni sono rivolte sia ai nuovi insediamenti, che a quelli esistenti, per i quali è specificata la realizzazione di idonei adeguamenti impiantistici.

Le soluzioni tecniche comportanti riduzione del consumo idrico sono necessariamente differenziate per le diverse tipologie delle attività produttive; il principale riferimento per la loro definizione sono i documenti BAT Reference a

cura dell'ufficio europeo EIPPCB, di cui alla Direttiva 96/61/CEE del 24 settembre 1996.

Le disposizioni relative alle misure obbligatorie e supplementari per il risparmio idrico nel settore produttivo, industriale, commerciale sono riportate nell'Allegato 1.8 delle presenti norme.

2.d) **Il risparmio idrico nel settore agricolo**

Il risparmio idrico in agricoltura, ai sensi dell'art. 98, comma 2 del D.Lgs.152/2006, deve essere pianificato sulla base degli usi, della corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e dei controlli degli effettivi emungimenti. Tale pianificazione si rende indispensabile in considerazione dell'ingente necessità di risorsa prelevata per usi irrigui, della progressiva riduzione delle disponibilità conseguente all'applicazione delle misure per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale, e dell'obiettivo di ridurre gli emungimenti dalle falde.

Il prelievo di acque superficiali o profonde per uso irriguo è subordinato alle disposizioni degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 152/2006 e alle disposizioni del Regolamento regionale n.41/2001.

Le disposizioni relative al risparmio idrico nel settore agricolo sono riportate all'Allegato 1.8 delle presenti norme.

3. **Disciplina delle acque nelle aree protette** (D.lgs 152/2006, art. 164 comma 1)

(D) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 164, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che stabilisce la "Disciplina delle acque nelle aree protette", è compito degli Enti Gestori dei Parchi regionali, delle Riserve naturali regionali o altre aree protette di cui all' art. 4 della L.R. 6/2005, definire all'interno dei territori di competenza, sentita l'Autorità di bacino, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate. L'individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/2005.

4. **Direttive in materia di sostenibilità degli insediamenti in tema di tutela quantitativa della risorsa idrica**

I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, dovranno corredare tali strumenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative:

4.1. (D) da uno studio sul bilancio idrico di area che valuti la domanda e la disponibilità di risorse, la capacità del sistema fognario depurativo di convogliare gli scarichi e di trattarli, in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 13A, comma 5;

4.2. (D) da indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 12A e 12B;

4.3. (D) da valutazioni di ordine idraulico in merito alla capacità di smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica, promuovendo la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, attraverso la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso

senza interconnessioni con il sistema scolante urbano;

4.4. (D) da indicazioni per i nuovi comparti edificatori sull'indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità residua (vedi art. 46 punto 1.4.1 delle presenti Norme). In Appendice 3 viene fornito un metodo per il calcolo dell'incremento teorico di superficie impermeabilizzabile date le caratteristiche del bacino di scolo;

4.5. (D) da disposizioni che limitino, in aree interessate da falda subaffiorante, gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di interrati e/o seminterrati che necessitano il drenaggio in continuo delle acque di falda, e conseguente allontanamento delle stesse attraverso il sistema di drenaggio urbano.

5. **Disciplina delle acque nelle aree protette** (D.lgs 152/2006, art. 164 comma 1)

(D) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 164, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che stabilisce la "Disciplina delle acque nelle aree protette", è compito degli Enti Gestori dei Parchi regionali, delle Riserve naturali regionali o altre aree protette di cui all' art. 4 della L.R. 6/2005, definire all'interno dei territori di competenza, sentita l'Autorità di bacino, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate. L'individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/2005.

**TITOLO 4 CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEOLOGICHE E GEOLOGICHE DEL TERRITORIO**

Art. 14	Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica
Art. 15	Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità
Art. 16	Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Art. 17	Abitati da consolidare o da trasferire
Art. 18A	Aree a rischio idrogeologico molto elevato
Art. 18B	Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)
Art. 19	Particolari disposizioni relative alle attività estrattive

**TITOLO 4 CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEOLOGICHE E GEOLOGICHE DEL TERRITORIO**
**Art. 14 Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica**

1. La *"Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali"* ha l'obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli adempimenti dei Comuni in materia sismica con riguardo alla trasformazione a fini edificatori delle previsioni urbanistiche.

La carta identifica scenari di pericolosità sismica locale con riguardo all'intero territorio provinciale, concorre alla definizione delle scelte di piano fornendo prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la pianificazione di scala comunale e rappresenta un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva delle singole scelte di pianificazione.

Le tavole della Carta n.2.2 *"Aree suscettibili di effetti locali"* in scala 1:25.000 (pianura) e in scala 1:10.000 (collina e montagna), identificano le parti di territorio suscettibili di amplificazione del moto sismico e di altri tipi di effetti locali quali, ad esempio, cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc. L'individuazione di queste aree si basa su rilievi, osservazioni e valutazioni di tipo geologico e geomorfologico, svolte a scala territoriale, associati a raccolte di informazioni sugli effetti locali indotti dai terremoti passati ed ha come riferimento la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il Quadro Conoscitivo di riferimento è costituito dalle tavole nn. 2a e nn. 2b *"Carta delle Aree potenzialmente soggette ad effetti locali per eventi sismici"* in scala 1:25.000 (pianura) ed in scala 1:10.000 (collina e montagna), e dalle 3 carte nn. 9 *"Carta dei Depositi del sottosuolo che influenzano il moto sismico in superficie"* in scala 1:50.000 (pianura) e dalla *"Relazione riguardante la sismicità del territorio"*.

2. (P) Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica realizzano tre livelli di approfondimento in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di microzonazione sismica vigenti, a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale. Tali indagini sono descritte in apposita relazione che indica esplicitamente il livello di approfondimento, le indagini effettuate ed i risultati ottenuti, e sono corredate da una cartografia di microzonazione sismica.

Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento gli Allegati della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2

maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".

3. (P) E' sottoposto alle disposizioni del presente articolo l'intero territorio provinciale in quanto ricadente nelle zone 2 e 3 della classificazione sismica nazionale vigente.

La "Carta delle aree suscettibili di effetti locali" distingue le aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, fermo restando le prescrizioni anche maggiormente restrittive di cui al presente Piano in materia di dissesto idrogeologico, individua le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione a scala comunale:

1. **Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche**

*studi:* valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi);

*microzonazione sismica:* approfondimenti di **III livello**.

2. **Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche**

*studi:* valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e topografico e del grado di stabilità in condizioni dinamiche o pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi);

*microzonazione sismica:* approfondimenti di **III livello**; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.

3. **Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche**

*studi:* valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche;

*microzonazione sismica:* approfondimenti di **III livello**.

4. **Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche**

*studi:* valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e topografico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche;

*microzonazione sismica:* approfondimenti di **III livello**; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.

5. **Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche**

*studi:* valutazione del coefficiente di amplificazione litologico;

*microzonazione sismica:* Approfondimenti di **II livello**

6. **Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche**

*studi*: valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e topografico;

*microzonazione sismica*: approfondimenti di *II livello*; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.

**7. Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione**

*studi*: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi;

*microzonazione sismica*: approfondimenti di **III livello**.

**8. Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti**

*studi*: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi;

*microzonazione sismica*: sono ritenuti sufficienti approfondimenti di *II livello* per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di **III livello** per la stima degli eventuali cedimenti.

**9. Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali**

*studi*: indagini per caratterizzare  $V_{s30}$ ; in caso  $V_{s30} \geq 800$  m/s non è richiesta nessuna ulteriore indagine, in caso  $V_{s30} < 800$  m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico;

*microzonazione sismica*: valutazione degli effetti della topografia; in caso  $V_{s30} < 800$  m/s valutazione anche del coefficiente di amplificazione litologico.

**10. Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche**

*studi*: indagini per caratterizzare  $V_{s30}$  e valutazione del coefficiente di amplificazione topografico; in caso  $V_{s30} \geq 800$  m/s è sufficiente la sola valutazione del coefficiente di amplificazione topografico, in caso  $V_{s30} < 800$  m/s occorre valutare anche il coefficiente di amplificazione litologico;

*microzonazione sismica*: non richiesta nel primo caso, nel secondo caso approfondimenti del **II livello**.

4. (P) La “*Carta delle aree suscettibili di effetti locali*” di cui alle tavole del precedente comma 1 del presente articolo, deve essere recepita dalla pianificazione urbanistica comunale con riguardo all’intero suo territorio e deve essere approfondita ed integrata ad una scala di maggior dettaglio dal Piano Strutturale Comunale come previsto al precedente comma 2, limitatamente a:

a. il *territorio urbanizzato*, inteso come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti liberi interclusi, ai sensi dell’art. 28 comma 2 e art. A-5 comma 6 della LR 20/2000 ;

b. il *territorio urbanizzabile*, inteso come le parti del territorio potenzialmente sottoposte a trasformazioni urbanistiche per l’espansione;

c. le *fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali* (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici) ed i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità.

Le indagini e le analisi devono essere *estesi ad un'adeguata fascia limitrofa* ai territori ed alle zone sopra citate il cui comportamento è potenzialmente in grado di influenzare i risultati della microzonazione sismica. La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alla criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza dell'opera da realizzare.

5. (P) Limitatamente alle aree di cui al precedente comma 4, per la sua elaborazione ed approvazione in conformità al punto 4.1 dell'Atto di Indirizzo dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.112 del 2 maggio 2007, il Piano Strutturale Comunale dovrà:

- a. individuare le aree che non necessitano di approfondimento, in quanto si ritiene il pericolo assente o trascurabile;
- b. individuare le aree che necessitano di un secondo livello o di un terzo livello di approfondimento al fine di valutare la pericolosità sismica ossia l'aumento del rischio sismico, in relazione al carico urbanistico e funzionale ammesso o previsto dal Piano. Tale valutazione è richiesta anche in caso di significativi interventi di trasformazione urbanistica posti entro il perimetro del territorio urbanizzato;
- c. realizzare la microzonazione sismica delle aree che necessitano del secondo livello di approfondimento.

6. (P) Il Piano Strutturale Comunale, sulla base della propria carta ed in coerenza degli esiti delle valutazioni di cui al precedente comma 5, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica deve fornire prescrizioni e indirizzi necessari alla progettazione assegnata agli altri strumenti di pianificazione comunale (Piano Operativo Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio) ai quali compete la disciplina attuativa delle trasformazioni del territorio considerato.

7. (I) Le indagini realizzate negli approfondimenti comunali, possono fornire anche indicazioni per la scelta localizzativa degli edifici e per la progettazione preliminare degli interventi. Restano ferme le indagini e gli studi integrativi richiesti per la progettazione e la realizzazione delle opere.

8. (P) I Piani Strutturali Comunali vigenti si devono adeguare alle presenti norme entro tre anni dall'approvazione del PTCP.

Nelle more dell'adeguamento dei PSC ed al fine ridurre il rischio sismico, i Comuni, in sede di formazione del POC e per i soli ambiti di competenza del medesimo Piano Operativo, dovranno

- approfondire ed integrare ad una scala di maggior dettaglio la *"Carta delle aree suscettibili di effetti locali"*
- esplicitare quanto richiesto al comma 5
- fornire eventualmente le indicazioni previste al comma 6 per la scelta localizzativa degli edifici e per la progettazione preliminare degli interventi.

In caso di significativi interventi di trasformazione urbanistica posti entro il perimetro del territorio urbanizzato, i Comuni dovranno esplicitare se è necessario o meno uno studio di approfondimento di terzo livello per la valutazione della sostenibilità dell'intervento

I Piani Strutturali Comunali che risultano adottati alla data di approvazione delle presenti norme, devono essere approvati in conformità al presente Piano.

- 9.(D) Ai fini della confrontabilità geografica digitale ed allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni per l'implementazione del Quadro Conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli elaborati cartografici degli strumenti di pianificazione comunale previsti al presente articolo nonché i dati utilizzati per la loro redazione, sono resi disponibili agli Enti anche in formato vettoriale e devono essere realizzati in conformità a quanto previsto al punto A.1 della Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003, n. 484.

**Art. 15 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto definite ed individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 2.1 Rischio da frana: carta del dissesto del presente Piano come:

- a) aree interessate da frane attive: si intendono i corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo.
- b) aree interessate da frane quiescenti: si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.).

Le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole di cui al presente comma sostituiscono, dal momento della loro entrata in vigore, le delimitazioni delle tavole contrassegnate dal numero 3 "Carta del Dissesto" del P.T.P.R., ai sensi dell'art. 26, comma 2 delle relative Norme, e ai sensi dell'art.6bis del presente Piano, l'elaborato "2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Delimitazione delle aree in dissesto" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, le Tavole 3.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano), 4.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e le Tavole 1.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano) e 2.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno. Dall'adozione del PTCP si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art.12 della LR 20/00. Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dal terzo, quarto, quinto, sesto comma e le direttive di cui al secondo, settimo e ottavo comma.

2. (D) Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni, approfondendo ed integrando i contenuti specifici del presente piano ai sensi di quanto disposto all'art.A-2, comma 2 della. L.R. 20/2000. In tale contesto, i Comuni possono proporre, sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del fiume Po, eventuali ridefinizioni delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 16 previa analisi di carattere geologico-tecnico,

corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno, i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione. L'entità e tipologia delle indagini devono essere adeguate alle dimensioni del corpo di frana, alla complessità del sottosuolo, alla tipologia di intervento urbanistico in previsione e in generale alle dimensioni dell'intervento antropico in progetto. Ai fini dell'eventuale validazione delle proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 16, il Comune procede secondo la disciplina di cui all'art. 22 della LR n. 20/2000. Nello specifico, ai sensi del comma 5 del suddetto art.22, l'atto di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) che contiene le proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 16 comporta anche la variazione della cartografia del PTCP qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla medesima LR 20/2000.

3. (P) Nelle aree interessate da frane attive di cui al primo comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Nelle aree di cui al primo comma lettera a) è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione.

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui al primo comma lettera a) e lettera b) le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.

4. (P) Nelle aree interessate da frane attive di cui al primo comma lettera a) sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.

Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente terzo comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità. E' inoltre consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, adeguate distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 3.

5. (P) Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al primo comma lettera b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma sesto, non sono ammesse nuove edificazioni. I

Comuni, nella fase di formazione del Piano Strutturale Comunale potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del fiume Po

a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;

b) interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani, e solamente ove si dimostri:

b.1 l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;

b.2 la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti. In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale.

c) La realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

L'eventuale ampliamento e realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente quarto comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. (P) Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al precedente primo comma lettera b), già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano. Tale verifica è effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po, fornendo altresì indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.
7. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni. In prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati delle scarpate sottese. In particolare tali direttive, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alla lettera e) dell'art. 6 ed all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s.m.
8. (D) La Provincia, ai fini della revisione e dell'aggiornamento del PTCP in relazione alla evoluzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico interessanti il proprio territorio provvede, anche per le esigenze di monitoraggio dell'attuazione del piano stesso e dei suoi effetti sul sistema ambientale, alla elaborazione di aggiornamenti periodici della carta del dissesto, con le procedure di cui all'art. 27 della LR 20/2000.

#### **Art. 16 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità**

- 1 Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili delimitate nelle carte 2.1 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:
- coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso ecc.
  - conoidi di deiezione;
  - zone interessate da marcati fenomeni erosivi (depositi alluvionali, piede di versante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.)
  - frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti
2. (D) In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi quinto e sesto del precedente articolo 15, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente

articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

#### **Art. 17      Abitati da consolidare o da trasferire**

- 1      Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui all'Appendice 5 "Abitati da consolidare o da trasferire (elaborato di cui alla lettera 1 art.3 P.T.P.R.)", elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
2. (P)      Per gli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, delimitata secondo le modalità di cui all'articolo 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 1998, n. 267.  
Le perimetrazioni approvate ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445 e le perimetrazioni, con relative Norme, approvate con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R. rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2 art. 25 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7.
3. (P)      Per gli abitati di cui al primo comma elencati nell'Appendice "5, per i quali l'ambito di consolidamento è stato definito mediante una perimetrazione approvata dalla Regione con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., sino alla loro eventuale revisione secondo le modalità richiamate al precedente comma, valgono le delimitazioni e le relative norme d'uso del suolo approvate, che definiscono le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto, nonché gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricole-forestali, riportate nell'elaborato 4 - Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato.
4. (P)      Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 per i quali non è stata approvata la perimetrazione con Norme con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., fino all'approvazione della perimetrazione di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammessi solo gli interventi di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione senza ricostruzione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, all'interno del Territorio Urbanizzato e dei nuclei abitati purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 15.
5. (D)      Gli abitati da consolidare ex legge 9 luglio 1908, n. 445 sprovvisti di perimetrazione sono perimetrati, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, secondo le modalità richiamate al comma 2 del presente articolo, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti anche parzialmente territori urbanizzati e che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica (art. 25, comma 4 L.R. 14 aprile 2004 n. 7).

5. (P) Le perimetrazioni con relative norme inerenti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo- forestali già approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., nonché le perimetrazioni approvate ai sensi del comma secondo del presente articolo, prevalgono sulle delimitazioni individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano e sulle connesse disposizioni di cui ai precedenti articoli 15 e 16. Le perimetrazioni e le relative norme vigenti, approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R sono riportate nell'elaborato 2.1.1 – “Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato”.
- 6 (D) Gli abitati dichiarati da trasferire con riferimento alla legge 9 luglio 1908, n. 445, sono sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 al fine di:
- a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
  - b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
  - c) eliminare il vincolo di trasferimento.
6. (P) Negli abitati dichiarati da trasferire compresi nell'Appendice “5”, elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sino all'espletamento delle verifiche di cui al precedente comma cinque bis, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 29, comma 5 delle Norme del P.T.P.R..

#### **Art. 18A Aree a rischio idrogeologico molto elevato**

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all'elaborato 2.1.1 “Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato” del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino del Po n. 14/1999 del 20 ottobre 1999 e successivi aggiornamenti e integrazioni, e del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Reno.
2. (D) Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione:
- ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;
- ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.

Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI:  
aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;

ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.

Nelle aree di cui al presente comma deve essere predisposto un sistema di monitoraggio finalizzato ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L.267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate.

Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate nell'elaborato 2.1.1 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato",

e della legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato,

rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.

3. (P) Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'elaborato 2.1.1 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

4. (P) Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'elaborato 2.1.1 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

5. (D) Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica il Comune è tenuto ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

6. (P) In attuazione del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po gli Enti proprietari delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PS 267, procedono, qualora non abbiano già provveduto, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.

Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:

- le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
- le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;

- le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.

La Provincia di concerto con gli enti competenti provvederà ad aggiornare ed integrare l'elenco suddetto delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato e a trasmetterlo all'Autorità di bacino del Fiume Po.

7. (P) Le norme di cui al presente articolo resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

**Art. 18B Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)**

1. Le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) delimitate nella cartografia all'elaborato 2.1.1 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano, ricomprendono le aree di cui all'art. 5 del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia dell'Autorità di bacino del Reno. Tali aree derivano dall'analisi di rischio a scala di bacino per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali che interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto e sono perimetrate e normate ai fini della limitazione e della riduzione del rischio.
2. (P) La perimetrazione comprende la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità:
  - zona 1 - area in dissesto;
  - zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;
  - zona 3 - area di possibile influenza del dissesto;
  - zona 4 – area da sottoporre a verifica;
  - zona 5 – area di influenza sull'evoluzione del dissesto.

A tale zonizzazione sono associate schede allegate all'elaborato 2.1.1 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano e norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale contenute nei successivi commi. Tali norme hanno carattere immediatamente vincolante ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L. 183/89.

I Comuni competenti provvedono ad adeguare i loro strumenti urbanistici in base a quanto contenuto nelle schede allegate entro i termini stabiliti dall'art.17 comma 6 della L.183/89.

Nella progettazione degli interventi previsti, gli enti o uffici attuatori fanno riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede allegate.

Nel caso non sussistano più le condizioni rilevate e/o non sussistano più le condizioni di pericolosità per la pubblica incolumità anche a seguito di interventi, sulla base di studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie utilizzate per la redazione del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia,

l'Autorità di Bacino del Reno può conseguentemente adeguare la perimetrazione delle aree di cui al comma 1, secondo la procedura indicata al successivo comma 9.

Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate nell'elaborato 2.1.1 – “Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato”, relative alle Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.

3. (P) Nelle zone 1- area in dissesto - non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture. Possono essere consentiti:
- a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
  - b) interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati e manufatti e delle infrastrutture esistenti;
  - d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio; le opere imposte da normative vigenti, opere connesse ad adeguamenti normativi e opere su manufatti e fabbricati tutelati dalle normative vigenti;
  - e) interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. La realizzazione di tali interventi, ad esclusione della manutenzione, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio competente.
  - f) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001;
  - g) opere infrastrutturali, manufatti, fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001.
4. (P) Nelle zone 2 - area di possibile evoluzione del dissesto – e nelle zone 3 - area di possibile influenza del dissesto – non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati esterni al territorio urbanizzato né di nuove infrastrutture. Oltre agli interventi ammessi per le zone 1 di cui sopra, possono essere consentiti:
- a) modesti ampliamenti dei fabbricati esistenti;
  - b) infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti;
  - c) nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
  - d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati;

- e) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001;
- f) opere infrastrutturali e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001;
- g) nuovi fabbricati che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico.

I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico in merito alla coerenza dell'opera con quanto contenuto nelle schede di valutazione di rischio e riportate in allegato all'elaborato 2.1.1 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano

5. (P) Nelle zone 4 - area da sottoporre a verifica in assenza del provvedimento di cui alla lettera b del presente articolo, si applica il comma 4. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- a) L'adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, l'adozione di nuove varianti e l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato, sono subordinate a verifiche di stabilità dell'area secondo le specifiche contenute nell'Appendice 8 "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI). In tali casi i Comuni o gli Enti competenti verificano e definiscono, attraverso specifiche indagini geognostiche e adeguati sistemi di monitoraggio, le caratteristiche geometriche del corpo di frana e lo stato di attività. Al termine di un significativo periodo di monitoraggio sarà redatta una relazione geologico-tecnica comprendente l'analisi dello stato di attività del fenomeno di dissesto, la verifica di stabilità dell'area e gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di instabilità;
  - b) i Comuni, sulla base dell'esito delle indagini di cui alla lettera a, adottano un provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso correlate al grado di stabilità e/o allo stato di attività strumentalmente rilevato, seguendo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;
  - c) i Comuni inviano alla Autorità di Bacino e alla Provincia il provvedimento, completo della relativa documentazione tecnica, entro 30 giorni dalla sua adozione;
  - d) I Comuni sono tenuti a mantenere in efficienza la rete di monitoraggio per scopi di protezione civile e ad inviare annualmente all'Autorità di Bacino gli esiti delle periodiche letture. Dopo un periodo di osservazione di almeno 5 anni, l'Autorità di Bacino congiuntamente al Comune, sulla base degli esiti ottenuti valuterà l'opportunità di sospendere o continuare l'azione di monitoraggio.
6. (P) Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su aree, infrastrutture, fabbricati e manufatti ammessi e gli interventi di livellamento e movimento del terreno sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:
- a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;

- b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
- c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
- d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, ..... ) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.
- e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.

7. (P) Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:

- a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
- b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio.
- c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
- d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
- e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.

- f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.
- g) Viabilità minore: la viabilità podereale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.
- h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale;
- i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.
8. (P) Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni:
- a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti competenti sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue:
- le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle unità idromorfologica elementare (U.I.E.) e sui fenomeni di dissesto.
  - l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità.
- b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva.
- c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento.
- d) nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previo adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente comma 7, lett. a.
9. (D) L'adeguamento delle perimetrazioni e delle classificazioni delle aree oggetto delle norme previste al comma 1 è adottato, anche su proposta dei Comuni interessati, con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, su proposta del Comitato Tecnico. Della adozione di detta delibera è data notizia sul Bollettino Ufficiale delle Regioni competenti per territorio. La delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni e le Province interessate. Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate per l'approvazione.

**Art. 19 Particolari disposizioni relative alle attività estrattive**

1. (P) Le attività estrattive non sono ammesse nelle seguenti zone:
  - Zone di interesse storico - archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a e b1. del secondo comma dell'art. 41A;
  - Zone di tutela naturalistica di cui all'Art. 24;
  - Sistema forestale boschivo, di cui all'Art. 21, nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g, dell'articolo 31 della LR 17/1991;
  - nelle Aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) dell'art.23A, co. 2 ovvero ritenuti dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) dell'art.23A, co. 2; fanno eccezione i dossi di cui alla let. b dell'Art. 23A ricadenti nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 9) nelle quali la pianificazione infraregionale (PIAE) può prevedere attività estrattive;
  - Calanchi peculiari di cui all'art. 23B, co.2, let.a);
  - Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua di cui all'Art. 10;
  - Sistema dei crinali per i terreni siti ad altezze superiori ai 1200 m.;
2. (D) Il piano infraregionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, disciplina l'attività estrattiva nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del presente Piano, nonché della direttiva per cui soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali ovvero qualora risulti funzionale alla valorizzazione e/o al recupero dei siti il completamento di attività pregresse, il predetto strumento di pianificazione può prevedere attività estrattive nel sistema dei crinali, eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione, nelle zone di interesse storico-testimoniale. Tale piano può altresì prevedere attività estrattive di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici nelle zone di tutela naturalistica e nei terreni siti a quote superiori a 1200 metri, a condizione che sia motivatamente dichiarato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno del sopracitato materiale e che tali scelte pianificatorie siano corredate da uno specifico studio di bilancio ambientale ai sensi dei commi 6 e 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17.
3. (P) Nelle zone di interesse storico - archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma dell'articolo 39A, nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32; sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale.

- 
- 4 (D) L'attività di pianificazione delle attività estrattive di livello provinciale o comunale ottimizza i rapporti tra nuove previsioni e progetto di rete ecologica di livello provinciale di cui all'art.28 delle presenti Norme; a tal fine il PIAE ed i PAE Comunali possono prevedere, fatte salve più restrittive prescrizioni, nuovi ambiti o poli estrattivi negli elementi della rete ecologica provinciale vincolandoli al rispetto dei seguenti punti:
- recupero a carattere naturalistico nei nodi ecologici complessi e nei corridoi ecologici primari;
  - recupero prioritariamente naturalistico per i restanti elementi della rete (nodi ecologici semplici, corridoi ecologici secondari, connettivo ecologico diffuso);
  - destinazione finale coerente con le finalità della rete ecologica.
- 5 (I) Il recupero di siti sedi di attività estrattive che ricadono all'interno dei principali ambiti di paesaggio individuati nella Carta 1.1 del PTCP dovrà essere disciplinato con destinazioni e assetti funzionali al perseguimento degli obiettivi specifici di riqualificazione dell'ambito.
- 6 (P) Sono fatte salve le previsioni estrattive contenute nel P.I.A.E. della Provincia di Modena adottato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 63 del 31/03/93 ed approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 2082 del 6/06/95 e n. 756 del 23/04/96, e le previsioni della Variante Generale al PIAE (2008).

**Titolo 5 ALTRI ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO**

Art. 20	Sistema dei crinali e sistema collinare
Art. 21	Sistema forestale boschivo
Art. 21A	Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela
Art. 22	Sistema delle aree agricole
Art. 23A	Particolari disposizioni di tutela: dossi di pianura
Art. 23B	Particolari disposizioni di tutela: calanchi
Art. 23C	Particolari disposizioni di tutela: crinali
Art. 23D	Patrimonio geologico
Art. 24	Zone di tutela naturalistica

**TITOLO 5 ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO****Art. 20 Sistema dei crinali e sistema collinare**

1. Il sistema dei crinali e il sistema collinare, come tali indicati e delimitati nelle tavole della Carta 1.2 del presente Piano, e comunque l'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati.
- 2.(l) Ai fini della tutela del sistema dei crinali di cui al primo comma, vengono assunti i seguenti indirizzi:
  - a) onde assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il presente Piano stabilisce che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici comunali, loro varianti generali e varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;
  - b) ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, gli strumenti di pianificazione subprovinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
  - c) il presente Piano individua di norma la quota dei 1.200 metri s.l.m. come limite storico all'insediamento umano stabile al di sopra del quale prevedere solo infrastrutture e attrezzature di cui al successivo terzo comma, attrezzature scientifiche, strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati, nonché la prosecuzione delle attività estrattive di tipo artigianale eventualmente esistenti alla data di adozione del P.T.P.R., purché non ricomprese in zone di tutela naturalistica e in zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, ferma restando la verifica della compatibilità paesistico ambientale da parte della pianificazione di settore provinciale ed esclusivamente al fine di

consentire un adeguato recupero morfologico e la riqualificazione delle aree interessate.

Eccezionalmente e per esigenze documentatamente non altrimenti soddisfacenti la pianificazione comunale può localizzare: eventuali modeste previsioni insediative esclusivamente in presenza di insediamenti umani consolidati qualora in stretta contiguità con gli stessi.

3. (P) Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
  - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
  - d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  - e. impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;
  - f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
  - g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
4. (D) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
5. (D) Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal P.S.C. e dal R.U.E. in conformità alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20;
  - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;

- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della normativa vigente ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
6. (D) Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del quinto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

#### **Art. 21 Sistema forestale boschivo**

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi. I terreni aventi le caratteristiche di cui al presente comma sono perimetrati nella Carta n.1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio" in scala 1:25.000 del presente Piano. Tali aree sono desunte sinteticamente dalla Carta Forestale in scala 1:10.000 di cui alla carta 1 del Quadro Conoscitivo, realizzata in osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione.
2. (P) Il PTPR e il PTCP conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Il PTCP definisce normative atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre il PTCP prevede l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO<sub>2</sub> al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 11.

3. (D) Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento o riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono proposte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. In sede di PSC il Comune può definire, ai sensi dell'art.22 L.R.20/2000, un aggiornamento del PTCP, approvando la relativa Variante previa acquisizione dell'Intesa della Provincia. Eventuali proposte di altre variazioni dei perimetri della Carta Forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto elaborate secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta Forestale, Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico del PTCP ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate dalla Provincia con le modalità sopra indicate, assicurandone la pubblica visione a cura della Provincia stessa e delle Comunità Montane.
4. (D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
  - b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
  - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
5. (P) La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:
- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
    - a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 8 e 9;
  - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

- c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
6. (P) Nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
7. (D) Il PSC può individuare aree forestali e boschive di particolare pregio in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono definite politiche di tutela e qualificazione ed eventualmente sono esclusi gli interventi di cui al comma 6.
8. (D) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.
9. (I) Gli interventi di cui ai commi 5, 6 e 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
  - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
  - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.
- Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 10 (P) I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 6 e 8, devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno

contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 6 e 8, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

11(P) *Fondo Provinciale per il rimboschimento compensativo, il riequilibrio idrogeologico e la riqualificazione ambientale*

Nel caso della realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai commi 6 e 8, esclusi gli interventi di disboscamento connessi con la realizzazione di opere di difesa del suolo, il rimboschimento compensativo, gli interventi di riequilibrio idrogeologico e la riqualificazione ambientale sono regolamentati come di seguito:

- a. la Provincia di Modena istituisce il Fondo provinciale per il rimboschimento compensativo, il riequilibrio idrogeologico e la riqualificazione ambientale;
- b. la Provincia di Modena con successivo atto assume le linee guida che, anche sulla base degli indirizzi regionali, definiscono la regolamentazione e le modalità di intervento per l'uso del Fondo;
- c. i titolari degli interventi verseranno nel Fondo provinciale di cui sopra, una quota corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo;
- d. la Provincia di Modena destina il 50% di tale somma ad interventi di rimboschimento compensativo, riequilibrio idrogeologico e riqualificazione ambientale nel territorio della Comunità montana o di altre forme associate di Comuni in cui è realizzato l'intervento, e l'altro 50% nelle aree interessate della rete ecologica provinciale di cui agli articoli 26-29.

12. (D) Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella Carta 1.1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

**Art. 21A    Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela**

- 1 (D) I Comuni, nell'ambito della strumentazione urbanistica generale, individuano ed assoggettano a specifica disciplina gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela.

Gli esemplari individuati non potranno essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buon stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio.

Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute.

#### **Art. 22 Sistema delle aree agricole**

- 1 Le disposizioni del presente articolo riguardano le aree aventi destinazione agricola anche se ricomprese in altri ambiti di tutela disciplinati dalle presenti norme. Per tali ambiti valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi.
- 2 (I) Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione agricola devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione subregionali che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.
- 3 (I) Nel territorio agricolo vanno incentivati, anche attraverso gli obiettivi perseguiti dai regolamenti comunitari gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse silvicole al fine di contribuire al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale ed in generale del territorio rurale per quanto riguarda gli effetti positivi che si possono produrre sulla qualità dell'atmosfera, sulle risorse idriche e per la difesa del suolo.

Gli strumenti di pianificazione provinciali di settore e gli strumenti di pianificazione comunale incentiveranno:

- a) la diversificazione delle produzioni agricole tradizionali, da ottenersi, ove opportuno, con l'impianto di superfici boscate (a fini produttivi e/o ambientali), da realizzarsi sui terreni agricoli ritirati, in tutto o in parte dalla produzione. Le formazioni forestali a carattere permanente a fini produttivi ed ambientali, composte prevalentemente da latifoglie, possono comprendere superfici scoperte, purché ritirate dalla produzione, con la funzione di fasce di rispetto ed elementi di equilibrio ed arricchimento ambientale ed ecologico;

- b) la protezione e la difesa delle aree sensibili dal dissesto idrogeologico e dall'erosione da attuarsi prevalentemente mediante l'uso di specie arbustive ed arboree autoctone. Nel caso di intervento su pendici in cui siano in atto fenomeni di dissesto si dovrà procedere, prima dell'impianto della vegetazione, alla realizzazione di idonee opere di difesa e consolidamento che utilizzino prioritariamente le tecniche di ingegneria naturalistica;
- c) la conservazione e sviluppo di alberature, siepi, boschetti e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi comprese aree a radura, purché ritirate dalla produzione, a fini ambientali, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente tese a favorire la biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico; tali interventi vanno prevalentemente destinati alle terre marginali o a quelle incluse all'interno di infrastrutture e aree periurbane nonché a quelle prossime ai corsi d'acqua ed alle fasce interne ai tratti arginati. In tal senso le aree a radura vanno realizzate attraverso la costituzione di fasce di rispetto agli elementi impiantati, possono essere totalmente inerbite o costituite da formazioni vegetali elettivamente idrofile;
- d) la produzione agricola e forestale volta a sviluppare la fruizione pubblica del territorio rurale;
- e) la ricostituzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico nelle aree rurali anche attraverso il potenziamento dell'apparato vegetazionale ovunque ciò risulti compatibile con i caratteri pedoclimatici dei suoli e sia coerente con la trama territoriale dominante.

#### **Art. 23A Particolari disposizioni di tutela: dossi di pianura**

1. I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.
2. (D) Nelle tavole della Carta 1.1 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi censiti che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:
  - a) paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulico;
  - b) dossi di ambito fluviale recente, coincidenti con le sedi degli attuali alvei fluviali principali;
  - c) paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica.

I dossi o paleodossi individuati nei punti a) e b) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi.

L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di P.S.C. o di adeguamento alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne nel Quadro Conoscitivo del PSC la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.

3. (D) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica, nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituiscono adempimento di cui all'art. 20 comma 2 del

P.T.P.R. a livello comunale ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica allo stesso Piano.

In attesa di tali adempimenti valgono le norme di cui ai commi seguenti.

4. (I) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma la pianificazione comunale avrà particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:
  - da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;
  - l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;
  - le aree di eventuale concentrazione di materiali archeologici testimonianti l'occupazione antropica dei territori di pianura;
  - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

Sono ammissibili, fermo restando gli interventi consentiti nelle zone agricole, nuove previsioni urbanistiche relative ad ambiti urbani consolidati e ad ambiti di nuovo insediamento. Nuove previsioni di ambiti specializzati per attività produttive sono ammissibili purché compatibili con la struttura idraulica. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.
5. (I) Nei dossi individuati al punto a) del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico.
6. (I) Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.
7. (I) I Comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura.
8. (I) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico-testimoniale, (viabilità storica, corti, tabernacoli ecc.) affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali
9. (P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi:
  - le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;

- gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
- le attività produttive ricomprese negli elenchi di cui al D.M. 5/09/94 se e in quanto suscettibili di pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa idrica. La previsione di nuove attività di cui alla lettera c) o l'ampliamento di quelle esistenti, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovrà essere corredata da apposite indagini geognostiche e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica;
- le attività estrattive.

Costituiscono eccezione le porzioni di dossi di ambito fluviale recente all'interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 17 e nelle quali la pianificazione infraregionale di cui all'art. 6 della L.R. 17/91 può prevedere attività estrattive in conformità a quanto previsto al successivo art. 35.

10. (D) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciale e subprovinciale vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

#### **Art. 23B Particolari disposizioni di tutela: calanchi**

- 1 Le forme calanchive in senso lato rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale. Diffuse su gran parte del territorio appenninico provinciale costituiscono nel loro insieme un sistema che caratterizza fortemente un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano. Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, circoscritte da fasce di terreni predisposti al dissesto.
2. (D) Sulle tavole della Carta 1.1 del presente Piano sono individuate e perimetrare tutte le forme calanchive distinte in:
- a) calanchi peculiari (A), segnalati per la straordinaria valenza paesistica intrinseca;
  - b) calanchi tipici (B), rappresentanti la generalità dei calanchi che non presentano lo stesso grado di valenza paesistica dei precedenti;
  - c) forme sub-calanchive (C), comprendenti morfostrutture che pur non presentando un rilevante interesse paesaggistico sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema.

I calanchi peculiari e i calanchi tipici qualora definiti unitariamente sono classificati nei commi successivi come "calanchi".

Tale individuazione costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di redazione del P.S.C. o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, ferma restando la classificazione e le localizzazioni dei calanchi peculiari (A), dovranno verificare, al fine di assegnare, in funzione della diversa rilevanza paesaggistico-ambientale e geomorfologica rivestita da tali elementi e attraverso adeguate analisi di

carattere paesaggistico ambientale e geomorfologico che abbiano specificamente motivato ad una scala di maggior dettaglio l'eventuale difformità dalla presente classificazione, su quali dei calanchi tipici mantenere l'attuale classificazione.

3. (D) La classificazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti e alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20 comma 3 del P.T.P.R. a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano. In attesa di tali adempimenti valgono le norme di cui ai commi successivi.
4. (P) Nell'ambito dei calanchi peculiari (A), come individuati ai sensi del secondo comma, sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme. In particolare sono vietati: interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei.

Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione.

Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.

5. (D) Nell'ambito dei calanchi tipici (B) individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela, avuta particolare considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica d'insieme si caratterizzi, per quella specifica porzione di territorio, come "sistema di calanchi", si applicano le disposizioni di cui ai calanchi peculiari (A).

Solo qualora documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile e comunque corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo e previe verifiche sulla stabilità idrogeologica dei siti, gli strumenti di pianificazione sovracomunale possono prevedere nell'ambito dei calanchi tipici (B):

- a) linee e impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni,
- b) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti in generale,
- c) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati,
- d) attività estrattive di modeste dimensioni.

Gli stessi strumenti di pianificazione comunale valuteranno inoltre a quali delle forme subcalanchive (C), di cui al precedente secondo comma applicare eventualmente le disposizioni del presente articolo.

Negli ambiti individuati come forme subcalanchive (c) ricadenti nella fascia fisiografica della media collina, in quanto appartenenti al sistema calanchivo caratterizzante l'area, eventuali trasformazioni saranno accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

6. (I) Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, l'azione di tutela dei caratteri paesaggistici si esplica, nell'ambito della pianificazione comunale, attraverso la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti.
- L'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare la visibilità da altri insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle, ne consiglierà l'attuazione con l'obiettivo di minimizzare l'interferenza visiva.
7. (I) In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di apposite analisi documentali, potranno prevedere interventi edilizi di completamento preferibilmente all'interno delle aree insediate ed interventi edilizi di modesto ampliamento preferibilmente in stretta contiguità con le stesse aree. La realizzazione di opere infrastrutturali ed attrezzature ed eventuali ampliamenti dell'esistente, andranno previsti preferibilmente alle stesse condizioni e in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.
- Gli interventi di cui sopra andranno localizzati nelle aree in cui l'interferenza visiva con i calanchi individuati risulti minore, prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi...).
8. (I) Negli ambiti circostanti i calanchi l'edificazione connessa alle attività agricole ed agli impianti ed attrezzature tecnologiche a rete o puntuali in elevazione va corredata da uno studio di impatto visivo e deve prevedere misure di mitigazione.
9. (I) I Comuni dell'area collinare interessati dalla presenza sistemica di "calanchi" e di calanchi peculiari avranno particolare attenzione all'inserimento di tali sistemi e di tali elementi in progetti di valorizzazione turistico-rurale.
10. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.
- 11 (P) Negli ambiti interessati dalle forme calanchive di cui al 2° comma ricadenti all'interno di zone di cui all'art. 39 o all'art. 24 del presente Piano prevalgono le norme più restrittive.

#### **Art. 23C Particolari disposizioni di tutela: crinali**

- 1 I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.

Nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano sono rappresentati tutti gli elementi censiti come facenti parte dei "crinali" distinti in:

- a) crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale;
- b) crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

L'individuazione cartografica dei crinali minori (b) costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di PSC o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i con visuali ed i punti di vista.

- 2.(P) La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti ed alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20 comma 1 del P.T.P.R. e come tale non costituisce, anche nel caso di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico, variante grafica al Piano stesso.

Nelle more di tali adempimenti valgono le norme di cui ai commi successivi.

3. (l) Nei crinali principali di cui alla lettera a) primo comma ovvero nei crinali minori di cui alla lettera b) del medesimo comma ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a) lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate;
- b) lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:

- eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);

- nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;

- vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree) fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. (l) Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature quali :

- linee di comunicazione viaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente piano.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

5. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

#### **Art. 23D Patrimonio geologico**

1. (D) Il PTCP rappresenta nella Carta 1.1 ed elenca nell'Appendice 13 i principali elementi del patrimonio geologico del territorio modenese.
2. (I) Al fine di tutelare i valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi del patrimonio geologico la Provincia provvede a:
  - tutelare prioritariamente quelli riconosciuti nel Catasto regionale previsto dall'art. 3 della LR 9/2006;
  - realizzare approfondimenti rivolti alla esatta conoscenza e perimetrazione;
  - incentivare interventi di valorizzazione mediante la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
3. (D) I Comuni, in fase di redazione dello strumento urbanistico generale, verificano, recepiscono ed integrano i beni geologici individuati dalla Provincia.  
Nell'ambito dello strumento urbanistico generale i beni individuati sono riportati nelle tavole di Piano e sottoposti dalle Norme a specifica disciplina di tutela.

#### **Art. 24 Zone di tutela naturalistica**

1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle tavole della Carta n. 1.2 del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali, con l'osservanza delle prescrizioni e delle direttive del presente articolo.
2. (D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali rifugi e posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta (individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati), , per le quali vanno definiti i limiti e le condizioni di tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, ove sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, nelle situazioni in cui gli edifici e le strutture esistenti (di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori), che sono da destinare prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c. le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- e. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, come classificati nell'Allegato della L.R.31/2002; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
- f. l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
- g. l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
- h. le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
- i. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 21, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- l. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
- m. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente piano;
- n. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute

da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

3. (P) Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, restauro e quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;

c. i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione di funzioni di vigilanza, didattiche, culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;

d. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;

e. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;

f. l'esercizio delle attività ittiche esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;

g. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 20, 21;

h. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

i. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;

l. le attività escursionistiche;

m. gli interventi di spegnimento degli incendi e gli interventi fitosanitari.

4. (P) Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. Nelle zone di cui al primo comma è vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione, se non previsti dal PLERT.

5. (l) I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al primo comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore dell'agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici.

<b>Titolo 6</b>	<b>CRESCITA DELLA BIODIVERSITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI - RETE ECOLOGICA PROVINCIALE - SISTEMA DELLE AREE PROTETTE</b>
Art. 25	Tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale
Art. 26	Le reti ecologiche: definizioni, obiettivi generali e priorità di intervento
Art. 27	Le reti ecologiche: obiettivi e rapporti con gli strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali
Art. 28	La rete ecologica di livello provinciale
Art. 29	La rete ecologica di livello locale
Art. 30	Rete Natura 2000
Art. 31	Il sistema provinciale delle Aree protette
Art. 32	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "Aree Studio"
Art. 33	Divieto di installazioni pubblicitarie

## **TITOLO 6 CRESCITA DELLA BIODIVERSITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI - RETE ECOLOGICA PROVINCIALE - SISTEMA DELLE AREE PROTETTE**

### **Art. 25 Tutela e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale**

- 1 (l) Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale presente nel territorio provinciale.
- 2 (l) Il PTCP persegue l'obiettivo di cui al punto precedente, principalmente attraverso lo sviluppo delle reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n. 357 / 1997 e s.m., che prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata "Rete Natura 2000" quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, nonché delle specie di flora e di fauna selvatiche rare e minacciate nel territorio degli Stati membri, ed in coerenza con gli obiettivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea .
- 3 (l) Il PTCP si pone, in termini generali, come strumento di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, alla Convenzione di Berna 82/72/CEE sulla "protezione della Natura e della Biodiversità", alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE. Il PTCP si pone inoltre come strumento di pianificazione di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE, assunti dal D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", riguardanti la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale) e dal D.M. 17 ottobre 2007 contenete i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di Conservazione relative a ZSC e ZPS.
- 4 Il PTCP costituisce altresì strumento di pianificazione di riferimento per l'attuazione dei disposti della LR 7/2004 Titolo I " Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la Rete Natura 2000 ", della LR 6/2005 " Disciplina

della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000", della LR n. 15/2006 " Disposizioni per la tutela della fauna minore in E.R.", della DGR n. 1435 del 17/10/2006 relativa alle misure di conservazione delle ZPS e della DGR n. 1191 del 30/07/2007 contenute i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e ZPS.

- 5 Gli strumenti che il PTCP assume per il conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti sono i seguenti:
- a) Le reti ecologiche;
  - b) Rete Natura 2000;
  - c) Il sistema delle aree naturali protette.

#### **Art. 26 Le reti ecologiche: definizioni, obiettivi generali e priorità di intervento**

- 1 La rete ecologica è un sistema polivalente di nodi - rappresentati da elementi ecosistemici tendenzialmente areali dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di " serbatoi di biodiversità" e possibilmente di produzione di risorse ecocompatibili in genere, nonché corridoi rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elemento captatore di nuove specie. I corridoi, innervando il territorio, favoriscono la tutela, la conservazione e l'incremento della biodiversità florofaunistica legata alla presenza – sopravvivenza di ecosistemi naturali e semi-naturali.
- 2 Le reti ecologiche perseguono i seguenti obiettivi :
- a) Contrastare i processi di impoverimento biologico e frammentazione degli ecosistemi naturali e semi-naturali presenti in particolare nel territorio di pianura salvaguardando e valorizzando prioritariamente i residui spazi naturali e realizzandone dei nuovi;
  - b) Favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il sistema collinare- montano, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico dei territori circostanti;
  - c) Valorizzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
  - d) Promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica;
  - e) Promuovere la sperimentazione di pratiche innovative (previsione di incentivi all'interno delle norme di attuazione dei piani, perequazione ed applicazione di standard "a distanza", piena assunzione del concetto di dotazione ecologica della L.R.20/2000); il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali e la cooperazione amministrativa in funzione di un più stretto coordinamento tra politiche di settore e fra gli

stessi Enti competenti; la diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale negli attori della comunità locale;

f) Minimizzare la frammentazione del territorio determinata dalle infrastrutture, prevedendo opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire comunque sufficienti livelli di continuità ecologica;

g) Valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la mobilità qualora ripensate e progettate non come meri vettori di flussi, ma come sistemi infrastrutturali evoluti, dotati di fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico.

h) Valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico che possono rivestire le piste ciclabili extraurbane in sede propria se integrate o potenziate da fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico, nonché le strade carrabili minori, a basso traffico veicolare ed uso promiscuo veicolare – ciclopedonale, qualora vengano progettate o riqualificate secondo il concetto delle strade a “priorità ambientale”.

i) Promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica

j) Associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza e della corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio, in grado di interagire con le offerte culturali, storico-testimoniali ed economiche, nell’ottica di istaurare circuiti virtuosi tesi a ricreare un contesto territoriale in cui alla qualità dell’ambiente e del paesaggio si accompagni anche la qualità della vita.

3. (I) In relazione agli approfondimenti condotti nell’ambito del progetto LifeEconet ripresi nel Quadro Conoscitivo si individuano le seguenti priorità di intervento:

- creazione di nuovi nodi prevalentemente boscati e di siepi;
- realizzazione di corridoi ecologici a partire dalle direzioni di collegamento ecologico di cui all’art. 28.;
- qualificazione ecologica delle zone umide esistenti;
- conservazione dei biotopi relitti e creazione degli habitat per le specie vegetali e animali minacciate.

4. (D) Sempre ai fini dell’incremento della biodiversità il PTCP indica per il territorio di pianura dei target quantitativi di riferimento per lo sviluppo della rete ecologica:

<b>tipologia</b>	<b>pianura modenese superficie (ha)</b>	<b>caratteristiche</b>
fasce arboreo-arbustive affiancate ai corsi d’acqua	300	50% cespuglieti igrofili 50% bosco di latifoglie
superfici a macchia-radura trasversali	150	50% prati stabili 50% cespuglieti igrofili

nuovi nodi in aree esondabili (aree golenali)	400	50% zone umide 25% bosco di latifoglie 25% bosco igrofilo
altri recuperi ambientali (in aree non golenali)	350	75% bosco di latifoglie 25% bosco igrofilo
<b>TOTALE</b>	<b>1200</b>	nuovi habitat

Tali target quantitativi corrispondono ad una estensione complessiva dei singoli habitat pari a 700 ha di boschi, 225 ha di cespuglieti, 75 ha di prati stabili e 200 ha di zone umide.

**Art. 27 Le reti ecologiche: rapporti con gli strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali**

1. (I) I Piani generali, comunali e intercomunali, e i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione del progetto di rete ecologica o influire sul suo funzionamento, devono tener conto degli obiettivi di cui sopra e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
2. (D) Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000.
- 3 Le prescrizioni e direttive di cui ai successivi artt. 28 e 29 relative alla disciplina delle attività e delle trasformazioni consentite, nonché dei limiti e condizionamenti negli elementi funzionali, integranti e strutturanti la rete ecologica si applicano, fatte salve disposizioni specifiche, in combinato disposto con le norme di tutela paesistica di sistemi, zone ed elementi in essi ricompresi definite dal presente Piano.
- 4 La Provincia svolge nell'ambito delle proprie competenze le seguenti azioni prioritarie per l'attuazione del progetto di rete ecologica:
  - Coordinamento e promozione dei diversi attori cui è affidata la concreta realizzazione della rete ecologica.
  - Azioni di sensibilizzazione, in particolare nei seguenti settori:
    - Agricoltura e sviluppo rurale
    - Difesa delle acque e del suolo
    - Trasporti e mobilità
    - Turismo
  - Avvio di azioni sperimentali di livello locale
  - Valorizzazione del volontariato, opportunamente formato e coordinato per attività quali monitoraggio dello stato di conservazione degli ecosistemi; piccola manutenzione dell'ambiente naturale; educazione ambientale.
- 5 La Provincia si dota, entro due anni dalla data di approvazione del Piano, di Linee guida per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle reti ecologiche; promuove altresì programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da effettuarsi in collaborazione con i Comuni e/o altri soggetti interessati, anche attraverso la stipula di Accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/00.

- 6 La rete ecologica di livello provinciale individuata nella Carta 1.2 costituisce il quadro di riferimento conoscitivo e normativo per la definizione dell'idoneità territoriale alla presenza degli istituti di gestione faunistico-venatoria.  
Ai sensi dell'art.11 della L.R. 8/1994 i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi promuovono il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge 157/1992, con particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica; il PTCP individua gli elementi funzionali della rete ecologica provinciale come ambiti preferenziali per la creazione ed il ripristino dei biotopi.
- 7 Nel dare attuazione agli indirizzi e direttive del PTCP in merito ai Poli produttivi di rilievo provinciale ed alla gerarchia del sistema insediativo delle diverse parti del territorio provinciale, come pure nella realizzazione delle previsioni infrastrutturali di rilievo provinciale si dovrà operare in modo da salvaguardare al massimo e valorizzare le componenti strutturali della rete ecologica esistenti e per realizzare le connessioni mancanti. La realizzazione della rete ecologica provinciale se interessante direttamente tali zone, dovrà considerarsi come prestazione richiesta al progetto e potrà svolgere, compatibilmente alle funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale, anche funzione di dotazione ecologica ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000

#### **Art. 28 La rete ecologica di livello provinciale**

1. (D) Sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica alla data di adozione delle presenti norme il PTCP identifica nella Carta n.1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio" la struttura della rete ecologica di livello provinciale che costituisce la sintesi degli elementi esistenti delineando contemporaneamente quelli da costituirsi nell'ambito di validità del piano. La Carta 1.2 individua inoltre:
- i potenziali elementi funzionali alla costituzione della rete ecologica locale. Tali elementi andranno verificati, validati e integrati nel Quadro Conoscitivo del PSC, ai fini della definizione nel PSC stesso della rete ecologica locale, e alla sua attuazione e gestione attraverso il RUE e il POC;
  - i principali fenomeni di frammentazione della rete ecologica, suddivisi in: insediativi, produttivi, infrastrutturali della mobilità ed infrastrutturali tecnologici. Rispetto ai fenomeni di frammentazione i piani di settore e la strumentazione urbanistica comunale indicano i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle Linee Guida di cui all'art.27, c.5.
2. (D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione:
- **Nodi ecologici complessi:** costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso con funzione di capisaldi della rete . Il nodo complesso può ricomprendere più nodi e anche corridoi o tratti di questi. La perimetrazione dei nodi complessi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle aree protette regionale (L.R.6/2005), dei siti di Rete Natura 2000, dalle aree di tutela naturalistica ai sensi dell'art.24 del PTCP; sono inoltre state perimetrate altre aree di interesse ecologico

- **Nodi ecologici semplici:** sono costituiti da unità areali naturali e seminaturali o a valenza naturalistica che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi complessi. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo di interesse, non comprendendo aree a diversa destinazione. La perimetrazione dei nodi semplici contenuta nella Carta 1.2 è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle aree protette regionale (L.R.6/2005), e dalle altre Zone di tutela naturalistica ai sensi dell'art.24 del PTCP; sono inoltre state perimetrate altre aree di interesse ecologico.

- **Corridoi ecologici:** sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, terrestri e/o acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico principale di bonifica.

Tali unità assumono le funzioni delle aree di cui alla lettera p, art.2 del DPR 8/9/1997, n.357, vale a dire aree di collegamento ecologico funzionale, in quanto aree che per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

I corridoi ecologici coincidono con i corridoi di connessione (green ways/blue ways) convenzionalmente definiti dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

I corridoi ecologici si suddividono in: primari, secondari e locali. I corridoi ecologici primari e secondari costituiscono elementi strutturanti la rete ecologica di livello provinciale; l'individuazione sistematica dei corridoi ecologici locali è affidata al livello comunale in sede di redazione del PSC.

I corridoi ecologici comprendono le zone di cui agli articoli 9, comma 2, lettera a "Fasce di espansione inondabili" e 10 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" oltre ad una fascia di metri 100 per i corridoi primari e di 50 metri per i secondari, perimetrata a partire dalle zone di cui all'art. 10 e, quando presenti, da quelle dell'art. 9.

I corridoi ecologici primari costituiscono le aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005.

- **Connettivo ecologico diffuso:** rappresenta le parti di territorio generalmente rurale all'interno delle quali dovrà essere conservato il carattere di ruralità ed incrementato il gradiente di permeabilità biologica ai fini dell'interscambio dei flussi biologici particolarmente tra pianura e sistema collinare-montano.

I Comuni, nell'ambito del PSC, possono precisare la perimetrazione di tali aree sulla base dei criteri sopra richiamati e della proposta riportata nella Carta 1.2.

3. (D) Al fine di rafforzare il sistema degli elementi funzionali della rete ecologica il PTCP individua inoltre in forma preliminare, assegnando agli strumenti urbanistici comunali il compito di definirne in dettaglio dimensioni e caratteristiche:

- **Direzioni di collegamento ecologico:** rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, nel senso che indicano la necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché nel tempo si configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete.

- **Varchi ecologici:** nelle zone in cui l'edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i varchi ecologici costituiscono le porzioni residuali di territorio non edificato da preservare o perché interessate dalla presenza di corridoi ecologici ovvero perché interessate da direzioni di collegamento ecologico, nelle quali è opportuno promuovere a livello locale lo sviluppo di unità funzionali della rete ecologica.

#### ATTIVITÀ NON AMMESSE E MODALITÀ DI INTERVENTO RELATIVE AGLI ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA

- 4 All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica provinciale, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere nuovi ambiti per i nuovi insediamenti né ambiti specializzati per attività produttive.  
La pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti all'educazione, valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, interventi a sostegno delle attività agricole.  
In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole, secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli .
- 5 Quando i *corridoi ecologici* corrispondono ai corsi d'acqua (intesi come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza) , nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 3, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione delle reti ecologiche.
- 6 Quando le *direzioni di collegamento ecologico* si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistenti, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica.
- 7 Il Comune individua e perimetra in sede di PSC i *varchi ecologici*, a partire dalle indicazioni contenute nella carta 1.2 del presente PTCP. A tali varchi è assegnato dalla pianificazione strutturale comunale (ed in particolare in quella sviluppata in forma associata) il compito di garantire la continuità percettiva e il collegamento funzionale in termini biologici. A tal fine, fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni vigenti e le esigenze delle attività agricole, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti di nuovo insediamento né ambiti specializzati per attività produttive. Entro tali ambiti il PSC assegna inoltre al RUE il compito di vietare l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto strettamente funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale.

#### VALORE DELLE INDIVIDUAZIONI GRAFICHE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA

- 8 (D) L'individuazione cartografica nel PTCP dei *nodi complessi* e dei *corridoi della rete ecologica provinciale* ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione; la pianificazione comunale entro tali

- aree può fare salve le previsioni urbanistiche vigenti all'atto di adozione del presente Piano;
- 9 In tutti i casi in cui le unità funzionali della rete ecologica interessino ambiti di nuovo insediamento, già in fase di attuazione o approvati all'atto dell'adozione del PTCP, potranno essere considerate per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 L.R. 20/2000 prestazioni richieste al progetto le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree potranno svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.
- 10 Attraverso appositi accordi territoriali tra Provincia e Comuni interessati, sulla base delle previsioni del PTCP, sono definite le modalità di realizzazione delle unità funzionali della rete ecologica. Gli elementi della rete che interessano più comuni possono essere modificati solo attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di rete ecologica provinciale.
- 11 In relazione a quanto disposto ai commi precedenti la Provincia può apportare modifiche al progetto di rete ecologica di livello provinciale sulla base dell'apporto conoscitivo derivante dalle elaborazioni dei progetti di reti ecologiche locali di rango comunale o da specifici studi redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.
- Le modifiche saranno comunque tali da non diminuire il bilancio ecologico complessivo.

#### **Art. 29 La rete ecologica di livello locale**

1. (D) I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC, assumono e precisano la rete ecologica provinciale e definiscono quella locale sulla base di un'analisi di tipo ecologico - territoriale redatta in sede di Quadro Conoscitivo ed in base alle Linee Guida di cui all'art. 27 c.5.
2. (I) Nel definire il progetto di rete ecologica locale i Comuni si attengono ai seguenti obiettivi e indirizzi:
- a) salvaguardare i biotopi di interesse naturalistico esistenti;
  - b) operare il recupero dei biotopi di interesse conservazionistico potenziale, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali, nonché i fattori di squilibrio, inquinamento e limitazione delle potenzialità di espressione della biodiversità;
  - c) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità floro-faunistica ed ecosistemica;
  - d) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche diffuse;
  - e) effettuare interventi di rinaturalizzazione degli alvei fluviali, compatibilmente con le norme vigenti in materia di rischio idraulico, con rimozione parziale e dissimulazione degli elementi artificiali di controllo idraulico e di regimazione dei flussi e con azioni di riqualificazione morfologica, biologica ed ecologica dei corsi d'acqua;
  - f) salvaguardare e incrementare la flora e la fauna selvatica con particolare riferimento a specie e habitat di interesse ai vari livelli (comunitario, nazionale, regionale o provinciale);

g) favorire la fruizione “dolce” degli elementi della rete ecologica prevedendo adeguate infrastrutture;

h) tenere conto anche delle specifiche caratteristiche di contesto che si esprimono nell'appartenenza a differenti ambiti di paesaggio.

3. (D) Nel definire il progetto di rete ecologica i Comuni si attengono alle seguenti direttive:

a) qualora *Nodi ecologici complessi* identificati in cartografia di PTCP non coincidano con aree naturali protette e siti di rete natura 2000 (L.R. 6/2005), possono essere modificati da parte della Provincia, sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica di cui al comma precedente, per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali e purchè si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione

b) I *Corridoi ecologici* identificati in cartografia di PTCP, possono essere oggetto, sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica effettuata dai Comuni, di rettifiche e specificazioni in sede di PSC da parte dei Comuni tali da non pregiudicarne le caratteristiche e la funzione di corridoio, approfondendone l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere effettuate solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali e purchè si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. I Comuni in sede di PSC provvedono alla definizione dei corridoi di livello locale,

c) I *Nodi ecologici semplici* già segnalati in cartografia di PTCP<sub>1</sub> sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica, possono essere oggetto in sede di PSC di modifica del perimetro, qualora non siano compresi in aree naturali protette e siti di rete natura 2000, purchè sia garantita la funzionalità della rete ed in particolare di quella di area vasta ed il bilancio ecologico complessivo non risulti diminuito.

d) L'individuazione delle *Direzioni di collegamento ecologico per il completamento della rete* nella tavola del PTCP ha valore indicativo e deve trovare specificazione fisico-funzionale nel progetto di rete ecologica comunale. I Comuni, attraverso specifici approfondimenti conoscitivi da svolgersi nell'ambito dell'Analisi ecologica in sede di PSC, sostituiscono alle direzioni di collegamento l'individuazione di corridoi anche con diversa dislocazione, purchè sia garantita la necessaria connessione tra le unità funzionali della rete interessate dalla direzione di collegamento.

e) Analogamente a quanto previsto al comma 8 dell'art.28 per l'attuazione della rete ecologica di livello provinciale, i Comuni delimitano in sede di PSC i *Varchi territoriali* di interesse locale, e definiscono per essi scelte strutturali relative agli usi e alle trasformazioni compatibili con il progetto di rete ecologica e con la puntuale individuazione della direzione di collegamento ecologico che generalmente li interessa. In specifico occorre evitare in corrispondenza di ciascun varco la saldatura del territorio urbanizzato e prevedere – anche attraverso criteri perequativi in caso di acquisizione e strumenti compensativi in caso di mantenimento dello stato giuridico in essere - progetti di naturalizzazione per il rafforzamento o la costituzione di un corridoio ecologico.

f) Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nel rispetto delle finalità e delle disposizioni delle presenti norme, definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come unità funzionali della rete ecologica di livello locale. Nelle

unità funzionali della rete ecologica locale sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative ecocompatibili, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Di norma gli strumenti urbanistici comunali non consentono, ad esclusione delle esigenze delle aziende agricole non altrimenti soddisfacenti, la nuova edificazione, ma esclusivamente interventi sull'edilizia esistente compresi gli ampliamenti, né la nuova impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza territoriale ed alla realizzazione di opere di pubblico interesse. Gli interventi edilizi ammessi devono comunque essere accompagnati da un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono. Nel connettivo ecologico diffuso in sede di PSC e di RUE saranno definiti gli interventi ammessi in quanto funzionali alla conduzione delle attività agricole.

g) Nel *connettivo ecologico diffuso* il PSC articola e sviluppa in coerenza con la delimitazione degli ambiti del territorio rurale di cui al comma 3, art. A-16 della L.R. 20/2000, la classificazione di territorio rurale nel rispetto delle indicazioni del presente Piano (perimetrazioni di massima definite nella Carta n.1.2 e nella Carta n.4), e prevedere oltre alle destinazioni produttive agricole usi finalizzati all'incremento della dotazione naturalistica ed ambientale.

h) Il PSC, per determinate zone, può demandare al POC e ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dalle unità funzionali della rete ecologica di livello locale.

i) Il RUE deve contenere la disciplina per la realizzazione e gestione delle opere a verde (anche attraverso uno specifico Regolamento del verde) in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva e la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche la funzione di connessione ecologica. Il RUE contiene inoltre la definizione dei parametri ed indici ecologici e le relative metodologie di calcolo.

### **Art. 30 Rete Natura 2000**

#### **1** *Definizione e individuazione*

Con "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della biodiversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.

#### **2** La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Entrambe le zone, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti norme.

#### **3** Il PTCP riporta nelle tavole della Carta n.1.2 la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del presente piano.

#### **4. (P)** *Obiettivi e misure di conservazione*

Nelle aree interessate dai siti di Rete Natura 2000 (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.

Nelle suddette aree devono essere rispettate le misure di conservazione appositamente definite da parte degli enti competenti e dovrà essere effettuata, per piani e progetti, la Valutazione di Incidenza ai sensi del Titolo I della L.R. 7/04 ( Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la Rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n.357 del 1997 e s.m.) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30/07/07 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art.2, comma2 della L.R.7/04).

In queste aree inoltre gli enti competenti ai sensi della LR7/04 e della DGR n. 1191 del 30/07/07, dovranno svolgere le necessarie attività di gestione e di monitoraggio .

#### **Art. 31 Il sistema provinciale delle Aree protette**

##### **1 Definizione e individuazione**

Il sistema provinciale delle Aree protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica presenti nel territorio provinciale ed è costituito dalle seguenti tipologie previste dalla legge regionale n. 6/2005:

- Parchi regionali
- Riserve naturali
- Paesaggi naturali e seminaturali protetti
- Aree di riequilibrio ecologico

Le singole Aree sono individuate e perimetrate nelle tavole della Carta 1.2 del presente Piano.

##### **2 Il sistema provinciale delle Aree protette così definito e individuato potrà essere modificato e ampliato secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 6/2005.**

##### **3 La Carta n. 1.2 del presente Piano individua altresì:**

- la proposta di "Paesaggio naturale e seminaturale protetto della collina occidentale modenese e le proposte di Aree di riequilibrio ecologiche.

##### **4 Le Aree protette, nella loro specificità, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti norme .**

##### **5. (D) Finalità delle Aree protette**

Le Aree protette sopra definite e individualmente perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- la conservazione del patrimonio naturale , storico-culturale e paesaggistico;
- la promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale patrimonio.

Tali finalità generali insieme a quelle specifiche della singola area protetta espressamente individuate dal relativo provvedimento istitutivo, devono essere perseguite dall'Ente di gestione e dai Comuni e loro associazioni mediante il coinvolgimento diretto delle realtà sociali ed economiche interessate.

6 *Finalità e obiettivi del sistema provinciale delle Aree protette*

Finalità primaria del sistema provinciale delle Aree protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotipi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell'Area protetta.

7. (I) Il PTCP riconosce al sistema delle Aree protette un ruolo fondamentale nello svolgimento di alcune "funzioni-obiettivo" qui di seguito elencate; lo svolgimento di ciascuna di tali funzioni costituisce di per sé obiettivo primario del sistema provinciale delle Aree protette:

a) costituire la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale di cui al precedente art.28 e alla Carta 1.2 del PTCP, come pure della rete ecologica di scala europea denominata Rete Natura 2000 di cui all'art.30 e alla stessa Carta 1.2 del PTCP, delle quali il sistema delle Aree protette rappresenta l'insieme dei nodi ecologici che rivestono valore strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale. A tale fine le funzioni di collegamento tra le singole Aree protette, proprie della rete ecologica, dovranno essere assicurate dalle Aree di collegamento ecologico e dai Corridoi ecologici;

b) rappresentare la struttura territoriale e gestionale di eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione di un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all'offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, ma anche gastronomica e di produzioni tipiche. Tale funzione s'inquadra nelle finalità di innovazione dello sviluppo socio-economico del territorio;

c) costituire un momento di gestione e coordinamento con la collaborazione degli Enti gestori delle singole Aree e la Provincia, nel quale ciascuna Area svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione di una sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

*Indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione*

8. (I) La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle Aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia. Per quanto non disciplinato valgono le norme del presente piano.

9. (P) I Comuni interessati da parchi regionali, ai sensi della L.R. 6/2005, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nei Piani Territoriali e nei Regolamenti dei Parchi regionali e loro varianti approvati.

10. (D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle Aree protette, provvedono, particolarmente in tali aree, ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso

scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

11. (D) I Piani Territoriali dei Parchi o loro varianti possono prevedere motivate modifiche alle perimetrazioni del parco riportate nella Carta 1.2 del presente Piano, in coerenza con le disposizioni legislative in materia e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di tutela e fruizione degli ambiti interessati.
12. (P) I Comuni interessati da Riserve naturali dovranno recepire nei propri strumenti urbanistici le indicazioni contenute negli atti istitutivi, nei Programmi Triennali di Tutela e Valorizzazione e nei Regolamenti redatti ai sensi della LR 6/05.
13. (D) I Comuni interessati da Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Aree di riequilibrio ecologico, ai sensi della LR 6/05 recepiscono tali istituti nei propri strumenti di pianificazione e definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.
14. Il PTCP definisce lungo le aste fluviali del Secchia e del Panaro gli ambiti territoriali protetti, individuati nella Carta 1.1, finalizzati alla realizzazione di aree fluviali protette.  
L'area fluviale protetta del Panaro sarà definita in parte in sede di Piano Strutturale redatto in forma associata dai Comuni dell'Unione Terre dei Castelli, e/o attraverso Accordi Territoriali con altri Comuni.  
L'ambito del parco fluviale del Secchia sarà definito attraverso un Accordo territoriale tra i Comuni interessati e la Provincia, o attraverso altre forme istituzionali previste dalla Legge regionale, e potrà essere attuato anche attraverso successivi stralci funzionali.

#### **Art. 32      Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "Aree Studio"**

1. La Regione, la Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal fine perimetrati nelle tavole della Carta n.1.1 del presente Piano ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.
2. (I) I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti
3. (I) I progetti inerenti i corsi d'acqua e la loro riqualificazione ecologica ed ambientale, ai sensi delle presenti disposizioni aventi funzioni di indirizzo, dovranno essere corredati da apposite analisi che documentino gli elementi di conoscenza di base che supportano le previsioni di progetto. Tali analisi riguarderanno:
  - morfologia e idrologia del corso d'acqua;
  - censimento delle opere idrauliche presenti;

- descrizione della qualità ambientale mediante: carta fisionomico-strutturale della vegetazione carta dell'uso del suolo; carta del rischio idraulico; analisi delle zoocenosi e delle comunità macrozoobentoniche indicatrici e relative mappe di qualità degli habitat fluviali; analisi chimiche della qualità delle acque e dei sedimenti fluviali e lacuali;
  - normativa urbanistica in vigore nell'ambito territoriale di riferimento;
  - repertorio dei progetti e lavori eseguiti nel tratto del corso d'acqua;
  - ogni altra analisi utile a supportare le scelte progettuali.
4. (l) La Carta 1.1 del presente Piano perimetra altresì un' "area studio" ritenuta meritevole di approfondite valutazioni in funzione degli obiettivi di cui al precedente comma 1. Gli strumenti di pianificazione comunale, qualora l'area ricada interamente nel territorio di competenza, e con la promozione e col concorso della Provincia, qualora l'area ricada su più Comuni, sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree ed a dettare disposizioni coerenti con le predette finalità ed i predetti obiettivi.

#### **Art. 33 Installazioni pubblicitarie**

1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e alla lett. d) comma 2 dell'art.28 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.
2. I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli pubblicitari.

**Titolo 7    STRUTTURA DEL PAESAGGIO E TUTELA DEL PAESAGGIO IDENTITARIO**

Art.34	Principali ambiti di paesaggio
Art. 35	Adempimenti della pianificazione strutturale comunale
Art. 36	Carta dei vincoli relativi ai beni culturali e paesaggistici
Art. 37	Carta delle identità del paesaggio
Art. 38	Carta delle potenzialità archeologiche

**TITOLO 7    STRUTTURA DEL PAESAGGIO E TUTELA DEL PAESAGGIO IDENTITARIO****Art. 34    Principali ambiti di paesaggio*****Ambiti di paesaggio individuati dal PTCP***

1.     Il PTCP individua quattro principali ambiti di paesaggio nel territorio provinciale:
  - il sistema di crinale
  - il sistema della quinta collinare
  - il sistema fluviale di alta pianura
  - il sistema delle valli di bassa pianura.
2.     I Comuni in sede di redazione del PSC hanno il compito di individuare gli ambiti paesaggistici di rango comunale e di dettare relative disposizioni normative allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione e fruizione attraverso politiche propositive di intervento sul contesto paesaggistico e ambientale. A tal fine la pianificazione comunale, attraverso idonee analisi contenute nel Quadro conoscitivo del PSC, approfondisce le criticità e i punti di forza di tali ambiti territoriali, e individua le strategie di assetto territoriale ed i processi evolutivi coerenti con il riconoscimento di tale matrice strutturale del paesaggio e del sistema insediativo.
3.     Nei quattro principali ambiti di paesaggio la capacità insediativa dei piani è normata dall'art. 50, comma 7
4.     Ai quattro ambiti territoriali, descritti nella Relazione del PTCP, si applicano i seguenti indirizzi:

**4.a    Ambito di crinale**

L'ambito di crinale, così come riportato nella Carta 1.1, coincide con il territorio del Parco del Frignano e della sua area contigua; la sua funzione è quella di tutelare e valorizzare uno dei sistemi ecologico – paesistici più prestigiosi della provincia di Modena.

Il Piano territoriale del Parco e le sue politiche attive costituiscono lo strumento individuato per perseguire tali obiettivi.

Il Piano territoriale del Parco dovrà coordinare le infrastrutture turistiche ed escursionistiche e le attività sciistiche invernali preoccupandosi di pianificare le relazioni con gli altri sistemi sciistici ed escursionistici collocati al di fuori del territorio del Parco, compresi quelli del crinale toscano e dei parchi limitrofi: Parco regionale del Corno alle

Scale nel territorio bolognese e Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano in territorio reggiano.

#### **4.b Ambito della quinta collinare**

L'ambito della quinta collinare è definito nella Carta 1.1 ed è costituito dalla prima quinta visiva del sistema collinare modenese.

La tutela di questo ambiente ha per obiettivo la conservazione e valorizzazione della prima quinta visiva del sistema collinare modenese, contribuendo in questo modo anche alla riqualificazione del territorio di pianura maggiormente insediato e densamente abitato della provincia. In questo ambito si collocano la Riserva naturale Salse di Nirano e la proposta di istituzione del Paesaggio protetto della collina occidentale modenese.

#### **4.c Ambiti fluviali di alta pianura**

Il PTCP definisce, lungo le aste fluviali del Secchia e del Panaro, gli ambiti del Sistema fluviale di alta pianura. Le perimetrazioni di questi ambiti sono individuati nella Carta 1.1.

Questi ambiti sono finalizzati alla riqualificazione dei territori circostanti fortemente antropizzati, attraverso le azioni di tutela e valorizzazione attiva.

Nell'ambito del Secchia sarà definita la delimitazione di un parco fluviale o di altre forme di aree protette previste dalla LR 6/2005 attraverso un accordo territoriale tra i Comuni interessati e la Provincia, mentre nell'ambito del Panaro la costituzione di un'area fluviale protetta sarà definita anche attraverso accordo territoriale tra Comuni interessati e la Provincia a partire funzionalmente dal PSC redatto in forma associata dai Comuni di Terre dei Castelli.

In questi ambiti dovranno essere promossi progetti di riqualificazione fluviale finalizzati a dotare i territori circostanti di aree ad elevato valore ecologico, paesistico e per la fruizione pubblica. Gli eventuali interventi infrastrutturali realizzati in questi ambiti dovranno prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento dell'ambiente fluviale.

#### **4.d Ambito della valli di bassa pianura**

Tale ambito si sviluppa nella parte settentrionale della pianura così come individuato nella Carta 1.1; raccoglie le zone più depresse della Provincia di Modena, caratterizzate da ambienti vallivi. In quest'area si concentrano le principali zone umide della Rete Natura 2000.

Gli eventuali interventi infrastrutturali da realizzare in questi ambiti dovranno prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento dell'ambiente vallivo.

Per questa zona i PSC dovranno garantire le necessarie connessioni con le zone umide del sistema fluviale del Po e dei territori mantovani e ferraresi.

In questi ambiti dovrà essere salvaguardata una superficie minima di zone umide per l'avifauna e le attività complementari all'agriturismo.

**Unità di paesaggio di rango provinciale recepite dal PTPR vigente**

- 5 Il PTCP individua nelle Unità di paesaggio (UdP) gli ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche ed aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.
- 6 Le UdP sono assunte come riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di attuazione del Piano.
- 7 Le UdP vengono descritte nell'Allegato 2 della Relazione generale e sono individuate e perimetrare nella Carta 7; ad esse si applicano gli indirizzi previsti dall'Allegato 2 delle presenti Norme quali prestazioni di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare inerente la gestione del territorio provinciale al fine di mantenerne la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi.
- 8 Gli strumenti di pianificazione comunale sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale e a dettare relative disposizioni allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive ma anche una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.

#### **Art. 35 Adempimenti della pianificazione strutturale comunale**

- 1 (P) I Comuni, in sede di formazione del PSC, sulla base dei contributi presentati alla Conferenza di pianificazione del presente Piano, dei progetti pilota/intese definiti congiuntamente da Provincia, Regione Emilia Romagna, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e Soprintendenze per i Beni Archeologici e per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, ed al fine della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, devono redigere le seguenti carte:
  - a) la carta dei vincoli ministeriali dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art.36;
  - b) la carta delle identità del paesaggio di cui all'art.37;
  - c) la carta delle potenzialità archeologiche di cui all'art. 38;
- 2 I Comuni, nel PSC, stabiliscono e assegnano obiettivi di qualità paesaggistica per gli ambiti da valorizzare e/o recuperare, così come richiesto dal Dlgs 42/04 s.m.i. art. 143 e seguenti e dall'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie Locali Emilia-Romagna siglato a Roma il 09/10/2003 (ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 3).

#### **Art. 36 Carta dei vincoli relativi ai beni culturali e paesaggistici**

- 1 (D) La carta dei vincoli, la cui metodologia è stata approvata in sede di intesa (Appendice 9) tra Direzione Regionale e Soprintendenze locali, individua e rappresenta i beni e le aree su cui si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali perfezionati, in relazione all'interesse storico, culturale o paesaggistico che tali beni e aree rappresentano. I criteri adottati per la rappresentazione dei vincoli sulla cartografia costituiscono un sistema unitario riconoscibile e condiviso, finalizzato ad identificare agevolmente ed univocamente i vincoli del patrimonio culturale (beni paesaggistici e culturali) del territorio della Provincia di Modena.
- 2 (D) In sede di formazione del PSC, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e di rappresentare in un unico strumento l'assetto vincolistico del proprio territorio, i Comuni elaborano la Carta dei vincoli dei beni culturali e paesaggistici e ne

curano l'aggiornamento, secondo i criteri specificati nella intesa fra Direzione Regionale, Provincia e le Soprintendenze per i Beni Architettonici e il paesaggio e per i beni Archeologici.

3 Secondo quanto disposto dall'Intesa di cui sopra tale Carta rappresenta:

*dal punto di vista dei beni paesaggistici:*

- i vincoli paesaggistico-ambientali operanti di cui alla L.1497/1939;
- i decreti "Galassini";

*dal punto di vista dei beni culturali:*

- i vincoli di cui alla L.364/1909
- i vincoli di cui alla L.1089/1939;
- i vincoli di cui al TU 490/1999;
- i vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004.

aggiornati alla data di inserimento.

### **Art. 37 Carta delle identità del paesaggio**

- 1 (D) La Carta delle identità del paesaggio è una rappresentazione schematica di contesti, luoghi, aree ed elementi che costituiscono la componente fondamentale del patrimonio culturale ed identitario (anche in termini di riconoscibilità/diversità) di un determinato territorio. Essa disegna l'autorappresentazione sociale di un territorio. Sono pertanto oggetto di rappresentazione della Carta i valori e le qualità del paesaggio così come sono riconosciuti e percepiti da una determinata comunità, e nei quali essa si riconosce. La Carta è quindi uno strumento fondamentale per capire la differenza nella percezione del paesaggio della popolazione ed il "senso d'appartenenza" prodotto da questi valori.
- 2 (I) Il PTCP promuove la redazione, in sede di formazione dei Piani Strutturali singoli o in forma associata, della "Carta delle identità del paesaggio" con la finalità di evidenziare le qualità del territorio sotto il profilo storico culturale e paesaggistico indipendentemente dalle tutele o dai vincoli esistenti.
- 3 (D) I Comuni, in sede di formazione del PSC, inseriscono tra gli elaborati del Piano Strutturale Comunale la Carta delle identità del paesaggio, al fine di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale del proprio territorio, e ne curano l'aggiornamento.
4. (I) Ai fini della redazione della Carta delle Identità del paesaggio, i Comuni hanno facoltà di utilizzare la metodologia di cui al progetto LOTO, (Appendice 10 alle presenti Norme).

### **Art. 38 Carta delle potenzialità archeologiche**

- 1 (D) La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla previsione della presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica.  
In sede di formazione del PSC i Comuni redigono la Carta delle potenzialità archeologiche e ne curano l'aggiornamento.
- 2 La Provincia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici, sulla base di apposito protocollo di intesa volto alla costruzione condivisa della metodologia per la redazione della "*Carta delle Potenzialità Archeologiche*", definiscono Linee-guida atte a facilitare una più attenta pianificazione urbanistica e progettazione/attuazione degli interventi

favorendo, contemporaneamente, la programmazione dell'indagine scientifica, a supporto della pianificazione comunale (Appendice 16 alle presenti norme).

**Titolo 8    AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE**

Art. 39    Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Art. 40    Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a vincolo

**TITOLO 8    AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE****Art. 39    Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale**

1    Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole della Carta n.1.1 del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa, se consentita dal presente Piano e dalle leggi vigenti in materia ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, dovrà mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. A tal proposito, si dovranno produrre ricerche e studi specialistici - recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico-scientifico - allo scopo di orientare l'elaborazione dei nuovi progetti.

L'aggiornamento esaustivo della perimetrazione degli elementi/aree di interesse paesaggistico e ambientale avverrà in attuazione del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i. come di recente modificato ed in accordo con la Regione.

Nell'ambito della nuova programmazione territoriale sarà considerata prioritaria la presenza, nei nuovi progetti, di una funzione/destinazione pubblica, con valorizzazione e fruizione dell'area.

Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

a.    le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 20/2000);

b.    le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento (zone B del P.R.G.), ambiti urbani consolidati come definiti dal P.S.C., nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni transitorie delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;

c.    le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'Art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni transitorie delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni transitorie delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
- f. le aree rientranti in piani particolareggiati di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione di cui al comma 2 dell'art. 41 della L.R: 24.3.2000 n.20, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni transitorie delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano.
- 3 Nelle aree rientranti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente secondo comma, valgono le prescrizioni e gli indirizzi dettate dai commi seguenti.
4. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
  - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  - c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
  - d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  - e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
  - f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- sono ammesse nelle aree di cui al terzo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. (P) Nelle aree di cui al precedente terzo comma, a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, la previsione di:
- attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
  - rifugi e posti di ristoro;
  - campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
  - progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc..
7. (P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del sesto comma, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
8. (P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano e nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, può definire nelle aree di cui al terzo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
- parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie (possibilmente in strutture lignee);
  - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
  - zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
9. (P) Nelle aree di cui al precedente terzo comma, fermo restando quanto specificato ai commi 4, 5, 6, 8, sono comunque consentiti:
- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale o dal PSC – RUE – POC in conformità alla legge regionale 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. e nel rispetto dei canoni dell'edilizia locale originaria; tali interventi devono essere definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali e devono rispettare i contenuti e i criteri del DPCM 12/12/2005, attuativi dell'art. 146 del DLgs42/04.
  - il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 110 co. 5 delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
  - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. (P) Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
11. (P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al ottavo comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri :
- a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
- b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;
- avendo riguardo per la classificazione effettuata in sede di PSC ed in particolare per quanto previsto dalla L.R.24 marzo 2000 n.20 agli articoli A-17 (aree di valore naturale e ambientale), A-18 (ambiti agricoli di rilievo paesaggistico) e A-20 (ambiti agricoli periurbani), che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 28 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.
12. (I) I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al precedente comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:
- dell'agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
  - della utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate.
- 13 Le verifiche di compatibilità con il Piano, come negli altri casi, saranno effettuate dalla Provincia che indicherà, in collaborazione con il Comune, le opere compensative e di valorizzazione/fruizione del paesaggio da realizzare nelle aree di interesse del presente Titolo 8.

**Art. 40 Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a vincolo**

- 1 Le zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a vincolo per effetto dei decreti cosiddetti Galassini e della legge 1497/39, ora abrogati dal D.Lgs 42/04 e s.m. e i., sono rappresentate nella Carta n.1.1 del presente Piano.  
Su tali aree vige un vincolo di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposizioni di tutela di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. fino all'approvazione della pianificazione paesaggistica, come descritto dal capo terzo, all'art. 143 del D.Lgs 42/04 e s.m. e i.
- 2 Interventi di modifica dell'assetto del territorio o degli edifici, qualora ricadano nelle aree di interesse paesaggistico e ambientale in cui si riscontra, oltre alla zonizzazione di tutela cui si riferiscono gli artt. 24, 25 e 39 del presente Piano, anche la presenza di un'area tutelata da specifico provvedimento di vincolo (per esempio ex L 1497/39 o "decreto Galasso"), dovranno essere sottoposti sia alla regolamentazione delle norme del PTCP, sia al procedimento autorizzatorio connesso al vincolo ministeriale, in quanto la regolamentazione non si equipara, né si sostituisce, almeno fino alla approvazione della pianificazione paesaggistica di cui all'art 143 D.Lgs. 42/04 e s.m. e i..

<b>Titolo 9</b>	<b>AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE - SISTEMA DELLE RISORSE ARCHEOLOGICHE</b>
Art. 41A	Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
Art. 41B	Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione
Art. 42	Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane
Art. 43A	Zone di interesse storico-testimoniale – Sistema dei terreni interessati dalle "partecipanze"
Art. 43B	Zone di interesse storico-testimoniale – Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura
Art. 43C	Zone di interesse storico-testimoniale – Zone gravate da usi civici
Art. 44A	Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica
Art. 44B	Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica
Art. 44C	Elementi di interesse storico-testimoniale: canali storici e maceri
Art. 44D	Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-testimoniale
Art. 45	Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in parchi regionali

## **TITOLO 9      AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE - SISTEMA DELLE RISORSE ARCHEOLOGICHE**

### **Art. 41A      Zone ed elementi di interesse storico-archeologico**

1. (D) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni archeologici del territorio provinciale sia di quelli documentati da indagini e cartografie, sia di quelli che riaffiorano fortuitamente durante i lavori agricoli o edilizi preventivamente non documentabili. Ferme restando le disposizioni di cui ai seguenti commi, il riferimento normativo di tutela dei beni culturali è costituito dal D.Lgs 42/04 e s.m. e i.

La base su cui si fonda la conoscenza del patrimonio archeologico provinciale è la *Carta dei Siti Archeologici* del territorio provinciale allegata al Quadro Conoscitivo del presente Piano, redatta nel 1998 e recentemente aggiornata per alcuni comuni, carta che in questa sede viene assunta a tutti gli effetti come parte integrante del Quadro Conoscitivo del PTCP.

Il presente Piano aggiorna il quadro dei siti di interesse archeologico del precedente PTCP, in quanto le aree individuate come di rilevante interesse ammontano ad oggi a oltre settanta.

2. (P) Tra i siti archeologici di cui al comma 1 del presente articolo devono essere sottoposti a nulla osta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici:
- a. i "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
  - b1. le "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2 "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

c le aree su cui vige un decreto di vincolo specifico, che dal punto di vista normativo sono assimilabili alla precedente lettera a. ossia "complessi archeologici".

I Comuni in sede di formazione e adozione dei PSC e loro varianti generali dovranno assumere le predette localizzazioni e relative disposizioni di tutela meglio definite all'articolo 35 del presente Piano, dedicato alla pianificazione comunale.

3. (P) I siti archeologici a), b1), b2), individuati al precedente comma 2 sono assoggettati alle prescrizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, resta comunque disciplinato dal D.Lgs. 42/2004 s.m.i., parte II, beni culturali, capo VI.
4. (P) Le aree di cui alle lettere "a", "b1" e "c" del comma 2 sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.

Più in generale è prescritta, per i grandi interventi in aree di interesse storico-archeologico, la programmazione anticipata di sondaggi preventivi e sopralluoghi in diversi periodi dell'anno. A tal proposito si rimanda alle direttive di cui all'art.38 in merito alla realizzazione della carta delle potenzialità archeologiche.

- 5 (P) La Carta 1.1 del PTCP individua una **fascia di rispetto archeologico della via Emilia**, di ampiezza pari a m.50 calcolati a partire dall'attuale asse stradale. Nelle zone e negli elementi appartenenti alla fascia di rispetto di cui al presente comma sono attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento di modifica al sottosuolo è subordinato a nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici. Il tratto della via Emilia che si snoda attraverso la provincia di Modena, risulta per gran parte di proprietà pubblica e dunque è ritenuto *ope legis* tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i..
- 6 Nelle aree di cui alle lettere "a", "b1" e "c" del comma 2, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente (quando non si tratti di beni vincolati da provvedimento ministeriale, nel qual caso, occorre riferirsi per l'autorizzazione agli interventi in prima istanza al D.Lgs. 42/04 parte seconda "beni culturali") sono esclusivamente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui all'Allegato della LR 31/02 e s.m. e i. seguenti:
- manutenzione ordinaria,
  - manutenzione straordinaria,
  - opere interne,
  - restauro scientifico,
  - restauro e risanamento conservativo,
  - ripristino tipologico,

- demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

Le aree classificate "b1" e "c" possono essere destinate, dagli strumenti urbanistici comunali, a verde pubblico o essere comprese entro perimetri di comparti di nuova edificazione assegnando ad esse una destinazione a verde pubblico con vincolo di inedificabilità assoluta. Eventualmente, sarà possibile concordare con le Autorità competenti, forme di valorizzazione e di fruizione pubblica degli immobili di interesse storico.

Nelle aree classificate "b.1" e "c" sono ammesse tutte le opere necessarie alla conduzione agraria, ferme restando specifiche disposizioni dettate nei PSC e nei RUE comunali in accordo con le norme del presente Piano.

8. (D) Le aree di cui alla lettera "b2" sono assoggettate a "controllo archeologico preventivo": le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. In tal caso di supporto a tali attività in forma preventiva è la carta delle potenzialità archeologiche di cui all'art.38 delle presenti Norme.

Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.

#### **Art. 41B - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'indagine topografica alla divisione agraria romana.
2. Le tavole della Carta n.1 del presente Piano individuano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicando con apposita grafia l'appartenenza alle seguenti categorie:
  - a. "zone di tutela della centuriazione" (si intende per esse l'areale ricompreso fra gli assi centuriali);
  - b. "elementi della centuriazione": sono qui considerate le strade, le strade poderali e interpoderali, i filari, le siepi, le siepi alberate, i canali di scolo e di irrigazione (ovvero gli assi e gli allineamenti anche agrari, paralleli ai decumani O-E e ai cardini massimi N-S).
3. Non sono soggette alle prescrizioni da ultimo riportate, ancorché indicate nelle Carte del presente Piano come appartenenti alle categorie di cui al precedente secondo comma:
  - a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato come tale perimetrato nel PSC ai sensi del secondo comma dell'art.28 della legge regionale 24 marzo 2000 n.20 e s.m.i., ovvero nel PRG ai sensi del numero tre del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie degli ambiti urbani consolidati di cui all'art. A-10 della legge 24 marzo 2000 n.20, ovvero delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. (29/06/1989) per gli ambiti da questo individuati ed al 18/11/2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente ;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. (29/06/1989) per gli ambiti da questo individuati ed al 18/11/2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. (29/06/1989), per gli ambiti da questo individuati, ed al 18/11/2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. (29/06/1989), per gli ambiti da questo individuati, ed al 18/11/2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente if. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione P.T.P.R. (29/06/1989) per gli ambiti da questo individuati, ed al 18/11/2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente
4. (P) Si richiamano inoltre sia l'obbligo di intervenire nelle aree in oggetto in forma preventiva per la realizzazione di opere pubbliche (L. 109/05), sia la necessità di sottoporre a verifica dell'interesse culturale strade, vie e piazze di proprietà pubblica che rivestono interesse storico-culturale (cfr. D.Lgs 42/04 smi, parte seconda, articoli 10 e seguenti).
- 5 Per le zone ed elementi di cui al precedente secondo comma valgono:
- le prescrizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11 e 12
  - le direttive di cui ai commi 6, 10, 13.
6. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a:
- a. assumere le perimetrazioni e le localizzazioni di cui al precedente secondo comma, ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. 20/2000 e dalle leggi del settore specifico (beni culturali);
  - b. accertare le caratteristiche degli elementi sottoposti a tutela;
  - c. articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.
7. (P) Le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma, non ricomprese fra quelle di cui al terzo comma, fanno parte di norma del territorio rurale e sono conseguentemente

assoggettate alle relative prescrizioni del RUE dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale in materia di territorio rurale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

a. nelle zone di tutela di elementi della centuriazione è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al primo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione e andranno comunque motivate la scelte dell'intervento;

b. nell'ambito delle zone ed elementi di cui al precedente comma 2, qualora i PSC non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente come classificati nell'Allegato della L.R. 31/2002 ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. 47/1978, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;

c. gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

8. (P) Nelle "zone di tutela degli elementi della centuriazione" sono comunque consentiti purché debitamente motivati:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti come classificati nell'Allegato della L.R. 31/2002 ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. 47/1978;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29/06/1989) per gli ambiti da questo individuati, ed al 18/11/2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse ;

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

9. (P) Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, le opere di cui alle lettere, d. ed e. del precedente ottavo comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti

territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Devono altresì essere contemplate, in fase di progettazione, forme di valorizzazione di tali zone.

10. (D) Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione possono essere individuate, negli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al terzo comma, ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta garantire il rispetto delle disposizioni dettate al successivo comma 12, a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora gli stessi riguardino le aree interessate.
11. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
  - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
  - c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
  - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo o siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalla normative comunitarie, nazionale o regionale. Devono essere progettati interventi in grado di conservare la leggibilità della maglia centuriata anche attraverso l'utilizzazione di diversi elementi della compagine vegetale.

12. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.
13. (D) Per quanto concerne gli elementi di cui al comma secondo lettera b del presente articolo gli strumenti di pianificazione subregionale orientano le loro previsioni tenendo conto delle seguenti disposizioni. Gli interventi che alterino le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione, riconosciuti come meritevoli di tutela, non possono:
- a. sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali;
  - b. eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione e le piantate di valore storico-testimoniale; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento.
14. (P) Gli interventi nelle zone di tutela della centuriazione devono essere coerenti con le disposizioni del presente Piano e qualora intervenisse una controversia questa sarà sottoposta a parere della Soprintendenza per i beni archeologici.

---

**Art. 42      Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane**

- 1 Le località denominate ed indicate con appositi simboli nella Carta 1.1 del presente Piano costituiscono un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale. L'aggiornamento esaustivo della perimetrazione degli elementi ed aree di interesse paesaggistico ambientale e storico culturale avverrà in attuazione del D.Lgs 42/04 e s.m. e i. in accordo con la Regione.
- 2 (D) I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, definendo il Sistema Insediativo Storico e dettando per esso una specifica disciplina in conformità alle disposizioni degli articoli A-7, A-8 e A-9 della LR n.20/00 s.m. e i.  

Per insediamenti e strutture storici si intendono anche motte, *castra* e agglomerati storici ricostruibili dalla cartografia storica le cui tracce sono tuttora riscontrabili in sito.
- 3 (P) I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nelle tavole di cui al primo comma, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nel proprio P.S.C., provvedono ad approfondire in sede di Quadro Conoscitivo del PSC lo studio del proprio territorio, approfondendo le indicazioni rappresentate nelle tavole della Carta n.1.1 del PTCP, al fine di verificare la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna o di altri istituti competenti.
- 4 (P) I medesimi Comuni, con riferimento alle strutture del Sistema Insediativo Storico per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di cui al capo A-II della L.R. 20/2000, provvedono a dettare, attraverso il P.S.C. ed il R.U.E., la predetta disciplina particolareggiata. Il POC, ai sensi del comma 6 dell'art.A-7 della L.R.n.20/2000, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.  

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui all'Allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/2002, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.
5. (D) I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal terzo comma, costituendo varianti al P.S.C., sono approvati ai sensi degli artt. 32 e 41 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.
6. (P) Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal terzo comma, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della perimetrazione stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al quarto comma.  

La pianificazione comunale regola l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica degli elementi oggetto del presente articolo, da eseguire in sede di quadro conoscitivo del

PSC anche attraverso la collaborazione con enti ed istituti competenti (IBC, Soprintendenze, Università, Istituti di ricerca).

7. (P) I contenuti normativi dei commi precedenti non sostituiscono in ogni caso gli effetti della legislazione statale vigente in materia di beni culturali (tutelati da specifico decreto di vincolo o sottoposto *ope legis* alla legge come indicato dal D.Lgs 42/04). In particolare per la valorizzazione dei beni culturali la pianificazione dovrà ottemperare al D.Lgs 156/06.

**Art. 43A Zone di interesse storico-testimoniale – Sistema dei terreni interessati dalle “partecipanze”**

1. (P) Il sistema di terreni interessato dalla Partecipanza di Nonantola quale zona di interesse storico-testimoniale è soggetto alle seguenti prescrizioni:
- a. non sono consentiti interventi di nuova costruzione; sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente è consentito qualsiasi intervento qualora definito ammissibile dal PSC in conformità alla L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m;
  - b. qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale con la previsione di opere compensative;
  - c. non sono ammessi interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali della partizione agraria della partecipanza (strade, strade poderali e interpoderali, canali di scolo e di irrigazione, piantate e relitti dei filari di antico impianto). In particolare non sono ammessi i seguenti interventi, quando riferiti ad elementi della originaria partizione agraria:
    - modifica del tracciato di strade, strade poderali ed interpoderali, canali di scolo e/o di irrigazione,
    - interrimento di canali di scolo e/o di irrigazione,
    - eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali,
    - allargamenti di strade, strade poderali ed interpoderali, che comportino la eliminazione di canali di scolo e/o di irrigazione,
    - abbattimento di siepi e/o filari alberati,
    - rimozione di elementi storico-testimoniali riconducibili alla originaria partizione agraria (tabernacoli agli incroci degli assi, case coloniche, ecc.).
    - tutela di zone umide

**Art. 43B Zone di interesse storico-testimoniale – Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura**

1. (D) Fra le zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano disciplina i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nella Carta 1.1 del presente Piano; le relative tavole riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte delle zone di interesse storico testimoniale: in sede di formazione del PSC i comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.

2. (D) I Comuni dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle seguenti disposizioni:
- a. i terreni agricoli di cui al primo comma sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;
  - b. va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale ;
  - c. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
- 3 (I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
- a. vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico. In particolare vanno evitati i seguenti interventi, quando riferiti direttamente agli elementi individuati ai sensi del primo e secondo comma:
    - modifica del tracciato dei canali di bonifica,
    - interrimento dei canali di bonifica,
    - eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica,
    - abbattimento di filari alberati affiancati ai canali di bonifica,
    - rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti in muratura, ecc),
    - demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.
4. (D) Gli interventi sui manufatti idraulici di interesse storico - o tutelati *ope legis* -, di cui al primo e secondo comma, devono essere definiti dalla specifica disciplina elaborata, in conformità agli artt. A-9 e A-21 della L.R. 20/2000 e all'Allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/2002, sul patrimonio edilizio in zona extra-urbana, tenendo conto che:
- tali manufatti coincidono con impianti di sollevamento il cui funzionamento, nell'ambito del sistema idraulico di bonifica, risulta indispensabile anche nella situazione attuale e che pertanto gli interventi di tipo conservativo previsti dalla disciplina di cui sopra dovranno comunque ammettere opere finalizzate alla ottimizzazione del funzionamento idraulico,
  - tali manufatti risultano particolarmente rilevanti ai fini della connotazione del paesaggio agrario di bonifica e che pertanto dovranno essere salvaguardati in particolare le sagome volumetriche degli stessi e la caratterizzazione dei fronti,

- tali manufatti risalgono prevalentemente al secolo scorso e che anche i materiali originariamente impiegati non risultavano particolarmente ricercati (mattoni faccia a vista di tipo trafilato, coperture in lastre di fibrocemento o tegole di laterizio o di cemento, oltre che in coppi , ecc..) e che pertanto gli interventi di tipo conservativo previsti dalla disciplina di cui sopra dovranno comunque ammettere la possibilità di reimpiego di materiali non particolarmente pregiati.

#### **Art. 43C Zone di interesse storico-testimoniale – Zone gravate da usi civici**

1. Fra le zone di interesse storico-testimoniale, il presente articolo disciplina le zone gravate da usi civici, individuate nella Carta n.1.1 del presente PTCP.
2. (D) Il PSC recepisce e verifica le individuazioni di cui al primo comma e provvede ad eventuali integrazioni approfondendo la conoscenza sull'evoluzione insediativa e sui singoli elementi che caratterizzano l'organizzazione territoriale di tali aree attraverso indagini storiche e documentarie.
3. (I) *Disciplina di tutela.* Il PSC disciplina le aree di cui al primo comma nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - tali aree fanno parte di norma del territorio rurale, salvo che per le porzioni già urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate;
  - va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
  - gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
4. (I) In specifico, gli strumenti urbanistici comunali delimitano gli ambiti territoriali di cui al presente articolo e li disciplinano nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;
  - b. va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto negli strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
  - c. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente; inoltre dovranno comportare un basso impatto ambientale e contemplare opere di mitigazione ambientale e paesaggistica.

Anche per questa categoria, in caso di interventi soggetti ad autorizzazione, si richiama la legislazione statale in materia di patrimonio culturale (artt. 134/142 e seguenti del D.Lgs. 42/04 smi).

#### **Art. 44A Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica**

1. (D) Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela e la valorizzazione dei percorsi turistici della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica; in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.

L'individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare al fine di assegnare in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta di diversi elementi, su quali di essi articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.

2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 1 del P.T.P.R. e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso.

Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui al presente articolo.

3. (l) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

a. provvedono alla individuazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana e provvedono alla formulazione della disciplina d'intervento anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.);

b. consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali le piantate che seguono l'orientamento della centuriazione, i filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari

c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantiscono, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia ed un adeguato livello di manutenzione e valorizzazione.

4. (l) I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:

a. dispongono che lungo la viabilità storica nei tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, sia evitato il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; inseriscono tali

elementi (strade e vie storiche) in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio

b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari.

La normativa comunale (PSC, POC) deve prevedere le misure (rimessa in pristino, compensazioni, penalità) relative ai caso di inottemperanza delle direttive di cui ai punti a, b del precedente comma 3.

5 Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;

b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo a questi strettamente connessi e le pertinenze di pregio quali filari alberati, *piantate*, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

#### **Art. 44B Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica**

1. Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità panoramica: in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.  
L'individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare, al fine di assegnare in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.
2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 2 del P.T.P.R. e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso.  
Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. (l) Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:
  - a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 28 c.2 della L.R. 20/2000 e s.m., sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
  - b. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;

- d. vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.
4. (I) Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

#### **Art. 44C Elementi di interesse storico-testimoniale: canali storici e maceri**

1. Il PTCP riporta nella Carta 1.1 una prima individuazione del sistema storico dei canali.
2. (D) Nei canali di cui al primo comma sono consentiti gli interventi rivolti alla conservazione dei singoli elementi e alla valorizzazione del ruolo culturale (fruizione tematica del territorio), ambientale (dotazione ecologica) e paesaggistico.
3. (D) Il PSC verifica, recepisce ed integra le individuazioni effettuate dal PTCP e sottopone gli elementi individuati a specifiche prescrizioni di tutela.
4. Ai sensi dell'art.A-8 della L.R.20/2000 e s.m. e i. il PTCP contiene una prima individuazione dei maceri, invasi artificiali diffusi prevalentemente nell'area pianiziale e legati all'industria di coltivazione e trasformazione tessile della canapa. A questi manufatti il PTCP riconosce sia una valenza storico documentale (infrastruttura storica del territorio rurale), che un rilievo di carattere ambientale (biotopo umido artificiale). Tale individuazione viene effettuata nella carta 1.2 del presente Piano.
5. (D) Per i maceri viene prevista la conservazione e sono ammessi gli interventi di conservazione morfologica e potenziamento della biodiversità legata alla definizione di reti ecologiche di rilievo locale.
- 6 (I) Il tombamento dei maceri è ammesso per i progetti di pubblica utilità e subordinatamente all'adozione di misure di compensazione ambientale.  
La compensazione dovrà prevedere:
- la creazione di una zona umida nell'intorno del sito, con superficie e profondità almeno equivalente a quella soppressa;
  - il ripristino/potenziamento dei valori ambientali compromessi.
  - I PSC recepiscono, verificano ed integrano l'individuazione dei maceri contenuta nel PTCP; definiscono inoltre, nel rispetto delle finalità del presente articolo, la disciplina specifica di tutela e valorizzazione.

#### **Art. 44D Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-testimoniale**

- 1 La Carta n.1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte delle strutture di interesse storico testimoniale: in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili, al fine di individuare, in funzione della diversa rilevanza storico testimoniale e paesistica rivestita dalle diverse strutture, su quali di questi elementi articolare opportune discipline in applicazione alle disposizioni di cui alle direttive dei successivi secondo e terzo comma e agli indirizzi di cui al quarto comma.
2. (D) E' fatto obbligo ai Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, verificare ed eventualmente aggiornare le localizzazioni, di cui al precedente comma e di

individuare nel proprio territorio, ove rivestano interesse storico-testimoniale, eventuali ulteriori strutture quali: teatri storici; luoghi di aggregazione sociale all'aperto, vie e piazze di interesse storico; sedi comunali; giardini e ville comunali, palazzi; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; edifici con lapidi storiche e religiose; monumenti eretti a scopo patriottico; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali, case coloniche isolate e corti di interesse storico-testimoniale; fortificazioni, manufatti e strutture difensive (cinte murarie, castelli e rocche); ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.

L'individuazione di cui al presente comma operata dai Comuni costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 4 del P.T.P.R.;

3. (P) Gli elementi di interesse storico testimoniale di proprietà pubblica (o di figure giuridiche senza scopo di lucro) sono sottoposti *ope legis* al D.Lgs. 42/04 fino a verifica dell'interesse culturale secondo l'art.12 e seguenti dello stesso decreto legislativo. Anche per questa categoria, in presenza di vincolo ministeriale o di un bene di proprietà pubblica, in caso di interventi soggetti ad autorizzazione, si richiama la legislazione statale in materia di patrimonio culturale (D.Lgs. 42/04 smi).
4. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, per le strutture di cui al precedente comma articoleranno discipline conformi agli articoli A-9 e A-21 della L.R. 20/2000 e all'Allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/2002, e procederanno ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio e più in generale del patrimonio culturale esistente.
5. (I) La Provincia, d'intesa con i Comuni, promuove programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il censimento dei beni, lo stato di conservazione e uso degli stessi, in particolare per i beni di maggior valore o rischio, promovendo le operazioni di recupero e valorizzazione, così come, anche con la collaborazione di soggetti privati interessati, azioni di valorizzazione dei beni storici e culturali in funzione della fruizione pubblica.

#### **Art. 45 Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in parchi regionali**

1. (I) La Regione, la Provincia ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire le zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma del precedente articolo 41A, non compresi negli ambiti di cui all'articolo 30, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente sia attraverso enti o autorità pubbliche o a partecipazione pubblica competenti, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni ovvero organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

<b>Titolo 10</b>	<b>PARAMETRI URBANISTICI E CRITERI DI PEREQUAZIONE</b>
Art. 46	Definizioni dei principali parametri e indici urbanistici
Art. 47	Criteri per la perequazione urbanistica
Art. 48	Accordi

## TITOLO 10 PARAMETRI URBANISTICI E CRITERI DI PEREQUAZIONE

### Art. 46 Definizioni dei principali parametri e indici urbanistici

#### 1. (D) *Direttiva sulle definizioni dei parametri urbanistici*

La Provincia, ai fini delle proprie elaborazioni statistiche e del monitoraggio dello sviluppo insediativo, nonché ai fini delle verifiche di compatibilità degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, assume i seguenti parametri di controllo, che devono pertanto essere definiti ed utilizzati in modo uniforme dal sistema degli Enti Locali.

#### **Parametri di misura della potenzialità edificatoria delle aree e della edificazione**

Nelle Norme dei PSC, dei RUE e dei POC possono essere introdotte precisazioni, chiarimenti e casistiche applicative delle definizioni dei parametri seguenti e possono essere utilizzati ulteriori parametri, ma non possono essere utilizzate definizioni difformi. Negli strumenti di pianificazione redatti in forma associata i Comuni sono tenuti ad adottare nelle norme del PSC, del RUE e dei POC le stesse definizioni delle grandezze urbanistiche e gli stessi parametri di misura. Ogni cambiamento effettuato da un Comune in sede di variante dello strumento urbanistico viene trasmesso agli altri Comuni perché possano procedere al relativo adeguamento, in modo da mantenere la stessa coerenza anche nella fase di gestione dei Piani.

La superficie utile (SU), la Superficie accessoria (Sac) e la Superficie complessiva (SC) sono definite all'art.5 delle presenti Norme.

#### 2 (D) **Parametri di misura della capacità insediativa teorica e del dimensionamento dell'offerta**

##### 2.a *Misura dell'alloggio convenzionale*

Si assume la definizione di alloggio riportata all'art.5 delle presenti Norme.

Sulla base dei valori statistici medi provinciali si assume convenzionalmente l'alloggio medio di nuova realizzazione pari a 80 mq di Su e a 110 mq di SC (considerando la relativa Superficie accessoria pari a circa 50 mq calcolata al 60%).

I Comuni, sulla base di riscontri statistici riguardo alle caratteristiche del patrimonio edilizio e dell'attività edilizia nel Comune stesso, possono assumere valori difformi per rapportare la capacità insediativa teorica e il dimensionamento dell'offerta del piano al numero di alloggi realizzabili: da un minimo di 60 mq di SU o 80 di SC ad un massimo di 100 mq. di Su, o 130 di SC.

I Comuni con forte presenza turistica possono introdurre parametri dimensionali diversi in relazione alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'offerta abitativa.

##### 2.b *Capacità insediativa in essere (ad una determinata data)*

Corrisponde al numero di alloggi esistenti nel territorio comunale, ivi compresi quelli nel territorio rurale.

##### 2.c *Residuo del Piano vigente (ad una determinata data)*

Nel caso in cui il Piano vigente sia il PRG, corrisponde alla stima del numero di alloggi convenzionali realizzabili con il completamento dell'attuazione del PRG, considerando le zone di completamento, le zone di espansione e una stima delle potenzialità residue degli interventi di recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio nelle zone agricole.

Nel caso in cui il Piano vigente sia il PSC, si possono distinguere:

La *capacità insediativa teorica residua*, calcolata attraverso:

- il numero massimo di alloggi realizzabili negli ambiti per i nuovi insediamenti con la piena utilizzazione della potenzialità edificatoria consentita;
- la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili nelle aree urbanizzate attraverso operazioni significative di trasformazione urbana (ristrutturazione urbanistica, riconversione di insediamenti dismessi);
- la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili con operazioni diffuse di recupero e cambio d'uso di edifici sparsi nelle zone rurali.

Il *dimensionamento residuo*, vale a dire la quota non attuata del dimensionamento dell'offerta che in base alle previsioni del PSC può ancora essere utilizzata attribuendo diritti edificatori in sede di POC.

Le stime non comprendono:

- gli alloggi realizzabili con operazioni diffuse di recupero edilizio, cambio d'uso, sostituzione edilizia e/o addensamento nel tessuto urbano consolidato;
- gli alloggi realizzabili nel territorio rurale al servizio dell'agricoltura.

### 3. (D) *Direttiva sui dati da fornire in sede di PSC, POC e relative Varianti*

Le relazioni illustrative dei PSC e dei POC e delle relative Varianti devono contenere quanto meno i seguenti dati, misurati nei termini sopra descritti:

- capacità insediativa in essere prima dell'adozione dello strumento urbanistico, stimata con il miglior grado di approssimazione disponibile;
- capacità insediativa teorica aggiuntiva e capacità insediativa teorica totale del Piano;
- dimensionamento dell'offerta del Piano, articolata nelle componenti residenziale, produttiva e di servizi;
- estensione del Territorio Urbanizzato;
- estensione del Territorio Urbanizzabile come definito dal PSC (separatamente per gli ambiti di nuovo insediamento residenziale, specializzati per attività produttive e per dotazioni territoriali) e delle parti di esso interessate da piani attuativi approvati;

I dati relativi alla Capacità insediativa teorica e al dimensionamento dell'offerta devono inoltre essere aggiornati a seguito della delibera di controdeduzioni alle riserve della Provincia e alle osservazioni pervenute.

Nel caso di Varianti approvate con la procedura di cui all'art. 41 della l.r.20/2000 e s.m., i dati da fornire nella Relazione illustrativa possono essere ridotti ai seguenti:

- capacità insediativa aggiuntiva del PRG ed estensione delle zone D previste, nell'arco di validità del Piano, dalla più recente Variante Generale approvata;
- capacità insediativa aggiuntiva ed estensione delle zone D derivanti da Varianti approvate ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.R. 476/78 e s. m. in date successive;

- capacità insediativa aggiuntiva ed estensione delle zone D ai sensi dalla Variante stessa.

4. (D) *Direttive sui parametri significativi per i Sistemi Informativi Territoriali*

Per la costruzione e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali della Provincia e dei Comuni e per la predisposizione di statistiche sull'attività edilizia, ogni trasformazione edilizia significativa (nuova costruzione o successiva modificazione) deve essere accompagnata in sede di rilascio del permesso di costruire o di DIA dai seguenti parametri minimi:

Superficie Fondiaria, Superficie Utile, Superficie Accessoria, Superficie Complessiva, Superficie Impermeabilizzata, Numero delle Unità Immobiliari e relativa destinazione d'uso.

Ne deriva non solo la necessità che tali parametri siano definiti uniformemente, ma anche l'opportunità che le norme tecniche degli strumenti urbanistici comunali facciano riferimento a tali parametri per esprimere la potenzialità edificatoria.

Altri parametri edilizi (volumi, altezza, numero di piani, superficie coperta, superficie catastale, ecc.) possono essere utili ai fini di precisare le scelte urbanistiche comunali e controllarne gli esiti progettuali e possono arricchire i Sistemi Informativi Territoriali locali, ma, non risultando altrettanto significativi ai fini delle politiche territoriali e del monitoraggio statistico, possono essere utilizzati e definiti a seconda delle specificità locali.

**Art. 47 Criteri per la perequazione urbanistica**

- 1 Ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000, "la perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali".
2. (D) I Comuni nella predisposizione del PSC applicano il metodo della perequazione urbanistica, attraverso:
  - la classificazione delle aree potenzialmente interessabili da trasformazioni urbanistiche in tipologie caratterizzate da analoghe condizioni di fatto e di diritto;
  - la definizione del criterio in base al quale riconoscere diritti edificatori di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si trovano nella stesa categoria tipologica, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, che verrà assegnata loro in base al disegno urbanistico del piano (ad esempio, aree edificabili e aree per verde pubblico o per strade o per edilizia pubblica), in modo da non penalizzare nessuna in particolare delle proprietà coinvolte;
  - la definizione dei criteri in base ai quali il POC deciderà di concentrare l'intervento insediativo su una parte limitata delle aree costituenti il comparto interessato dalla trasformazione;
  - la previsione della cessione gratuita al Comune delle aree ove non si prevede di concentrare l'intervento dell'operatore, in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- la previsione di utilizzo delle aree, così acquisite al patrimonio pubblico, per attuare le politiche ambientali, urbanistiche e sociali del Comune (ad esempio per migliorare il bilancio dell'attuazione delle aree per attrezzature e spazi collettivi, o per le politiche sociali della casa).
3. (D) L'applicazione del metodo della perequazione deve garantire che il contributo alla formazione della parte pubblica della città e alle politiche pubbliche per l'abitazione sociale che viene richiesto dal PSC e dal POC ai privati coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche venga equamente distribuito tra tutti i proprietari in proporzione al valore delle rispettive loro aree.  
Ciò comporta che i Comuni assegnino i diritti edificatori in sede di POC applicando il criterio perequativo in base al quale gli interventi di nuovo insediamento, di riqualificazione e di integrazione insediativa sono tenuti a concorrere alle dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezzature, edilizia residenziale sociale) in misura proporzionale agli obiettivi di qualificazione del territorio perseguiti dal Piano, e in forma equa dal punto di vista della ripartizione dei costi (importo economico delle dotazioni) e dei benefici (valorizzazione economica delle aree oggetto di assegnazione dei diritti).
4. (D) Il diritto edificatorio (o indice perequativo) assegnabile per classi di aree in eguali condizioni di fatto e di diritto potrà essere utilizzato direttamente entro la stessa area che lo genera, qualora per essa il disegno urbano previsto dal POC preveda aree insediabili e non soltanto dotazioni territoriali (o comunque scelte comportanti una diretta inedificabilità); diversamente il POC potrà definire le modalità per il trasferimento del diritto in aree di altre proprietà (comunali o private). Tali aree, per attuare a loro volta le rispettive potenzialità intrinseche, saranno tenute a recepire le potenzialità provenienti dalle proprietà impossibilitate a concretizzare il proprio diritto entro le loro aree.
5. (I) Per evitare difficoltà attuative, il trasferimento dei diritti edificatori può avvenire attraverso la cessione delle aree al Comune, che a sua volta le potrà permutare con aree idonee all'insediamento o garantirne la cessione a quanti vi devono trasferire i propri indici perequativi.
6. (D) Negli strumenti di pianificazione redatti in forma associata i Comuni sono tenuti ad adottare nelle norme del PSC e dei POC gli stessi criteri perequativi, in modo da garantire il coordinamento e migliorare la coerenza territoriale nell'attuazione delle politiche dei piani.

#### **Art. 48 Accordi**

##### *Accordi di Pianificazione*

1. (I) Ai sensi dell'art.14 c.7 della L.R.20/2000, a conclusione della Conferenza di Pianificazione per il PSC il Comune interessato e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie. Nei termini individuati dall'art.32 c.3 della stessa L.R.20/2000, l'accordo attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso.

La stipula dell'accordo di pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9 dello stesso art.32 della Legge 20/2000

#### *Accordi Territoriali*

2. (I) Ai sensi dell'art.15 della L.R.20/2000 gli accordi territoriali possono essere promossi da Comuni e dalla Provincia per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni, ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.
3. (P) Il PTCP prevede, ai sensi della legge 20/2000, la definizione di Accordi Territoriali per l'attuazione delle previsioni relative alle aree produttive di rilievo sovracomunale ecologicamente attrezzate e dei poli funzionali.
4. (P) Il PTCP prevede inoltre, nelle disposizioni relative al sistema insediativo e a quello della mobilità, la definizione di accordi territoriali ai sensi del comma 2 dell'art.15 della L.R.20/2000, alla cui definizione subordina l'attivazione di scelte e il perseguimento di obiettivi di rilievo territoriale.
5. (I) Nella definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4 la Provincia promuove l'applicazione di criteri di perequazione territoriale (di cui all'art. 105 delle presenti norme), ai sensi del comma 3 dell'art.15 della L.R.20/2000, al fine di pervenire alle soluzioni funzionali e ambientali più efficaci sotto il profilo della sostenibilità, garantendo l'equità della distribuzione degli effetti economici tra gli enti locali interessati.

#### *Accordi con i privati*

- 6 (I) Nel rispetto delle prescrizioni del PTCP i Comuni possono definire, nei termini previsti dall'art.18 della L.R. 20/2000, accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale. Tali accordi costituiscono parte integrante degli strumenti di pianificazione a cui accedono (PSC – POC) e sono soggetti alle stesse forme di pubblicità e di partecipazione e al medesimo iter di approvazione.

**Titolo 11 SISTEMA URBANO**

Art. 49	Obiettivi del PTCP relativi agli insediamenti urbani
Art. 50	Processo di urbanizzazione e calcolo della capacità insediativa dei Piani
Art. 51	Criteri per il calcolo del dimensionamento del PSC
Art. 52	Criteri per l'aggiornamento del dimensionamento del PSC in funzione della sua progressiva attuazione
Art. 53	Sostenibilità e infrastrutturazione dei sistemi urbani
Art. 54	Salvaguardia delle discontinuità insediative
Art. 55	Coordinamento delle scelte relative alla riqualificazione urbana
Art. 56	Coordinamento delle strategie urbanistiche, ambientali e dell'accessibilità nella progettazione urbana

**TITOLO 11 SISTEMA URBANO****Art. 49 - Obiettivi del PTCP relativi agli insediamenti urbani**

*Obiettivi del PTCP riguardo all'evoluzione del sistema insediativo*

- 1 Con riguardo alla sostenibilità dell'evoluzione degli insediamenti rispetto al mantenimento nel tempo di valori condivisi di equilibrio il P.T.C.P. assume i seguenti obiettivi:
- promozione e sostegno di approcci integrati delle politiche urbane da parte dei Comuni, al fine di conseguire una qualità di sintesi della vita urbana, nei termini di sicurezza, dell'eliminazione/prevenzione delle condizioni di marginalità e degrado, della qualificazione dell'accessibilità al territorio, della riduzione delle varie forme di inquinamento;
  - tutela delle condizioni e dei soggetti (la condizione femminile e quelle dei bambini, degli anziani, dei disabili) che vivono situazioni di disagio nella fruizione del sistema abitativo e dei servizi;
  - sostenibilità delle scelte urbanistiche e delle politiche locali: criteri e modalità di definizione e valutazione condivise;
  - promozione di piani di azione strategici e a lungo termine delle aree urbane e progetti sperimentali improntati ai criteri di sostenibilità contenuti nella "Strategia tematica sull'ambiente urbano" definita nel 2006 dalla Commissione delle Comunità Europee, SEC(2006.16) dell'11/01/2006:
  - rafforzamento del ruolo delle reti ecologiche urbane
  - definizione di livelli di prestazione per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane, da sottoporre a monitoraggio
  - definizione del ruolo funzionale e dell'assetto morfologico delle aree periurbane e delle situazioni di margine del territorio urbanizzato
  - promozione della qualità estetica dell'ambiente urbano, anche attraverso la progressiva eliminazione delle situazioni "incongrue"
  - valorizzazione delle componenti di identità storica e di cultura contemporanea dei centri urbani

- promozione delle diverse forme di partecipazione reale dei cittadini alle decisioni da assumere.
- 2 Con riguardo alla sostenibilità ambientale e territoriale dell'evoluzione degli insediamenti il P.T.C.P. assume i seguenti obiettivi:
- garantire nel lungo periodo la consistenza e il rinnovo delle risorse idriche;
  - garantire il ripristino e il mantenimento dei livelli migliori possibili di qualità delle acque superficiali e sotterranee e di qualità dell'aria;
  - garantire elevati livelli di sicurezza degli insediamenti rispetto ai rischi idraulici e sismici e di incidenti ambientali;
  - ridurre la quantità di rifiuti da smaltire.
- 3 Con riguardo all'efficienza del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali che ne supportano il funzionamento il PTCP assume i seguenti obiettivi:
- consolidare la struttura policentrica e la gerarchia storicizzata del sistema insediativo,
  - valorizzare i nodi urbani complessi, in particolare i centri storici,
  - polarizzare i servizi ad alta attrattività attorno a nuovi nodi strategici ad elevata accessibilità,
  - frenare la dispersione insediativa almeno nelle forme che generano maggiore impatto ambientale e maggiori diseconomie,
  - tutelare dall'espansione urbana la fascia pedecollinare del territorio provinciale a più elevata sensibilità ambientale,
  - utilizzare il recupero delle aree dismesse o in dismissione come risorsa per contenere la dilatazione urbana,
  - elevare la qualità ambientale e insediativa delle aree industriali e promuovere il riordino urbanistico degli insediamenti produttivi,
  - salvaguardare un'equilibrata presenza delle diverse tipologie di distribuzione commerciale,
  - tutelare i caratteri distintivi del territorio rurale e valorizzarne il patrimonio edilizio e le risorse ambientali anche per funzioni non agricole integrabili nel contesto rurale,
  - valorizzare le risorse ambientali periurbane ai fini della qualità ecologica e paesaggistica delle aree urbane e tutelare le discontinuità delle strutture insediative,
  - coordinare a livello intercomunale le politiche urbane, in particolare nelle situazioni di maggiore integrazione del sistema insediativo,
  - assicurare la maggiore equità possibile dei risvolti economici delle scelte urbanistiche, sia fra i soggetti privati che fra gli Enti locali,
  - fornire gli strumenti e definire i parametri per monitorare le trasformazioni degli insediamenti.
4. (l) Nell'ambito dell'attuazione del PTCP la Provincia può definire con appositi Atti, in riferimento agli obiettivi dei commi precedenti, "requisiti prestazionali" di qualità urbana e "linee-guida tecniche" (articolati per rango dei centri urbani) che costituiscono

standard condivisi per la valutazione di sostenibilità, tenendo conto in particolare di due criteri generali:

- a. l'integrazione di tessuti urbani entro i margini dell'urbanizzato, a condizione di mantenere (e/o realizzare) rapporti di qualità delle dotazioni per i cittadini residenti, e livelli di impatto sul territorio e sulle reti tecnologiche da considerare accettabili
- b. la densificazione delle strutture insediative urbane, sia per ragioni legate al risparmio delle risorse energetiche e territoriali (cfr. artt.85, 86, 87), sia in base a criteri di accessibilità al sistema del trasporto pubblico (cfr. artt.92, 93).

Entro questa gamma di "buone pratiche" (il cui repertorio costituirà nel tempo patrimonio condiviso della prassi urbanistica nella provincia) l'azione della Provincia consiste nel riscontrare l'applicazione di metodi testati e/o nel partecipare ad azioni sperimentali in affiancamento a Comuni che intendono introdurre pratiche innovative.

5. (D) Attraverso le gerarchie e le soglie di complessità definite dal PTCP, il tema della trasformazione urbana viene posto, nel rapporto tra Comuni e con la Provincia, tenendo conto in particolare del livello territoriale degli obiettivi e delle soluzioni relative al sistema insediativo residenziale, agli ambiti per le attività produttive, alle dotazioni territoriali; il PTCP definisce criteri per il dimensionamento e la localizzazione, limiti e condizioni anche in funzione di bilanci territoriali delle previsioni di trasformazione e/o di ampliamento. In funzione di tali criteri il PTCP richiede di costruire, nella formazione dei PSC, condizioni di coerenza con le strategie di assetto territoriale di scala più elevata anche attraverso i necessari accordi con gli altri soggetti coinvolti.

Le relative valutazioni di sostenibilità devono avvenire secondo criteri e metodi che tengano conto della reale portata delle decisioni da assumere, coinvolgendo i soggetti, i livelli tematici (ambientali, socioeconomici, territoriali), le soluzioni e le intese istituzionali che competono ad essi.

6. (D) I livelli territoriali individuati sono:

- ambito insediativo infraurbano, o di quartiere
- ambito insediativo urbano
- ambito insediativo territoriale di scala comunale
- ambito insediativo territoriale di scala sovracomunale
- ambito delle funzioni di livello provinciali

7. (D) Per ciascun livello sono definiti:

- criteri di verifica delle dotazioni territoriali esistenti e di previsione
- criteri di verifica della sostenibilità ambientale e territoriale
- metodi di valutazione del dimensionamento dell'offerta abitativa, di servizi e di altre attività in relazione alle condizioni e agli obiettivi di sostenibilità

fino alla definizione della soglia oltre la quale il livello territoriale di concertazione delle decisioni e di governo dell'attuazione delle scelte deve essere affrontato attraverso accordi territoriali e forme perequative sovracomunali.

8. (D) *Ambito insediativo infraurbano*: il PSC definisce per ciascun ambito, sulla base delle condizioni attuali (analizzate dal Quadro Conoscitivo) gli obiettivi di qualità perseguiti dal Piano, ed i requisiti e le condizioni a cui sono da sottoporre le trasformazioni ammesse dal RUE (per gli ambiti urbani consolidati) e dal POC (per gli ambiti da

trasformare attraverso riqualificazione o nuovo insediamento). I relativi criteri vengono discussi in sede di Conferenza di pianificazione e costituiscono parte integrante delle determinazioni conclusive della Conferenza e dell'eventuale Accordo di Pianificazione. Oltre alle dotazioni di servizi, gli obiettivi di qualità includono gli aspetti energetici, quelli ambientali, quelli della sicurezza sociale e dell'edilizia residenziale sociale.

In riferimento alla classificazione delle componenti del sistema insediativo di cui ai commi 11-18 del presente articolo, la definizione di questo livello di prestazioni urbanistiche è obbligatoria per le città e i sistemi urbani regionali, mentre viene indicata come metodo preferenziale per i centri urbani ordinatori; nel caso dei centri integrativi è compito del Comune in sede di PSC definirne l'eventuale esigenza.

*Ambito insediativo urbano:* è costituito dal centro urbano principale (capoluogo): valgono per esso gli stessi criteri di analisi e pianificazione definiti al comma recedente, ma in termini di sintesi per l'intero organismo urbano. La definizione degli obiettivi di qualità va riferita, nel caso di un comune con località esterne al capoluogo, anche alla quota di servizi che il centro è chiamato a svolgere in rapporto ad utenti residenti nelle altre località. L'analisi e la valutazione sono obbligatorie in sede di PSC, oltre che per le città e i sistemi urbani regionali e per i centri urbani ordinatori, anche per i centri integrativi di Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Formigine e San Felice sul Panaro.

*Ambito insediativo territoriale di scala comunale:* è costituito dall'intero territorio comunale, rispetto al quale in sede di PSC sono predisposte le analisi socio-demografiche e quelle sul sistema insediativo finalizzate ad effettuare un bilancio delle condizioni insediative relative all'intera popolazione residente ed a quella presente (da valutare come entità e tipologia). A questo livello competono il bilancio sulla qualità dei servizi offerti, la definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi, la definizione delle modalità in base alle quali i POC dovranno rapportare l'attuazione delle previsioni insediative all'adeguamento delle prestazioni funzionali e ambientali del sistema urbano.

Le relative analisi sono parte integrante del Quadro Conoscitivo preliminare che il Comune presenta in sede di Conferenza di pianificazione. I dimensionamenti finali e le valutazioni di sostenibilità costituiscono parte delle determinazioni finali della Conferenza e dell'Accordo di pianificazione con la Provincia.

*Ambito insediativo territoriale di scala sovracomunale:* è il riferimento territoriale da assumere obbligatoriamente nell'analisi e nella pianificazione relativa ai seguenti ambiti tematici:

- dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale
- gli ambiti specializzati per attività produttive
- politiche relative all'edilizia residenziale sociale

e ai sistemi territoriali seguenti:

- sistemi urbani e territoriali complessi di cui al comma 11.c del presente articolo
- ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani.

*Ambito delle funzioni di livello provinciale:* è definito dal PTCP e riguarda i poli funzionali e gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale. La relativa definizione avviene da parte dei Comuni interessati per territorio sulla base della individuazione di massima nella Carta n.4 del PTCP, e costituisce parte dell'Accordo di Pianificazione con la Provincia.

L'attuazione e gestione dei poli funzionali e degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale sono oggetto di Accordi Territoriali con la Provincia.

9 La Provincia promuove la messa a punto e attuazione di progetti sperimentali e piani di azione insieme alle amministrazioni locali, al fine di incentivare e dare sostegno operativo alle politiche integrate di qualificazione dei centri urbani.

10 Alla qualificazione delle politiche urbane concorrono anche azioni di coordinamento dei Regolamenti Urbanistico Edilizi (RUE) locali, attraverso la definizione di contenuti qualitativi minimi e di un lessico condiviso (definizioni, parametri, unità di misura).

*Componenti del sistema insediativo: definizioni e indirizzi*

11 Il PTCP riconosce e individua i seguenti elementi ordinatori quali componenti principali del sistema insediativo.

11.a **Città e sistemi urbani regionali**

Sono definite "Città/Sistemi Urbani regionali" i sistemi urbani di particolare complessità funzionale, morfologica e relazionale che concorrono alla qualificazione e integrazione del territorio regionale nel contesto internazionale.

Essi sono:

- la città di Modena;
- la città di Carpi,
- il sistema urbano di Sassuolo – Fiorano - Maranello, costituito dalla conurbazione fisica e funzionale dei rispettivi centri urbani.

11.b **Centri urbani ordinatori**

Sono definiti "Centri urbani ordinatori" i centri portanti dell'armatura urbana provinciale, a cui sono assegnati ruoli di polarizzazione dell'offerta di funzioni rare e di strutturazione delle relazioni provinciali e sub-regionali. Nella provincia di Modena sono riconosciuti i seguenti Centri urbani ordinatori :

- Mirandola
- Vignola
- Pavullo nel Frignano

(l) Insieme con le Città e i sistemi urbani regionali, i Centri Ordinatori sono da considerare i recapiti preferenziali:

a) delle politiche di potenziamento delle economie di relazione, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e dei sistemi infrastrutturali per la mobilità e le comunicazioni;

b) delle politiche di qualificazione e potenziamento dei servizi settoriali:

- sanitari, in particolare ospedalieri;
- scolastici superiori all'obbligo e di formazione professionale;
- di offerta culturale;

c) delle politiche di decentramento degli uffici delle Amministrazioni Statali e Regionali;

d) degli interventi di ristrutturazione e ammodernamento della rete commerciale al dettaglio, nonché di qualificazione dell'artigianato dei servizi;

e) degli interventi che contribuiscono al potenziamento del peso insediativo e alla qualificazione del tessuto urbano:

- dei finanziamenti pubblici per l'edilizia residenziale a valenza sociale e per l'affitto;
- dei finanziamenti pubblici per la riqualificazione urbana e l'infrastrutturazione urbana.

**11.c Ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani (Sistemi urbani complessi)**

- (l) Sono definiti come "ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani" i sistemi urbani complessi, vale a dire le situazioni in cui esistono, insieme a fenomeni di saldatura insediativa tra centri urbani, condizioni di forte integrazione funzionale, economica e di mobilità interna, in misura tale da costituire di fatto una realtà dotata di una propria specificità. Il PTCP individua nella Carta n.4 i seguenti ambiti:
- Carpi, Soliera
  - Novi di Modena, Concordia sulla Secchia, San Possidonio
  - Mirandola, Cavezzo, Medolla
  - Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Camposanto
  - San Prospero, Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola
  - Modena, Soliera, Nonantola, Campogalliano, Formigine, Castelfranco Emilia
  - Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello, Formigine
  - Castelnuovo Rangone, Castelvetro
  - Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro
  - Spilamberto, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano sul Panaro
  - Zocca, Montese, Guiglia
  - Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno
  - Prignano, Palagano, Montefiorino, Frassinoro, Polinago
  - Riolunato, Montecreto, Sestola, Fanano, Pievepelago e Fiumalbo.

Entro tali ambiti territoriali sub-provinciali, connotati da caratteri fisiografici, socio-economici, insediativi specifici e da fenomeni evolutivi caratteristici, il Piano persegue una maggiore integrazione, che costituisce un fattore di ricchezza della qualità delle politiche territoriali e sociali della Provincia. Tale esigenza di integrazione si può manifestare anche nell'appartenenza di un centro urbano (Formigine, Castelfranco Emilia) a più ambiti territoriali, corrispondenti a diversi sistemi di relazioni.

- (l) In relazione ai percorsi di evoluzione delle strutture insediative (dotazioni di servizi e infrastrutture, politica della casa, riqualificazione urbana, nuova offerta insediativa, politiche per le attività produttive) il PTCP stabilisce che entro tali ambiti siano definite scelte insediative integrate. Ciò comporta l'esigenza di definire in particolare per questi sistemi territoriali, soglie di complessità a cui corrispondono ambiti territoriali estesi all'intero sistema o variabili, avendo riguardo specificamente alla tipologia di tema e di decisione. Si vedano in proposito nelle presenti Norme: per la realizzazione e gestione coordinata di dotazioni territoriali l'art.66; per le politiche della mobilità l'art.97; per le politiche per l'edilizia residenziale sociale l'art.108.

**Centri Integrativi**

- 12 Sono definiti "Centri Integrativi" quei centri urbani che assumono, o possono assumere, funzioni di supporto alle politiche di integrazione territoriale, contribuendo, in forma interattiva con le città e sistemi urbani e con i centri ordinatori, alla configurazione del sistema dei servizi in ciascun ambito territoriale, ovvero svolgendo funzioni di presidio di

territori a debole armatura urbana. Essi si suddividono in centri integrativi principali e centri integrativi di presidio.

I *Centri Integrativi principali* sono i seguenti:

Castelfranco Emilia;  
Finale Emilia;  
Formigine;  
San Felice sul Panaro;

I *Centri Integrativi di presidio* sono i seguenti:

Fanano/Sestola;  
Montefiorino;  
Pievepelago;  
Serramazzone;  
Zocca.

13. (l) Nei centri integrativi le scelte strutturali devono privilegiare le funzioni specializzate e quelle complementari rispetto ai centri sovraordinati o pari-ordinati circostanti.

I Centri Integrativi principali costituiscono la massima articolazione spaziale prospettabile per le funzioni non di base: sanitarie, scolastiche, culturali, di attrazione commerciale, ecc..

I Centri integrativi di presidio vanno sostenuti nel loro ruolo di coagulo dell'offerta dei servizi di base nei territori collinari-montani a struttura insediativa frammentata e a domanda debole.

#### **Centri di Base**

- 14 Sono definiti "Centri di Base" i centri urbani minori idonei ad erogare i servizi di base civili, commerciali, artigianali alla popolazione accentrata e sparsa.

Sono Centri di Base:

- tutti i capoluoghi comunali non definiti Centri Ordinatori o Integrativi (Campogalliano; Novi di Modena; Soliera; Camposanto; Cavezzo; Concordia; Medolla; San Possidonio; San Prospero; Castelnuovo Rangone; Castelvetro; Savignano sul Panaro; Spilamberto; Bastiglia; Bomporto; Nonantola; Ravarino; San Cesario sul Panaro; Frassinoro; Palagano; Prignano; Fiumalbo; Lama Mocogno; Montecreto; Polinago; Riolunato; Guiglia, Marano, Montese)
- e inoltre:  
l'aggregato di Casinalbo/Baggiore;  
Massa Finalese;  
Montale;  
Piumazzo;  
Rovereto;  
Sorbara.

#### **Centri specialistici dell'economia turistica montana**

- 15 Il PTCP individua inoltre i seguenti centri:

l'aggregato di Fanano/Sestola;  
Fiumalbo;  
Frassinoro;  
Guiglia;  
Lama Mocogno;

Montecreto;  
Montefiorino;  
Montese;  
Palagano;  
Pievepelago;  
Polinago;  
Riolunato;  
Serramazzone;  
Zocca;

per la loro funzione portante dell'economia del turismo climatico collinare-montano e/o per le potenzialità agrituristiche, ambientali e sportive;

e inoltre i seguenti centri:

l'aggregato di Fanano/Sestola;  
Frassinoro/Piandelagotti;  
Fiumalbo;  
Lama Mocogno;  
Montecreto;  
Riolunato;  
Pievepelago/S. Anna Pelago;

quali centri di qualificazione, valorizzazione, specializzazione turistico invernale.

- (l) Tali centri dell'area montana sono da considerare, sulla base delle diverse potenzialità, i recapiti primari, con riferimento all'ambito collinare e montano, delle politiche riferite:
- al rafforzamento della dotazione di servizi per l'utenza turistica, sia accentrata che sparsa, sia stanziale che itinerante;
- al miglioramento della qualità morfologica urbana e al recupero delle forme insediative storiche della collina e della montagna;
- al rafforzamento della dotazione di attrezzature sportive, ricreative e per lo spettacolo;
- al rafforzamento delle politiche per il turismo rurale e l'agriturismo.
16. (l) Ai centri integrativi di cui al comma 12 devono inoltre fare riferimento i progetti che prevedono un potenziamento della ricettività e/o dell'attrazione commerciale in area appenninica.

#### **Art. 50    Processo di urbanizzazione e definizione della capacità insediativa dei Piani**

1. (D) Nel coordinamento del processo di pianificazione il PTCP assume il principio in base al quale il PSC non ha carattere "conformativo", vale a dire che le sue previsioni non definiscono diritti edificatori, né vincoli, salvo quelli di tipo ricognitivo (ossia derivanti da leggi o dagli strumenti di pianificazione sovraordinata). Pertanto nel PSC le aree urbanizzabili o trasformabili sono individuate come potenzialità, e lo stesso vale per le aree che devono costituire nuove dotazioni territoriali (spazi e attrezzature pubbliche). La conformazione di diritti edificatori e di vincoli urbanistici viene demandata al POC (per le parti del piano a cui il Comune decide di dare attuazione in un periodo quinquennale di vigenza) e al RUE (per le parti di territorio non soggette a POC).
2. (D) Il carattere non conformativo del PSC si traduce nella distinzione, concettuale e operativa, fra i "diritti edificatori" (art 7 della L.R. 20/2000), e "capacità insediativa

teorica” ovvero “carico insediativo massimo” (art. A-11 e A-12), e “dimensionamento dell’offerta”, da correlare attraverso opportuni indici perequativi all’estensione degli ambiti di potenziale trasformazione.

La capacità insediativa teorica, i diritti edificatori, il dimensionamento da riconoscersi ai diversi ambiti o porzioni urbane, e la perimetrazione degli ambiti di potenziale trasformazione possono essere definiti con metodiche e finalità distinte, ed espressi e misurati in modo diverso. Al fine di realizzare un’applicazione omogenea della normativa e un coordinamento dello sviluppo territoriale, il PTCP definisce in proposito ed assegna politiche e obiettivi alle seguenti grandezze:

- il dimensionamento dell’offerta del Piano costituisce la quantità di offerta (residenziale, produttiva, di servizi) che il PSC prevede realizzabile nel periodo di riferimento assunto per le proprie previsioni. Si misura in alloggi equivalenti per la residenza (in base ad una dimensione media convenzionale dell’alloggio), e in mq. di superficie utile (o superficie complessiva) per le altre funzioni, in coerenza con la connessa definizione della capacità insediativa teorica. Il dimensionamento dovrà ricomprendere al suo interno l’intera casistica delle situazioni territoriali a cui il PSC attribuisce indici perequativi e potenzialità di intervento edificatorio.;
- i diritti edificatori sono calcolati secondo le metodiche della perequazione; sono assegnati dal POC e attribuiti ai soggetti proprietari di un’area o di un immobile, nel caso in cui essa sia inserita in un ambito di trasformazione urbanistica o sia ceduta al comune nel quadro di una trasformazione prevista dal POC stesso. Il diritto edificatorio diventa effettivo solo nel momento in cui il POC definisca i termini, le condizioni, i tempi e le modalità del suo utilizzo;
- la capacità insediativa teorica del Piano misura l’entità massima degli usi del territorio ammessi dal PSC per un determinato ambito oggetto delle politiche di piano. Viene quantificata, attraverso il parametro degli alloggi equivalenti (per la residenza) e dei mq. di superficie utile (o superficie complessiva) per le altre funzioni, determinando il carico urbanistico, che per ciascun ambito e per l’intero territorio è considerato sostenibile, a seguito della ValSAT e della VAS, per l’assetto territoriale e ambientale, alle condizioni definite dalla stessa ValSAT e VAS e dalle norme del PSC.

I perimetri degli ambiti da riqualificare e degli ambiti per i nuovi insediamenti individuano le parti soggette a perequazione e le parti insediabili, sulla base delle opportunità urbanistiche delle trasformazioni previste dal PSC.

In generale è ammesso, sempre che le condizioni di sostenibilità e di assetto del territorio lo consentano, che le aree di potenziale trasformazione possano essere individuate nel PSC in misura sovrabbondante, in modo che la sommatoria delle capacità insediative teoriche riconosciute come sostenibili in ciascuna di esse sia superiore al dimensionamento dell’offerta del Piano.

Attraverso questa netta distinzione tra dimensionamento dell’offerta e capacità insediativa teorica del PSC si rende esplicito il fatto che non tutte le aree individuate come potenzialmente trasformabili potranno essere inserite nel POC e realmente trasformate, ma che al contrario, queste sono, almeno in parte, alternative fra loro. In altri termini, l’attuazione piena degli obiettivi qualitativi e quantitativi del PSC non richiede l’utilizzo di tutti gli ambiti territoriali considerati trasformabili.

*Criteria per la determinazione della capacità insediativa teorica massima del PSC*

4. (D) Il PSC motiva la quantificazione della capacità insediativa teorica in sede di Documento Preliminare del PSC, e ne fa oggetto di esame da parte della Conferenza di Pianificazione; le motivazioni possono essere riferite ad esempio: alla presumibile complessità e difficoltà attuativa connessa ai processi di riqualificazione; alla esigenza di estendere i meccanismi perequativi ad interi ambiti territoriali omogenei per caratteristiche morfologiche e funzionali; all'obiettivo da assegnare al POC il compito di effettuare un concorso pubblico per valutare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità definiti dal PSC, ecc.
5. (D) La quantificazione e le motivazioni condivise della capacità insediativa teorica del PSC (per gli ambiti a prevalente destinazione residenziale e per quelli a destinazione produttiva) costituiscono contenuto specifico dell'accordo di pianificazione o dell'intesa tra Comune e Provincia di Modena, propedeutici alla approvazione del PSC.
6. (D) Il presente PTCP definisce come criterio generale per il dimensionamento della massima capacità insediativa teorica sia di tipo abitativo che produttivo un valore non superiore a quello del relativo dimensionamento dell'offerta incrementato del 30%. Scostamenti rispetto a tale valore-guida sono da prevedere in aumento in caso di forte prevalenza dell'offerta costituita da interventi di riqualificazione, e in riduzione in caso di forte prevalenza di ambiti per i nuovi insediamenti.

*Criteria per la limitazione dell'incremento di territorio urbanizzabile*

- 7 (D) I criteri generali definiti dal PTCP per la quantificazione delle previsioni insediative dei PSC nei comuni della fascia pedecollinare, dell'alta e della bassa pianura, sono i seguenti:
  - che l'incremento di territorio urbanizzabile a fini prevalentemente abitativi definito dal PSC come "ambiti per i nuovi insediamenti" ( escluse le previsioni residue non attuate del PRG pre-vigente ed escluse le aree di parchi e ambiti specializzati per attività produttive) non superi una soglia della dimensione del territorio urbanizzato a fini prevalentemente abitativi come definito nell'Allegato 3 alle presenti Norme (territorio insediato al 31.12.2006). Tale soglia si articola nei seguenti macro-ambiti territoriali:
    - **Area di alta pianura e pedecollinare** (comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano Modenese, Maranello, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola): possibilità di incremento non superiore al 3%
    - **Area della Bassa Pianura** (comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero): possibilità di incremento non superiore al 5%
    - **Area centrale** (comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine, Modena, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Soliera): possibilità di incremento non superiore al 5%
    - **Area collinare e medio montana** (comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Pavullo nel Frignano, , Serramazzoni): possibilità di incremento non superiore al 5%
    - **Area alto e medio montana** (comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pievepelago, Polinago, Prignano, Riolunato, Sestola, Zocca): i limiti discendono dal complesso di tutele e condizioni di sostenibilità definite dal presente PTCP.

- Nelle parti di territorio comunale comprese entro i “principali ambiti di paesaggio” (art.34) la pianificazione urbanistica assume come riferimento tendenziale il saldo nullo tra territorio insediato/insediabile a fini prevalentemente abitativi prima dell’adozione dello strumento urbanistico, e territorio insediato/insediabile a fini prevalentemente abitativi in attuazione del nuovo strumento urbanistico.
- Entro gli “ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani” (Sistemi urbani complessi) di cui all’art.49 c.11 di cui e all’art.66 c.4 delle presenti Norme le possibilità di incremento di territorio urbanizzabile di cui ai punti precedenti possono essere considerate in modo unitario e integrato da tutti o parte dei comuni, al fine di definire scelte di pianificazione coordinate.

In sede di formazione del PSC in forma associata, i Comuni possono prevedere, in modo adeguatamente motivato, una distribuzione delle previsioni di territorio urbanizzabile secondo logiche funzionali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche unitarie.

Le scelte conseguenti – da definire in sede di Accordo di pianificazione con la Provincia – devono costituire oggetto di Accordo Territoriale, con applicazione di criteri di perequazione territoriale tra i Comuni interessati.

I singoli PSC dovranno recepire espressamente nelle rispettive normative il vincolo costituito dalla particolare modalità di applicazione del presente articolo del PTCP da parte del PSC stesso in forma congiunta con gli altri comuni, vincolando in tal senso anche le future varianti alla necessaria verifica del rispetto della norma.

- in sede di Conferenza di pianificazione per il PSC e di successivo Accordo di pianificazione possono essere definiti i contenuti e le motivazioni per parziali deroghe dai criteri di cui al punto precedente.
  - Sono considerati adeguati ai criteri di cui al presente comma i PSC adottati e approvati e quelli per i quali è stato sottoscritto l’Accordo di Pianificazione con la Provincia; sono considerati da adeguare gli altri strumenti urbanistici, compresi quelli adeguati alla L.R.20/2000 con la procedura di cui al comma 5 dell’art.43 della L.R.20/2000.
  - L’efficacia delle disposizioni del presente comma ha durata pari al periodo di vigenza del PTCP, e viene indicativamente valutata in 10 anni. La Provincia effettua, anche ai sensi dell’art.51 della L.R.20/2000 e sulla base delle informazioni acquisite sulla programmazione comunale (Piani Operativi Comunali), il monitoraggio delle trasformazioni insediative, pubblicandone gli esiti almeno ogni cinque anni.
8. (D) Il PSC definisce criteri di selezione assegnati al POC per le proposte da valutare per l’assegnazione dei diritti edificatori
9. (l) In sede di Accordo di pianificazione sono definiti dal Comune (o dall’Associazione/Unione di Comuni) e dalla Provincia di Modena modalità di monitoraggio dell’offerta insediativa (residenziale e produttiva) a scala di ambiti territoriali sovracomunali individuati nella cartografia del PTCP.

#### **Art. 51 Criteri per il calcolo del dimensionamento del PSC**

1. (D) Nel calcolo del dimensionamento del PSC per l’offerta abitativa il Comune o l’Unione/Associazione di Comuni) si attiene al seguente percorso metodologico:

- studio delle dinamiche demografiche (distinte nelle componenti naturale e migratoria) nel territorio comunale e nell'ambito territoriale di riferimento, negli ultimi 10 anni; composizione e dinamica di formazione dei nuclei familiari
- scenari di proiezione demografica per componente naturale e migratoria, associati ad ipotesi previsionali demografiche e socioeconomiche ed a corrispondenti scenari di offerta abitativa e occupazionale;
- dimensionamento dell'offerta abitativa nel quindicennio di riferimento del PSC, tenuto conto della quota frizionale di funzionalità del mercato (3-5% del patrimonio) e della quota di sostituzione del patrimonio edilizio obsoleto; il dimensionamento complessivo deve far riferimento ad uno scenario costituito dal valore intermedio delle proiezioni effettuate considerando gli andamenti negli ultimi 5 e 10 anni (oppure negli ultimi 10 e 15 anni, se valutati più attendibili ai fini delle proiezioni);
- del dimensionamento fa parte il residuo non attuato del piano vigente, di cui all'art. 46 comma 2.c, di cui viene effettuata una accurata valutazione, tenendo conto delle prevedibili date di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici;
- individuazione degli obiettivi e delle politiche perequative poste a fondamento del PSC.

## 2. (D) Valutazione della distribuzione territoriale dell'offerta abitativa a livello comunale

2.a Il Quadro Conoscitivo del PSC effettua un'analisi ed una mappatura dei tessuti urbani finalizzate a definire le qualità (ambientali, morfologiche, edilizie), le criticità, e le esigenze/opportunità di trasformazione.

Sulla base di tali analisi e degli obiettivi di qualità insediativa assunti, il PSC definisce – in una prospettiva di medio-lungo termine – le strategie di trasformazione del territorio insediato, privilegiando, rispetto alle ipotesi di ampliamento del territorio urbanizzato, le scelte e gli strumenti di intervento che siano fondati sulla riqualificazione dei tessuti parzialmente o totalmente insediati, e sul ridisegno degli ambiti urbani e periurbani.

Con riferimento alle specificità del proprio territorio, il PSC deve indicare soglie minime e massime di distribuzione dell'offerta abitativa (dimensionamento) distinti per i seguenti tipi di ambiti territoriali:

- a) ambiti urbani consolidati (riuso/integrazione di tessuti edificati)
- b) ambiti da riqualificare
- c) territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente)
- d) ambiti per i nuovi insediamenti.

2.b In tutti i Comuni della provincia un criterio fondativo delle scelte di Piano da assumere in sede di formazione del PSC e di attività istruttoria della Conferenza di Pianificazione è quello di privilegiare le trasformazioni del territorio già urbanizzato o comunque interessato anche parzialmente da insediamenti, rispetto a qualunque ipotesi di espansione dell'urbanizzato. In ogni caso le quote di nuova urbanizzazione dovranno essere finalizzate, almeno parzialmente, alla soluzione delle problematiche insediative rilevate nel territorio comunale (o in ambito intercomunale) relative a criticità ambientali e ad obiettivi di riqualificazione del territorio urbanizzato (ad esempio attraverso il trasferimento di diritti edificatori).

La natura e la misura di scelte insediative che non contemplino il recupero e la trasformazione del territorio urbanizzato dovranno essere adeguatamente motivate in sede di Quadro Conoscitivo e Documento preliminare del PSC, in modo tale da consentire alla Conferenza di valutare le alternative considerate dal Piano e discutere le scelte strategiche anche alla luce di possibili Accordi applicativi dei criteri della perequazione territoriale.

2.c I criteri generali definiti dal PTCP per la distribuzione del dimensionamento nei comuni della fascia pedecollinare (comuni di Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese, Maranello, Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano sul Panaro, Spilamberto) e nelle città regionali (Modena e Carpi), sono:

che negli ambiti di tipo d) sia concentrata non più del 50% dell'offerta aggiuntiva rispetto al residuo del PRG previgente, con possibilità di raggiungere la quota di riferimento del 70% soltanto attraverso la finalizzazione di tale offerta a politiche di riqualificazione urbana, attraverso trasferimento di diritti edificatori, dotazione di servizi, meccanismi di convenzionamento, ecc.

2.d In sede di Conferenza di pianificazione per il PSC e di successivo Accordo di pianificazione possono essere definiti i contenuti e le motivazioni per parziali deroghe dai criteri di cui al punto precedente.

3. (D) Dimensionamento abitativo connesso a politiche di offerta concertate a livello sovracomunale

*Condizioni:*

- ambito territoriale di riferimento definito dal PTCP
- PSC redatto in forma associata o Accordo Territoriale esteso ai comuni
- applicazione della perequazione territoriale tra i Comuni interessati (cfr. art. 105)
- finalizzazione a politiche sociali (abitazione sociale, attrezzature di rilievo sovracomunale)
- accordo di pianificazione con la Provincia
- accordo volontario per la gestione coordinata dei POC a livello sovracomunale
- monitoraggio dell'attuazione esteso all'intero ambito sovracomunale.

*Linee-guida:*

Nel calcolo del dimensionamento relativo all'intero ambito territoriale può essere assunta un'ipotesi che si discosti in modo motivato dallo scenario intermedio ricavato attraverso le proiezioni demografiche e socioeconomiche di cui al comma 2, introducendo obiettivi quantitativi e qualitativi propri delle scelte di pianificazione, da assumere nell'Accordo Territoriale di cui sopra.

4. (D) *Dimensionamento delle previsioni insediative relative alle attività produttive*

Nel calcolo del dimensionamento delle ipotesi insediative per attività produttive di rilievo comunale (di cui all'art.58) deve essere preso in considerazione l'ambito territoriale di riferimento individuato dal PTCP nella Carta n.4., rispetto al quale il Comune che elabora il PSC deve redigere nel Quadro Conoscitivo un bilancio ed una valutazione sullo stato di attuazione e sulla residua capacità insediativa delle aree produttive previste nei PRG e PSC vigenti, sull'assetto funzionale e sulle dotazioni di infrastrutture e servizi.

Le scelte del PSC dovranno perseguire un saldo nullo delle nuove previsioni insediative entro l'ambito territoriale di riferimento, privilegiando – in particolare attraverso lo strumento dell'Accordo Territoriale e l'applicazione di criteri perequativi tra i comuni interessati – le opportunità di utilizzo delle capacità insediative residue, anche attraverso la previsione di forme di convenzionamento a prezzi calmierati, coordinamento tra operatori, ecc.

In sede di formazione del PSC un incremento di superficie territoriale da destinare a nuovi ambiti per attività produttive è considerato ammissibile, e ratificato nell'Accordo di pianificazione, in presenza di una sua finalizzazione a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica e ad accordi territoriali con i comuni facenti parte dell'ambito territoriale di coordinamento della pianificazione, come definito dal PTCP, nei termini specificati all'art.58 c.3 delle presenti norme.

#### **Art. 52 Criteri per l'aggiornamento del dimensionamento del PSC in funzione della sua progressiva attuazione**

1. (D) Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici generali e provvedere alla redazione di bilanci della pianificazione territoriale ed urbanistica, favorendo quindi la conoscenza territoriale ed ambientale di specifica competenza, in esecuzione dei commi 1 e 2 dell'art. 51 della L.R. n. 20/2000, con riguardo al dimensionamento complessivo sia residenziale che produttivo definito dagli strumenti urbanistici generali, i Comuni provvedono ad esplicitare sulla base del dimensionamento iniziale dei Piani, le disponibilità conseguenti alla loro progressiva attuazione.
2. (D) Sulla base delle definizioni e dei criteri stabiliti nelle presenti norme ai Titoli 10 e 11, nell'ambito delle procedure fissate dalla legge per l'attuazione dei Piani stessi, il Comune indicherà:
  - nel P.S.C. i dati del dimensionamento complessivo, residenziale e produttivo, nonché la capacità insediativa residenziale teorica dello strumento generale;
  - nel P.O.C. le quantità insediative, residenziali e non, poste in attuazione attraverso la gestione dello strumento e - di conseguenza - le corrispondenti quantità ancora disponibili.
3. (D) Le quote progressivamente poste in attuazione verranno opportunamente recepite nei dispositivi normativi del P.S.C. Resta fermo che all'esaurimento del dimensionamento stabilito da Piano per l'arco temporale della sua validità, la pianificazione generale del Comune dovrà essere rinnovata secondo le forme stabilite dalla legge.
4. (I) La Conferenza di Pianificazione e l'Accordo di Pianificazione sono le sedi per condividere e definire ulteriori forme e modalità di tale monitoraggio ed interscambio, anche sulla base della tipologia dei dati assunti dai Piani e delle loro possibili politiche di attuazione.

#### **Art. 53 Distribuzione territoriale delle previsioni insediative in rapporto alla sostenibilità e infrastrutturazione dei sistemi urbani**

1. (D) Le priorità nella distribuzione delle previsioni insediative sono costituite in sede di PSC, nell'ordine da:

- ambiti urbani serviti dalla rete di trasporto pubblico su ferro e da fermate principali delle linee forti del trasporto pubblico su gomma
  - ambiti da riqualificare
  - ambiti di ridefinizione dei margini urbani
2. (D) Sono comunque da escludere in linea generale, fatti salvi eventuali decisioni debitamente motivate assunte in sede di Conferenza di pianificazione e assunte nell'Accordo di pianificazione con la Provincia:
- le espansioni di territorio urbanizzato al di fuori degli ambiti territoriali serviti da sistemi di trasporto pubblico su ferro e dalle linee forti del trasporto pubblico su gomma
  - le saldature insediative rispetto alla salvaguardia dei varchi territoriali definita dal PTCP
3. (D) La definizione dell'assetto insediativo strutturale in sede di PSC e la programmazione in sede di POC degli interventi da attuare, tra quelli ammessi dal PSC, avviene a partire da una valutazione dell'assetto attuale e tendenziale della rete del trasporto pubblico locale, applicando i criteri localizzativi descritti all'art. 92 delle presenti Norme.
- Il PSC individua cartograficamente (in termini preliminari nella fase di stesura del Documento Preliminare oggetto di esame da parte della Conferenza di pianificazione, ed in termini definitivi nel PSC adottato):
- *i "bacini di influenza diretta delle fermate/stazioni ferroviarie",*
  - *gli assi forti del trasporto pubblico*
- come definiti all'art.91 delle presenti Norme.
- Anche in rapporto a tale definizione (di carattere ricognitivo e/o di progetto) il PSC definisce le scelte strutturali di evoluzione dell'assetto insediativo, applicando e specificando i criteri generali definiti dall'art.92 delle presenti norme.

#### **Art. 54 Salvaguardia delle discontinuità insediative**

- 1 (D) In sede di formazione del PSC i Comuni predispongono un elaborato del Quadro Conoscitivo dedicato all'analisi territoriale e ambientale delle situazioni di margine e di discontinuità del territorio urbanizzato, con particolare riguardo alle situazioni segnalate dalla Carta n.4 del PTCP come "varchi tra gli insediamenti", al fine di conoscerne la destinazione urbanistica, lo stato di attuazione delle previsioni di Piano, le condizioni funzionali, ambientali, morfologiche, nonché valutarne i rischi di compromissione per ulteriore espansione o saldatura dell'urbanizzato.
2. (D) Al fine di arrestare il processo di saldatura del territorio urbanizzato il PTCP definisce il criterio generale in base al quale le nuove previsioni insediative, anche nel caso in cui prevedano quote di ampliamento del territorio urbanizzato, rispettino i seguenti criteri generali:
- rispetto ai margini insediativi, utilizzino le previsioni per la ricomposizione di tali margini, attraverso un disegno urbanistico compiuto e margini verdi di protezione
  - rispetto alle discontinuità residue tra territori urbanizzati, escludano qualunque saldatura ed al contrario concorrano ad una migliore definizione della separazione dei nuclei e dei margini, al fine di concorrere alla valorizzazione della riconoscibilità dei centri urbani e alla lettura dell'identità del paesaggio rurale.

3. (I) In sede di formazione del PSC le aree di cui ai commi precedenti possono costituire ambiti territoriali privilegiati per l'applicazione di indici perequativi finalizzati all'acquisizione pubblica dei relativi territori (da destinare a parco-campagna o a parchi territoriali), o in alternativa alla loro gestione convenzionata, al fine di escludere anche per il futuro l'ipotesi di un loro utilizzo nel processo di urbanizzazione.

#### **Art. 55 Coordinamento delle scelte relative alla riqualificazione urbana**

1. (I) Il PTCP assume come scelta strategica e criterio di massima priorità nella pianificazione le politiche della riqualificazione urbana (nei suoi contenuti ambientali, di sicurezza e inclusione sociale, di realizzazione di attrezzature, infrastrutture e spazi per adeguare le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche); la Provincia si impegna a promuovere e verificarne la concreta applicazione nella definizione degli accordi di pianificazione, degli accordi territoriali, delle intese, degli accordi di programma, vale a dire nelle diverse fasi dei percorsi di pianificazione e di attuazione/gestione da condividere con Unioni, Associazioni e singoli Comuni.
2. (I) In relazione alla finalità strategica di cui al comma 1, il PSC definisce prioritariamente politiche di riqualificazione e di trasformazione del territorio già urbanizzato, sostenute da adeguati strumenti perequativi, e da procedure da applicare in sede di POC che prevedano la permuta, il trasferimento di diritti edificatori, la realizzazione e cessione di opere di interesse pubblico.
3. (D) La pianificazione locale garantisce come obiettivi minimi la bonifica e messa in sicurezza dei siti oggetto di trasformazione, e l'adeguamento delle reti tecnologiche dell'ambito territoriale interessato dalle trasformazioni. Condizione strutturale per le trasformazioni è inoltre la forte riduzione delle superfici impermeabilizzate rispetto alla situazione preesistente, da fissare nel PSC in relazione alle condizioni specifiche, ma che non può in ogni caso comportare una superficie permeabile inferiore al 30% della superficie territoriale.
4. (D) Gli ambiti territoriali oggetto di politiche di riqualificazione devono concorrere alle dotazioni territoriali dei settori urbani interessati in una misura definita dal POC, non inferiore, in termini parametrati economicamente, ad una quota minima definita dal PSC.
5. (D) Il PSC definisce in quale misura minima i POC devono garantire il concorso degli ambiti da riqualificare alla definizione operativa e all'attuazione delle politiche sul trasporto pubblico, a quelle dell'abitazione sociale (quota minima di edilizia sociale da definire in sede di PSC), a quelle delle reti tecnologiche e dei servizi.
6. (D) In sede di pianificazione operativa, ai sensi dell'art. 30 della L.R.20/2000, il Comune definisce criteri di priorità per l'inclusione nel POC e l'assegnazione dei diritti edificatori, e pone condizioni qualitative alle future trasformazioni, in modo da garantire il conseguimento dei livelli minimi di qualità prefissati dal PSC. In tale quadro deve assumere rilievo nel PSC la direttiva al POC di rendere le politiche della riqualificazione funzionali anche alla finalità primaria della ricomposizione del territorio urbanizzato, della ricerca di nuove identità, della qualità del disegno urbano.
7. (I) Qualora gli ambiti da riqualificare si trovino in un contesto extraurbano (industrie isolate, impianti zootecnici, sedi di attività di autotrasporto, magazzinaggio, ecc.) vanno individuate caso per caso le soluzioni ottimali, comunque tendenti al recupero

dell'immagine del paesaggio rurale e alla minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni (adottando in ogni caso idonei accorgimenti quali realizzazione di cortine vegetali, riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi di acqua e di energia), tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche, della visibilità del sito, delle condizioni di permeabilità e vulnerabilità del suolo, della allacciabilità alle reti tecnologiche urbane. In questi casi la soluzione da privilegiare è il trasferimento di diritti edificatori in altre aree più idonee, correlato ad impegni convenzionali alla demolizione, bonifica del sito e ripristino di funzioni agricole o comunque compatibili.

- 8 (I) Nella definizione delle nuove potenzialità edificatorie, si richiamano gli indirizzi di cui all'art.47 riguardanti l'applicazione dei principi della perequazione urbanistica: la potenzialità edificatoria attribuita in parte alla proprietà del suolo di ciascun insediamento produttivo dismesso sarà rapportata all'estensione fondiaria e alla sua collocazione rispetto alla classificazione del territorio (contesto urbano, extraurbano ecc.), ed in parte alla superficie edificata preesistente destinata alla demolizione, con l'obiettivo di una forte qualificazione dell'assetto ambientale, funzionale e morfologico e pertanto in generale di una significativa riduzione della densità di edificazione. Gli indici perequativi potranno tener conto inoltre dell'entità degli edifici esistenti per i quali si preveda il recupero in relazione al loro interesse storico-testimoniale.
- 9 (I) In relazione alla presenza di attività economiche insediate entro ambiti da riqualificare per i quali il piano preveda l'esigenza di delocalizzazione, il PSC potrà prevedere la possibilità per il POC di assegnare diritti edificatori alle aziende da trasferire, consistenti in parte in possibilità di convenzionamento per l'acquisizione di aree edificabili entro ambiti insediabili finalizzati a tali operazioni.

**Art. 56 Coordinamento delle strategie urbanistiche, ambientali e dell'accessibilità nella progettazione urbana**

- 1 (D) La definizione delle strategie di assetto territoriale di medio – lungo termine avviene nel PSC (e viene a tal fine presentata e discussa in sede di Conferenza di pianificazione) avendo come riferimenti i seguenti contenuti:
- le prescrizioni relative alle tutele per le aree ed i sistemi di rilievo sovracomunale, contenute nel presente PTCP
  - gli obiettivi di qualificazione ambientale ed i relativi requisiti e contenuti, relativi alle tematiche illustrate nei Titoli 15 e 16 delle presenti Norme
  - le scelte relative al trasporto pubblico e alla mobilità privata, in sintonia con quanto esposto al Titolo 17 delle presenti Norme
- 2 (D) Il PSC definisce (preferibilmente in forma coordinata a scala di ambito sovracomunale di riferimento per il coordinamento delle politiche territoriali) le condizioni temporali e funzionali per il coordinamento dell'attuazione degli interventi previsti, mettendo in relazione le scelte insediative, quelle relative alle dotazioni territoriali, alle reti infrastrutturali, al trasporto pubblico, agli interventi di qualificazione ambientale. In relazione a tali obiettivi e condizioni il PSC definisce i criteri in base ai quali saranno predisposti i successivi POC, assegnando ad essi e alle collegate procedure di monitoraggio e verifica di efficacia il compito di verificare l'effettivo conseguimento delle condizioni e degli esiti attesi (target di riferimento).

- 3 (l) L'accordo di pianificazione per la stesura del PSC può contenere, per decisione congiunta dei Comuni e della Provincia, i criteri di coordinamento temporale e funzionale e i target di qualità urbana di cui al comma 2; in tal caso i comuni interessati si impegnano a trasmettere alla Provincia copia dei POC approvati ed un rapporto biennale sullo stato di attuazione del Piano ed il livello di prestazioni rilevabile sull'ambiente urbano attraverso indicatori significativi degli obiettivi di qualità urbana perseguiti. La Provincia si impegna nello stesso Accordo di Pianificazione ed in eventuali successivi Accordi territoriali a coordinare le politiche pubbliche relative di settore (edilizia residenziale sociale, trasporto pubblico, dotazioni di rango sovracomunale, rete ecologica, rete mobilità ciclabile, ...) finalizzando i programmi previsti a tale sistema di obiettivi.
- 4 (l) Anche in applicazione dell'Atto di indirizzo definito dalla Commissione Europea attraverso la Comunicazione al Parlamento Europeo SEC(2006.16) "Strategia tematica sull'ambiente urbano", i Comuni definiti dal PTCP "città e sistemi urbani regionali", ed i Comuni che redigono i PSC in forma associata, assegnano al PSC (per le scelte strategiche) e al POC (per le scelte di programmazione) il ruolo di strumenti di coordinamento delle politiche, con i contenuti previsti dal "Piano di gestione integrata dell'ambiente urbano" secondo gli obiettivi e le politiche della Strategia tematica sull'ambiente urbano, SEC(2006.16) del 11/01/2006, e sue Linee Guida (Rapporto Tecnico 2007/013), finalizzato alla migliore integrazione delle azioni sul territorio, condotte attraverso diversi strumenti di settore.

A tal fine in sede di formazione del PSC il Quadro Conoscitivo, nel "Sistema della Pianificazione", contiene una sintesi interpretativa degli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di redazione che hanno ad oggetto politiche ambientali di varia natura (tutela e valorizzazione del paesaggio; salubrità dell'ambiente; traffico; riqualificazione urbana; rumore; qualificazione dei servizi; ...), evidenziandone l'efficacia, le possibilità di valutazione e monitoraggio, le possibili interferenze / criticità rispetto ai contenuti di altre politiche ambientali e più in generale urbanistiche.

## **TITOLO 12 SISTEMA PRODUTTIVO**

Art. 57	Definizione e individuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale
Art. 58	Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale
Art. 59	Direttive per gli insediamenti produttivi relative alle diverse parti del territorio
Art. 60	Attuazione e gestione delle Aree produttive ecologicamente attrezzate
Art. 61	Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Art. 62	Programmazione della delocalizzazione di aziende insediate in situazioni incongrue

## **TITOLO 12 SISTEMA PRODUTTIVO**

### **Art. 57 Definizione e individuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale**

1 Ai sensi degli articoli A-13 e A-14 della L.R. 20/2000 si definiscono ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale le parti di territorio caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni.

2 Il PTCP definisce, d'intesa con i comuni interessati, gli ambiti produttivi idonei a svolgere un ruolo di rilievo territoriale sovracomunale, attraverso valutazioni relative a:

- dimensione territoriale degli insediamenti;
- numerosità delle aziende presenti;
- numero degli addetti occupati presso di esse;
- dimensione delle relazioni economiche;
- potenziale di sviluppo socioeconomico che il sistema produttivo localizzato nell'ambito è in grado di esprimere (relazioni produttive e commerciali con altre imprese, internazionalizzazione ed innovazione tecnologica, sistema di relazioni interne all'ambito territoriale) allo stato attuale e in prospettiva;
- dotazione infrastrutturale sia per l'accesso e la distribuzione delle merci e delle materie prime, sia per i servizi connessi o complementari alle attività produttive presenti.

3 D'intesa con i Comuni interessati sono individuati i seguenti ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale:

<i>denominazione</i>	<i>comuni interessati</i>
San Felice sul Panaro	San Felice sul Panaro
Finale Emilia	Finale Emilia
Carpi	Carpi
Modena	Modena
Modena/Marzaglia Campogalliano	Modena, Campogalliano
Ambito del Frignano	Pavullo - Serramazzoni
Sassuolo - Fiorano M. - Maranello	Sassuolo, Fiorano M., Maranello
Vignola – Spilamberto	Vignola, Spilamberto
Mirandola	Mirandola
Castelfranco Emilia – San Cesario	Castelfranco Emilia., San Cesario

4 (P) L'individuazione cartografica degli ambiti, effettuata nella Carta n. 4 del PTCP in scala 1: 50.000, ha valore indicativo e viene specificata in sede di formazione e approvazione dei PSC da parte dei Comuni interessati.

Il PSC ha il compito altresì di definire nel dettaglio, attraverso una scheda normativa, l'assetto infrastrutturale da perseguire ed i principali requisiti urbanistici e funzionali degli ambiti di competenza.

5 (D) Le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica complessiva degli ambiti sopra elencati sono definite in sede di Accordo territoriale che deve essere stipulato, ai sensi del comma 2 dell'art.15 della L.R.20/2000, tra i comuni interessati e la Provincia di Modena, Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree, sia realizzata anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, ovvero attraverso la costituzione di Consorzi o di Società miste. Lo schema per la redazione di tali accordi è allegato in Appendice 11 delle presenti Norme.

6(D) Le aree ed i sistemi di aree produttive di rilievo sovracomunale sono riconosciute dalla Provincia come prioritariamente candidate alla progressiva trasformazione in aree ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'art.A-14 della L.R.20/2000 e del successivo art. 60 delle presenti Norme. Pertanto, ai fini di tale trasformazione, trova prioritaria applicazione l'atto di coordinamento tecnico approvato dalla Regione con Del.C.R. 118 del 13.06.2007.

7 (D) Gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale saranno articolati dai PSC in ambiti insediati consolidati, ambiti da riqualificare e ambiti di nuovo insediamento.

Il dimensionamento delle parti di territorio da destinare a nuovo insediamento è effettuato con i seguenti criteri:

- sostituzione di parti non attuabili degli insediamenti previsti nei Piani vigenti di cui si prevede l'eliminazione, per accertate difficoltà di natura ambientale o infrastrutturale, o per mancata disponibilità all'intervento da parte degli operatori coinvolti; in alternativa allo stralcio, tali previsioni potranno essere riproposte con trasferimento dei diritti edificatori, attraverso meccanismi perequativi, preferibilmente entro ambiti territoriali già urbanizzati o in corso di urbanizzazione;

- per le parti di nuovo insediamento aggiuntive le condizioni di priorità da porre nel PSC e di cui accertare nei POC l'esistenza al momento dell'attribuzione dei diritti edificatori e dell'attuazione degli interventi sono costituite: dall'appartenenza dell'area ad un sistema di aree governato da un accordo territoriale tra comuni, che preveda la gestione unitaria e coordinata degli insediamenti produttivi e dei servizi ad essi correlati; dalla attuazione prioritaria o almeno contestuale delle parti previste dal previgente Piano; dalla condizione della priorità da attribuire ad aziende locali le cui sedi siano classificate come ambiti da riqualificare.

8 (D) La definizione dell'Accordo territoriale con la Provincia di cui al comma 5 definisce in particolare gli elementi appartenenti ai seguenti quattro punti:

- qualificazione e sviluppo urbanistico delle aree produttive;
- sistema della mobilità delle persone e delle merci;
- qualità ambientale del territorio e sostenibilità del sistema produttivo;
- definizione delle aree ecologicamente attrezzate;

a loro volta articolati in obiettivi – azioni – elementi di monitoraggio.

L'Accordo comprende:

*Contenuti generali*

- Definizione cartografica degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale
- Definizione delle caratteristiche insediative e funzionali degli ambiti
- Definizione dello stato giuridico delle diverse parti e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti

*Contenuti per la qualificazione e lo sviluppo urbanistico delle aree produttive*

- risparmio della risorsa suolo e complessivamente delle risorse naturali attraverso norme che incentivino le soluzioni edilizie ed urbanistiche in grado di contribuire al

contenimento dei consumi energetici, alla attenuazione dei rumori, all'abbattimento delle polveri, al massimo risparmio delle risorse idriche;

- economicità degli interventi rispetto alle reti esistenti della viabilità, del trasporto pubblico, delle infrastrutture tecnologiche, e alle dotazioni di servizi;
- flessibilità delle soluzioni urbanistiche, rispetto alle differenti esigenze insediative delle imprese e alla loro modificazione nel tempo;
- qualità urbanistico-architettonica degli insediamenti preferibilmente attraverso la definizione di criteri guida per una idonea conformazione delle strutture edilizie, delle opere di urbanizzazione, degli elementi di arredo e della segnaletica finalizzate a dare riconoscibilità all'area produttiva;
- miglioramento del livello delle dotazioni ecologiche, in particolare con la realizzazione di barriere vegetali aventi una funzione sia di schermo visivo che di protezione ambientale.

*Contenuti per il miglioramento del sistema della mobilità delle persone e delle merci*

- integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione sul territorio e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma - ferro e gomma - gomma sui quali organizzare corridoi plurimodali ad elevata funzionalità;
- miglioramento dell'accessibilità al sistema delle aree produttive, migliorando la rete di collegamento interna e quella di raccordo con il sistema autostradale e ferroviario nazionale;
- concorso alla realizzazione di un sistema di piattaforme logistiche sul territorio in grado di consentire la razionalizzazione del trasporto merci;
- definizione di una scala di propedeuticità temporali di realizzazione dei vari tipi di infrastrutture, evitando disorganicità di attuazione;

*Contenuti per il miglioramento della qualità ambientale del territorio e la sostenibilità del sistema produttivo*

- perseguimento di obiettivi in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, in relazione a quanto stabilito dal presente Piano;
- risanamento di situazioni di degrado, attraverso operazioni di riqualificazione urbanistica di aree dismesse precedute da interventi di bonifica e messa in sicurezza, ove necessarie;
- positiva correlazione nelle scelte insediative tra aspetti paesaggistici, idrogeologici, energetici, di traffico, di inquinamento acustico, di rapporto con il verde urbano e territoriale, di principi di qualità ecologica.

7 La Provincia predisporre ed emanare entro due anni dall'approvazione del presente Piano linee-guida per la redazione degli Accordi Territoriali (cfr. Appendice 11).

8 (D) I contenuti dell'Accordo costituiranno parametro di valutazione per eventuali modifiche del PSC dei Comuni interessati.

La Provincia promuove gli obiettivi e le azioni dell'Accordo all'interno degli strumenti di programmazione temporale ed economica degli interventi.

La Provincia definisce con apposito Atto in sede di espressione dell'intesa di cui all'art.32 della L.R. 20/2000 la bozza dell'Accordo territoriale, alla cui stipula è subordinata l'attuazione delle aree produttive di rilievo sovracomunale. .

Per la redazione e approvazione dei PSC, dei RUE e dei POC comunali l'Accordo costituisce elemento per la verifica delle azioni e oggetto del monitoraggio, da parte della Provincia (PSC e POC) e del Comune (PSC, RUE e POC).

- 9 (I) In sede di Accordo Territoriale gli ambiti territoriali sovracomunali di cui al comma 2 possono essere articolati in vari sub-ambiti, in base al criterio generale di prevalenza degli usi esistenti e ammessi (prevalenza di usi produttivo-manifatturieri, terziario-direzionali, commerciali) ed a valutazioni sul ruolo funzionale che può essere assunto, anche nella prospettiva del Piano, da parti delle aree.

Ogni Comune rientrante in un ambito territoriale sovracomunale è tenuto in sede di redazione di variante di PSC e di elaborazione dei POC inerenti il sistema produttivo a recepire i contenuti dell'Accordo e a dare opportuna informazione agli altri Comuni interessati, al fine di consentire eventuali osservazioni nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.

- 10 (I) Nel dare attuazione agli indirizzi e direttive del PTCP in merito agli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo provinciale, come pure nella realizzazione delle previsioni infrastrutturali ad essi relative, si dovrà operare in modo da salvaguardare e valorizzare le componenti strutturali della rete ecologica esistenti e per realizzare le connessioni mancanti.

- 11 (D) La disciplina dei RUE comunali, attraverso specifiche norme applicative delle direttive dei PSC, dovrà dare attuazione ai contenuti dell'Accordo. In particolare, il RUE disciplina le modalità di intervento nelle porzioni urbanizzate dei sub-ambiti di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

- Nei lotti insediati non è consentito l'aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione presente all'epoca dell'adozione del PSC;
- la possibilità di incremento della superficie coperta rispetto a quella esistente all'epoca dell'adozione del PSC è limitata ad un massimo del 10% e ad una superficie coperta non superiore a 15.000 mq., e viene definita dalla pianificazione comunale finalizzandone l'utilizzo alla riorganizzazione delle funzioni e del layout aziendale;
- gli usi terziari e residenziali complementari all'attività produttiva possono essere introdotti, in aumento rispetto alle superfici esistenti, nell'ambito di interventi integrati – estesi a più lotti contigui – che perseguano la riorganizzazione funzionale e il miglioramento della qualità ambientale e dei servizi all'impresa.
- Al fine di mantenere nel tempo la massima coerenza funzionale ed efficacia nella gestione economica e ambientale degli insediamenti, il RUE (per le parti insediate) e il POC (per gli ambiti di nuovo insediamento) possono condizionare i cambi d'uso nelle strutture esistenti e gli usi ammessi nelle nuove strutture al rispetto di requisiti relativi alla compatibilità funzionale, all'utilizzo di energie alternative e/o di risorse energetiche presenti nell'area, alle alternative presenti nel territorio comunale per l'insediamento di funzioni non produttive.

- 12(D) Fino all'approvazione degli Accordi Territoriali di cui al precedente comma 3, finalizzati all'attuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale,

eventuali varianti ai Piani vigenti che introducano seppur limitati incrementi delle superfici territoriali interessate sono soggette per l'approvazione alla procedura dell'Accordo di Programma di cui all'art.40 della LR 20/2000, in coerenza con gli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

**Art. 58    Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale**

1. In sede di PSC gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale sono classificati in base:
  - alla appartenenza al sistema insediativo consolidato o agli ambiti di nuovo insediamento
  - al criterio generale della prevalenza di usi esistenti: produttivi manifatturieri, terziario-direzionali, oppure commerciali ), ed a valutazioni sul ruolo funzionale che può essere assunto, anche in prospettiva, da singole porzioni di ambito o dal mix di funzioni insediabili.
  - alla possibilità/obbligo di convenzionamento di parti degli insediamenti finalizzate al trasferimento/ampliamento di aziende già insediate nel territorio comunale.
- 2.(D) In sede di redazione del PSC il Quadro Conoscitivo preliminare presentato alla Conferenza di pianificazione deve contenere schede di analisi delle aree produttive esistenti, che riportino:
  - lo stato di attuazione delle previsioni del Piano vigente e la valutazione delle potenzialità residue
  - le caratteristiche delle strutture produttive esistenti (tipologia delle attività, assetto insediativo)
  - l'assetto infrastrutturale esistente e programmato
  - le esigenze di adeguamento delle previsioni urbanistiche.

Il bilancio delle attività presenti, dello stato di attuazione delle previsioni e le politiche per gli insediamenti produttivi previste dal Piano comunale costituiscono presupposti e motivazioni per la definizione delle strategie di riorganizzazione del sistema delle aree produttive nel territorio comunale, in una logica complessiva che assume l'obiettivo primario del riutilizzo di parti di territorio già urbanizzate o destinate all'urbanizzazione (con bilancio a saldo zero di incremento dell'urbanizzazione), pervenendo a un saldo nullo delle aree destinate dal Piano ad attività produttive.

L'eventuale decisione di inserire nel PSC la previsione di ambiti di nuovo insediamento deve essere in questo contesto adeguatamente motivata alla luce del quadro conoscitivo di cui sopra, e finalizzata in modo vincolante alle scelte complessive di riorganizzazione territoriale previste dal PSC, nei termini e con le modalità di cui al comma 8 seguente.

- 3.(P) Il PTCP individua, nella carta 4, gli Ambiti territoriali di coordinamento delle politiche territoriali sulle aree produttive riferiti ai seguenti comuni:
  - A    Carpi – Soliera;
  - B    Concordia sulla Secchia – Mirandola – San Possidonio - Novi di Modena;
  - C    Finale Emilia - Camposanto – San Felice sul Panaro;
  - D    Medolla, San Prospero, Cavezzo;

- E Bastiglia – Modena - Nonantola - Campogalliano;
- F Castelfranco Emilia, San Cesario
- G Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello, Formigine
- H Spilamberto - Castelnuovo Rangone – Castelvetro - Vignola

4.(P) Negli ambiti territoriali di coordinamento di cui al co. 3, le previsioni di ambiti produttivi di nuovo insediamento, individuati nel PSC ed integrativi rispetto al bilancio territoriale a saldo zero che costituisce il riferimento-base della pianificazione (di cui al comma 4 dell'art. 51 delle presenti Norme), sono ammissibili se finalizzate a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica, e solo a seguito della definizione di un bilancio di valutazione condotto su di un contesto areale di scala di ambito territoriale di coordinamento, da effettuare attraverso specifico accordo tra i Comuni interessati ai sensi dell'art. A13 della L.R.20/2000 all'atto della formazione del PSC.

Entro tale quadro ricognitivo a scala intercomunale la previsione di nuovi ambiti è subordinata ai seguenti criteri e condizioni:

- a) verifica della disponibilità e dello stato di attuazione di previsioni insediative di aree produttive non utilizzate contenute negli strumenti urbanistici vigenti, e alla correlata possibilità da parte dei Comuni di definire politiche di coordinamento dell'offerta anche attraverso incentivazioni alle aziende interessate all'insediamento;
- b) finalizzazione a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica e alla qualificazione delle dotazioni territoriali, come previsto dall'art.66 delle presenti norme;
- c) introduzione, nell'impossibilità di dare risposte efficaci attraverso le azioni di cui al punto a), di limitate previsioni di ambiti di nuovo insediamento secondo i seguenti criteri:
  - integrazione fisica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti e buona dotazione infrastrutturale esistente
  - definizione nell'accordo territoriale tra i Comuni di una riserva di quote di insediamenti da destinare prioritariamente ad aziende insediate in comuni dell'ambito intercomunale che ne facciano richiesta attraverso bando pubblico unitario dei comuni coinvolti
  - definizione attraverso l'accordo territoriale tra i comuni delle condizioni di convenzionamento e delle modalità di utilizzo delle aree da parte di imprese insediate nel territorio dei comuni interessati; istituzione di un fondo perequativo per la gestione economica coordinata delle entrate e dei costi
  - recepimento, nella strumentazione urbanistica dei comuni inclusi nell'ambito di coordinamento, della disposizione che consente, secondo criteri di perequazione territoriale, le operazioni di trasferimento di sedi aziendali a condizioni convenzionate.

## **Art. 59      Direttive e indirizzi per gli insediamenti produttivi relativi alle diverse parti del territorio**

### **59.1          Ambito di Terre d'Argine (Carpi, Novi di Modena, Soliera, Campogalliano)**

1.(D) Ai sensi dell'art. 57, comma 2, il presente Piano riconosce il rango di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale nelle quali indirizzare le eventuali esigenze di ulteriore espansione degli insediamenti a carattere produttivo, alle seguenti aree:

- la zona industriale di Carpi, prioritariamente lungo l'autostrada A22;

- la zona industriale e dei servizi logistici di Campogalliano, per la quale il Progetto di qualificazione e sviluppo ha anche il compito di definire forme di specializzazione funzionale, integrazione e complementarità con il vicino Polo industriale di Modena-Nord e con la zona del nuovo scalo merci di Marzaglia.

## **59.2 Ambito di Mirandola**

- 1.(I) Nell'Area programma della Bassa Pianura, in relazione ad una relativa minore presenza di fattori di criticità ambientale ed al carico insediativo attuale, sono consentiti potenziamenti delle zone per insediamenti produttivi industriali/artigianali già previste nei PRG vigenti legati ad esigenze locali con preferenza per quelle meglio connesse con le principali infrastrutture per la mobilità delle merci, esistenti o previste, con particolare riferimento all'Autostrada A22, all'asse stradale 'Cispadana' e agli scali merci di Poggio Rusco e S. Felice sul Panaro. I Piani comunali dovranno comunque tendere alla qualificazione di tali zone, potenziandone la dotazione di servizi per le imprese e per gli addetti.
- 2.(D) In relazione alla consistenza attuale delle aree produttive, alla attuale/potenziale dotazione infrastrutturale, alla limitata presenza di fattori di criticità ambientale il PTCP individua nella Carta n.4 l'ambito del Mirandolese, nonché i Poli Produttivi di S. Felice e Finale quali Poli produttivi di rilievo provinciale, nell'ambito dei quali valutare le esigenze/opportunità di ampliamento e di infrastrutturazione, anche in relazione allo stato di attuazione delle previsioni. Attenzione andrà dedicata agli insediamenti di Concordia, che ancorché di valenza comunale, possono tendere ad una specializzazione legata alla meccatronica, soprattutto agricola, e alla riconversione dell'ex zuccherificio di Massa Finalese.  
Vanno tendenzialmente evitate nuove previsioni, se non dopo l'esaurimento delle aree già predisposte.

## **59.3 Ambito di Modena**

- 1.(D) Il PTCP conferma il ruolo sovracomunale del capoluogo, con riferimento alle attività produttive manifatturiere. In particolare individua la zona industriale di Modena Nord come polo produttivo di rilievo provinciale, per collocazione ed infrastrutturazione, e le possibili espansioni della zona ovest, verso il casello di Modena Nord. In particolare andrà valutato l'ambito relativo alla zona compresa tra scalo merci di Cittanova-Marzaglia, casello Autostradale e area di Campogalliano (ex-dogana) come opportunità di caratterizzazione di attività logistiche, connesse e collegate al treno. Sempre nelle zone Nord e/o Ovest si potranno individuare aree speciali, per attività produttive, ambientali o legate al recupero, laddove la infrastrutturazione lo consenta, partendo dall'uso di aree già compromesse.  
La riqualificazione in atto o da prevedere delle zone di più vecchio insediamento (fascia ferroviaria, villaggi artigiani..) può motivare esigenze di attività locali, che sarà il PSC a definire.  
La programmazione degli insediamenti produttivi dovrà sempre più raccordarsi con i Comuni circostanti, per una integrazione e selezione efficace degli interventi.

## **59.4 Ambito di Sassuolo (comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello e Formigine)**

- 1.(D) Per tutti gli insediamenti ricadenti in questa fascia lo sviluppo urbano deve avvenire per riqualificazione e trasformazione degli insediamenti esistenti, di norma senza alcuna ulteriore dilatazione della superficie del TDU (territorio a destinazione urbana secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano) in termini di bilancio complessivo. Potranno fare eccezione:
- la realizzazione o potenziamento di opere pubbliche e di impianti ed infrastrutture di pubblica utilità;
  - la realizzazione di impianti per la logistica, se facenti parte di programmi concordati fra attori istituzionali a livello provinciale;
  - l'ampliamento/razionalizzazione/qualificazione di attività industriali in essere necessitanti di nuovi spazi;
  - la rilocalizzazione di insediamenti produttivi posti in posizione isolata in contesti ambientali di qualità, a condizione che la nuova localizzazione sia a ridosso di aree industriali preesistenti e che nel sedime dell'insediamento dismesso venga recuperata la permeabilità del suolo destinando lo stesso a funzioni agricole o verde pubblico e/o privato;
  - l'utilizzazione di aree già intercluse fra territorio urbanizzato e prive di valenze paesaggistiche;
  - l'utilizzo urbano di aree contigue ai centri che non ricadono nella fascia di massima ricarica delle falde.
- 2.(D) Per limitare il carico urbanistico nell'urbanizzazione di nuove aree (già programmate o nei limiti di cui sopra) si confermano le norme e le previsioni contenute negli Accordi territoriali tra i Comuni di Sassuolo (delibera Consiglio Provinciale n.137 del 26/09/2007.) di Fiorano (delibera Consiglio Provinciale n. 130 del 25.05.2005) e di Maranello (delibera del Consiglio Provinciale n.101 del 09/07/2008) e la Provincia, e che potranno essere di riferimento anche per il Comune di Formigine.
- 3.(D) Eventuali ulteriori esigenze di nuove destinazioni urbanistiche a carattere produttivo, che non rientrino nelle direttive e negli indirizzi di cui ai commi precedenti del presente articolo, potranno essere oggetto di specifici Accordi Territoriali fra i Comuni del presente Ambito di coordinamento o comunque fra i Comuni interessati e la Provincia. Tali accordi dovranno comunque essere coerenti con le strategie di riqualificazione e riordino insediativo perseguite dal PTCP.

**59.5 Ambito di Vignola – Terre dei Castelli (comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano, Castelnuovo Rangone, Castelvetro)**

- 1.(I) Ai sensi degli articoli A-13 e A-14 della L.R. n.20/2000 i comuni di Castelnuovo Rangone e Spilamberto d'intesa con la Provincia, mediante specifico Accordo Territoriale, possono definire, aree produttive ad elevata specializzazione ricadenti nei comuni di Castelnuovo Rangone e Spilamberto che per le caratteristiche di forte integrazione delle attività economiche presenti o programmate, svolgono o sono destinate a svolgere un ruolo peculiare e significativo, di particolare riconoscibilità nell'economia provinciale.
- 2 (D) Ai sensi del comma 5 dell'art.A-14 della L.R.n.20/2000, in sede di formazione del PSC, i Comuni interessati precisano l'individuazione cartografica di questi **ambiti produttivi**

**ad elevata specializzazione**, ed effettuano la verifica dell'opportunità di considerarli idonei alla trasformazione in aree ecologicamente attrezzate. A tal fine il Comune individua in apposita scheda normativa le caratteristiche per le quali dette aree si candidano al ruolo di APEA, stipulando con le imprese interessate specifici accordi diretti a definire le condizioni e gli incentivi per il riassetto delle aree medesime.

- 3.(D) Si sottolinea in particolare la realtà delle aree produttive di Spilamberto e Vignola (v. Vignolese-Pedemontana) che costituiscono il riferimento per il polo produttivo provinciale; la funzione qualificante e di rilievo provinciale del Parco Scientifico Tecnologico nell'area ex-SIPE. Così come la caratterizzazione, a Castelnuovo Rangone e a Castelvetro, degli insediamenti agro-alimentari, che andranno sostenuti con coerenza.

#### **59.6 Ambito di Castelfranco Emilia** (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, S. Cesario e Ravarino)

- 1.(D) Per quanto riguarda gli insediamenti industriali, in relazione ai limiti di infrastrutturazione il PTCP individua in questa zona un ambito produttivo di rilievo sovracomunale che andrà definito dal PSC di Castelfranco Emilia, nella zona ovest contigua alla ex-Cartiera. Tale zona dovrà essere considerata unitariamente con gli insediamenti di San Cesario (area della Graziosa). Le criticità infrastrutturali oggi presenti rimandano all'esigenza che le soluzioni previste in progetto, ma non realizzate, procedano contestualmente alla progettazione della nuova area.

- 2.(D) Nelle zone industriali dei restanti Comuni (Bastiglia, Bomporto, Ravarino e Nonantola), possono essere previsti modesti aumenti del TDU, mediante Accordo Territoriale con la Provincia, una volta saturate le previsioni in atto negli strumenti urbanistici vigenti. L'Accordo Territoriale dovrà comunque riguardare anche il riordino delle previsioni urbanistiche relative alle aree industriali in relazione alle previsioni di adeguamento infrastrutturale e la loro qualificazione in termini di servizi e di immagine; in questo quadro, potranno valutarsi le eventuali esigenze di significativo ampliamento.

Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché di modesta consistenza, rispondenti ai fabbisogni di natura meramente locale che devono essere motivati in relazione alle dinamiche socio-economiche e condizionati alla capacità delle reti infrastrutturali esistenti.

#### **59.7 Ambiti della collina e della montagna**

- 1.(I) Nell'area della montagna il PTCP assume l'obiettivo di favorire l'insediamento, in zone compatibili, di attività produttive ad alto valore aggiunto, scarso impatto sulle infrastrutture viarie, assenza di problematiche rispetto al reperimento delle materie prime e allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; nonché una consistenza delle strutture edilizie che rendano gli interventi coerenti con i prioritari obiettivi di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e storico.
- 2.(D) Il PTCP individua il Polo di Pavullo-Madonna dei Baldaccini come Polo produttivo di rilievo provinciale, così come definito dall'Accordo di Programma da sottoscrivere tra Provincia, Comuni di Pavullo e Serramazzoni.

Il PTCP promuove inoltre, di concerto con i Comuni e le Comunità Montane anche eventualmente attraverso l'approvazione di un Accordo di Programma, l'individuazione

di ulteriori aree produttive per le quali prevedere Progetti di qualificazione. Tali ulteriori aree produttive dovranno essere scelte in modo da costituire riferimento per ambiti intercomunali, preferibilmente fra le aree produttive già previste dai PRG.

- 3.(D) Al di fuori dell'Accordo di Programma sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché di modesta consistenza, rispondenti ai fabbisogni di natura meramente locale che devono essere motivati in relazione alle dinamiche socio-economiche, condizionati alla capacità delle reti infrastrutturali esistenti, all'influenza sui fattori di criticità ambientale e con riferimento agli esiti di analisi e valutazione delle aree produttive esistenti di cui all'art. 58 delle presenti norme.

#### **Art. 60 Attuazione e gestione delle Aree produttive ecologicamente attrezzate**

- 1 Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale esistenti, individuati dal PTCP nella Carta n.4, possono essere oggetto di previsioni di qualificazione e ampliamento, e sono destinati alla progressiva trasformazione in aree produttive ecologicamente attrezzate, vale a dire in aree dotate dei requisiti tecnici e organizzativi finalizzati a minimizzare e a gestire le pressioni sull'ambiente nell'ottica dell'approccio di precauzione e prevenzione dell'inquinamento e di uno sviluppo economico e produttivo sostenibile.

Ai sensi della definizione delle tipologie di aree e dei relativi requisiti contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico approvato con Del. C.R.n.118 del 13 giugno 2007, tali aree sono classificate come "aree ecologicamente attrezzate esistenti", per le quali è stabilito, tramite un accordo tra istituzioni ed imprese presenti nell'area, un programma di miglioramento progressivo delle dotazioni e delle prestazioni ambientali, finalizzato al raggiungimento dei caratteri di area ecologicamente attrezzata.

- 2 Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale parzialmente esistenti, da integrare, pure identificati nella Carta n.4 del PTCP, sono:

- Castelfranco Emilia – San Cesario
- Modena ovest
- Modena/Marzaglia – Campogalliano

assumono i caratteri di aree ecologicamente attrezzate.

- 3 I Comuni individuano nel PSC quali ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale esistenti e quali di nuovo insediamento previsti debbano assumere le caratteristiche di area ecologicamente attrezzata. Al Comune spetta per l'attuazione e gestione di tali aree la funzione di indirizzo e controllo.

- 4 In base all'art. A-14 della L.r.n.20/2000, per le aree produttive che si caratterizzano come aree produttive ecologicamente attrezzate si adottano particolari accorgimenti infrastrutturali e gestionali in un sistema unitario e di qualità, al fine di garantire il raggiungimento nel tempo di elevate prestazioni ambientali in relazione alle seguenti tematiche:

- salubrità e igiene dei luoghi di lavoro
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno
- smaltimento e recupero dei rifiuti
- trattamento delle acque reflue

- contenimento del consumo dell'energia e suo efficace utilizzo
  - prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti
  - adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci
- 5 Nell'attuazione e gestione delle aree produttive ecologicamente attrezzate di rilievo sovracomunale la Provincia esercita, d'intesa con i Comuni interessati, le funzioni previste dall'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico approvato con Del. C.R.n.118 del 13 giugno 2007.

In particolare sono previste in questa sede, in applicazione della suddetta direttiva:

- i rapporti delle APEA con gli altri ambiti specializzati per attività produttive
- le tipologie di APEA
- le procedure per la realizzazione e gestione delle APEA
- le funzioni di indirizzo e controllo esercitate dalla Provincia
- i contenuti del Programma Ambientale e dell'attività di monitoraggio
- le caratteristiche urbanistiche e ambientali
- i processi negoziali e le forme di partecipazione alla pianificazione
- le semplificazioni amministrative e le agevolazioni economiche.

#### **Art. 61 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante**

1. Il PTCP attua le disposizioni contenute nella normativa nazionale (artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs.334/1999 e s.m.e i., e DM 9.5.2001) e regionale (L.R.26/03 e s.m. e i. e art.A-3bis della L.R.20/2000 e s.m. e i.) per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni relative alla presenza o prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, di cui agli articoli 6 ed 8 del D.Lgs.334/1999 e s.m.e i.
2. (P) Il PTCP, in attuazione dell'articolo A-3 dell'Allegato alla LR 20/2000 e s.m. e i.:
  - individua nelle tavole di Quadro Conoscitivo le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, recependo quelle validate dai competenti comitati di cui all'art. 3bis della LR 26/03 e s.m. e i. ed, in mancanza della conclusione della valutazione della scheda tecnica, utilizza quelle fornite direttamente dal gestore;
  - disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal D.M. 9 maggio 2001 (*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*). La suddetta disciplina delle relazioni tiene anche conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.
3. (P) Sulla base dell'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP, ai sensi dell'art. A3bis della L.R.20/2000 e s.m. e i., sono tenuti all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 334/99 e s.m. e i.:
  - i comuni sul cui territorio è presente o in corso di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;
  - i comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro Comune.

La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regola gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione

territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP.

4. (D) I restanti Comuni sono comunque tenuti a provvedere all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 334/99 e s.m. e i., qualora risultassero interessati dall'area di danno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante successivamente all'approvazione delle presenti Norme, o qualora intervenissero modifiche alle aree di danno già individuate dal PTCP.
5. (D) L'adeguamento di cui ai commi 3 e 4 è compiuto dai Comuni in un apposito elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)", relativo al controllo dell'urbanizzazione, redatto secondo le indicazioni riportate nell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001.
6. (I) Per le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici i Comuni possono fare riferimento agli indirizzi e criteri di cui all'Appendice 12B delle presenti norme "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici".
7. (P) Fino all'adeguamento dello strumento urbanistico tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno delimitate ai sensi dell'art.12 della L.R.26/03 e s.m. e i. risultano soggetti alle norme di salvaguardia previste dal quadro legislativo regionale definito dall'art.13 della medesima legge, per cui tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, subordinati a procedimenti abilitativi, sono soggetti ai vincoli di destinazione della Tab. 3b del D.M. 9 maggio 2001, e al fine di tale verifica, il competente Comitato Tecnico di cui all'art. 3bis della L.R. 26/03 e s.m. e i. si esprime con parere preventivo e vincolante.
8. (D) Le valutazioni di compatibilità di cui al comma 7 devono essere effettuate dai Comuni, rispettivamente per quanto attiene la compatibilità con gli elementi territoriali, con le infrastrutture di trasporto e le reti tecnologiche, nonché con gli elementi ambientali in conformità ai criteri ed elementi tecnici riportati nell'Appendice 12A alle presenti norme. I Comuni sono inoltre tenuti a rispettare eventuali prescrizioni contenute nel parere preventivo e vincolante che la competente autorità, di cui al comma 3bis dell'articolo 3 della LR26/03 e s.m. e i, esprime in materia di compatibilità territoriale.  
In conformità all'articolo 12 della LR26/03 e s.m. e i, in merito all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali, Provincia e Comuni possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno prodotte dagli stabilimenti, ferma restando la conformità dell'atto stesso ai criteri definiti dal DM09/05/2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della LR26/03 e s.m. e i.
9. (I) Ai fini dell'applicazione dei Criteri di valutazione della compatibilità ambientale di cui al precedente comma, il PTCP individua, nella Carta 3.5, i sistemi, le zone e gli elementi del territorio provinciale da considerare prioritariamente vulnerabili e quindi non compatibili o compatibili solo a particolari condizioni con la presenza o il nuovo insediamento degli stabilimenti di cui al comma 1 del presente articolo.. I Comuni, in sede di predisposizione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" sono tenuti ad assumere tali elementi ed a sviluppare la valutazione di compatibilità ambientale anche con riferimento alla localizzazione di pozzi idropotabili, alla rete scolante e al reticolo idrografico minore, nonché agli studi dell'Autorità di bacino del fiume Po.
10. (P) Con riferimento alla carta 3.5, sono da considerarsi "zone precluse" all'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante in base a vincoli o limitazioni vigenti:

- le aree comprese nel sistema forestale e boschivo (art. 21 delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, limitatamente alle "fasce di espansione inondabili" (art. 9A delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 10 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno di "calanchi peculiari" (a), di cui all'art.23B delle presenti Norme;
- le aree comprese all'interno di "calanchi tipici" (b), di cui all'art.23B delle presenti Norme;
- le aree interessate da "crinali spartiacque principali" (a), di cui all'art. 23C delle presenti Norme;
- le aree appartenenti a "complessi archeologici" o di "accertata e rilevante consistenza archeologica", nonché quelle su cui vige un decreto di vincolo ai sensi dell'art.41A delle presenti Norme;
- le aree comprese all'interno di zone di interesse storico testimoniale appartenenti al Sistema dei terreni interessati dalle "partecipanze" (art. 43A delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno di zone di tutela naturalistica (art. 24 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno di zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 15 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua – Zone di tutela ordinaria (art. 9b delle presenti norme);
- le aree comprese all'interno delle zone caratterizzate da particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Dossi di pianura – Paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulico (art.23Aa delle presenti norme)
- le aree comprese all'interno delle zone caratterizzate da particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Dossi di pianura – Dossi di ambito fluviale recente (art.23Ab delle presenti norme)
- le aree comprese all'interno delle zone caratterizzate da particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi – Forme sub-calanchive (art.23Bc delle presenti norme);
- le aree comprese all'interno delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art.16 delle presenti norme);
- le aree comprese all'interno delle zone definite dalle Direttive ed indirizzi in materia di sostenibilità degli insediamenti rispetto criticità idraulica del territorio, Ambito 1 – aree ad elevata pericolosità idraulica, (art.11 delle presenti norme);
- le aree di possibile alimentazione delle sorgenti, come individuate nella Tav. n.3.2 del presente Piano;
- le aree comprese in parchi regionali limitatamente alle "Zone A e B", le riserve naturali e le aree di riequilibrio ecologico, ai sensi della LR 6/2005 e s.m. e i.
- le aree comprese all'interno delle fasce fluviali di tipo A, B e porzione della fascia C sottesa da un "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" (in cui i Comuni competenti sono tenuti ad effettuare una Valutazione delle condizioni di rischio per l'individuazione delle aree inondabili (con tempo di ritorno pari a 200 anni) ed applicare anche parzialmente, fino all'avvenuta realizzazione delle eventuali opere idrauliche, le norme relative alla fascia B), come individuate dagli artt. 29, 30 e 31 nonché le aree interessate da frane attive (Fa) e frane quiescenti (Fq), e le aree coinvolgibili da esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua con pericolosità molto elevata (Ee) e con pericolosità elevata (Eb), come individuate dall'art. 9 del Piano Stralcio per l'Assetto

idrogeologico (PAI) del bacino del fiume PO, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Po per i territori di competenza;

- le aree comprese all'interno degli alvei dei corsi d'acqua, nel territorio del bacino montano e del territorio di pianura, del reticolo idrografico principale, zonizzati e non, (Torrente Samoggia, Torrente Ghiaia di Serravalle, Torrente Ghiaia di Monteombraro, Rio Bignami)
- le aree ricadenti in Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) classificate a rischio molto elevato (R4), Zone 1, 2 e 3, ed elevato (R3), Zone 1, 2 e 3, dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI) per il bacino del Torrente Samoggia, ex legge 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, per i territori di competenza (art 18B delle presenti Norme);
- le aree individuate nei Piani Straordinari delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, in attuazione della Legge 267/98 e s.m.ei., approvati dalle competenti Autorità di Bacino del Po e del Reno, per i territori di competenza (art.18A delle presenti norme);
- le aree ricadenti entro perimetri approvati con specifica Delibera di Giunta Regionale, di abitati da trasferire o consolidare ex legge 445/1908 (art 17 delle presenti norme);
- le aree ricadenti entro perimetri di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e s.m. e i.
- le zone che dispongono di concessione ai sensi della LR32/88 - Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo;
- le zone SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone a Protezione Speciale) come definite dal DPR 357/97 Conservazione degli habitat naturali, nonché dall'art.31 delle presenti norme.

11.(P) Sono da considerarsi "Zone a compatibilità ambientale condizionata" quelle nelle quali ricadono le tutele di cui all'articolo 12 e quelle relative alla carta 3.1 relative alla vulnerabilità dell'acquifero del presente Piano, distinguendo in compatibilità condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale o sotterranea (tipo A) da quella condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale o sotterranea (tipo B).

12. (D) Ai fini della valutazione della compatibilità ambientale, il presente comma definisce tre classi di pericolosità ambientale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, in funzione delle sostanze pericolose presenti/prodotte nello stabilimento, distinguendole in base alla potenzialità ed alla tipologia di inquinamento generabile sulle risorse ambientali, come riportato nella tabella successiva.

CLASSE DI PERICOLOSITÀ	TIPOLOGIA DI SOSTANZE PRESENTI
Elevata pericolosità ambientale	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99
Media pericolosità ambientale	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità inferiore alla soglia di cui alla colonna 2 parte 2 (ma superiori al 10% della stessa soglia) e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99
Bassa pericolosità ambientale	Casi rimanenti e sostanze F/F+/E/O o caratterizzate dalla frasi di rischio R10/R14/R29

Con riferimento a tali classi di pericolosità ambientale, si individuano nella successiva tabella tre fasce intorno allo stabilimento che possono costituire un

efficace riferimento entro cui verificare la compatibilità ambientale degli stabilimenti con gli elementi ambientali vulnerabili circostanti.

CLASSE DI PERICOLOSITÀ	FASCIA ENTRO CUI OPERARE LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Elevata pericolosità ambientale	Entro 200 m
Media pericolosità ambientale	Entro 150 m
Bassa pericolosità ambientale	Entro 100 m

Qualora le aree di danno valutate per la compatibilità territoriale (e corrispondenti alle categorie di effetti relative al rilascio tossico per l'uomo) risultino maggiori di quelle indicate nella precedente tabella, verranno assunte le prime, ed applicate limitatamente al caso di scenari incidentali di rilascio tossico che possano ragionevolmente causare una ricaduta al suolo di inquinanti e contaminare il suolo e i corpi idrici superficiali e sotterranei. In particolare occorrerà valutare caso per caso se l'eventuale rilascio tossico, esaurita la fase acuta di rischio per la salute umana (e degli altri organismi viventi) si evolva in una dispersione senza ulteriori effetti, ovvero se è attesa la ricaduta e deposizione di componenti (particolato, principi attivi, etc.) in grado di causare un inquinamento significativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

13. (P) Le "zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea (tipo A)" sono quelle in cui ricadono le tutele di cui all'articolo 12A e quelle relative alla carta 3.1 relativamente alla vulnerabilità all'acquifero principale Estremamente Elevato ed Elevato delle presenti norme. In tali zone:
- non sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata;
  - sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Bassa. I nuovi stabilimenti caratterizzati da classe di pericolosità ambientale Media possono essere considerati compatibili, purché nella loro realizzazione siano adottati tutti gli accorgimenti di salvaguardia atti a minimizzare il rischio di inquinamento accidentale delle acque superficiali e sotterranee, quali presenza di bacini di contenimento, impermeabilizzazione dei bacini, carico e scarico dei prodotti inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata, velocità e percorsi controllati dei mezzi, presenza di procedure operative dettagliate, dimostrata preparazione del personale, ecc
14. (P) Le "zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea (tipo B)" sono quelle in cui ricadono le tutele di cui agli articoli 12B e quelle relative alla carta 3.1 relativamente alla vulnerabilità all'acquifero principale Alta e Media delle presenti norme. In tali zone:
- sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata purché nella loro realizzazione siano adottati tutti gli accorgimenti di salvaguardia atti a minimizzare il rischio di inquinamento accidentale delle acque superficiali e sotterranee, quali presenza di bacini di contenimento, impermeabilizzazione dei bacini, carico e scarico dei prodotti inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata, velocità e percorsi controllati dei mezzi, presenza di procedure operative dettagliate, dimostrata preparazione del personale, ecc.

- b. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Bassa e Media.
15. (D) Le rimanenti zone del territorio provinciale possono essere considerate compatibili per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Dovranno in generale essere assunti criteri tutela del sistema delle aree agricole (art.22 delle presenti Norme), garantendo, in ogni caso, il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 228/2001 e la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi di cui all'art. A-19 della LR 20/2000 e s.m. e i., tramite specifico approfondimento delle caratteristiche dei luoghi interessati, supportato da apposita Relazione Agronomica, in sede di localizzazione dei nuovi stabilimenti.

Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal Piano di Bacino del fiume Po ex L. 183/89 all'art. 38 ter. in merito agli stabilimenti a rischio esistenti.

16. (D) I Comuni in sede di redazione dell'elaborato Tecnico RIR sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo.

#### **Art. 62 Programmazione della delocalizzazione di aziende insediate in situazioni incongrue**

- 1 Al fine di favorire la dismissione di attività produttive insediate nel territorio rurale o urbano il PSC deve prevedere la ricognizione puntuale delle situazioni di sedi produttive che non presentino requisiti di infrastrutturazione e di dotazioni ambientali adeguati. La conseguente classificazione di tali situazioni insediative incongrue, vale a dire non coerenti con il territorio rurale o urbano circostante, comporta la definizione normativa delle condizioni per il trasferimento dell'attività, secondo modalità che vengono fissate dal PSC prevedendo che in sede di POC si effettui:

- l'assegnazione alla proprietà dell'area insediata di un diritto edificatorio da trasferire previa permuta con il Comune o con altro operatore dell'area in oggetto con area insediabile per attività produttive, a condizioni convenzionate previste dal POC; in assenza di aree da confermare rispetto al PRG previgente, destinabili a tali usi, il PSC può prevedere quote integrative di nuovi ambiti finalizzandoli strettamente a tali trasferimenti.

- la riqualificazione ambientale dell'area ed il ripristino di condizioni di compatibilità ambientale e di coerenza paesaggistica e funzionale con il contesto: nel caso di aree rurali attraverso il riuso dei suoli a fini agricoli e di attività economiche compatibili (art.76 delle presenti norme); nel caso di insediamenti urbani, attraverso l'accordo con il Comune per la trasformazione urbanistica finalizzata all'alleggerimento del carico urbanistico ed al concorso significativo dell'intervento alle realizzazioni di dotazioni territoriali pubbliche previste dal piano per quell'area urbana.

**Titolo 13 POLI FUNZIONALI E DOTAZIONI TERRITORIALI**

Art. 63 Definizione e individuazione dei poli funzionali

Art. 64 Poli funzionali costituiti da insediamenti commerciali: coordinamento della pianificazione di settore

Art. 65 Altri insediamenti di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP

Art. 66 Sistema delle dotazioni territoriali: coordinamento della programmazione negli ambiti territoriali di riferimento

**TITOLO 13 POLI FUNZIONALI E DOTAZIONI TERRITORIALI****Art. 63 Definizione e individuazione dei poli funzionali**

- 1 I poli funzionali sono ambiti territoriali ove si concentrano funzioni a cui il PTCP riconosce o assegna carattere strategico per l'assetto territoriale e socioeconomico della provincia. Ai sensi dell'art. A-15 della Legge regionale 20/2000, essi sono caratterizzati da:
  - presenza di una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità
  - concentrazione in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria
  - forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci
  - bacino di utenza di carattere sovracomunale
  - forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e di conseguenza sul sistema ambientale e della qualità urbana.
2. (P) Il PTCP individua nelle tavole della Carta n.4 "assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale", con appositi simboli grafici, i poli funzionali esistenti da consolidare, sviluppare e riqualificare, nonché quelli da realizzare sulla base di atti di pianificazione e programmazione condivisi dalla Provincia.
- 3 (I) Il PTCP definisce per i poli funzionali esistenti e di progetto il seguente sistema di obiettivi:
  - riconoscimento del ruolo di punti di eccellenza delle funzioni territoriali di scala provinciale, in grado di costituire elementi strutturali dell'assetto e di concorrere alla promozione della qualificazione a scala nazionale e internazionale del sistema provinciale
  - qualificazione dell'accessibilità pubblica e privata e della logistica
  - sviluppo delle funzioni presenti e integrazione nel sistema economico più vasto
  - miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale
- 4 (D) Per ciascuno dei poli funzionali esistenti e di previsione è sottoscritto un Accordo Territoriale ai sensi dell'art. A-15 della L.R.20/2000 tra la Provincia, il Comune o i comuni nel cui territorio il polo è localizzato, e la Regione nei casi in cui siano coinvolte sue competenze. La Provincia predispose ed emana entro due anni dall'approvazione del presente Piano linee-guida per la redazione degli Accordi Territoriali (cfr. Appendice 13).

5 (P) Sono definiti poli funzionali esistenti:

- Stazione ferroviaria di Modena
- Stazione autocorriere Modena;
- Policlinico Universitario e facoltà di Medicina e Chirurgia di Modena;
- Nuovo Ospedale S.Agostino-Estense a Baggiovara;
- Sistema dei poli universitari di Modena
- Quartiere Fieristico di Modena
- Scalo ferroviario di Cittanova-Marzaglia (in fase di realizzazione)
- Centri Commerciali: Grandemilia a Modena, La Rotonda a Modena; Borgogioioso a Carpi; Della Mirandola a Mirandola; Panorama a Sassuolo;
- Palasport Centro commerciale I Portali a Modena
- Stadio e Centro Nuoto Dogali a Modena;
- Polo Funzionale dello sci – Sistema Cimone;
- Terme di Salvarola a Sassuolo.

6. (P) Sono definiti poli funzionali di previsione:

- Piattaforme per la logistica delle merci a Sassuolo e Maranello;
- Polo commerciale previsto dal POIC a Sassuolo-Fiorano;
- Parco scientifico e tecnologico area ex Sipe a Spilamberto.

**Art. 64      Poli funzionali costituiti da insediamenti commerciali: coordinamento della pianificazione di settore**

1      Ai sensi della L.R. n.14/99 art.3 comma 5 il PTCP individua:

- gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione della rete distributiva, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art.6 del D.Lgs. n.114 del 1998
- le aree montane e rurali, nonché i centri minori e i nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.10 del D.Lgs. 114 del 1998, nei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato

e definisce le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva sulla base degli indirizzi della Regione contenuti nella L.R.14/99 e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.

2. (D) Gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali sono i seguenti:

- ambito della bassa Pianura: comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero;
- ambito del Frignano: comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;

- ambito di Carpi: comuni di Carpi e Novi di Modena;
- ambito di Modena: comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine, Modena, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Soliera
- ambito della Valle del Panaro: comuni di Castelvetro di Modena, Guiglia, Spilamberto, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Vignola, Zocca;
- ambito della Valle del Secchia: comuni di Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Sassuolo

3. (P) Il Piano Operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale (POIC) approvato con Del.C.P. n.100 del 19 luglio 2006 definisce i "poli funzionali a prevalente caratterizzazione commerciale" di cui alla Tab.A delle Norme Tecniche citate:

- Centro Commerciale "Grandemilia" e integrazione con area Cittanova – Modena
- Centro Commerciale "I Portali" - Modena
- Centro Commerciale "La Rotonda" - Modena
- Centro Commerciale "Della Mirandola" - Mirandola
- Centro Commerciale "Panorama" - Sassuolo
- Centro Commerciale "Borgogioioso" e integrazione con aree comparti F2 e F3 – Carpi
- Polo Funzionale di Sassuolo – Fiorano (nuovo intervento ammissibile)

4. (P) Oltre ai poli funzionali esistenti a marcata caratterizzazione commerciale, il POIC individua:

- i "centri commerciali di attrazione di livello inferiore" di cui alla Tab.B delle Norme Tecniche citate:
  - Centro commerciale - Vignola
  - Centro commerciale in area centrale del Capoluogo – Castelfranco Emilia
- gli ambiti in cui sono ammesse aggregazioni di medie strutture di vendita superiori a 5.000 mq. di cui alla Tab.C delle Norme Tecniche citate:
  - loc. Appalto – le Galliere – Soliera (esistente)
  - comparto "ex Campanella" – Pavullo (esistente)
  - loc. "Fondo Consolata" – Nonantola (programmato)
  - loc "Venturina" – Castelfranco Emilia (programmato)
- l'elenco delle aree idonee per grandi strutture commerciali, esistenti e ammesse (tab.D delle Norme Tecniche del POIC)
- l'elenco delle medio-grandi strutture alimentari e non alimentari di rilevanza sovracomunale (tab.E delle Norme tecniche del POIC)

5. (P) Le condizioni di intervento e l'attuazione del Polo Funzionale di nuova previsione Sassuolo – Fiorano Modenese saranno puntualizzati e concordati, sulla base dei limiti definiti dalla Val.S.A.T. del POIC e dal Prospetto A "Condizioni e limiti di

attuazione degli interventi", attraverso al promozione di un Accordo Territoriale ai sensi dell'art.15 della L.R.20/2000, da sottoscrivere tra Amministrazione Provinciale e Comuni proponenti, Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sovracomunale, Comuni contermini e Province contermini, nei termini previsti dall'art.53 comma 5 del POIC.

6. (P) La previsione di:

- a) grandi strutture di vendita di prodotti alimentari o misti di livello superiore, con almeno 4.500 mq. di superficie di vendita;
- b) grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari di livello superiore, con almeno 10.000 mq. di superficie di vendita;
- c) centri commerciali di attrazione di livello superiore;
- d) aree commerciali integrate di livello superiore (ossia di oltre 5 ettari di superficie territoriale)

è ammissibile esclusivamente nell'ambito dei Poli Funzionali a marcata caratterizzazione commerciale esistenti o di nuova previsione, di cui al comma 1, e l'attuazione può avvenire esclusivamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R.20/2000.

**7. Ai sensi dell'Accordo di programma, approvato con decreto 19 aprile 2004 – n. 13 – che introduce la disciplina di dettaglio prevista dall'art. 58 comma 11 del PTCP pre-vigente, sono ammessi nell'area ex-SIPE, Comune di Spilamberto, insieme alla funzione di polo tecnologico, anche altri usi, tra cui attività commerciali e direzionali. Nell'ambito del progetto di Polo funzionale (parco scientifico tecnologico art. 63 c.6) e in considerazione della sottodotazione di strutture commerciali grandi e medio-grandi extralimentari nell' ambito territoriale Valle del Panaro, nell'area ex-SIPE viene individuata un'area commerciale integrata di livello inferiore per medie e grandi strutture del settore non alimentare. E' consentito l'insediamento di una sola grande struttura non alimentare che attinge al range dell'ambito definito dal vigente POIC. Il dimensionamento complessivo della superficie di vendita, comprese le eventuali aggregazioni di medie strutture, non potrà comunque superare 11.000 mq. di Superficie di Vendita (S.V.) complessivi e dovrà comunque basarsi sugli esiti della VALSAT dell'area stessa.**

#### **Art. 65 Altri insediamenti di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP**

1 (D) La Carta n.4 del PTCP individua dotazioni territoriali e altre sedi di attività che, pur non avendo le caratteristiche di poli funzionali, sono riconosciute dal PTCP di rilievo sovracomunale, in quanto sono sedi di funzioni ed esercitano attrattività su un bacino di utenza significativo per l'assetto del territorio. Tali insediamenti appartengono alle seguenti categorie:

- Edifici e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, sedi culturali, musei
- Poli scolastici superiori (Modena;; Carpi; Mirandola; Vignola; Sassuolo; Pavullo nel Frignano; Finale Emilia;Castelfranco Emilia);
- Palazzo Ducale di Sassuolo;
- Galleria Ferrari a Maranello
- Attrezzature sanitarie e ospedaliere

- Ospedale Ramazzini di Carpi; Ospedale S.Maria Bianca di Mirandola; Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo; Ospedale di Vignola; Ospedale di Pavullo; Ospedali di Finale Emilia e Castelfranco Emilia
  - Distretti Sanitari di Mirandola, Carpi, Castelfranco Emilia, Sassuolo, Vignola, Pavullo nel Frignano
  - Sedi istituzionali
    - Questura di Modena;
    - Tribunale di Modena;
  - Impianti sportivi e di spettacolo per manifestazioni a grande concorso di pubblico:
    - Ippodromo di Modena
  - Multisale cinematografiche di medie dimensioni  
Ai sensi della L.R.12/2006, il PTCP in coerenza con la normativa regionale settoriale in materia di insediamento di attività cinematografiche, prevede:
    - la multisala di Modena
    - l'ampliamento con trasformazione in media multisala della multisala già attiva nel Comune di Carpi.
  - Il PTCP individua inoltre la possibile ubicazione di una multisala nel territorio del Comune di Mirandola
  - Servizi trasporto pubblico:
    - Stazioni ferroviarie di Carpi, Sassuolo, Castelfranco Emilia
    - Stazioni delle autocorriere di Mirandola, Vignola, Pavullo nel Frignano
- 2 (D) In sede di Quadro Conoscitivo i PSC, in forma singola o associata, devono contenere un'analisi delle caratteristiche funzionali, morfologiche, infrastrutturali degli insediamenti esistenti, con particolare riguardo all'esame delle condizioni attuali di sostenibilità in termini di impatto ambientale, sicurezza, accessibilità, adeguatezza. Tale analisi contiene anche l'individuazione del bacino di utenza e dati sulle provenienze.
- 3 (D) Il Documento Preliminare del PSC contiene, sulla base delle analisi sviluppate nel Quadro Conoscitivo e delle strategie di assetto territoriale perseguite, una illustrazione del ruolo funzionale assegnato a tali insediamenti di rilievo territoriale, esistenti e di progetto, gli obiettivi da perseguire, le specifiche condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale, le ipotesi di trasformazione per la qualificazione e l'ampliamento, o per il trasferimento e nuovo insediamento.
- 4 (D) Le scelte conseguenti sono discusse in sede di Conferenza di Pianificazione e costituiscono oggetto delle determinazioni finali della Conferenza e dell'Accordo di pianificazione tra Comune (a sua Associazione o Unione) e Provincia, ai sensi di quanto previsto dalla L.R.n.20/2000. In tale sede sarà definita l'eventuale esigenza di assoggettare l'attuazione degli interventi previsti per l'insediamento esistente o di progetto ad Accordo Territoriale tra comuni interessati e Provincia, ai sensi del comma 2 dell'art.15 della L.R.20/2000.
- 5 (D) I PSC dei Comuni interessati dovranno indicare in apposita scheda normativa, per ciascun ambito, gli obiettivi della pianificazione strutturale, le condizioni di sostenibilità, i parametri urbanistici, le scelte infrastrutturali (accessibilità con particolare riferimento al trasporto pubblico, reti tecnologiche, ecc.), e le procedure assegnate al POC per la programmazione e attuazione degli interventi.

6 (D) Modifiche alla localizzazione e alle caratteristiche fisiche e funzionali degli insediamenti possono essere introdotte in sede di PSC soltanto attraverso le analisi indicate al comma 3 e 4, estese all'ambito territoriale di riferimento (art.66 c.4), nell'ambito di una procedura ordinaria di variante al PSC o di Accordo di programma di cui all'art.40 della L.R. n.20/2000.

7 (I) *Indirizzi ai Comuni per l'individuazione di aree idonee alla localizzazione degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale*

7.1 Al fine di contenere il consumo del territorio e di operare per una mobilità sostenibile, i PSC, nell'individuazione di massima delle aree più idonee alla localizzazione degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale privilegiano il recupero di edifici esistenti dismessi nonché il recupero e la ristrutturazione di esercizi cinematografici esistenti.

Nelle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici ed agli ambiti consolidati, gli insediamenti dovranno essere contestualizzati anche mediante interventi complementari rivolti alla crescita complessiva della qualità urbana. Ciò al fine di incentivare il processo di qualificazione di centri urbani e dei centri storici per migliorare la vivibilità e la sicurezza dei luoghi, favorire la capacità attrattiva e l'aggregazione sociale, anche per mezzo dell'integrazione fra funzioni ed usi complementari, quali attività di servizio, commerciali e direzionali.

7.2 Dovranno altresì essere favoriti insediamenti in ambiti destinati ad una pluralità di funzioni integrate fra loro (ricreative, culturali, commerciali, terziarie, di ristorazione), con tendenza all'aggregazione delle rispettive dotazioni territoriali, con particolare riferimento al verde pubblico e/o alle dotazioni ecologiche ed ambientali.

7.3 Fermo restando l'obiettivo prioritario della riattivazione degli esercizi dismessi e il recupero di contenitori edilizi esistenti, la localizzazione delle aree per l'insediamento di medie multisale è orientata prioritariamente verso gli ambiti da riqualificare (Art. A-11 L.R. 20/2000), gli ambiti urbani consolidati a prevalente funzione residenziale e mista, qualora possibile, e, secondariamente, verso gli ambiti per nuovi insediamenti (art. A-12 L.R. 20/2000), previa verifica della sostenibilità territoriale ed ambientale. La localizzazione tiene conto delle sale cinematografiche ed in particolare delle medie e grandi multisale già presenti nel Comune e nei Comuni contermini, nonché dell'accessibilità complessiva rispetto al sistema viario e ciclabile di riferimento con elaborazione di uno studio degli effetti del traffico e con verifica del livello dell'accessibilità territoriale del Trasporto Pubblico Locale (TPL), anche in relazione ai nodi di interscambio e ai costi del servizio.

#### **Art. 66 Sistema delle dotazioni territoriali: coordinamento della programmazione negli ambiti territoriali di riferimento**

Dotazioni di spazi e attrezzature collettive di livello urbano e sovracomunale

1 (D) Il PSC definisce quali dotazioni, tra quelle esistenti confermate, e tra quelle di nuova previsione, sono considerate di livello locale, assegnando al RUE il compito della loro disciplina, e quali sono di livello urbano; per queste ultime il PSC fissa i requisiti, il dimensionamento in rapporto alle previsioni insediative del Piano, le modalità di attuazione attraverso il POC.

2. (D) Le previsioni di spazi e attrezzature collettive e di infrastrutture di livello sovracomunale (scuole superiori, impianti sportivi extralocali, parchi territoriali, sedi di esercizi

commerciali al dettaglio con SV > 1.500 mq., piste ciclabili intercomunali, ...) sono approvate nel PSC del Comune di appartenenza se collegate a previsioni insediative di scala sovracomunale (contenute in accordi territoriali tra i comuni), soggette a perequazione territoriale tra i comuni interessati e definite nell'accordo di pianificazione con la Provincia.

3. (D) Le dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale sono attuate attraverso accordi territoriali tra i comuni interessati, sia per quanto riguarda le previsioni dei PSC (di cui all'art.55), che per la programmazione degli interventi insediativi e infrastrutturali da inserire nei POC dei comuni.
4. (D) Gli "ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani" (sistemi urbani complessi) di cui all'art.49 c.11c delle presenti Norme sono individuati dal PTCP anche al fine di costituire riferimenti per il coordinamento delle politiche relative alla realizzazione e gestione delle dotazioni territoriali i:
5. (D) In sede di formazione dei PSC ed in particolare attraverso i lavori delle Conferenze di pianificazione i Comuni possono motivatamente modificare le perimetrazioni, individuate nella Carta n. 4 del PTCP, differenziandole anche in funzione della specificità funzionale dell'attività in oggetto. La pianificazione provinciale di settore può approfondire tale tematica, individuando ambiti territoriali ed obiettivi di qualità insediativa e dell'offerta di servizi (riferiti agli specifici ambiti tematici), a cui i PSC sono tenuti ad adeguarsi.
6. (I) Gli ambiti territoriali di cui ai commi precedenti sono i recapiti preferenziali per l'introduzione di forme di perequazione territoriale delle scelte insediative e della gestione di servizi di rilievo sovracomunale, che si applicano nei termini indicati all'art. 105 delle presenti Norme. La modificazione di detti Accordi e la definizione di intese istituzionali e forme organizzative conseguenti viene comunicata alla Provincia ai fini di una valutazione nel merito della rilevanza provinciale che assume l'atto, e per consentire l'effettuazione del monitoraggio dell'attuazione del Piano secondo le modalità previste dall'art. 109 delle presenti Norme.
7. (D) Il PTCP, valutato il fabbisogno di forni crematori nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 19/2004, riconosce l'esigenza di realizzare due nuovi impianti; la localizzazione degli stessi, tenuto conto della popolazione residente, della distanza chilometrica, della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta tra sepoltura e cremazione è prevista a Modena (visto l'Accordo tra i Comuni di Modena e Carpi) e a Sassuolo; dovrà avvenire d'intesa con i Comuni e nel rispetto delle procedure previste dalla L.R.19/2004.

I

**Titolo 14 TERRITORIO RURALE**

Art. 67	Definizioni e obiettivi del PTCP
Art. 68	Contenuti specifici della pianificazione provinciale – Criteri per l'articolazione del territorio rurale negli ambiti agricoli
Art. 69	Ambiti di valore naturale e ambientale
Art. 70	Ambiti di rilievo paesaggistico
Art. 71	Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
Art. 72	Ambiti agricoli periurbani
Art. 73	Insedimenti e trasformazioni ammesse nel territorio rurale
Art. 74	Interventi relativi al riuso del patrimonio edilizio esistente e alla nuova edificazione per funzioni connesse all'attività agricola
Art. 75	Interventi relativi al riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non connesse all'attività agricola
Art. 76	Interventi per l'eliminazione di situazioni incongrue – Strumenti compensativi e perequativi

**TITOLO 14 TERRITORIO RURALE****Art. 67 Definizioni e obiettivi del PTCP**

- 1 Il territorio rurale è costituito dall'insieme delle parti non urbanizzate del territorio, non destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all'urbanizzazione. In esso la pianificazione individua come esigenza primaria il riconoscimento e la salvaguardia dei valori naturali, ambientali e paesaggistici del territorio, a cui dovranno essere rese coerenti le politiche di tutela e promozione delle attività agricole e di attività economiche integrative, in una logica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
- 2 Costituiscono parte integrante del territorio rurale insediamenti, infrastrutture, strutture produttive che, pur essendo il prodotto dell'azione di trasformazione antropica – storicizzato o recente, integrato o incongruo – , non hanno cancellato la leggibilità e la sostanziale unitarietà della struttura morfologica e funzionale che si è evoluta fino all'assetto attuale.
- 3 Il PTCP individua un sistema di obiettivi per il territorio rurale, in applicazione dei contenuti del Capo A-IV della L.R. 24 marzo 2000 n.20, ed opera l'individuazione degli elementi e sistemi da tutelare, oltre alla prima individuazione e classificazione del territorio stesso, in forma coordinata con i programmi del settore agricolo.
4. (l) Gli obiettivi che il PTCP persegue per il territorio rurale sono:
  - la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale ed economico costituito dalle eccellenze delle produzioni tipiche e di qualità. Entro tali ambiti territoriali l'obiettivo del PTCP è costituito dalla tutela e dal restauro della riconoscibilità, anche paesaggistica, degli equilibri tra forme storiche e recenti di organizzazione della produzione e assetto morfologico e funzionale
  - lo sviluppo rurale sostenibile perseguito dal Piano regionale di sviluppo rurale, e le corrispondenti linee di azione: accrescere la competitività del settore agricolo e forestale; valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio; migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche

- il coordinamento e la coerenza delle politiche territoriali, infrastrutturali e ambientali con gli obiettivi e le linee di azione del PRIP – Programma Rurale Integrato Provinciale predisposto dalla Provincia in concertazione con le Comunità Montane – che specifica le strategie regionali in funzione dei contesti locali, definendo priorità tematiche e territoriali.
- Il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale di origine storica, da considerare come matrice dell'identità culturale dell'intera provincia
- La promozione della difesa del suolo e del ripristino e mantenimento di condizioni di equilibrio idrogeologico e idraulico.
- Il contrasto al processo di forte dispersione insediativa tuttora in atto nel territorio rurale della provincia, attraverso criteri di valutazione da applicare in sede di PSC, e modalità di governo delle trasformazioni, con o senza riconversione di fabbricati non più utilizzati a fini agricoli.
- La promozione di meccanismi perequativi che possano favorire il ripristino del territorio agricolo attraverso la demolizione dei fabbricati incongrui e il trasferimento di diritti edificatori assegnabili in modo condizionato a tale esito
- La promozione di attività produttive integrative, da selezionare secondo criteri di compatibilità ambientale e di coerenza con il quadro delle politiche di ambito territoriale.

**Art. 68      Contenuti specifici della pianificazione provinciale – Criteri per l'articolazione del territorio rurale negli ambiti agricoli**

- 1      Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 67, il PTCP individua nelle carte 1.1. e 1.2 il sistema delle aree di valore naturale e ambientale, che comprende:
  - le zone di tutela e protezione della rete idrografica e delle risorse idriche superficiali e sotterranee (titolo 3 delle presenti Norme);
  - gli elementi strutturanti la forma del territorio (titolo 5)
  - la rete ecologica provinciale e il sistema delle aree protette (titolo 6)
  - i principali ambiti di paesaggio e i vincoli relativi ai beni culturali e paesaggistici (titolo 7)
  - gli ambiti e gli elementi territoriali di interesse paesaggistico-ambientale (titolo 8).
- 2 (D)      Il PTCP assegna ai PSC il compito di recepire, approfondire e precisare tali delimitazioni, anche attraverso il riconoscimento di eventuali specificità degli ambiti rurali comunali o intercomunali. Nella stessa sede i Comuni o le loro Unioni o Associazioni individuano:
  - gli ambiti del territorio rurale di cui al capo A-V della L.R.20/2000 (ambiti di valore naturale e ambientale; ambiti agricoli di rilievo paesaggistico; ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; ambiti agricoli periurbani)
  - gli ambiti da interessare con progetti di tutela, riqualificazione e valorizzazione di cui all'art.32, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali di cui all'art.A-25 della L.R.20/2000.
- 3      (D)      Ai sensi del c.4 art.A-16 della L.R.n.20/2000 compete al RUE, entro il territorio rurale, la disciplina degli interventi edilizi (recupero del patrimonio edilizio esistente; nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole), e delle modalità di

systemazione delle aree di pertinenza e di realizzazione delle opere di mitigazione, oltre alla disciplina degli interventi di recupero per funzioni non connesse all'agricoltura, secondo i disposti dell'art.A-21 della L.R. n.20/2000 e degli artt. 74 e 75 delle presenti Norme.

#### **Art. 69      Ambiti di valore naturale e ambientale**

- 1      Gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale di rilievo provinciale sono definiti, ai sensi dell'art. A-17 della L.R.n.20/2000, come gli ambiti del territorio rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Tali ambiti sono individuati dai PSC e comprendono:
  - il sistema idrografico
  - il sistema provinciale delle aree protette
  - il sistema Rete natura 2000
  - la rete ecologica di rilievo provinciale.
- 2      Entro tali ambiti, individuati dai PSC precisando le perimetrazioni di massima individuate nella Carta n.4 del PTCP, trovano applicazione le disposizioni di tutela e valorizzazione di cui ai Titoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 delle presenti Norme.

#### **Art. 70      Ambiti rurali di rilievo paesaggistico**

- 1      Gli ambiti rurali di rilievo paesaggistico di interesse provinciale sono definiti, ai sensi dell'art. A-18 della L.R.n.20/2000, come le parti del territorio rurale caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
- 2      Entro gli ambiti di rilievo paesaggistico, individuati dai PSC precisando le perimetrazioni di massima individuate nella Carta n.4 del PTCP, la pianificazione provinciale e comunale perseguono:
  - la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibile e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti
  - la conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità
  - la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
- 3      Entro tali ambiti trovano applicazione le disposizioni di cui ai Titoli 5, 6, 7 e 9 delle presenti Norme

#### **Art. 71      Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola**

1.      Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di rilievo provinciale sono definiti nella Carta 4 ai sensi dell'art. A-19 della L.R.n.20/2000, come le parti del territorio provinciale riconosciute particolarmente idonee, per caratteristiche fisico-morfologiche, pedologiche, infrastrutturali, e per tradizione culturale e socio-economica, alle attività di produzione di beni agro-alimentari ad elevata intensità e concentrazione.

2. (I) Entro gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, individuati dai PSC precisando le perimetrazioni di massima individuate nella Carta n.4 del PTCP, la pianificazione provinciale e comunale perseguono:
- la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola
  - lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, anche attraverso l'adeguamento delle infrastrutture e delle sedi operative delle aziende finalizzato al miglioramento della competitività ed efficienza del ciclo di produzione e trasformazione agricola.

#### **Art. 72    Ambiti rurali periurbani**

1.     Gli ambiti rurali periurbani di rilievo provinciale, sono definiti, ai sensi dell'art. A-20 della L.R.n.20/2000, le parti del territorio provinciale ai margini dei sistemi insediativi urbani, che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo.  
Tali parti di territorio, a stretto contatto con l'edificato, di cui rappresentano i margini verdi, interagiscono con il territorio urbano in termini:
- di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della prossimità del territorio urbanizzato;
  - di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edificati;
  - di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione.
- 2.(I) Entro gli ambiti rurali periurbani, ed in particolare entro gli ambiti di interesse provinciale identificati nelle Carte n.1.2 e n.4 , il PTCP persegue i seguenti obiettivi:
- il mantenimento o l'insediamento di attività agricole ad elevato grado di compatibilità con gli insediamenti urbani (ad es. aziende orto-floro-vivaistiche)
  - il miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali, e l'eventuale trasferimento di attività non compatibili
  - la promozione di attività integrative del reddito agrario (strutture ricreative e per il tempo libero, strutture agrituristiche, ecc.)
  - la promozione dell'*agricivismo*, inteso come utilizzo [gestione] delle attività agricole in zone urbane per migliorare la vita civica e al qualità ambientale/paesaggistica
3. (D) Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 i Comuni, nell'ambito del PSC, assicurano l'integrazione del territorio insediato e delle sue espansioni pianificate con le realtà ambientali limitrofe attribuendo al verde urbano il ruolo di "infrastruttura ecologica" ossia elemento strutturale di riordino e riqualificazione della funzionalità ecologica urbana. In particolare la ValSAT di PSC dovrà prevedere una specifica valutazione degli aspetti sopra citati.

- 4.(D) La Carta n. 1.2 e la Carta n.4 del PTCP contengono l'individuazione di massima di alcune discontinuità significative fra centro abitato e centro abitato, o fra zone urbane e infrastrutture, ovvero di varchi visivi percepibili dalla viabilità, in particolare quella storica, verso parti di paesaggio rurale o verso particolari risorse storiche o ambientali. La disciplina del territorio rurale definita dal PSC e dal RUE definisce puntualmente e tutela tali discontinuità e varchi, in relazione alle seguenti specifiche valenze, a volte compresenti:
- tutela/separazione dell'ambiente urbano da infrastrutture, anche ai fini della mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico;
  - tutela di visuali verso paesaggi non urbani significativi (colline, ville, colture agricole ecc.);
  - conferma/salvaguardia di delimitazioni fra ambiente urbano e ambiente non urbano ove queste siano nette e prive di sfrangiamenti;
  - scansioni fra abitato e abitato, utili alla conservazione delle reciproche identità.
5. Alle discontinuità di cui al comma precedente, a seconda delle specifiche valenze, si applicano – se ad esse viene riconosciuta la valenza ecologica di cui agli artt. 26-29 - le prescrizioni e gli indirizzi delle presenti norme, e le ulteriori disposizioni relative alle scelte insediative finalizzate alla tutela dei caratteri morfologici e funzionali, di cui all'art.54.
- 6.(I) I Comuni, nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici, perfezionano tali delimitazioni, e possono individuare margini urbani significativi. discontinuità o varchi visivi significativi, a cui applicano gli indirizzi di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 73 Insediamenti e trasformazioni ammesse nel territorio rurale**

1. (D) Nel rispetto del sistema delle tutele e dei criteri generali di sostenibilità, oltre che delle altre disposizioni del presente piano gli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE) disciplinano criteri, modalità e limiti per l'insediamento delle attività agricole, in relazione a quanto definito all' art.29 e art. A-16 della L.R.20/2000 e con riferimento a soggetti qualificati come da art.1 del Dlgs 228/2001, nonché la realizzazione delle seguenti opere:
- nuove costruzioni finalizzate alla conduzione dei fondi, e relative opere di urbanizzazione primaria
  - infrastrutture per la mobilità (in base ai criteri di cui all'art. 90 delle presenti norme) e infrastrutture tecnologiche
  - allevamenti zootecnici industriali e attività di allevamento e custodia di animali, nel rispetto delle finalità e delle tutele definite nel presente Piano;
  - attività di florovivaismo e relative attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio (queste ultime nel rispetto del POIC)
  - impianti per servizi generali o di pubblica utilità (da definire in sede di PSC)
- E' compito del PSC definire le eventuali condizioni di compatibilità per i diversi sub-ambiti del territorio rurale, i criteri specifici di sostenibilità e le modalità di verifica preliminare degli impatti per la localizzazione di attività insediabili in forma condizionata nel territorio rurale, quali ad esempio:

- attività sportive e ricreative, pubbliche o private di uso familiare, che non comportino elevata impermeabilizzazione del suolo;
  - attività sportive e ricreative e, più in generale, legate al tempo libero;
  - attività temporanea di estrazione ed eventuale trattamento di inerti, quale attività transitoria; il PSC e in conformità ad esso il Piano delle attività estrattive, devono infatti indicare la destinazione d'uso del suolo all'esaurimento dell'attività estrattiva; gli obblighi convenzionali per il ripristino ambientale devono fare riferimento agli usi previsti dal PSC e dal RUE;
  - attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (stazioni e piattaforme ecologiche).
2. (D) Le preesistenti attività agro-industriali di trasformazione dei prodotti agricoli collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive sono classificate e disciplinate dal RUE; le modalità di eventuale insediamento di nuove sedi di tali attività è disciplinata dal PSC, che ne fissa i limiti e le modalità attuative, entro termini concordati con la Provincia in sede di Accordo di pianificazione per la formazione del PSC o di intesa finalizzata all'approvazione del PSC.
3. (D) Le preesistenti attività industriali, artigianali e di logistica/magazzinaggio collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive sono disciplinate dal PSC, che può definire modalità di trasferimento di tali attività finalizzate al ripristino di condizioni di equilibrio ambientale e paesaggistico.

**Art. 74 Interventi relativi al riuso del patrimonio edilizio esistente e alla nuova edificazione per funzioni connesse all'attività agricola**

- 1.(D) Gli strumenti urbanistici comunali perseguono il recupero del patrimonio edilizio esistente, escludendo nuova edificazione in presenza di opportunità di riuso adeguate alle esigenze aziendali.
2. (D) Ai sensi della L.R.20/2000 il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale è prioritariamente destinato alle esigenze di aziende agricole, anche con carattere di multifunzionalità (agriturismo e turismo rurale). Il PSC e il RUE definiscono criteri tipologici, dimensionali e funzionali per il recupero e l'eventuale ampliamento del patrimonio edilizio aziendale esistente, fondati su adeguate analisi, effettuate nel Quadro Conoscitivo, sulla struttura delle aziende operanti localmente. Il PRIP – Programma Rurale Integrato Provinciale - fornisce al riguardo indicazioni sugli equipaggiamenti aziendali esistenti e sulle esigenze di adeguamento, ai fini di un coordinamento delle politiche locali.
3. (D) Il PSC disciplina le modalità e i limiti attraverso le quali possono essere assegnati diritti edificatori ad aziende agricole anche per l'ampliamento di strutture edilizie esistenti o per la costruzione di nuovi edifici, strettamente correlati alle esigenze produttive agricole aziendali. Le esigenze di intervento di trasformazione del suolo e di edificazione devono essere adeguatamente dimostrate da documentazione tecnica ed economica, e valutati dal Comune attraverso la presentazione di specifici programmi di adeguamento dell'organizzazione produttiva agricola, definiti dal RUE e valutati dal Comune. I permessi di costruire rilasciati nel territorio rurale sono in ogni caso assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene alla destinazione d'uso, nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977 n.10.

- 4 (D) Al fine di migliorare il grado di compatibilità di tali strutture con il contesto paesaggistico e ambientale del territorio rurale, le norme di PSC e RUE si atterranno ai seguenti criteri generali:
- le nuove strutture edilizie da realizzare (compresi gli ampliamenti di quelle esistenti) dovranno, per collocazione nel contesto geografico e per tipologia architettonica e scelte tecnico-costruttive e di materiali, risultare adeguate al contesto, nel senso della ricerca di coerenza funzionale e formale con l'ambiente in cui sono inserite.
  - sono da escludere in ogni caso soluzioni di forte impatto paesaggistico nei confronti di contesti connotati da qualità segnalate a livello provinciale o comunale; in tali situazioni il PSC dovrà prescrivere verifiche di impatto e interventi di mitigazione
  - va in ogni caso evitata la collocazione di nuovi fabbricati lungo strade di interesse panoramico e in situazioni dove si realizzi un'interferenza percettiva con la morfologia del sistema collinare e con le linee dei crinali

**Art. 75 Interventi relativi al riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non connesse all'attività agricola**

- 1 Ai sensi dell'art.A-21 della L.R.n.20/2000 il recupero degli edifici non più funzionali all'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2 del suddetto articolo, e delle specifiche prescrizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. (l) Obiettivo primario degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico e testimoniale, di cui il Quadro Conoscitivo del PSC deve adeguatamente documentare le caratteristiche, escludendo, anche nel caso in cui siano ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione.
3. (l) Al fine di perseguire la compatibilità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6 il Quadro Conoscitivo del PSC valuta inoltre gli effetti di carattere ambientale (in termini di diffusione ed aumento della mobilità individuale con ricadute ambientali), gli effetti connessi al sistema dei servizi territoriali (aumento delle infrastrutture a rete - polverizzazione delle strutture puntuali di servizio - allargamento dei bacini territoriali dei servizi alla persona); gli effetti sociali (un diverso modello spaziale delle relazioni sociali e diversi stili di vita).
4. (l) La compatibilità degli interventi di recupero con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici da recuperare deve essere dimostrabile, in applicazione delle norme del PSC e del RUE, evidenziando in sede normativa (anche attraverso abachi) le condizioni di compatibilità da dimostrare in sede di presentazione dei progetti. Il criterio-guida è che il recupero e riuso deve in ogni caso consentire di mantenere al leggibilità dell'impianto tipologico originale ed i caratteri architettonici e spaziali dell'edificio; ciò vale in particolare per gli edifici specialistici (fienili, stalle, edifici per ricovero mezzi agricoli) nei quali l'architettura è più strettamente correlata alle funzioni originali. A tal fine vanno comunque previsti limiti dimensionali all'utilizzo di volumi edilizi di una certa consistenza, e condizioni limitative del numero di abitazioni ricavabili dal recupero, in modo da scongiurare il rischio di realizzare condomini urbani totalmente incongrui sia rispetto alla tipologia originaria che rispetto al contesto rurale di appartenenza.
5. (l) La compatibilità con il contesto ambientale di cui alla stessa lett. b) del comma 2 dell'art.A-21 citato, va intesa come capacità dell'intervento di conservare, ed

eventualmente ripristinare, condizioni di equilibrio tra usi previsti, involucro edilizio e contesto, sia in termini paesaggistici che in quelli di pressione antropica (smaltimento reflui e rifiuti, compatibilità con la rete delle attrezzature e delle dotazioni territoriali)

6. (I) Per gli edifici con originaria funzione abitativa, oltre ai criteri dimensionali di cui al comma 4, devono risultare chiare in sede di RUE le condizioni di ammissibilità del recupero a fini abitativi, in rapporto alla sostenibilità territoriale dell'intervento. Sono infatti da considerare con grande cautela dal PSC e dal RUE gli effetti a lungo termine del fenomeno, in atto da tempo, di esportazione nel territorio rurale e sul patrimonio ambientale e architettonico di quel territorio, di modelli insediativi e funzionali del tutto estranei a quell'ambiente, in grado nel tempo, oltre che di alterare definitivamente equilibri ambientali già parzialmente perduti, di far perdere le tracce di residua riconoscibilità del patrimonio rurale.
7. (D) Il PSC individua cartograficamente gli areali del territorio rurale in cui gli interventi edilizi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente in ragione della particolare consistenza e/o complessità organizzativa, sono soggetti a inserimento nel POC, per garantire il coordinamento degli interventi (eventualmente attraverso PUA) e il controllo della qualità complessiva del recupero.

**Art. 76 Interventi per l'eliminazione di situazioni incongrue – Strumenti compensativi e perequativi**

1. (D) Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. A-21 della L.R.n.20/2000, per gli immobili definiti incongrui rispetto al contesto rurale (sulla base del Quadro Conoscitivo del PSC), che non presentano né un valore culturale da tutelare, né un valore d'uso per nuove funzioni, va prevista la demolizione. Negli ambiti territoriali di particolare pregio o particolare fragilità, la demolizione può essere incentivata attraverso il riconoscimento di diritti edificatori (che rientrano nel dimensionamento del PSC), da trasferire in ambiti urbanizzati o urbanizzabili, appositamente individuati.
2. (D) L'attribuzione dei diritti edificatori di cui al comma 1 deve avvenire attraverso meccanismi perequativi, con sensibile riduzione (di un ordine di grandezza) delle volumetrie da demolire, e con valori assoluti degli indici perequativi del tipo di quelli previsti per l'acquisizione pubblica di aree non edificabili. L'attribuzione dei diritti non deve comportare impegno di territorio di proprietà pubblica né onerosità per il Comune.
3. (D) Gli interventi di cui al presente articolo sono da prevedere alla condizione che il PSC prescriva nell'ambito di origine il contestuale ripristino delle condizioni tipiche del territorio rurale di appartenenza.

**Titolo 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI**

Art. 77 Uso razionale delle risorse idriche

Art. 78 Protezione e risanamento dall'inquinamento acustico

Art. 79 Protezione e risanamento dall'inquinamento elettromagnetico

Art. 80 Protezione e risanamento dall'inquinamento atmosferico

Art. 81 Disposizioni inerenti la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

**TITOLO 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI****Art. 77 Uso razionale e risparmio delle risorse idriche**

1. (D) Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla capacità delle reti idriche di smaltimento, in tutto il territorio provinciale si deve tendere a garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

1.1) allacciamento alla rete fognaria recapitante ad un impianto di depurazione di tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato e dei più cospicui insediamenti extraurbani, nonché possibilità di allacciamento delle nuove aree urbanizzabili;

1.2) officiosità idraulica delle reti fognarie principali adeguata ai deflussi di acque bianche e nere in essere e previsti;

1.3) potenzialità dell'impianto o degli impianti di depurazione adeguata ai carichi idraulici e inquinanti in essere e previsti con utilizzo delle migliori tecnologie esistenti ad elevati rendimenti, valutando l'opportunità di realizzare sistemi di fitodepurazione ove possibile come ulteriore stadio del processo di depurazione;

1.4) portata di magra dei recettori finali degli scarichi in uscita dagli impianti di depurazione tale da garantire un livello di diluizione e di qualità delle acque adeguato agli usi a cui sono destinate e comunque adeguato agli obiettivi di qualità precisati all'art. 13A;

1.5) officiosità dei corpi idrici ricettori finali (nelle aree di pianura) adeguata alla portata di piena delle acque meteoriche, in rapporto alla estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste.

2. (D) Le Varianti ai PSC che introducano previsioni di urbanizzazione di nuove aree di dimensione significativa, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico idraulico sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, oltre al rispetto di quanto disposto dall'art.11, devono contenere adeguata documentazione comprovante la sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti, nel rispetto dei cinque requisiti di cui al comma 1.

In particolare devono essere illustrati:

- capacità e tracciato dei collettori fognari principali;
- capacità ed efficienza degli impianti di depurazione;
- capacità della rete scolante;

- eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi;
- eventuali progetti di completamento e potenziamento degli impianti suddetti, finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali fra l'attuazione di tali progetti e l'attuazione dei nuovi insediamenti urbani;
- eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore del servizio di depurazione.

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali.

3. (I) Ai fini della verifica degli indirizzi e direttive di cui sopra, la Provincia si riserva di emanare con atto successivo una specificazione della documentazione da produrre e delle prestazioni da richiedere in relazione a ciascuno dei cinque requisiti di cui al primo punto, nonché indicazioni metodologiche operative.
- 4 (D) Fermo restando quanto disposto dall'art.11 al fine di garantire la sicurezza idraulica urbana, tutti i comuni della provincia di Modena con più di 5.000 abitanti (oltre ad altri comuni eventualmente individuati nell'Atto della Provincia di cui al comma 3 che precede) devono dotarsi di un Piano-Programma di sicurezza idraulica e ambientale urbana da inserire nel POC, che definisca gli interventi di adattamento della rete scolante artificiale alle mutate condizioni climatiche ambientali e di capacità di scolo.
5. (I) In sede di adeguamento dei Regolamenti Urbanistico-Edilizi i Comuni provvederanno ad introdurre norme che:
  - a indicano i requisiti obbligatori / cogenti per gli interventi di nuova costruzione nonché per quelli sul patrimonio edilizio esistente in materia di risparmio idrico ed energetico;
  - b indicano quali requisiti raccomandati per gli interventi di nuova costruzione nonché per quelli sul patrimonio edilizio esistente quelli rispondenti alle tecniche dell'Architettura bioecologica o bioedilizia.
6. (I) I Comuni provvederanno ad incentivare la realizzazione di interventi edilizi che soddisfano i requisiti raccomandati di cui al precedente punto 4.b., con particolare riferimento all'introduzione dell'obbligo di recupero delle acque piovane e/o dell'introduzione di altre forme di risparmio idrico.

#### **Art. 78 Protezione e risanamento dall'inquinamento acustico**

2. (D) In tutte le parti urbanizzate del territorio provinciale i Comuni perseguono, attraverso un complesso di politiche integrate, il raggiungimento di condizioni di clima acustico conformi ai valori limite di emissione ed immissione fissati dalla "classificazione acustica" del territorio elaborata ai sensi della L.R. n.15 del 19/05/2001. A tal fine la classificazione acustica deve essere corredata da un Regolamento attuativo che ne consenta l'applicazione ai provvedimenti di natura urbanistico-edilizia ed alle altre funzioni autorizzative delle attività sul territorio.
3. (I) Per le parti di territorio in cui i valori esistenti si discostano in modo significativo da quelli richiesti dalla Legge regionale, il Comune predisporre (e richiede ai soggetti interessati

la predisposizione) di piani di risanamento acustico, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Entro gli ambiti per nuovi insediamenti oltre a rispetto dei valori limite è richiesto il conseguimento dei valori di qualità definiti dalla legislazione vigente.

4. (I) In sede di POC il Comune definisce le condizioni in base alle quali è garantita la coerenza degli interventi sulla rete stradale e di quelli sull'assetto insediativo, in rapporto alle destinazioni d'uso previste. Nella stessa sede devono essere apportate le modifiche alla classificazione acustica che si rendano necessarie per garantire tale coerenza.
5. (D) Il PSC deve prevedere per gli ambiti di nuovo insediamento e per gli ambiti da rivalutare che gli obiettivi di qualità definiti dalla classificazione acustica siano verificati attraverso la documentazione previsionale del clima acustico (ai sensi della L.R.n.15/2001), che verifichi la compatibilità del nuovo insediamento con il contesto ambientale, tenendo conto anche degli effetti connessi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità che potranno interessare direttamente o indirettamente l'ambito oggetto di trasformazione. Tale valutazione previsionale sarà effettuata in forma preliminare in sede di POC, in modo da garantire la fattibilità degli interventi, mentre alla fase attuativa del PUA sarà demandata la progettazione di dettaglio degli insediamenti, comprensiva sia della distribuzione delle funzioni e degli edifici, sia delle opere di mitigazione eventualmente necessarie, da eseguire contestualmente alle altre opere, a carico dei soggetti attuatori. Le parti residenziali dei nuovi insediamenti devono essere concepite progettualmente in modo da conseguire i livelli di qualità dell'ambiente acustico corrispondenti alla classe III.
6. (I) Il POC deve contenere insieme alla definizione del tracciato di nuove infrastrutture per la mobilità la documentazione previsionale di impatto acustico (ai sensi della L.R. n.15/2001), che consideri gli insediamenti esistenti interessati dal tracciato, ed in particolare i bersagli sensibili, per garantire il rispetto dei valori di immissione relativi al clima acustico previsto sia nei confronti degli insediamenti esistenti, sia di quelli realizzabili entro gli ambiti insediabili definiti dal PSC e dal RUE. Tale valutazione previsionale di impatto acustico sarà effettuata in forma preliminare in sede di POC, in modo da garantire la fattibilità degli interventi, mentre alla fase attuativa del progetto definitivo dell'opera sarà demandata la progettazione di dettaglio delle opere di mitigazione eventualmente necessarie, da eseguire contestualmente all'infrastruttura, a carico dei soggetti attuatori. Sono fatte salve le norme specifiche vigenti in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
6. (I) Nella progettazione delle opere di mitigazione acustica, sia nel contesto urbano che in territorio rurale è richiesto ai PSC e ai POC l'applicazione del criterio generale in base al quale siano adottate soluzioni che tengano conto in misura determinante degli effetti paesaggistici e percettivi (privilegiando pertanto le soluzioni relative all'assetto morfologico e alle barriere vegetali). L'impiego di barriere verticali artificiali deve essere considerata soluzione accettabile soltanto nei casi in cui non sia possibile intervenire con modalità differenti, corrispondenti a tale criterio.

#### **Art. 79 Protezione e risanamento dall'inquinamento elettromagnetico**

- 1 (D) In tutte le parti urbanizzate del territorio provinciale i Comuni perseguono, attraverso un complesso di politiche integrate, il raggiungimento di condizioni di rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti dagli articoli 3 e 4 del D.M. 381/1998, il

perseguimento agli obiettivi di qualità definiti dalla L.R. n.30/2000 e l'applicazione delle Direttive di cui alla Del.G.R. n.197/2001 e s.m.e i.

- 2 (D) Ai fini di cui al comma 1 il Quadro Conoscitivo del PSC deve contenere l'individuazione cartografica relativa a:
- localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica a media, alta e altissima tensione (15 kV e oltre), e delle cabine di trasformazione; la definizione delle relative fasce di rispetto o l'individuazione di una fascia cautelativa di attenzione di ampiezza adeguata
  - la localizzazione dei corridoi di fattibilità per la definizione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (anche sulla base della pianificazione provinciale di settore e delle proposte dei soggetti gestori delle reti riguardo ai programmi di sviluppo), e delle ipotesi di spostamento/interramento di tratti di elettrodotti che interessano ambiti territoriali da assoggettare a interventi di risanamento
  - la localizzazione degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva
  - l'individuazione, sulla base del PLERT vigente, degli ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico rispettivamente superiori a 20 V/m e a 6 V/m, o in alternativa l'individuazione di una fascia cautelativa di attenzione di ampiezza adeguata
  - la localizzazione dei nuovi siti, in attuazione del PLERT vigente, per la realizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva
- 3 (D) Le norme del PSC (oltre a quelle del RUE e del POC per gli ambiti di rispettiva competenza) devono garantire che nell'attuazione degli interventi l'assetto territoriale si conformi alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono.

## **Art. 80 Protezione e risanamento dall'inquinamento atmosferico**

### **80.1 Finalità e campo di applicazione**

- 1 Il PTCP si prefigge di proteggere la salute dei cittadini ed il territorio, per i quali l'inquinamento atmosferico rappresenta uno dei maggiori pericoli. Pertanto le presenti norme hanno lo scopo di concorrere al perseguimento del rispetto dei limiti di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente in materia. In coerenza con gli indirizzi contenuti nel Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Modena approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 47/2007 (di seguito PTRQA) le norme devono essere applicate nell'ambito di tutto il territorio provinciale, in considerazione delle diverse criticità territoriali relative al rischio di superamento dei limiti e coerentemente con gli indirizzi del PTRQA.
- 2 Il perseguimento del rispetto dei limiti di qualità dell'aria comporta parallelamente anche il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
- a. adeguamento continuo della rete di monitoraggio della qualità dell'aria secondo la normativa vigente in materia; implementazione ed aggiornamento dell'inventario delle emissioni così come definito nell'Allegato "Qualità dell'Aria";

- b. integrazione, coordinamento e monitoraggio delle iniziative avviate da tutte le componenti pubbliche e private del territorio provinciale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria;
- c. integrazione tra gli obiettivi e gli indirizzi assunti in materia di qualità dell'aria nei diversi processi di pianificazione provinciale e comunale;
- d. integrazione fra programmi di risanamento della qualità dell'aria e programmi relativi alla tutela della salute pubblica e promozione di iniziative di educazione ambientale sui temi legati ad inquinamento atmosferico e salute.

## 80.2 Zonizzazione del territorio provinciale

- 1 Ai fini di cui all'art. 80.1 comma 1, il territorio provinciale è suddiviso in zone, le quali, secondo quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 43/04 e nel PTRQA, sono definite nel seguente modo:

zona	Descrizione	piani da predisporre
Zona A	territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme	a lungo termine
Zona B	territorio dove i valori della qualità dell'aria sono inferiori al valore limite	di mantenimento
Agglomerato	porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme	a breve termine

- 2 Secondo quanto contenuto nel PTRQA per la Provincia di Modena si assume la seguente zonizzazione:

zona/agglomerato	Comuni appartenenti
Zona A	Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Fiorano, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario, San Felice, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano, Soliera, Spilamberto, Vignola
Zona B	Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, Riolunato, Serramazzone, Sestola, Zocca
Agglomerato di Modena (R4*)	Bastiglia, Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Modena, Nonantola, San Cesario, Soliera, Spilamberto
Agglomerato Distretto (R5*)	Castelvetro, Formigine, Fiorano, Maranello, Sassuolo

\* le denominazioni R4 ed R5 sono quelle assunte a livello regionale

### 80.3 Obiettivi di qualità ambientale

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 351/99, nella Zona A e negli Agglomerati devono essere raggiunti i valori limite per gli inquinanti normati dal DM 60/02 entro il termine previsto dallo stesso DM, mentre nella zona B i livelli degli inquinanti devono essere mantenuti al di sotto dei valori limite.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono automaticamente integrati in caso di emanazione di normativa nazionale in materia.

### 80.4 Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria

1. (l) Il PTCP assume integralmente i contenuti del PTRQA; in appendice n. 14 "Qualità dell'aria" si allega il "Programma e Norme del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Provincia di Modena".

### Art. 81 Disposizioni inerenti la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

- 1 In applicazione dell'art. 128 della LR 3/99 e della DGR n.1620/2001 "Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e gestione dei rifiuti", nonché del D.Lgs. 152/06 "Norma in materia ambientale" il PTCP assume, quale proprio indirizzo generale e quale orientamento della pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti, il perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
  - b) il reimpiego e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili, tramite un significativo incremento ed estensione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in ambito provinciale;
  - c) il recupero del contenuto energetico dei rifiuti;
  - d) l'avvio a smaltimento delle frazioni residue in condizioni di sicurezza per l'ambiente e la salute;
  - e) la realizzazione dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi nell'ambito territoriale ottimale
  - f) la tutela ambientale del territorio, tramite una specifica individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.
- 2 Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 1, ai sensi della normativa vigente, si considerano impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi le seguenti tipologie:
  - a) tutti gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, fatta eccezione per le operazioni di cui ai punti D3, D4, D6, D7, D11 dell'allegato stesso, che non sono ammesse;
  - b) tutti gli impianti che effettuano operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 , n.152, ovvero operazioni di recupero autorizzate ai sensi dell'art. 208 dello stesso D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

- c) tutti gli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b) comunque assoggettati ad altre procedure autorizzative (Valutazione di impatto ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale ecc.)
3. (D) Il proponente di impianti destinati al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi, per i quali il PPGR non prevede alcuna ipotesi localizzativa, nell'effettuare la sua proposta localizzativa dovrà in ogni caso tener conto della definizione delle aree non idonee ai sensi delle indicazioni riportate nella Carta n.3.4 e nelle presenti Norme, nonché delle disposizioni eventualmente contenute al riguardo nel PPGR, negli strumenti urbanistici comunali ed in specifiche normative di settore.
- 4.(I) Gli impianti destinati al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs.152/06 sono di preferenza localizzati all'interno degli Ambiti specializzati per attività produttive o delle Aree ecologicamente attrezzate di cui agli artt. A-13 e A-14 della LR 20/2000. Tale localizzazione dovrà comunque rispettare:
- i criteri generali fissati dalla legislazione vigente;
  - i criteri specifici stabiliti in sede di definizione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e legati alle caratteristiche dei luoghi.
- Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior dettaglio relative ai criteri di localizzazione definite dal PPGR nonché previste dalla pianificazione di bacino e relative direttive
- 5.(P) Ferme restando tutte le altre disposizioni generali o specifiche delle presenti Norme, sono definite come zone *non idonee* per tutti gli impianti di cui al secondo comma:
- le aree comprese nel sistema forestale boschivo (art. 21 delle presenti Norme);
  - le aree comprese nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 9 delle presenti Norme);
  - le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 10 delle presenti Norme);
  - le aree comprese all'interno dei "calanchi peculiari", di cui all'art.23B lettera a delle presenti norme;
  - le aree appartenenti a "complessi archeologici", di "accertata e rilevante consistenza archeologica" e quelle su cui vige un decreto di vincolo specifico, di cui all'art. 41A delle presenti Norme;
  - le aree comprese all'interno di zone di tutela naturalistica (art. 24 delle presenti Norme);
  - le aree comprese all'interno di zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto (disciplinati dall'art. 15 delle presenti Norme);
  - le aree di possibile alimentazione delle sorgenti, di cui all'art. 12 delle presenti Norme;
  - le aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale, individuate come ambito A1) dall'art.11 delle presenti Norme;
  - le aree comprese in parchi regionali, limitatamente alle zone A e B, le riserve naturali le zone di riequilibrio ecologico, ai sensi della LR 6/2005 e succ. modif. (e art.31 delle presenti Norme)

- le aree comprese all'interno delle fasce fluviali di tipo A, B e porzione della fascia C sottesa da un "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" (in cui i Comuni competenti sono tenuti ad effettuare una Valutazione delle condizioni di rischio per l'individuazione delle aree inondabili (con tempo di ritorno pari a 200 anni) ed applicare anche parzialmente, fino all'avvenuta realizzazione delle eventuali opere idrauliche, le norme relative alla fascia B), come individuate dagli artt. 29, 30 e 31 nonché le aree interessate da frane attive (Fa) e frane quiescenti (Fq), e le aree coinvolgibili da esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua con pericolosità molto elevata (Ee) e con pericolosità elevata (Eb), come individuate dall'art. 9 del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume PO, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Po per i territori di competenza;
- le aree di alveo attivo dei corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario e minore (art. 15) e le relative fasce di pertinenza fluviale (art. 18) individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI); le aree comprese all'interno degli alvei dei corsi d'acqua, nel territorio del bacino montano e del territorio di pianura, del reticolo idrografico principale, zonizzati e non, (Torrente Samoggia, Torrente Ghiaia di Serravalle, Torrente Ghiaia di Monteombraro, Rio Bignami), minore e delle relative fasce di pertinenza (artt. 15-16-17-18) e i territori ricadenti in zone 1, 2, 3 delle aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate, classificate a rischio molto elevato R4 ed elevato R3 (art.5), individuati dal Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, per i territori di competenza;
- le aree individuate nei Piani Straordinari delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, in attuazione della Legge 267/98 e s.m.ei., approvati dalle competenti Autorità di Bacino del Po e del Reno, per i territori di competenza;
- le aree ricadenti entro perimetri approvati ai sensi della Legge 445/1908 inerente gli abitati da trasferire o consolidare di cui all'art.17 del PTCP;
- le aree ricadenti entro i perimetri di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi del DPR n. 357/1997, modificato dal DPR n. 120/2003 (art.30 delle presenti norme);
- le aree ricadenti entro perimetri di zone sottoposte a concessione ai sensi della LR 32/1988 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo".
- i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
- i beni culturali di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
- le zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi della normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006) come richiamate al comma 2.5 dell'arti. 12A delle presenti norme;
- le aree ricadenti negli ambiti dei centri storici di cui all'art. A7 dell'Allegato alla LR 20/2000;
- le fasce di rispetto di strade autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti, fatte salve comunque le vigenti disposizioni legislative che regolano la materia;
- gli ambiti urbani consolidati, negli ambiti da riqualificare e negli ambiti per i nuovi insediamenti, di cui all'allegato della LR20/00 e s.m. e i.

6. Per gli impianti esistenti che ricadano entro zone interessate dalle regolamentazioni del vigente PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, si applicano le disposizioni appositamente emanate al riguardo dall'Autorità di Bacino competente.

7. (P) Gli impianti di cui al comma 2 sono ammessi negli ambiti specializzati per attività produttive, di cui all'articolo A13 della LR20/00 e s.m. e i., compatibilmente con quanto definito all'art. 59 (direttive e indirizzi per gli insediamenti produttivi), comunque nel rispetto delle specifiche condizioni di ammissibilità eventualmente previste dagli strumenti urbanistici comunali di competenza.

8. (I) Ai fini delle nuove previsioni di localizzazione, la pianificazione di settore potrà inoltre considerare:

\* come zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani speciali e speciali pericolosi:

- le aree comprese nel Sistema dei crinali (art.20 delle presenti Norme);e nel sistema collinare e quelle che siano situate a quota altimetrica superiore ai 1.200 m. s.l.m.
- i Crinali spartiacque principali (di cui all'art. 23C, 1° comma, lettera a) delle presenti Norme);
- le aree interessate dalle "Partecipanze" (art. 43A delle presenti Norme);
- le Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art. 16 delle presenti Norme);
- le aree che, ai sensi della Legge 183/89 Difesa del suolo, Piano dell'Autorità di Bacino del fiume Reno: Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia, risultino comprese in "aree di localizzazione interventi" (art.19), "aree di raccordo" (art.20), in zone 4 e 5 delle aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate, classificate a rischio molto elevato R4 ed elevato R3 (art.5);

\* come zone non idonee alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero ad eccezione di impianti di smaltimento e recupero inerti:

- le aree che, ai sensi della carta 3.1 risultino comprese in zone con grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale estremamente elevato (EE) ed elevato (E);

\* come zone non idonee alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, a meno che questi ultimi non ricadano all'interno di aree produttive esistenti:

- i paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulico e i dossi di ambito fluviale recente, coincidenti con le sedi degli attuali alvei fluviali principali (art. 23A lettere a) e b) del secondo comma);

\* come zone non idonee alla realizzazione di nuove discariche, oltre a quanto già dettagliato negli artt. 12A e 12B, ad eccezione di discariche per rifiuti inerti:

- le aree che, ai sensi della carta 3.1 risultino comprese in zone con grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale alto (A) e medio (M).

9.(I) Le rimanenti zone del territorio provinciale, che non sono comprese fra quelle indicate ai commi precedenti, possono considerarsi idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, fermo restando il rispetto di tutti gli indirizzi, direttive e prescrizioni delle presenti Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalla normativa vigente.

In tutti i casi si dovrà comunque porre specifica attenzione alle ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'identità culturale del territorio e della sua integrità fisica contenute nelle presenti Norme, con particolare riguardo ai fattori condizionanti e/o limitanti che derivano dalle:

- disposizioni per la tutela del sistema dei crinali e del sistema collinare (art. 20 delle presenti Norme , fermo restando quanto già indicato al precedente comma 5);
- disposizioni per la tutela del sistema delle aree agricole (art. 22 delle presenti Norme), garantendo, in ogni caso, il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 228/2001 e la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi di cui all'art. A-19 dell'Allegato alla LR 20/2000, tramite specifico approfondimento delle caratteristiche dei luoghi interessati, supportato da apposita Relazione Agronomica, in sede di localizzazione dei nuovi impianti;
- disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 39 delle presenti Norme);
- particolari disposizioni di tutela di specifici elementi. Dossi di pianura – Paleodossi di modesta rilevanza percettive e/o storico testimoniale e/o idraulica (lettera c - art. 23A delle presenti Norme);
- particolari disposizioni di tutela di specifici elementi. Calanchi tipici (lettera b) e forme sub-calanchive (lettera c) (art. 23B delle presenti Norme);
- particolari disposizioni di tutela di specifici elementi. Crinali minori (lettera b art. 23B delle presenti Norme);
- disposizioni per la tutela delle aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (b2), come individuate al 2° comma dell'art. 41A delle presenti Norme;
- disposizioni per la tutela di zone ed elementi dell'impianto storico della centuriazione (art. 41B delle presenti Norme);
- disposizioni per la tutela dei terreni interessati da bonifiche storiche di pianura (art. 43B delle presenti Norme);
- disposizioni inerenti alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923;
- disposizioni inerenti le zone comprese nella classificazione sismica dei Comuni della Provincia di Modena ai sensi della Del. GR 1677/2005, in attuazione dell'ordinanza del PCM 3274/2003;

nonché dagli altri indirizzi e dalle altre direttive contenute nelle presenti Norme.

<b>Titolo 16</b>	<b>SOSTENIBILITA' ENERGETICA DEGLI INSEDIAMENTI</b>
Art. 82	Obiettivi generali e strategie per la sostenibilità energetica
Art. 83	Obiettivi specifici e coordinamento della pianificazione di settore: direttive alla programmazione energetica territoriale di livello provinciale e comunale
Art. 84	Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Piani Strutturali Comunali
Art. 85	Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Piani Operativi Comunali (POC) e dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
Art. 86	Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE)
Art. 87	Direttive in materia di sostenibilità energetica degli insediamenti
Art. 88	Incentivi e agevolazioni
Art. 89	Indirizzi per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili e la minimizzazione degli impatti ad essi connessi

## TITOLO 16 SOSTENIBILITA' ENERGETICA DEGLI INSEDIAMENTI

### Art. 82 Obiettivi generali e strategie per la sostenibilità energetica

- 1 La Provincia riconosce, in termini di obiettivo verso cui indirizzare le politiche di governo del territorio, l'impegno sottoscritto dal Consiglio Europeo dell'8-9 Marzo 2007 conosciuto con lo slogan "Energia per un mondo che cambia: una politica energetica per l'Europa – la necessità di agire", e l'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di gas climalteranti misurate al 1990, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica del 20% e il ricorso alle fonti di rinnovabili di energia all'orizzonte dell'anno 2020.
2. Ai sensi della L.R. 26/2004 si intendono per fonti rinnovabili di energia: l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Ai fini della medesima legge sono assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l'idrogeno purché non di derivazione dal nucleare o da fonti fossili, l'energia recuperabile da impianti e sistemi, da processi produttivi, nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento purché commisurati al pieno utilizzo dell'energia termica prodotta. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti rinnovabili e assimilate sono di pubblico interesse.
3. (l) Per il perseguimento del sistema di obiettivi indicato al comma 1 il PTCP assume le seguenti linee strategiche che costituiscono riferimento in primo luogo per il Piano- - Programma Energetico Provinciale che la Provincia redige ai sensi della L.R.26/2004, nonché per i piani generali, comunali e intercomunali ed i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art.1 od influire sul loro perseguimento:
  - evoluzione degli Strumenti Urbanistici ed Edilizi;  
certificazione energetica degli edifici;
  - diffusione di Sistemi di Generazione Diffusa;
  - Fonti Rinnovabili di Energia;

- Riduzione della domanda di energia delle nuove aree produttive;
  - Evoluzione delle politiche agricole;
  - Coinvolgimento dei Comuni;
- 4 Il perseguimento degli obiettivi e delle strategie di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000, e come tale viene valutato dalla Provincia nella ValSAT preliminare del PSC in sede di Conferenza di Pianificazione.

**Art. 83 Obiettivi specifici e coordinamento della pianificazione di settore: direttive alla programmazione energetica territoriale di livello provinciale e comunale**

- 1 In relazione a quanto disposto dall'art. 10 comma 3 della L.R. 20/00, il PTCP fissa il quadro di riferimento, in termini conoscitivi e normativi, e stabilisce gli obiettivi prestazionali che dovranno essere perseguiti dagli strumenti di programmazione energetica territoriale di livello provinciale e comunale.
- 2 Il Piano-Programma Energetico Provinciale, che la Provincia deve sviluppare ai sensi della L.R. 26/2004 art.3. definisce una strategia integrata sulle politiche energetiche a tempi brevi (2-5 anni) e medio-lunghi (10 anni). Questa strategia deve essere articolata in obiettivi ed azioni progettuali, individuando per ciascuno di essi il ruolo della Provincia e quello degli altri soggetti ed in particolare dei Comuni. Per ciascuna azione indicata dal Piano-Programma Energetico Provinciale possono essere determinati i risultati attesi, gli impatti prevedibili, le risorse necessarie, sia umane che finanziarie, i partner e attori locali da coinvolgere, le modalità e tempi di realizzazione.
- 3 Al Piano-Programma Energetico Provinciale è assegnato il ruolo di delineare le politiche di sviluppo energetico locale e perseguire gli obiettivi:
- di sicurezza nell'approvvigionamento energetico;
  - di utilizzo delle risorse locali e rinnovabili per la produzione di energia;
  - di aumento dell'efficienza energetica;
  - di riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
- Il Piano-Programma energetico provinciale può contenere Linee guida di riferimento per i Comuni ai fini di favorire un inserimento coordinato della variabile energetica nei RUE.
4. (D) I Comuni devono dotarsi di un Piano d'Azione Energetico Comunale alla scala comunale/intercomunale, strumento attraverso il quale essi rendono operative le previsioni del PTCP e del PSC in materia di sostenibilità energetica del territorio. Il Piano d'Azione Energetico Comunale individua obiettivi, strategie ed azioni per lo sviluppo sostenibile del territorio e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica facendo riferimento al Piano-Programma Energetico Provinciale. Il Quadro conoscitivo di riferimento del Piano d'Azione Energetico Comunale è quello contenuto nel PSC.
5. (D) I Comuni devono dotarsi ai sensi della L.R. 26/2004, art.4, di progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di

teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana.

6. (I) Lo sviluppo di funzioni urbane con raggio di attrazione sovracomunale e transprovinciale (sanitarie, scolastiche superiori, culturali e del tempo libero, e commerciali-terziarie) dovrà essere prioritariamente associato a politiche di risparmio energetico, in relazione ai criteri costruttivi ed impiantistici degli edifici in cui si insedieranno le nuove funzioni.
7. (P) Ai fini di promuovere lo sviluppo della certificazione energetica degli edifici, si fa obbligo a tutti i proprietari di edifici pubblici nuovi ed esistenti di dotarsi di certificato energetico apponendo l'apposita targa entro il 31 Dicembre 2013.
8. (P) E' obbligatorio nelle nuove urbanizzazioni il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione per soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, l'acqua calda per usi igienico/sanitari e l'energia elettrica.
- 9 (P) I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, per le eventuali impossibilità tecniche di rispettare le disposizioni relative alla produzione di energia termica ed elettrica da FER, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (Delibera Assemblea Legislativa n.156 del 04/03/2008) devono prevedere forme di compensazione con l'acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del Comune dove è ubicato l'immobile, ovvero, il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o a reti di teleriscaldamento comunali.
- 10 (D) *Impianti per la produzione, lo stoccaggio ed il trasporto di energia* La produzione, il trasporto di energia ed il suo stoccaggio in strutture di medie e grandi dimensioni sono attività disciplinate dalla normativa nazionale e regionale e saranno programmate e regolamentate attraverso il Piano-Programma Energetico Provinciale, sulla base delle strategie, degli obiettivi e dei criteri del PTCP e del coordinamento alla scala regionale.

La disciplina di tali attività ed in particolare ogni decisione che comporti la valutazione di potenziali impatti significativi sul territorio potrà essere attuata solo se prevista e/o compatibile con gli strumenti urbanistici comunali, provinciali e sovraordinati.

#### **Art. 84 Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Piani Strutturali Comunali**

1. (D) In sede di formazione del Quadro Conoscitivo, il PSC, anche in riferimento all'art.5 della L.R.26/2004, specifica e approfondisce il quadro conoscitivo in materia di energia contenuto nel PTCP, integrando in tal senso nuovi segmenti di analisi nel piano urbanistico. Con lo scopo di valutare la pressione energetica indotta dalle attività antropiche e dai processi di urbanizzazione il Quadro Conoscitivo del PSC provvede nello specifico alla:
  - a. Definizione della domanda e dell'offerta energetica attuale e tendenziale del comune (valutando anche le emissioni di CO2 correlate) con riferimento ai seguenti segmenti:
    - Analisi dei consumi energetici locali in serie storica, strutturati sia in base al settore finale di utilizzo (residenziale, produttivo, terziario, agricoltura, trasporti), sia in base alla fonte di energia utilizzata (energia elettrica, metano, prodotti petroliferi,

- ecc) e individuazione di indicatori che consentano di confrontare i consumi locali con altre realtà territoriali;
- Valutazione dei consumi futuri di energia, mediante scenari realizzati considerando le previsioni demografiche e urbanistiche;
  - Individuazione delle opportunità di sfruttamento delle risorse locali per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- b. Analisi delle variabili insediativo - territoriali correlate/bili ai consumi energetici per le diverse parti del territorio urbanizzato;
- Individuazione di parti del territorio comunale a diverso consumo energetico;
  - Individuazione degli impianti e delle reti energetiche esistenti e programmate di maggiore rilevanza, nonché delle zone non servite del territorio comunale;
  - Analisi delle relazioni tra spazi aperti/costruiti e micro-clima urbano.
2. (D) In base alle risultanze del Quadro Conoscitivo ed alle presenti norme il PSC definisce, in relazione agli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici per i diversi ambiti del territorio comunale (art. 28 L.R. 20/00), anche gli obiettivi di sostenibilità energetica ad essi correlati (sia in tema di risparmio energetico che di impiego delle FER) individuando quelli ove prioritariamente se ne rende necessaria l'applicazione.
3. (D) Il PSC, nel rispetto dei disposti dell'art.5 comma 2 della L.R.26/04, definisce le dotazioni energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione; può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi una dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.
4. (D) Il PSC nel definire l'assetto fisico e funzionale del sistema insediativo (art. A-4 L.R. 20/00) attua gli indirizzi e le direttive del PTCP, riguardo le politiche di densificazione urbana, distribuisce i pesi insediativi della popolazione e delle attività anche in ragione della sostenibilità energetica degli insediamenti sia dal punto di vista dell'adeguata fornitura di risorse sia con riguardo agli effetti indiretti della mobilità sui consumi energetici.
5. (I) Le politiche urbanistiche devono essere orientate alla polarizzazione delle grandi funzioni urbane e delle nuove quote significative di insediamenti residenziali prioritariamente nelle zone attrezzate/bili con sistemi di cogenerazione e reti di teleriscaldamento ("isole di riscaldamento"); in generale in aree dotate di reti energetiche idonee. Devono inoltre tenere conto della prossimità a fermate del trasporto pubblico locale in modo da poter incidere anche sulla riduzione del traffico motorizzato privato.
6. (I) Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale devono promuovere, a partire dalla definizione in sede di PSC dei diversi ambiti del territorio comunale, ed in particolare in sede di programmazione dell'attuazione attraverso il POC, l'insediamento di un mix di funzioni in grado di avvicinare la domanda e l'offerta di energia e di ridurre i consumi energetici legati alla mobilità.
7. (I) Nell'individuazione degli ambiti da riqualificare (Art. A-11) il PSC assume il criterio della riqualificazione-riequilibrio energetico dello spazio urbano considerando in particolare

come potenziale da riqualificare il patrimonio edilizio a bassa efficienza energetica (edilizia anni 50-70).

8. (I) Particolare attenzione dovrà essere dedicata al progetto delle dotazioni ecologico ambientali (art. A-25 L.R. 20/00) con la definizione degli spazi-interventi di rigenerazione ambientale – energetica degli insediamenti.
9. (I) In sede di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale dovranno essere verificati, anche attraverso l'impiego di modelli di simulazione, gli impatti energetici dei nuovi insediamenti previsti e le eventuali politiche di riqualificazione energetica, anche in relazione alla necessità di rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo (lett. c, comma 7, art. A-23 L.R. 20/00).
- 10 Il PTCP fornisce nell'Appendice 15 "Energia" alcuni indicatori di riferimento per misurare le prestazioni energetiche del piano urbanistico.

**Art. 85 Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Piani Operativi Comunali (POC) e dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)**

1. (D) I Piani Urbanistici Attuativi od i POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione devono prevedere, nella progettazione dell'assetto urbanistico, il recupero in forma "passiva" della maggior parte dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), in particolare nel definire l'orientamento della viabilità, dei lotti e conseguentemente degli edifici.
2. (P) In sede di PUA o di POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile complessiva superiore a 1000 mq dovrà essere valutata ai sensi della L.R. 26/2004, art. 5, c. 4, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento. A tal fine i Comuni dovranno fornire agli attuatori un indice della relazione di fattibilità, che dovrà contenere l'analisi del sito, con particolare attenzione agli aspetti microclimatici, e le eventuali opere a complemento dell'urbanizzazione e le norme tecniche di attuazione relative alle modalità costruttive degli edifici con riferimento agli aspetti di sostenibilità energetica.
3. (P) I Piani Urbanistici Attuativi od i POC, qualora ne assumano i contenuti, devono prevedere nel caso di interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile complessiva superiore a 10.000 mq il teleriscaldamento con cogenerazione/trigenerazione come opzione prioritaria.  
La localizzazione di nuove previsioni insediative a fini residenziali e produttivi e, in specifico, degli ambiti per i nuovi insediamenti di cui alla L.R. 20/2000, deve essere definita con particolare attenzione al requisito del collegamento con infrastrutture energeticamente efficienti come il teleriscaldamento con cogenerazione/trigenerazione, disponibili o previste in aree limitrofe.
4. (D) I processi di trasformazione urbana (crescita dell'urbanizzato attraverso nuove urbanizzazioni o riqualificazione e riuso dell'esistente), previsti nei PUA o nei POC,

devono essere accompagnati da una riduzione complessiva delle emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente almeno pari al 50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto delle normative contenute nel RUE e nella competente legislazione nazionale e regionale.

5. (D) In particolare nelle città e nei sistemi urbani regionali di Modena, Carpi e Sassuolo-Fiorano-Maranello, nonché in generale tutti i centri ordinatori ed integrativi della provincia, in ragione dell'entità del patrimonio costruito tra il '46 ed il '71, si devono predisporre programmi di riqualificazione energetica degli edifici.

**Art. 86      Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE)**

1. (D) Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) deve includere criteri relativi alle prestazioni energetiche dell'edificato con riferimento a quanto contenuto nei successivi articoli.
2. (D) I Comuni devono prevedere nei RUE misure che favoriscano il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici. A questo scopo i RUE possono prevedere requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici migliorativi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale.
3. (D) I RUE devono recepire i valori dei requisiti minimi di prestazione energetica ed il sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici, definita dalla regione Emilia-Romagna nell' "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" approvato con Delibera Consiglio Regionale n.156 del 4 marzo 2008, indicando le prestazioni minime richieste per gli edifici ed assegnando eventuali incentivi.
4. (I) Il RUE, nella definizione della disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso, indica le misure da applicare al fine di favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico

Nella definizione delle norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, oltre a quanto detto sopra, il RUE definisce regole per una corretta integrazione tra corpo edilizio e impianti per l'utilizzo delle FER e la promozione del risparmio energetico.

5. (D) Negli edifici industriali-artigianali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, aventi superficie riscaldata superiore a 1000 mq, i RUE prevedono la preventiva presentazione di una relazione di fattibilità tecnico-economica atta a valutare la possibilità di applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento.
6. (I) L'applicazione integrale dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici previsti dalla Regione Emilia-Romagna, è prevista per edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti
7. (I) I RUE, anche attraverso uno specifico Regolamento del Verde e tenendo conto delle differenti situazioni di sostenibilità energetica del territorio, devono contenere criteri per

la dotazione di verde e la sistemazione degli spazi aperti finalizzati al miglioramento del microclima locale. Inoltre i RUE devono prevedere politiche di incremento della biomassa urbana (cinture verdi, cunei a verde centro-periferia, bosco peri-urbano), sia per la mitigazione del microclima e per il miglioramento del comfort termico degli insediamenti, sia a scopo energetico mediante una gestione sostenibile della risorsa legnosa.

## **Art. 87 Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica degli insediamenti**

### **87.1 Disposizioni riguardanti la sostenibilità energetica degli insediamenti produttivi**

1. (I) Anche con riferimento a quanto disposto dalla Del di G.R. 631/2007 "Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree produttive ecologicamente attrezzate" i responsabili unici delle aree stesse nell'ambito dell'Analisi ambientale dell'area e nel relativo Programma Ambientale dovranno prevedere impianti di teleriscaldamento con impiego di sistemi di cogenerazione/trigenerazione, anche da cedere ad utenze terze (centri abitati, grandi utenze singole, etc.), riutilizzo anche a livello di area degli scarti di calore e sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare impianti solari e a biomassa, e definire i criteri e modalità per la minimizzazione dei consumi energetici degli edifici e dei processi produttivi e delle relative emissioni di gas climalteranti.
2. (D) Nel caso in cui il PSC preveda nuovi ambiti specializzati produttivi o ampliamenti di ambiti esistenti soggetti a PUA, questi devono contenere uno studio sulla sostenibilità energetica .
3. (I) L'insediamento di attività produttive classificate energivore dovrà essere indirizzato negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, ovvero in aree ecologicamente attrezzate. Si considerano attività energivore quelle che presentano un consumo per addetto superiore a 10 Tep (metallurgia, cartaria e grafica, chimica e petrolchimica e materiali da costruzione, vetro e ceramica).
4. (I) Quanto previsto per le aree produttive deve essere applicato anche ai poli funzionali ed agli insediamenti commerciali e terziari.

### **87.2 Disposizioni riguardanti le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti**

1. (D) Con riferimento alla lettera d, comma 2 dell'art. A-23 L.r. 20/00, sono da considerarsi infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, qualora siano predisposti per assicurare la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti stessi, gli impianti e le reti di distribuzione dell'energia anche nelle sue diverse forme e modalità legate al ricorso alle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate.
2. (D) Nella realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti i PUA dovranno prevedere idonei spazi per il passaggio di eventuali future condotte per il teleriscaldamento.

### **87.3 Disposizioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione**

1. (I) Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico ai sensi della L.R. 19/03 e successive direttive applicative.

2. (l) Gli impianti di illuminazione esistenti devono essere adeguati nei tempi indicati dalle citate disposizioni regionali.
- 3 Ai sensi della LR 29/09/2003, n.19 e della Direttiva applicativa a tale legge (DGR n.2263 del 29/12/2005), il PTCP tutela dall'inquinamento luminoso il sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della Rete Natura 2000 e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o provinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione, quali Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso.
4. (D) I Comuni, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19/2003, devono:
- adeguare il RUE alle disposizioni della legge medesima e delle successive direttive applicative anche predisponendo un apposito Piano Luce;
  - predisporre un programma di interventi (rif. Piano di Azione di cui all'art.74 comma 4) di adeguamento degli impianti anche in funzione del risparmio energetico;
  - provvedere al monitoraggio remoto della funzionalità e del consumo energetico dei sistemi d'illuminazione pubblica a livello di quadro o di singolo punto luce;
  - inviare ogni cinque anni una relazione informativa alla Regione ed alla Provincia sugli interventi realizzati e sui risparmi energetici conseguiti anche ai fini di costituire un Osservatorio provinciale.

#### **Art. 88 Incentivi ed agevolazioni**

1. (l) Ai fini dell'attuazione delle direttive e prescrizioni di cui agli articoli precedenti, della promozione degli interventi di contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, e della valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, i Comuni prevedono nei loro strumenti di pianificazione meccanismi incentivanti quali, ad esempio:
- scomputo dal calcolo della Superficie utile e dal calcolo dei limiti di distanza, per gli aumenti di spessore di murature esterne, realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate;  
scomputo di superfici da destinare a pergolati e serre solari;
  - scomputo degli oneri di urbanizzazione in caso di edifici che soddisfino specifici requisiti di sostenibilità energetica;

#### **Art. 89 Indirizzi per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili e la minimizzazione degli impatti ad essi connessi**

1. (l) Nell'ambito dell'attività finalizzata al Piano-programma Energetico Provinciale, da redigere ai sensi della L.R. 26/2004, la Provincia può emanare linee-guida sui fattori preferenziali ed escludenti per la localizzazione e la realizzazione delle diverse tipologie di impianti, quali:
- Impianti per la produzione energetica da biomassa agricola e forestale
  - Impianti per la produzione energetica rinnovabile da biogas
  - Impianti per la produzione di energia eolica
  - Impianti per la produzione di energia da idroelettrico
  - Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

I criteri che seguono costituiscono riferimento per tutti i soggetti proponenti impianti per lo sfruttamento delle FER, da osservare sia in fase di valutazione di impatto ambientale

o di screening ai sensi della L.R. 9/99 e s.m. qualora previsti, sia in fase di richiesta di rilascio dei relativi titoli abilitativi, di rilascio di autorizzazioni (di cui al D.Lgs.387/2003 e L.53/1998) e di verifica della conformità urbanistica, nonché per i Comuni, qualora in ragione della valenza dell'impianto essi ne debbano valutare la localizzazione e realizzazione in sede di PSC/RUE e POC.

2. (D) I seguenti criteri costituiscono fattori escludenti per la localizzazione di impianti

*2.1 Impianti per la produzione di energia eolica: fattori escludenti per impianti superiori a 3 KW*

Sono fattori escludenti:

- le aree in dissesto (da PAI e PTCP).
- le aree naturali protette quali Parchi naturali, limitatamente alle zone A di tutela assoluta, e le riserve naturali;
- gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, art. 18 PTCP;
- le zone di interesse archeologico (art. 21A PTCP);
- i calanchi (art. 20B PTCP);
- le localizzazioni interferenti con i crinali spartiacque principali, indicati nelle tavole del PTCP.

*2.2 (D) Impianti per la produzione di energia da idroelettrico – Fattori escludenti*

I fattori escludenti sono legati alla necessità di garantire:

- il DMV (deflusso minimo vitale) del corso d'acqua;
- il mantenimento di idonee condizioni chimico-fisiche e biologiche delle acque e la preservazione della vegetazione ripariale di pregio. A questo fine nella valutazione dovranno essere considerati anche gli impatti cumulativi legati alla presenza di più impianti lungo il corso d'acqua.

Al fine di contenere ulteriori alterazioni degli ambienti fluviali le proposte relative alla produzione di energia idroelettrica dovranno sfruttare prioritariamente i manufatti idraulici esistenti.

*2.3 (D) Impianti per la produzione energetica da biomasse: criteri localizzativi*

Per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto in cui si situano, si considera requisito indispensabile l'ubicazione della centrale all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.

<b>Titolo 17 ACCESSIBILITA' TERRITORIALE E MOBILITA'</b>	
Art. 90	Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità
Art. 91	Componenti del sistema della mobilità: definizioni
Art. 92	Strategie per la qualificazione del trasporto pubblico locale e la sua integrazione con le scelte insediative: profili di accessibilità con il TPL e definizione delle vocazioni insediative
Art. 93	Trasporto Pubblico Locale su ferro e su gomma: linee di forza e ruolo dei nodi urbani di accesso e interscambio
Art. 94	Ruolo e governo dei nodi di interscambio
Art. 95	Sistema dei percorsi ciclabili di interesse provinciale ed extraprovinciale: caratteristiche e integrazione con le reti urbane locali
Art. 96	Individuazione e governo del sistema stradale strategico
Art. 97	Coordinamento delle politiche territoriali e delle scelte sulla mobilità a livello di ambiti territoriali sovracomunali
Art. 98	Programmi e modalità di intervento per la sicurezza stradale
Art. 99	Condizioni di sicurezza e di sostenibilità della mobilità urbana; coordinamento con la pianificazione generale e con i provvedimenti settoriali
Art. 100	I piani generali del traffico urbano
Art. 101	Strategie del PTCP per il sistema logistico delle merci

## **TITOLO 17 ACCESSIBILITA' TERRITORIALE E MOBILITA'**

### **Art. 90 - Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità**

- 1 Attraverso il sistema della mobilità il PTCP persegue l'obiettivo generale di garantire uno sviluppo integrato ed equilibrato del territorio, contribuendo:
  - a) al mantenimento e alla valorizzazione della sua morfologia insediativa complessa, reticolare e policentrica;
  - b) alla infrastrutturazione di ciascun ambito con l'obiettivo di mantenerne e rafforzarne l'identità, la qualità e le specializzazioni tali da offrire al sistema sociale ed economico condizioni di accessibilità qualificata in base ad una pluralità di opportunità differenziate e complementari;
  - c) al miglioramento della coesione sociale garantendo una pari opportunità di accesso ai servizi e alle infrastrutture;
  - d) alla maggiore efficienza del sistema produttivo.
- 2 Il PTCP persegue la costituzione di un sistema della mobilità in grado di soddisfare la domanda crescente, salvaguardando i peculiari valori culturali del territorio in coerenza con le sue qualità paesistico-ambientali.
- 3 Obiettivi specifici del sistema dell'accessibilità provinciale sono:

- a) rafforzare i collegamenti con l'esterno, tra il territorio provinciale e le reti di interesse regionale e nazionale, migliorando la rete di collegamento interna e quella di raccordo con il sistema autostradale e ferroviario nazionale;
- b) rafforzare la rete della viabilità provinciale, qualificando e razionalizzando le connessioni interne e di collegamento tra gli ambiti territoriali, attraverso l'identificazione di un 'telaio' viabilistico portante alla cui formazione concorrono anche parti delle reti di diversi enti proprietari; tale telaio dovrà essere in grado di distribuire con efficienza i traffici attuali e di previsione che si sviluppano internamente alla provincia, proteggendo al contempo in modo efficace le zone urbanizzate dai flussi di transito;
- c) favorire l'accessibilità ai poli insediativi e produttivi principali del territorio, con particolare riguardo alla riduzione ed ottimizzazione della mobilità merci e persone indotta dalle attività produttive, perseguendo dove possibile, la separazione dei percorsi afferenti i principali luoghi della produzione e quelli dei servizi urbani, e dove non possibile (anche se opportuno), perseguendo la delocalizzazione degli insediamenti stessi;
- d) collaborare attivamente al processo di riqualificazione del servizio ferroviario regionale e metropolitano per migliorarne le condizioni di efficacia e di efficienza;
- e) conseguire il più alto livello possibile di integrazione tra le differenti reti di trasporto, mediante l'individuazione e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma-ferro e gomma-gomma, in corrispondenza delle maggiori polarità insediative (residenziali, terziarie o produttive);
- f) caratterizzare le infrastrutture previste come corridoi multifunzionali (infrastrutturali, ambientali e paesistici) con finalità di riequilibrio ambientale e insieme di riqualificazione urbana e territoriale, di riduzione dell'impatto paesistico-ambientale e di salvaguardia dell'efficienza tecnica dell'infrastruttura, anche attraverso la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare a dotazioni ecologiche attraverso la forestazione, la creazione di filari alberati ed un efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore;
- g) limitare l'impatto paesaggistico-ambientale delle infrastrutture esistenti, prevedendo ove possibile e con specifico riferimento alle zone periurbane e nei punti di maggiore esposizione paesaggistica, aree limitrofe da destinare alla forestazione e al mantenimento di elevati standard ambientali e funzionali;
- h) promuovere il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici;
- i) innalzare il livello di efficienza dei sistemi di trasporto pubblico, da attuare attraverso il potenziamento e la razionalizzazione degli assi, a partire dagli "assi di forza" identificate dal Piano, così da favorire l'utilizzo del mezzo collettivo rispetto a quello privato, con particolare riguardo all'accesso ai centri storici e puntando all'intermodalità come principale caratteristica della mobilità sul territorio;
- j) definire la rete ciclabile di valenza sovralocale e favorire lo sviluppo di quella locale, destinate agli spostamenti sistematici, che rispondano alla necessità di tutelare e di diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto primario, in grado di soddisfare anche gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro e di accesso alle fermate del trasporto pubblico ed ai principali servizi, integrate nelle reti destinate agli usi ricreativi o sportivi ed agli spostamenti locali di breve raggio;

- k) definire la rete di itinerari ciclabili di valenza ricreativa ed escursionistica, in grado di connettere e rendere accessibili secondo percorsi continui e protetti le aree ed i luoghi di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico, storico-culturale della provincia. Tra tali itinerari la rete provinciale include anche quelli di rilievo nazionale e internazionale;
  - l) realizzare il coordinamento e la definizione di una scala di propedeuticità temporale, per la realizzazione dei vari tipi di infrastrutture, in coerenza e in accordo con i piani operativi comunali, evitando la disorganicità degli interventi e gli squilibri indotti dai carichi urbanistici non valutati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici per la previsione dei possibili scenari del sistema quali: modelli di simulazione del traffico e di diffusione dei relativi inquinanti, modelli di previsione dell'incidentalità.
- 4 Nell'istruttoria degli strumenti di pianificazione comunale la Provincia verifica che gli obiettivi indicati al precedente comma siano stati valutati, assunti e tradotti in azioni concrete.

#### **Art. 91 - Componenti del sistema della mobilità: definizioni**

- 1 Il PTCP individua nei tracciati della viabilità di rilevanza intercomunale, regionale e nazionale, nelle linee ferroviarie, negli "assi forti" del trasporto pubblico extraurbano su gomma, nei poli logistici mono e plurimodali, nelle strutture di servizio quali i parcheggi e le aree di corredo ad essi pertinenti, nelle ciclovie che compongono la rete di interesse sovralocale, le componenti principali del sistema della mobilità provinciale. Più precisamente, ai fini della presente normativa e con riferimento alla cartografia di Piano, tali elementi sono definiti nei termini di cui ai commi seguenti.
- 2 *Rete ferroviaria*: comprende le linee, le fermate e le stazioni attraverso le quali si svolgono servizi di interesse per la mobilità di persone e merci, sia all'interno del territorio della provincia, che dal territorio provinciale verso l'esterno e viceversa, e riguarda sia linee RFI che linee ex concesse.
- 3 *Stazioni di primo livello*: stazioni che, per attrattività propria (Modena, Carpi) o per l'elevata accessibilità ferroviaria (Castelfranco Emilia) costituiscono punti di riferimento territoriale a scala provinciale. Tali stazioni sono:  
*Modena Centrale*  
*Carpi*  
*Castelfranco Emilia.*
- 4 *Stazioni di secondo livello*: stazioni che, per attrattività propria e/o per la buona accessibilità ferroviaria costituiscono un punto di riferimento a scala infraprovinciale. Tali stazioni sono:  
*Modena p.za Manzoni*  
*Vignola*  
*Sassuolo – linea Modena*  
*Sassuolo – linea Reggio Emilia*  
*Formigine centro.*
- 5 *Stazioni/fermate di terzo livello*: comprendono le altre stazioni, il cui bacino di scala locale va valorizzato per massimizzare l'efficacia del sistema ferroviario. Nella Carta 5.2 del PTCP sono evidenziate, oltre alle fermate esistenti, anche ipotesi di nuove stazioni allo

studio nell'ambito delle attività sviluppate dalla Provincia e dagli altri enti competenti, finalizzate alla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico su ferro.

- 6 *Bacini di influenza diretta delle fermate/stazioni ferroviarie:* rappresentano le porzioni di territorio direttamente accessibili dalle stazioni su ferro con le modalità pedonale e ciclabile. Esse vanno individuate cartograficamente sulla base di una distanza massima rispettivamente pari a 500 e 3000 metri, mentre per le stazioni di 1° livello tali distanze sono definite rispettivamente pari a 800 e 5000 metri. Nella cartografia di Piano (carta 5.2) tali bacini sono indicati idealmente attraverso una misura teorica in linea d'aria: gli Enti preposti alla redazione dei piani riguardanti la mobilità, ed i Comuni in sede di definizione dei piani di propria competenza (PSC e POC) devono definire i bacini sulla base dello sviluppo effettivo dei percorsi di accesso.
- 7 *Nodi di interscambio:* evidenziano le fermate/stazioni che possono ospitare, per le caratteristiche dei luoghi e/o le condizioni di accessibilità esistente o potenziale, funzioni strategiche di interscambio tra ferrovia e auto privata.
- 8 *Raccordo ferroviario:* impianto privato che permette il collegamento di stabilimenti industriale o aree commerciali alla rete ferroviaria mediante un binario allacciato, di norma, ad un binario secondario di stazione (raccordo diretto) Se l'allacciamento interessa direttamente un binario di linea l'utilizzo del raccordo determina una soggezione alla circolazione tanto più pesante quanto più l'innesto è lontano dalla stazione.
- 9 *Scalo merci:* impianto ferroviario attrezzato per il carico/scarico di carri ferroviari e/o per il loro carrellamento. Consente l'effettuazione di manovre di composizione /scomposizione dei convogli.
- 10 *Ambiti di diretta raccordabilità ferroviaria:* rappresentano le parti di territorio potenzialmente meglio raccordabili ad una stazione dotata di possibilità di gestire l'arrivo/partenza di treni merci, e sono rappresentati nella Carta 5.1 del PTCP. Tale ambito viene definito come distante al massimo 3 km in linea d'aria dal baricentro del piano di stazione e va opportunamente corretto in sede di PSC e di POC per tener conto di specifici vincoli geomorfologici ed ambientali.  
  
Tra questi vengono evidenziati gli ambiti territoriali di elevata accessibilità plurimodale, costituiti da San Felice sul Panaro e da Cittanova-Marzaglia, una volta realizzati i raccordi autostradali previsti.
- 11 *Nodo intermodale:* scalo merci attrezzato per l'interscambio gomma-ferro. Nell'ambito provinciale è riconosciuto come tale il solo scalo di Cittanova-Marzaglia. In forza dell'evidente interesse per l'area sono segnalati, all'esterno del territorio provinciale, anche lo scalo di Dinazzano e quello di Bondeno.
- 12 *Assi forti del trasporto pubblico di primo e secondo livello:* individuano i corridoi interessati da linee di TPL extraurbano su gomma definiti come 'forti' per utenza servita (primo livello) o per il carattere 'strutturante' della relazione (secondo livello).
- 13 Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal PTCP nella Carta 5.2, e possono essere adeguati, modificati e integrati dalla Provincia attraverso atti successivi senza che ciò costituisca variante al PTCP. Sono definiti:
  - a) *assi forti di primo livello:*  
*Pavullo-Maranello-Modena*

*Maranello-Fiorano-Sassuolo*

*Mirandola-Medolla-S. Prospero-Bastiglia-Modena*

*Vignola-Spilamberto-Modena*

*Maranello-Ubersetto-Formigine-Baggiovara-Modena*

*Modena-Nonantola-Ravarino-S. Giovanni in Persiceto*

b) *assi forti di secondo livello:*

*Medolla-San Felice-Finale Emilia*

*Carpi-Limidi-Soliera-Modena*

*Vignola-Savignano-Magazzino-Piumazzo-Castelfranco Emilia*

*Spilamberto-San Cesario-Castelfranco Emilia*

*Mirandola-Cavezzo-Carpi*

*Nonantola-Castelfranco*

*Carpi-Limidi-Bastiglia-Bomporto-Ravarino-Crevalcore*

- 13 *Rete autostradale e superstradale:* comprende la grande viabilità di collegamento nazionale e regionale che interessa direttamente o indirettamente il territorio della provincia;
- 14 *Rete stradale primaria e rete di supporto:* rete stradale cui è affidato il compito di distribuire i traffici interni alla provincia e di scambio con i comuni delle province limitrofe, proteggendo le zone urbanizzate dai flussi di transito e garantendo adeguati livelli di accessibilità alle principali zone produttive. La Provincia, a seguito della realizzazione degli interventi stradali previsti, aggiorna tale classificazione, senza che ciò costituisca variante al PTCP.

**Art. 92 Strategie per la qualificazione del trasporto pubblico locale e la sua integrazione con le scelte insediative: profili di accessibilità con il TPL e definizione delle vocazioni insediative**

- 1 Il PTCP assume l'obiettivo strategico di coordinare le politiche insediative con il sistema dei trasporti pubblici.  
Al fine di tradurre tale obiettivo in indicazioni aventi efficacia operativa il PTCP assegna ai PSC il compito di definire le relazioni da porre tra *tipi di attività* insediate nelle diverse parti del territorio e *profili di accessibilità*, tenendo conto delle seguenti indicazioni metodologiche.
2. (D) *Stazioni di primo livello:* Gli strumenti urbanistici comunali definiscono le funzioni ammesse entro i bacini di influenza diretta delle stazioni di primo livello tenendo conto che essi sono in grado di ospitare - ferme restando le altre compatibilità urbanistiche e ambientali - insediamenti attrattivi ad elevata densità (ad esempio grandi uffici e funzioni con bacini di utenza a livello anche regionale, centri direzionali, poli sanitari, centri di istruzione superiore ed universitaria, studentati, dotazioni territoriali di rilievo provinciale, strutture ricettive). Per la realtà territoriale modenese questo assetto urbanistico si può prefigurare per le stazioni di Modena e Carpi.

3. (D) *Stazioni di secondo livello:* Gli strumenti urbanistici comunali definiscono le funzioni ammesse entro i bacini di influenza diretta delle stazioni di secondo livello tenendo conto che essi sono in grado di ospitare - ferme restando le altre compatibilità urbanistiche e ambientali - funzioni terziarie e di servizio caratterizzate da medio-alte concentrazioni di addetti e/o di visitatori, comprese dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale; le eventuali funzioni residenziali devono avere carattere urbano, essere caratterizzate da insediamenti a media-alta densità.
4. (D) *Stazioni di terzo livello:* Gli strumenti urbanistici comunali definiscono le funzioni ammesse entro i bacini di influenza diretta delle stazioni di terzo livello tenendo conto che essi sono in grado di ospitare - ferme restando le altre compatibilità urbanistiche e ambientali - funzioni residenziali e di servizio connesse, con tipologie insediative che, entro un quadro di sostenibilità e di compatibilità con il contesto urbanistico e ambientale, realizzino insediamenti a media-alta densità
5. (I) Le funzioni commerciali al dettaglio sono da prevedere nelle situazioni in cui possono essere considerate come occasione di rafforzamento dell'attrattività del 'sistema stazione', e devono pertanto avere dimensioni e collocazione tali da potersi considerare come strettamente integrate in quest'ultima, nel rispetto delle norme del POIC e della pianificazione commerciale di scala comunale.
6. (I) *Assi forti del trasporto pubblico su gomma e su ferro:* In sede di PSC le politiche di riqualificazione urbana e le previsioni relative agli ambiti per i nuovi insediamenti devono concorrere al rafforzamento del sistema degli assi forti del trasporto pubblico. L'ambito del territorio urbanizzato e urbanizzabile deve essere contenuto, nei poli che ne dispongono (Modena, Carpi, il sistema urbano Sassuolo-Fiorano-Maranello, Vignola), all'interno dei bacini serviti dal trasporto pubblico di tipo urbano.

**Art. 93    Trasporto Pubblico Locale su ferro e su gomma: assi di forza e ruolo dei nodi urbani di accesso e interscambio**

1. (D) Il PTCP definisce gli elementi strategici che costituiscono la base della pianificazione/programmazione del sistema del trasporto pubblico che devono essere assunti dai Comuni e dagli altri Enti preposti nell'ambito della stesura dei piani di loro competenza:
  - a) l'individuazione e la gerarchizzazione delle stazioni come luoghi privilegiati di organizzazione della mobilità sul territorio, cui garantire gli opportuni livelli di accessibilità multimodale, le necessarie funzioni di interscambio (in particolare per biciclette e bus), la presenza di servizi correlati con il rango di ciascuna di esse;
  - b) il riconoscimento di una gerarchia della rete, con l'identificazione delle linee ferroviarie e degli assi 'forti' del trasporto pubblico su gomma che, debitamente attrezzati, devono costituire un riferimento sia per la riorganizzazione complessiva della rete che per il territorio. La rete degli assi di forza del trasporto pubblico su gomma individuati dal Piano in forma indicativa (soggetta a periodici aggiornamenti e integrazioni attraverso Delibera di Consiglio Provinciale) dovrà in particolare essere strutturata secondo una logica 'ferroviaria', linearizzando i percorsi, caratterizzando mezzi e fermate, attrezzando queste ultime in funzione della relativa gerarchia, cadenzando ed integrando gli orari, rendendo il sistema

facilmente accessibile e fruibile anche da un utente occasionale (informazioni statiche e dinamiche, bigliettazione ecc.);

- c) l'adozione, ove necessario e con particolare riferimento ai percorsi degli assi di forza, di forme di preferenziazione, anche procedendo alla realizzazione di infrastrutture specificatamente mirate alla velocizzazione/regolarizzazione del TPL (busvie) ovvero concordando con i Comuni specifici interventi di riorganizzazione della circolazione;
- d) l'estensione dei servizi a zone storicamente poco servite come i grandi poli produttivi periurbani, oggi esclusivamente serviti dall'automobile, con l'intento di considerare per tali zone uno standard di base il disporre di un livello minimo di accessibilità garantito con il trasporto pubblico.

#### **Art. 94 Ruolo e governo dei nodi di interscambio**

1 Il nodo di interscambio è uno degli elementi fondamentali per la costruzione di un sistema integrato di trasporto. I Comuni e gli altri Enti preposti, nell'ambito della stesura dei Piani di loro competenza e vista la disponibilità di assi forti di trasporto pubblico, a partire da quelli ferroviari, devono prevedere in modo diffuso questo tipo di funzione. Il nodo d'interscambio è destinato essenzialmente per l'accesso nei luoghi di origine, ad integrazione delle modalità di accesso pedonale e ciclabile (interscambio in origine), e deve essere dotato di attrezzature di dimensioni limitate.

2. (D) Tali indicazioni non riguardano solo le stazioni/fermate ferroviarie, ma possono essere estese anche alle principali fermate degli "assi forti" su gomma.

Alcuni nodi, per la loro collocazione e per i servizi di trasporto che vi transitano, assumono un significato di accesso sovra locale, e sono pertanto segnalati nella Carta 5.2 del PTCP; si tratta delle stazioni/fermate di:

*Castelfranco Emilia*

*Baggiovara*

*Villanova*

*Camposanto*

*Mirandola.*

A tali nodi si aggiungono le stazioni/fermate programmate a Modena Fiera, Formigine sud e Maranello, mentre altre ipotesi di fermate dovranno essere valutate dai soggetti competenti anche nella logica dell'integrazione provinciale ed interprovinciale del servizio di trasporto pubblico.

3. (I) Il corretto funzionamento dei nodi di interscambio richiede l'attivazione di politiche coordinate di governo della accessibilità automobilistica nel capoluogo e nelle altre città, nei sistemi urbani regionali, nei centri ordinatori; tali politiche devono, tramite opportune regole d'uso e tariffazione, riequilibrare il differenziale nei costi e nei tempi di trasporto tra viaggi con e senza interscambio (in destinazione), così da compensare il disagio prodotto dall'interscambio stesso.

#### **Art. 95 Sistema dei percorsi ciclabili di interesse provinciale ed extraprovinciale: caratteristiche e integrazione con le reti urbane locali**

1. (D) La rete di interesse provinciale è individuata nella Carta 5.3 del PTCP. Essa rappresenta l'insieme delle connessioni che è necessario garantire al fine di realizzare

una rete continua, completa ed interconnessa a servizio delle relazioni sovralocali.

2. (I) I tracciati sono da ritenersi individuati nei limiti della scala (1:100.000) di definizione del PTCP e delle informazioni disponibili nella fase di definizione del PTCP.

I tracciati indicati nella carta 5.3 hanno carattere indicativo pertanto non costituisce variante al PTCP una loro modifica derivante da approfondimenti informativi o progettuali, purché il nuovo tracciato garantisca le stesse continuità e connettività del tratto modificato.

3. (I) Ciascun ente, per le parti di rete di propria competenza, si impegna, sulla base del riferimento cartografico del PTCP, alle seguenti azioni:

- a) dare priorità nella programmazione delle opere pubbliche alla realizzazione delle tratte in progetto, operando a tale fine in coordinamento con le amministrazioni limitrofe;
- b) garantire alla rete esistente ed in progetto, qualora definiti, gli standard geometrici e funzionali stabiliti dalle norme tecniche definite in apposito elaborato dei Piani di settore che potranno essere predisposti (Piano della Mobilità Provinciale; Piano Generale del Traffico Urbano, Piano della Mobilità Ciclabile; ecc.); per la rete esistente si tratta di prevedere, nel caso, i necessari adeguamenti;
- c) progettare e realizzare, ovvero adeguare, la segnaletica di indirizzamento secondo le medesime norme tecniche;
- d) comunicare alla Provincia le avvenute modificazioni nella rete al fine di mantenere aggiornata la mappa della rete.

4. (I) I Comuni inseriscono nelle previsioni del PSC e del POC le modalità di attuazione del progetto di rete, anche attraverso i necessari strumenti perequativi atti all'acquisizione gratuita delle aree e alla programmazione degli interventi e realizzazione delle opere come dotazioni territoriali.

5. (I) I Comuni all'atto della redazione/aggiornamento di studi e piani sul traffico, sviluppano uno specifico elaborato, riferito alla ciclabilità, con i seguenti contenuti:

- a) individuazione della rete ciclabile comunale esistente e di progetto, riclassificata secondo le indicazioni del PTCP;
- b) ricognizione delle caratteristiche tecniche e funzionali della rete esistente, da effettuarsi secondo uno schema standardizzato;
- c) valutazione della corrispondenza tra gli standard tecnici richiesti per la rete provinciale e le tratte realizzate/progettate;
- d) sviluppo di un programma attuativo per il completamento della rete e per il suo adeguamento agli standard tecnici richiesti;
- e) sviluppo di un piano della segnaletica di indirizzamento;

- 6 La Provincia effettua il monitoraggio dell'attuazione degli interventi e coordina il compito proprio e dei diversi enti al fine di migliorare l'efficacia delle azioni.

#### **Art. 96 Individuazione e governo del sistema stradale strategico**

1. (D) Il PTCP individua un 'telaio' viabilistico principale (rete stradale primaria) sul quale si struttura il sistema di relazioni interne e di scambio con le province limitrofe, capace di distribuire con efficienza i traffici attuali e di previsione che si sviluppano internamente

alla provincia proteggendo da una parte in modo efficace le zone urbanizzate dai flussi di transito, e garantendo dall'altra adeguati livelli di accessibilità alle principali zone produttive.

Tale sistema viabilistico garantisce in particolare che i nuovi punti di accesso al sistema della grande viabilità regionale e nazionale, sia esistenti che di previsione, siano correttamente appoggiati a tale telaio, senza innescare percorsi che utilizzino viabilità di rango inferiore.

2. (D) Il PTCP recepisce come scelte infrastrutturali strategiche i seguenti interventi sui corridoi e sui nodi di rilievo nazionale e regionale:

*Bretella Campogalliano-Sassuolo*, fino al suo collegamento funzionale con la Pedemontana.

L'apertura dello scalo di Cittanova-Marzaglia rende indispensabile la realizzazione dell'opera in funzione dell'adeguamento della viabilità di accesso allo scalo, nonché del suo collegamento al previsto nuovo casello, al sistema tangenziale di Modena ed alla prevista tangenziale di Rubiera.

*Pedemontana*: completamento della Pedemontana nei tratti mancanti, anche attraverso una prima fase che prevede la sostituzione degli svincoli previsti a livelli differenziati con intersezioni a raso;

*Modena Sud*: collegamento diretto dello svincolo di Modena Sud e della Vignolese con l'oltre Panaro, secondo un tracciato complanare alla A1;

*Cispadana*: individuazione nel PTCP del tracciato oggetto di gara di concessione realizzazione e gestione del tratto autostradale regionale.

- 3 Il ruolo del PTCP rispetto agli interventi infrastrutturali programmati, governati da enti sovraordinati, è quello di definire un quadro coerente di assetto territoriale al fine di:

- a) valutare le esigenze di riduzione/mitigazione degli impatti ambientali delle opere nelle fasi di cantiere e di esercizio;
- b) migliorare l'efficacia trasportistica per la mobilità di interesse provinciale;
- c) valutare gli effetti sulla rete viaria locale;
- d) coordinare gli sviluppi insediativi con il sistema dei vincoli e delle opportunità collegate alle nuove infrastrutture.

4. (D) Il PTCP affida agli archi che compongono il telaio viabilistico principale il ruolo di assi strategici, e fissa le regole per la sua rigorosa salvaguardia. In particolare la pianificazione comunale deve garantire che non avvenga la progressiva erosione delle prestazioni funzionali dei nuovi tracciati, e deve pertanto escludere nuovi sviluppi insediativi che in forme diffuse e/o in modi non adeguatamente attrezzati si appoggino funzionalmente a questi ultimi.

5. (D) Il 'telaio' principale è integrato da una "rete stradale di supporto" che copre relazioni secondarie e/o ha il compito di alleggerirlo. Anche per tale rete valgono, sia pure in misura meno assoluta, i criteri di salvaguardia di cui al comma 2.

- 6 Il telaio è formato da tratti stradali anche appartenenti a diversi enti proprietari. In

particolare alcuni tratti, soprattutto facenti parte della rete di supporto, possono coincidere con tratti di viabilità interna alle aree urbanizzate.

7. (I) I Comuni, nell'ambito della propria attività di governo del traffico e di elaborazione dei Piani Generali del Traffico Urbano, dovranno tener conto dell'eventuale ruolo assegnato nel telaio ai tratti di loro competenza, con specifico riferimento alla individuazione della gerarchia della rete stradale (Carta n.5.1) ed alla definizione delle conseguenti politiche di regolazione di tali tratti.

#### **Art. 97 Coordinamento delle politiche territoriali e delle scelte sulla mobilità a livello di ambiti territoriali sovracomunali**

1. (D) I piani generali e di settore e gli atti di programmazione generale e settoriale degli enti e amministrazioni pubbliche, per gli aspetti che inducono significativi effetti sull'entità e i modi della mobilità, devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei requisiti illustrati agli artt.90-96 che precedono, anche sulla base di un Piano della Mobilità provinciale che potrà essere predisposto dalla Provincia come strumento di specificazione e coordinamento delle politiche, dei progetti e delle azioni riguardanti le tematiche dell'accessibilità territoriale e urbana nel quadro della pianificazione regionale.
2. (D) Le tematiche relative alla mobilità costituiscono componente strategica della pianificazione strutturale e della concertazione istituzionale; pertanto tutte le problematiche (anche di carattere insediativo) aventi significativi effetti sulla mobilità locale ed in particolare su quella di rilievo sovracomunale devono essere oggetto di adeguate elaborazioni tecniche di carattere conoscitivo e di simulazione, da predisporre nelle sedi deputate (in particolare nelle Conferenze di pianificazione) ai fini degli approfondimenti necessari e della concertazione delle scelte urbanistiche, infrastrutturali e gestionali.
3. (D) I Comuni competenti per territorio e gli altri Enti interessati definiscono attraverso Accordi territoriali a cui può partecipare la Provincia forme di coordinamento temporale e operativo (anche attraverso i rispettivi Piani Operativi Comunali) dei provvedimenti relativi alla realizzazione e gestione delle opere e alla valutazione, previo monitoraggio, dell'efficacia degli stessi.
4. (I) Nella definizione operativa degli interventi sul sistema delle infrastrutture per la mobilità la verifica delle alternative di tracciato e delle condizioni di minimizzazione degli impatti viene effettuata anche in funzione degli scenari di riequilibrio ecologico definiti dal progetto di rete ecologica di livello provinciale di cui all'art.28 delle presenti Norme.

#### **Art. 98 Programmi e modalità di intervento per la sicurezza stradale**

- 1 La Provincia persegue, nel quadro della propria attività di gestione, manutenzione ed adeguamento della rete di competenza, le finalità della messa in sicurezza e della risoluzione dei cosiddetti 'punti neri'.

A tale fine applica le tecniche di monitoraggio e controllo della sicurezza (*safety audit*), che consentono di individuare le cause specifiche di incidentalità ripetuta sulla rete e di informare di conseguenza le azioni correttive.

Essa inoltre, nel costruire e rendere efficiente il cosiddetto 'telaio' stradale, persegue l'obiettivo di limitare, con la collaborazione dei Comuni, l'utilizzo diffuso ed indiscriminato da parte del traffico di tratti della rete stradale inadeguati, impropri e/o di elevato impatto.

- 2 Oltre a quanto indicato al comma 1, la Provincia si adopera direttamente per un più diffuso, corretto e coordinato impiego di due fondamentali strumenti di intervento, e cioè:
  - a) le tecniche di *moderazione del traffico*, importanti soprattutto in ambito urbano, dove devono coniugarsi con più generali politiche di recupero/riqualificazione degli spazi urbani;
  - b) l'applicazione degli strumenti di telecontrollo delle infrazioni, con particolare riferimento al rispetto semaforico e dei limiti di velocità.

**Art. 99 Condizioni di sicurezza e di sostenibilità della mobilità urbana; coordinamento con la pianificazione generale e con i provvedimenti settoriali**

- 1 (I) Il conseguimento di assetti di mobilità sostenibili comporta che si realizzino in primo luogo relazioni spaziali corrette tra servizi urbani, soprattutto se di accesso quotidiano (scuole, negozi di vicinato ecc.), e distribuzione delle residenze e dei luoghi di lavoro.  
Il PTCP di conseguenza definisce come linea strategica la scelta in base alla quale lo sviluppo urbano concorra a migliorare tali relazioni.
- 2 (D) Con la finalità di cui al comma 1 i Comuni inseriscono tra gli elementi di valutazione che accompagnano gli strumenti di pianificazione urbanistica (ValSAT) specifici indicatori:
  - a) la distanza media delle aree residenziali, pesata rispetto alla popolazione residente, dai servizi primari (scuole materne, elementari e medie; negozi di prima necessità, verde attrezzato di quartiere);
  - b) la percentuale di popolazione rispetto al totale che risiede all'interno dei bacini di influenza diretta degli assi di forza del trasporto pubblico (assi e fermate definiti agli artt. 90-94);
  - c) la percentuale, rispetto al totale, di aree che ospitano attività terziarie, commerciali e produttive ad alta densità di addetti (superiore a un addetto/100 mq.) che si trova all'interno dei bacini di influenza diretta degli assi di forza del trasporto pubblico (assi e fermate definite agli artt. 90-94)..

**Art. 100 - I Piani Generali del Traffico Urbano**

- 1 Il conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità del settore dei trasporti è in larga misura affidato alle politiche di governo locale del traffico.  
  
La Provincia, cui sono affidate ai sensi della legislazione vigente funzioni amministrative nel settore della viabilità e trasporti di vasta area, di coordinamento delle attività programmatiche dei comuni e di verifica delle compatibilità degli strumenti di pianificazione e programmazione comunale con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, svolge funzioni di coordinamento con finalità di:
  - a) armonizzare le previsioni dei diversi Comuni;
  - b) promuovere il perseguimento degli obiettivi generali posti alla base della redazione dei P.G.T.U. dal Codice della Strada e dagli atti collegati (Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei P.G.T.U.);

- c) verificare la coerenza tra le previsioni dei PGU e il PTCP;
  - d) promuovere l'omogeneizzazione della strumentazione tecnica e procedurale relativa ai sistemi di monitoraggio ed alla regolazione/progettazione delle strade;
  - e) promuovere un sistema di monitoraggio e verifica dei piani.
2. Sono interessati dalle disposizioni di cui ai seguenti commi tutti i Comuni elencati nel DGR 2254 del 31.05.1994, in attuazione del disposto dell'art.46 del Decreto L.vo 285/92 – Nuovo Codice delle Strada alla redazione del P.G.T.U., o che comunque decidano di dotarsi formalmente di tale strumento.
- 3 La redazione del P.G.T.U. e dei successivi adempimenti (attuazione, aggiornamento biennale) devono avvenire promuovendo la massima partecipazione dei cittadini, anche attraverso la costituzione formale di organismi temporanei di consultazione (tavole di concertazione, *forum*), e garantendo il pieno accesso a documenti, dati ed elaborazioni del Piano, fatte salve le prescrizioni della legge 676/96.
- 4 In adempimento a quanto prescritto dalla vigente normativa inoltre, va garantito il coordinamento tra i diversi enti ed amministrazioni potenzialmente interessati dal P.G.T.U. attraverso l'istituto della Conferenza di Pianificazione tra i rappresentanti di tali enti ed amministrazioni, tra i quali rientra l'Ente Provinciale.
7. (D) Le analisi conoscitive fondamentali condotte per la redazione del P.G.T.U. dovranno consolidarsi nel "sistema di monitoraggio" previsto dalle Direttive.
- Tale sistema, nella sua configurazione minima, dovrà prevedere:
- a) statistiche in serie storica sull'incidentalità, con analisi della gravità (solo danni, feriti, morti), delle categorie coinvolte (pedoni, cicli, motocicli, autovetture, altri veicoli), e cartografazione dei sinistri suddivisi per gravità avvenuti nel triennio precedente;
  - b) misure dei volumi e della composizione del traffico transitante attraverso il confine del nucleo urbano e, per i Comuni di maggiori dimensioni, attraverso un cordone più interno racchiudente il nucleo centrale.
- Tali misure, con relative elaborazioni, dovranno essere aggiornate ogni due anni, all'atto della scadenza del P.G.T.U. e costituiranno uno degli elementi di verifica del raggiungimento degli obiettivi fondamentali del P.G.T.U..
8. (D) Il P.G.T.U. , oltre a quanto prescritto dalla normativa vigente, dovrà contenere:
- a) la verifica della coerenza tra la classificazione stradale ed il 'telaio stradale' primario e di supporto secondo quanto prescritto all'art.96 comma 7 delle presenti norme;b) le misure destinate alla salvaguardia e, ove necessario, all'adeguamento dell'efficienza tecnica del 'telaio primario';
  - c) gli elaborati sulla ciclabilità di cui all'art.95 comma 5;
  - d) la verifica ed adeguamento del sistema di accessibilità alle stazioni ferroviarie ed alle principali fermate degli 'assi forti' del TPL, ove presenti;
  - e) la verifica delle condizioni di percorrenza degli assi forti del TPL, ove presenti, e la individuazione delle misure idonee al superamento delle eventuali criticità rilevate
9. (I) L'obbligo di redazione del cosiddetto "regolamento viario" previsto dalle Direttive può essere soddisfatto adottando l'elaborato standard che a tal fine potrà essere redatto dalla Provincia.

Tale documento contiene anche un riferimento tecnico per la progettazione degli interventi di moderazione del traffico e dei sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni, al quale è bene che tutti i Comuni si attengano per garantire una omogeneità – e quindi maggiore sicurezza intrinseca – di tali dispositivi e delle loro modalità di implementazione sull'intero territorio provinciale.

#### **Art. 101 - Strategie del PTCP per il sistema logistico delle merci**

1. (D) Al fine di costruire un adeguato sistema logistico per la movimentazione delle merci, il Piano individua i seguenti principali elementi ordinatori:
  - a) il sistema dei centri intermodali, formato dagli scali di Cittanova-Marzaglia e Dinazzano;
  - b) il sistema attuale dei raccordi, costituito dallo scalo di Modena nord
  - c) le aree di diretta raccordabilità ferroviaria, coincidenti con i bacini individuati secondo le modalità indicate all'art. 91 comma 10 attorno agli scali di Modena nord, Castelfranco Emilia, San Felice, Mirandola;
  - d) i poli logistici gomma-gomma, e precisamente la dogana di Campogalliano, le piattaforme (esistenti o previste) di Sassuolo, Fiorano, Maranello.
2. (D) In accordo con i criteri definiti all'art.96 c.1, nelle città e Sistemi regionali, nei Centri Urbani Ordinatori, nei sistemi Urbani e Territoriali Complessi, nei Centri Integrativi Principali, di cui all'art. 49, l'ampliamento di aree produttive esistenti o la previsione di nuove aree potrà avvenire - nel rispetto delle altre disposizioni di cui al Titolo 12 delle presenti norme - se i realtivi ambiti risultano collegati al 'telaio stradale' primario ed al sistema della viabilità autostradale e superstradale attraverso tratti di viabilità adeguati e comunque non interessanti ambiti urbanizzati di carattere non produttivo;
3. (I) Lo sviluppo di nuovi ambiti produttivi o il completamento di ambiti esistenti che ricadono all'interno delle aree di diretta raccordabilità ferroviaria deve avvenire mantenendo la possibilità di inserire un raccordo ferroviario qualora non già esistente e secondo un piano di lottizzazione che consenta l'insediamento di almeno una attività potenzialmente in grado di sfruttare tale raccordo.
4. (I) Nuove localizzazioni di strutture destinate all'autotrasporto e/o alla logistica delle merci, quali autoparchi, depositi e magazzini non direttamente connessi a stabilimenti produttivi, grandi officine specializzate, *transit point* ecc dovranno, essere preferibilmente localizzate all'interno o in stretta connessione fisica e funzionale con i poli logistici di cui al comma 1, qualora ricadenti entro un raggio di 10 km da questi ultimi.

**PARTE QUINTA – ALTRE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TRANSITORIE****Titolo 18 ALTRE DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Art. 102	Modalità e strumenti per l'attuazione concertata del PTCP
Art. 103	Ambiti territoriali di concertazione sovracomunale della pianificazione strutturale e operativa
Art. 104	Promozione della formazione e gestione dei PSC in forma associata
Art. 105	Perequazione territoriale: criteri generali e applicazioni specifiche a piani e progetti di interesse sovracomunale
Art. 106	Concertazione degli oneri concessori e fiscali
Art. 107	Programmi sovracomunali per la promozione della sicurezza e dell'inclusione sociale
Art. 108	Coordinamento attuativo delle politiche per l'edilizia residenziale sociale
Art. 109	Governo dei processi attuativi: criteri per il coordinamento - Processi e strumenti per il monitoraggio e per le valutazioni di efficacia delle politiche territoriali

**TITOLO 18 ALTRE DISPOSIZIONI ATTUATIVE****Art. 102 Modalità e strumenti per l'attuazione concertata del PTCP**

- 1 Il presente Piano si attua mediante:
  - gli strumenti di pianificazione comunale (PSC, RUE, POC) previsti dalla vigente legislazione regionale;
  - ogni altro strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione e di programmazione provinciale e subprovinciale previsto dalla vigente legislazione.
- 2 La Provincia in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi in coerenza o in attuazione del presente Piano, promuove o coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo, sia nel settore ambientale, naturalistico e/o mirate allo sviluppo sostenibile (cfr. art. 14, 2. L. 142/90).
- 3 Per concertare la formazione e l'attuazione degli strumenti e degli interventi di cui al precedente comma 1 e, più in generale, per svolgere l'azione di promozione e coordinamento per l'attuazione delle previsioni del Piano presso soggetti pubblici e privati, la Provincia utilizza gli strumenti offerti dalla legislazione nazionale, con particolare riferimento agli Accordi di Programma, le convenzioni, le forme per la gestione dei servizi della L. 142/90, e alle altre forme di intesa previste dalla L.R.n.20/2000 (Accordi territoriali), come specificati nelle leggi e negli atti di indirizzo regionali, nonché le altre previste forme di collaborazione tra Enti previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

**Art. 103 Ambiti territoriali di concertazione sovracomunale della pianificazione strutturale e operativa**

1. (D) Al fine di favorire politiche urbanistiche integrate e concertate, i Comuni, nel momento in cui trasmettono il PSC adottato o una sua variante alla Giunta Provinciale ai sensi di legge, sono tenuti ad inviare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai Comuni contermini, alla Comunità Montana e agli enti di gestione delle aree naturali protette

territorialmente interessati, ed inoltre ai comuni facenti parte dell'ambito territoriale di coordinamento delle politiche urbanistiche.

- 2.(D) I Comuni che ricevono gli atti di cui sopra esprimono le proprie osservazioni nei termini di legge.
3. (D) Sono definiti ambiti di coordinamento delle politiche urbanistiche le aree intercomunali nelle quali, in relazione all'alto livello di interdipendenza del sistema urbano, con particolare riferimento all'efficienza ed efficacia del sistema dei servizi di base e dei servizi a rete, sono maggiormente necessarie forme stabili di cooperazione intercomunale relative alle politiche urbane. Costituiscono Ambiti di coordinamento:
  - i Comuni dell'ambito di Carpi (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera)
  - i Comuni dell'ambito di Mirandola (Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Mirandola, Medolla, S.Felice sul Panaro, S Possidonio, S.Prospero)
  - i Comuni dell'ambito di Modena (Modena; cintura nord: Bastiglia, Campogalliano, Nonantola, Soliera; cintura sud: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, San Cesario sul Panaro, Spilamberto, Formigine)
  - i Comuni dell'ambito di Sassuolo (Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo)
  - i Comuni dell'ambito di Vignola (Castelvetro, Calstelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola)
  - i Comuni dell'ambito di Castelfranco Emilia (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro)
  - i Comuni della prima fascia montana (Guiglia, Marano sul Panaro, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni)
  - i Comuni della media fascia montana (Lama Mocogno, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Zocca)
  - i Comuni della fascia del crinale (Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola)
4. (D) Gli ambiti territoriali di coordinamento sono le aree prioritarie nelle quali incentivare il coordinamento dei Piani Strutturali Comunali e degli altri strumenti urbanistici previsti dalla L.R.20/2000 (RUE e POC).

#### **Art. 104 Promozione della formazione e gestione dei PSC in forma associata**

1. (I) La Provincia promuove l'adeguamento al PTCP di tutti i piani urbanistici comunali. A tal fine favorisce in particolare la formazione di PSC in forma associata, ed in particolare di quelli di Unioni o Associazioni di comuni, quale modalità ottimale per l'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale alle modalità di coordinamento delle politiche territoriali e dell'attuazione e gestione degli interventi previste dal PTCP.
2. (I) Per le finalità di cui al comma precedente la Provincia promuove:
  - la formazione del Quadro Conoscitivo, del Documento Preliminare e della ValSAT preliminare del PSC in forma associata;
  - lo svolgimento della Conferenza di Pianificazione e la stipula dell'Accordo di Pianificazione in forma associata

- la stesura coordinata del RUE
- la stesura coordinata dei POC.

Ai fini suddetti la Provincia partecipa attraverso la messa disposizione delle proprie conoscenze agli accordi organizzativi tra i Comuni e collabora a tali iniziative, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di cooperazione tecnico-scientifica a livello nazionale e internazionale.

#### **Art. 105 Perequazione territoriale: criteri generali e applicazioni specifiche a piani e progetti di interesse sovracomunale**

1. (D) In applicazione dell'art.15 comma 3 della L.R.20/2000, dell'art. A-13 comma 10 e dell'art.A-17 comma 8 dell'Allegato della stessa legge, i comuni e la Provincia applicano in sede di Accordi territoriali i criteri della perequazione territoriale, vale a dire l'equa ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei benefici derivanti da scelte urbanistiche di rilievo sovracomunale, concernenti:
  - a) gli insediamenti produttivi con prevalenti attività industriali, terziarie o commerciali
  - b) i poli funzionali
  - c) le dotazioni territoriali e gli altri insediamenti di rilievo sovracomunale
  - d) altre politiche e progetti di rilievo sovracomunale (politiche per l'abitazione sociale, politiche per la realizzazione della rete ecologica provinciale, politiche sulle reti infrastrutturali e il trasporto pubblico, ecc.)
2. (D) Ai sensi dell'art.15 comma 3 della citata L.R.20/2000, la Provincia promuove insieme ai Comuni, negli ambiti territoriali di cui agli artt..... (ambiti produttivi di rilievo sovracomunale; ambiti territoriali di coordinamento delle politiche per le aree produttive) la costituzione e gestione di un fondo di compensazione finanziato con le risorse derivanti ai comuni dagli oneri di urbanizzazione e dell'ICI dei nuovi insediamenti specializzati per attività produttive, ed eventualmente da risorse della Provincia stessa e da eventuali ulteriori risorse.
3. (D) Gli stessi fondi di compensazione – di cui i Comuni determinano gli impieghi attraverso specifici contenuti dei rispettivi POC, anche attraverso apposite varianti - possono essere introdotti per l'attuazione di programmi relativi alle lett. b), c), d) del comma 1 che precede, al fine di rendere indifferente, per quanto riguarda gli effetti sulla finanza locale, la localizzazione degli insediamenti o delle infrastrutture in determinati comuni anziché in altri, e in particolare di eliminare le sperequazioni derivanti dalla potenziale concentrazione di nuovi insediamenti nei poli funzionali e negli altri ambiti destinati ad ospitare le funzioni di rango territoriale più elevato.

#### **Art. 106 Concertazione degli oneri concessori e fiscali**

1. (I) La Provincia promuove il coordinamento delle politiche urbanistiche locali attraverso la progressiva omogeneizzazione delle tariffe e delle aliquote praticate in materia di:
  - oneri concessori
  - fiscalità sugli immobili

oltre che sulle altre modalità di accordi con i privati previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica (accordi per l'inserimento di interventi in POC, accordi di programma, intese relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale).

2. (I) Con le finalità di cui al comma 1, la Provincia promuove la sottoscrizione di Accordi Territoriali tra Comuni aderenti ad Associazioni o Unioni e tra esse e la Provincia stessa, e in prospettiva tra tutti i Comuni della provincia.

#### **Art. 107 Programmi sovracomunali per la promozione della sicurezza e dell'inclusione sociale**

- 1 Il PTCP assume come scenario demografico previsionale di base quello medio elaborato dal Servizio Statistico e Osservatorio Economico e Sociale della Provincia di Modena, in base al quale la popolazione nei prossimi dieci anni è destinata a crescere di circa 65.000 unità (+9,8%). Per effetto della riduzione del numero medio di componenti, il numero di famiglie dovrebbe crescere nello stesso periodo del 17,8%, con un incremento in valore assoluto di circa 49.000 nuclei. La componente straniera, oggi pari al 9-10% della popolazione, è destinata a rappresentare una quota del 16% circa della popolazione residente nella provincia.
- 2 Costituisce obiettivo prioritario del PTCP contribuire a governare con equilibrio queste strutturali trasformazioni demografiche e sociali, combinando obiettivi di progressiva inclusione e coesione sociale con il diritto alla sicurezza e con la tutela dei diritti della persona. L'assetto da perseguire dovrà evitare e prevenire sia concentrazioni e ghettizzazioni che possano produrre problemi alla convivenza civile, sia situazioni di isolamento che possano marginalizzare gli strati di popolazione più debole. Anche la concreta applicazione dei temi dei diritti, della legalità, della sicurezza, della integrazione scolastica e sociale produce condizioni che rappresentano parametri di qualità e fattori di competitività del territorio. Le strategie di assetto territoriale, le politiche della casa e dei servizi attuate da Provincia e Comuni, così come i programmi e progetti di intervento specifico sono fattori importanti della qualità della vita e della sicurezza delle città.
- 3 Al fine di cui al comma 2 il PTCP, i PSC dei Comuni ed i piani di settore assumono nelle rispettive politiche le specificità di genere e le condizioni dei soggetti deboli come punti di vista privilegiati, in grado di rendere esplicite le carenze dell'organizzazione dello spazio fisico (in particolare pubblico) e del sistema delle relazioni sociali, orientando le strategie e le priorità di intervento.
- 4 La promozione dell'integrazione avviene in primo luogo, in sede di PSC e di POC, attraverso scelte insediative adeguate a negare l'emarginazione e a migliorare il dialogo, la collaborazione, il controllo sociale. Nelle stesse sedi si definiscono politiche di riqualificazione delle aree urbane marginali e a rischio di marginalizzazione, attraverso interventi di trasformazione urbanistico-edilizia in grado di sostenere la modifica dell'assetto economico-sociale, con il concorso partecipativo degli abitanti dei quartieri urbani interessati.
5. (D) In sede di formazione dei Piani Operativi Comunali è fatto obbligo ai Comuni o loro Unioni o Associazioni di elaborare analisi dei fenomeni di migrazione e dei fenomeni di integrazione lavorativa e sociale, delle dinamiche di invecchiamento della popolazione, di evoluzione dei bisogni di servizi educativi e di formazione.

Gli ambiti territoriali interessati sono:

- in primo luogo gli ambiti sovracomunali istituzionalmente definiti come Unioni o Associazioni idonei per il governo coordinato di politiche abitative e dei servizi; a tali ambiti il PTCP riconosce priorità nella definizione del dimensionamento delle previsioni insediative in sede di PSC intercomunale

- ambiti comunali (o preferibilmente sovracomunali) disponibili a forme di coordinamento della programmazione dell'offerta abitativa e di servizi (Accordi Territoriali per la formazione e gestione dei POC)

- situazioni a più veloce dinamica di crescita e più alta concentrazione di popolazione migrata, da considerare in sede di pianificazione ambiti territoriali di attenzione prioritaria per il coordinamento delle politiche pubbliche finalizzate ai bisogni della popolazione anziana, alla sicurezza, alla dotazione, all'inclusione.

6. (l) La Provincia definisce con i Comuni proponenti Accordi territoriali finalizzati all'attuazione dei progetti di cui ai commi precedenti. Il dimensionamento delle previsioni insediative relative ad abitazioni e servizi può rappresentare una parziale deroga (fino ad un massimo del 20% da definire in sede di Accordo di pianificazione) delle quantità relative alle specifiche politiche di riqualificazione e nuovo insediamento) rispetto ai criteri di dimensionamento dell'offerta abitativa di cui all'art. 51.

#### **Art. 108      Coordinamento attuativo delle politiche per l'edilizia residenziale sociale**

1. (D) Il PTCP fissa nel 20% del dimensionamento dell'offerta abitativa in sede di PSC (quota aggiuntiva rispetto al "residuo" non attuato del PRG vigente confermato nel PSC) la percentuale di alloggi (da realizzare per iniziativa pubblica e privata) che sia di tipo "sociale", vale a dire sia destinata in modo duraturo all'affitto a canone concordato (e per una quota significativa calmierato), o ad affitto temporaneo in forma convenzionata. Per alloggio sociale si assume la definizione contenuta nel Decreto Interministeriale 22 aprile 2008 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24/06/2008.

Rientrano nelle politiche per l'Edilizia Residenziale Sociale sia le realizzazioni di edilizia residenziale pubblica (la cui quantità deve tendere ad aumentare) sia gli interventi privati che supportati da azioni pubbliche costituiscono un servizio di interesse generale finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e coesione sociale e di realizzazione di un mercato permanente dell'affitto a prezzi accessibili.

Possono rientrare nelle politiche per l'Edilizia Residenziale Sociale anche la realizzazione di quote di alloggi in affitto con patto di futura vendita o di alloggi per la vendita a prezzo convenzionato.

- 2: (D) In prima applicazione l'obiettivo di cui al comma 1 viene fissato per tutti i Comuni della pianura e della fascia pedecollinare, oltre a Pavullo e Serramazzoni. Per i Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti tale soglia è elevata al 25%.

Tale obiettivo si realizza attraverso tre forme complementari, da prevedere in sede di PSC e programmare attraverso i successivi POC:

- a) previsione di quote di edificabilità in capo al Comune da realizzare negli ambiti per nuovi insediamenti e negli interventi di trasformazione urbana, in aggiunta ai diritti edificatori privati; tali quote di edificazione possono essere attuate direttamente con fondi pubblici o essere concesse in attuazione attraverso bandi o procedure negoziali ai

soggetti economici che si impegnano all'affitto e a garantire determinati requisiti sociali del prodotto (durata, canoni, ecc.). Ciò richiede che nelle situazioni che richiedono maggiore impegno nelle politiche della casa ci si orienti a dedicare a questo obiettivo una parte significativa delle risorse pubbliche ricavabili dall'applicazione della perequazione urbanistica.

b) previsione di una quota di edilizia residenziale privata da convenzionare con il comune per l'edilizia sociale, per l'affitto permanente o la vendita a prezzi concordati (o in alternativa da cedere, in misura ridotta, al patrimonio comunale). La quota minima viene fissata in sede di PSC, può essere distinta per ambiti e politiche territoriali (riqualificazione, nuovo insediamento), e non può comunque essere inferiore al 20% del totale dell'offerta abitativa prevista.

- attuazione di una quota di interventi residenziali (e di dotazioni correlate) nella forma di edilizia residenziale sociale su aree pubbliche, in attuazione di interventi su aree acquisite dal Comune di cui al punto a), oppure attraverso altre modalità di acquisizione e assegnazione (PEEP).

3. (D) La Conferenza Provinciale degli Enti Locali modenesi propone, in applicazione del presente articolo, per quali comuni l'obiettivo quantitativo generale del 20% ed i relativi contenuti qualitativi (tipologie di offerta in rapporto ai bisogni) debba essere modificato in relazione alle specifiche condizioni socioeconomiche.

Sulla base di tali indicazioni, la Provincia – anche alla luce delle risultanze di un Rapporto sullo stato delle politiche per l'ERS (Edilizia Residenziale Sociale) – con cadenza triennale approva una direttiva attuativa del PTCP, adeguando ove necessario i contenuti operativi della programmazione e fissando obiettivi articolati per ambiti territoriali. Nella definizione degli obiettivi e dei contenuti operativi la Provincia terrà conto della domanda abitativa sociale correlata alle politiche sugli ambiti per attività produttive di rilievo sovracomunale.

La Provincia promuove la stipula di Accordi Territoriali per ambiti sub-provinciali entro i quali definire un quadro di politiche organiche per l'accesso all'abitazione, con particolare attenzione alle situazioni di tensione abitativa e alle condizioni di categorie sociali deboli, secondo logiche di perequazione territoriale tra i comuni interessati.

Tali accordi assegnano agli ambiti territoriali *obiettivi di qualificazione dell'offerta di abitazioni sociali, in attuazione delle linee strategiche del PTCP, e possono contenere:*

- la definizione d'intesa con le amministrazioni locali e con gli operatori strumenti di programmazione degli interventi che garantiscano in sede di pianificazione urbanistica la possibilità di destinare in modo trasversale risorse economiche e opportunità insediative alla residenza sociale nelle sue diverse articolazioni (con particolare attenzione al mercato dell'affitto), in una logica di integrazione fisica, culturale e sociale

- forme di promozione di modelli tipologici e insediativi di maggiore consapevolezza sociale, economica, ecologica, ambientale (ad es. obbligo dell'introduzione di quote di edilizia abitativa certificata dal punto di vista energetico).

- la definizione di specifiche modalità di regolamentazione della disciplina delle forme di gestione e controllo del convenzionamento, da inserire nei POC comunali.

- la definizione di standard di qualità ecologica e di benessere ambientale del prodotto edilizio (anche ai sensi dell'art. 87), per il contenimento dei consumi energetici e la

promozione di soluzioni tipologiche e tecnologiche adeguate ai contesti territoriali ed alle esigenze di inclusione sociale

**Art. 109    Governo dei processi attuativi: criteri per il coordinamento - Processi e strumenti per il monitoraggio e per le valutazioni di efficacia delle politiche territoriali**

1. (l) Costituiscono parte integrante del PTCP l'insieme delle procedure, dei metodi, delle strutture gestionali in grado di dare concretezza all'obiettivo del monitoraggio delle trasformazioni territoriali e sociali, come condizione indispensabile per effettuare valutazioni condivise e di conseguenza adeguare strumenti, piani, progetti all'evoluzione della situazione.
2. (l) In questa concezione dinamica della pianificazione, in cui la Provincia intende assumere un ruolo di partner per affiancare e sostenere l'azione dei Comuni e delle loro Associazioni e Unioni, la Provincia promuove processi di valutazione dell'efficacia delle politiche territoriali, attraverso l'analisi della effettiva programmazione degli interventi nel tempo e nello spazio, e la valutazione dei loro esiti in rapporto agli obiettivi. A tal fine si prevede di definire accordi territoriali (ai sensi dell'art. 15 della legge 20/2000) che prevedano forme volontarie di coordinamento "orizzontale" tra comuni, e tra questi e la Provincia, per condividere letture di sintesi aggiornate dei problemi, e di valutare congiuntamente la coerenza e l'efficacia territoriale della sommatoria dei singoli programmi.
- 3    La Provincia si impegna a redigere con cadenza almeno quinquennale sintesi interpretative e valutative dello stato dell'ambiente e del territorio, da relazionare attraverso gli indicatori di ValSAT agli obiettivi assunti dal PTCP, al fine di identificare eventuali modalità di ri-calibratura delle politiche locali in funzione di una strategia sovracomunale di cui si riconosce l'esigenza strategica.

**Titolo 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 110 Adeguamento dei Piani Strutturali Comunali

Art. 111 Misure di salvaguardia

**TITOLO 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE****Art. 110 Adeguamento dei Piani Strutturali Comunali**

1. (P) Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui agli artt. 9-24, i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica al PTCP entro **3** anni dalla sua entrata in vigore.
2. (P) I Piani provinciali di settore e loro varianti e gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore del PTCP devono essere conformi allo stesso.
3. (P) Sono fatte salve, quando non espressamente modificate dal PTCP, le previsioni e le corrispondenti individuazioni cartografiche contenute nei Piani provinciali di Settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano.
4. (P) L'approvazione dei Piani Strutturali Comunali trasmessi alla Provincia per l'approvazione prima dell'entrata in vigore del presente Piano, e sui quali la Giunta Provinciale abbia già formulato le riserve di cui all'art.32 della L.R. n.20/2000 e s.m., non è soggetta alla necessità di conformità alle disposizioni contenute nel PTCP, per le parti sulle quali le stesse riserve non contengano l'esigenza di ottemperare alle prescrizioni dello stesso Piano.
5. (P) Sono fatte salve, fino all'adeguamento al presente piano, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti approvati in conformità del PTPR, ferme restando le disposizioni dell'art.11 della L.R.n.20/2000, e le previsioni dei piani urbanistici attuativi di cui all'art.31 comma 2 della L.R. n.20/2000, ivi compresi quelli redatti ai sensi della L.n.47/1978 e s.m.i., ove l'approvazione o al stipula delle relative convenzioni sia avvenuta in data antecedente all'adozione del PTCP.

**Art. 111 Misure di salvaguardia**

- 1 A decorrere dalla data di adozione del presente PTCP i Comuni sospendono ogni determinazione riguardante interventi di trasformazione del territorio in contrasto con le sue prescrizioni. Sono altrettanto sospese le determinazioni riguardanti strumenti subordinati in contrasto con le prescrizioni del presente Piano adottato. Sono fatti salvi i procedimenti di approvazione in corso nei quali:
  - per i Piani Strutturali Comunali: sia stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione a conclusione della Conferenza di Pianificazione sul PSC
  - per i piani particolareggiati di iniziativa privata: sia già stata emessa l'autorizzazione alla presentazione.
- 2 Alle disposizioni di cui al comma 1 si applicano i termini di cui all'art.12, comma 2 della L.R.n.20/2000, ferme restando le disposizioni di cui all'art.110 che precede.
- 3 Le previsioni contenute nei PRG e nei PSC, RUE e POC approvate prima della data di adozione del presente Piano, e quelle sospese in attesa di adeguamento alla pianificazione di Bacino, nonché i progetti previsti nei programmi statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti pubblici, e le convenzioni urbanistiche approvate e

sottoscritte conformi ai PRG vigenti, possono essere attuati anche in deroga alle prescrizioni del presente Piano.



**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

- ALLEGATO 1            TUTELA DELLE ACQUE**
- 1.1**    ELENCO DEI CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI, D'INTERESSE E RILEVANTI E RELATIVI OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE
- CLASSIFICAZIONE (STATO AMBIENTALE) DEI CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI E DI INTERESSE (relativa all'anno 2005)
- 1.2**    CORPI IDRICI A SPECIFICA DESTINAZIONE FUNZIONALE:
- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci
- 1.3**    VALORI DI RIFERIMENTO DELLA COMPONENTE IDROLOGICA DEL DMV SU 19 SEZIONI FLUVIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA
- 1.4**    MISURE PER LA PREVENZIONE, LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVE AI CENTRI DI PERICOLO, DI CUI ALL'ART.45 COMMA 2, LETTERA A2) DELLE NORME DEL PTA
- 1.5**    CLASSIFICAZIONE QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE RELATIVA ALL'ANNO 2005
- 1.6**    CARTA DELLE CURVE DI UGUALE VELOCITA' DI ABBASSAMENTO DEL SUOLO NEL PERIODO 2002-2006
- 1.7**    MISURE PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
- (ESTRATTO DELLE NORME DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
- 1.8**    NORME ALLEGATE AGLI ARTICOLI 12, 12A, 12B, 12C, 13, 13A, 13B, 13C
- ALLEGATO 2            INDIRIZZI NORMATIVI PER LE UNITÀ DI PAESAGGIO**
- ALLEGATO 3            BASE DI CALCOLO PER L'INCRERMENTO DEL TERRITORIO URBANIZZABILE**

**ALLEGATI**

## **ALLEGATO 1.1**

**ELENCO DEI CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI, D'INTERESSE E RILEVANTI E RELATIVI OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE**

**CLASSIFICAZIONE (STATO AMBIENTALE) DEI CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI E DI INTERESSE (relativa all'anno 2005)**

Tabella 1-13A – Indicazione del corpo idrico significativo, dei corpi idrici d'interesse, delle stazioni di monitoraggio e dei relativi obiettivi di qualità ambientale nelle varie sezioni fluviali, per il bacino del Fiume Secchia

Obiettivi SACA BACINO SECCHIA	Nome corpo idrico	Stazione	Codice	2008	2015
<b>Significativo</b>	<b>Fiume Secchia</b>	<b>Traversa di Castellarano (AS)</b>	<b>01201100</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Buono</b>
<i>Interesse</i>	<i>Torrente Fossa Spezzano</i>	<i>di</i> Colombarone – Sassuolo (AI)	01201200	Scadente*	Sufficiente*
<i>Interesse</i>	<i>Torrente Tresinaro</i>	Briglia Montecatini – Rubiera (AI)	01201300	Sufficiente*	Sufficiente*
<i>Interesse</i>	<i>Canale Emissario</i>	Ponte prima confluenza Secchia – Moglia (AI)	01201700	Scadente*	Sufficiente*
<b>Significativo</b>	<b>Fiume Secchia</b>	<b>Ponte Bondanello (AS)</b>	<b>01201500</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Buono</b>

\* obiettivo guida

Tabella 2-13A – Indicazione del corpo idrico significativo, dei corpi idrici d'interesse, del corpo idrico rilevante, delle stazioni di monitoraggio e dei relativi obiettivi di qualità ambientale, per il bacino del Fiume Panaro

Obiettivi SACA BACINO PANARO	Nome corpo idrico	Stazione	Codice	2008	2015
<b>Significativo</b>	<b>Fiume Panaro</b>	<b>Briglia Marano – Marano (AS)</b>	<b>01220900</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>
<i>Rilevante</i>	<i>Torrente Tiepido</i>	<i>Località Fossalta</i>	-	<i>Sufficiente</i>	<i>Buono</i>
<i>Interesse</i>	<i>Canale Naviglio</i>	<b>Darsena di Bomporto (AI)**</b>	-	Scadente*	Scadente*
<b>Significativo</b>	<b>Fiume Panaro</b>	<b>Ponte Bondeno (AS)</b>	<b>01221600</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Buono</b>

\*obiettivo guida

\*\*si riferisce alla nuova stazione proposta per il monitoraggio del Canale Naviglio.

Tabella 3-13A – Indicazione del corpo idrico artificiale significativo, della stazioni di monitoraggio e del relativo obiettivo di qualità ambientale, per il bacino del Cavo Parmigiana Moglia

Obiettivi SACA PARMIGIANA MOGLIA	Stazione	Codice	2008	2015
Cavo Parmigiana Moglia	Cavo Parmigiana Moglia (AS)	01201600	Sufficiente	Sufficiente*

\*deroga da PTA

Tabella 4-13A – Elenco dei corpi sotterranei significativi prioritari

CONOIDI ALLUVIONALI APPENNINICHE			
CONOIDI MAGGIORI	CONOIDI INTERMEDIE	CONOIDI MINORI	CONOIDI PEDEMONTANE
Secchia Panaro	-	Tiepido	<i>cartografate ma non distinte singolarmente</i>
DEPOSITI DI PIANA ALLUVIONALE APPENNINICA			
DEPOSITI DI PIANA ALLUVIONALE PADANA			

Tabella 5-13A - Stato ambientale obiettivo delle acque sotterranee significative

Obiettivi <i>Acque sotterranee</i>	2016
<b>Stato ambientale (quali-quantitativo) obiettivo</b> espresso come sovrapposizione della definizione dello stato chimico (1,2,3,4,5) e dello stato quantitativo (A,B,C,D)	1 – B 2 - A 2 – B  (Almeno 2-B, Classe 2 → nitrati ≤25 mg/l)
<b>Stato ambientale obiettivo</b>	BUONO – impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità

PROVINCIA DI MODENA

Allegato 1.1

Tabella 6-13A – Classificazione (stato ambientale) dei corpi idrici superficiali significativi e d'interesse, al 2005

CORPO IDRICO	STAZIONI	CODICE	TIPO	SECA 2001-2002	SACA 2001-2002	SECA 2003	SACA 2003	SECA 2004	SACA 2004	SECA 2005	SACA 2005
FIUME PANARO	Briglia Marano - Marano	01220900	AS	Classe 3	SUFFICIENTE	Classe 2	BUONO	Classe 2	BUONO	CLASSE 2	BUONO
CANALE NAVIGLIO	Ponticello loc. Bertola Albareto*	01221400	AI	Classe 5	PESSIMO	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE	CLASSE 5	PESSIMO
FIUME PANARO	Ponte Bondeno (FE)	01221600	AS	Classe 4	SCADENTE	Classe 3	SUFFICIENTE	Classe 3	SUFFICIENTE	CLASSE 3	SUFFICIENTE
FIUME SECCHIA	Traversa di Castellarano	01201100	AS	Classe 3	SUFFICIENTE	Classe 2	BUONO	Classe 3	SUFFICIENTE	CLASSE 3	SUFFICIENTE
TORRENTE FOSSA DI SPEZZANO	Colombarone - Sassuolo	01201200	AI	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE
TORRENTE TRESINARO	Briglia Montecatini - Rubiera	01201300	AI	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE
FIUME SECCHIA	Ponte di Bondanello – Moglia (MN)*	01201500	AS	Classe 3	SUFFICIENTE	Classe 3	SUFFICIENTE	Classe 3	SUFFICIENTE	CLASSE 3	SUFFICIENTE
CAVO PARMIGIANA MOGLIA	Cavo Parmigiana Moglia*	01201600	AS	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE
CANALE EMISSARIO	P.te prima della confl. f. Secchia–Moglia (MN)*	01201700	AI	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE	Classe 4	SCADENTE

Tabella 7-13A – Stato qualitativo del torrente Tiepido, corpo idrico rilevante, nelle tre stazioni di monitoraggio, 2005

STAZIONI	2001	2002	2003	2004	2005
LOCALITÀ SASSONE - SERRAMAZZONI	420	420	300	320	380
LOCALITÀ PORTILE - MODENA	130	270	310	380	280
LOCALITÀ FOSSALTA- MODENA	80	60	125	200	230

Figura 1-13A –Classificazione (stato ambientale) conoide fiume Secchia - anno 2005.




Figura 2-13A - Classificazione (stato ambientale) conoide fiume Panaro - anno 2005.







Figura 3-13A - Classificazione ambientale piana alluvionale - anno 2005.




*Figura 4-13A -Composizione percentuale delle diverse classi di stato ambientale conoide fiume Panaro anno 2005.*



*Figura 5-13A -Composizione percentuale delle diverse classi di stato ambientale conoide fiume Secchia anno 2005.*



*Figura 6-13A -Composizione percentuale delle diverse classi di stato ambientale conoide torrente Tiepido – anno 2005.*



## **ALLEGATO 1.2**

### **CORPI IDRICI A SPECIFICA DESTINAZIONE FUNZIONALE:**

- ACQUE DOLCI SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE;**
- ACQUE DOLCI CHE RICHIEDONO PROTEZIONE E MIGLIORAMENTO PER ESSERE IDONEE ALLA VITA DEI PESCI**

*Tabella 8-13A – Elenco dei punti di presa della rete per la produzione di acqua potabile.*

<b>CATEGORIA</b>	<b>N° DELIBERA DI GIUNTA - CLASSIFICAZIONE</b>	<b>CODICE STAZIONE</b>	<b>BACINO</b>	<b>CORSO D'ACQUA</b>	<b>DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE</b>
A1	89/98	01200800	Secchia	Torrente Rossenna	Boscone di Lama Mocogno (approvv. acquedotto Piane)
A1	90/89	01200900	Secchia	Torrente Rossenna	Piane di Mocogno a quota 1250 m s.l.m. (approvv. acquedotto Dragone)
A2	3284/94	01201000	Secchia	Torrente Mocogno	Cavergiumine – Lama Mocogno (approvv. acquedotto Lama Mocogno)
A2	3287/94	01220100	Panaro	Rio Vesale	Invaso Farsini (approvv. acquedotto Sestola- Montecreto)
A2	87/98	01220200	Panaro	Torrente Scoltenna	Mulino Mazzieri (Pavullo) (approvv. acquedotto Scoltenna di Pavullo)

*Tabella 9-13A – Elenco delle acque dolci idonee alla vita dei pesci.*

ID TRATTO	CLASSIFICAZIONE	BACINO	CODICE STAZIONE	CORSO D'ACQUA	DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ACQUA
MO6	Salm.7	Panaro	01220500	Torrente Lerna	Loc. Frantoio Lucchi	<b>TORRENTE LERNA</b> dalla confluenza col fiume Panaro alle sorgenti.	salmonicola
MO7 MO8 MO14 RE2	Salm.6	Secchia	01200700	Fiume Secchia	Lugo	<b>FIUME SECCHIA</b> dalla stazione di Talada fino alla stazione di LUGO inclusivo del torrente Secchiello; dalla stazione di Villa Minozzo fino alla confluenza del fiume Secchia e <b>TORRENTI DOLO</b> e <b>DRAGONE</b> , dalla precedente stazione al fiume Secchia.	salmonicola
MO9 MO10 MO11 MO12	Salm.8	Panaro	01220600	Fiume Panaro	Ponte Chiozzo	<b>TORRENTE SCOLTENNA</b> dalla confluenza col torrente Leo alle sorgenti. <b>TORRENTE LEO</b> dalla località Mulino alle sorgenti. <b>CORPI IDRICI CHE ATTRAVERSANO IL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DELL'ALTO APPENNINO MODENESE. RIO PERTICARA</b> e affl., <b>TORRENTE TAGLIOLE</b> e affl., <b>RIO DELLE POZZE</b> e affl., <b>TORRENTE OSPITALE</b> e affl., <b>TORRENTE FELLICAROLO</b> e affl., <b>FIUME PANARO</b> dalla confluenza dei torrenti Leo e Scoltenna alla stazione "PONTE CHIOZZO"	salmonicola
MO1 MO2 MO3	Ciprin.2	Panaro	01221200	Torrente Tiepido	Località Sassone	<b>RIO BUCAMANTE</b> dalla confluenza col torrente Tiepido dalle sorgenti, <b>TORRENTE VALLE</b> dalla confluenza col torrente Tiepido dalle sorgenti, <b>TORRENTE TIEPIDO</b> dalla località Sassone alla confluenza col rio Bucamante.	ciprinicola
MO4	Ciprin. 4	Panaro	01220800	Fosso Frascara	Località Pioppa	<b>FOSSO FRASCARA</b> dalla confluenza col fiume Panaro dalle sorgenti.	ciprinicola
MO5	Ciprin. 5	Panaro	01220700	Rio delle Vallecchie	Mulino delle Vallecchie	<b>RIO DELLE VALLECCHIE</b> dalla confluenza col fiume Panaro dalle sorgenti.	ciprinicola
MO15	Ciprin. 1	Secchia	01201100	Fiume Secchia	Traversa di Castellarano	<b>FIUME SECCHIA</b> tratto compreso tra le stazioni di "Lugo" e "Castellarano".	ciprinicola
MO13	Ciprin. 3	Panaro	01220900	Fiume Panaro	Ponte di Marano	<b>FIUME PANARO</b> tratto compreso tra le stazioni "PONTE CHIOZZO" e "PONTE DI MARANO"	ciprinicola



## **ALLEGATO 1.3**

**VALORI DI RIFERIMENTO DELLA COMPONENTE IDROLOGICA  
DEL DMV SU 19 SEZIONI FLUVIALI DELLA PROVINCIA DI  
MODENA**

*Tabella 1-13C - Valori di DMV ideologico di riferimento sulla base dei deflussi medi ricostruiti del periodo 1991-2001*

<b>Codice</b>	<b>Corso d'acqua</b>	<b>Toponimo</b>	<b>Superficie sottesa (Kmq)</b>	<b>Portata med.'91-'01 (mc/s)</b>	<b>DMV (mc/s)</b>
012000000000A	F.Secchia	Immissione T.Dolo	677.83	18.57	1.315
012000000000B	F.Secchia	Immissione T.Rossenna	881.5	21.21	1.406
012000000000C	F.Secchia	Castellarano	972.66	21.98	1.411
012000000000D	F.Secchia	Case Guidetti di Modena	1342.6	21.37	1.195
012000000000E	F.Secchia	Bondanello	1845.19	23.16	1.043
012000000000F	F.Secchia	Foce in Po	2188.8	24.75	1.043
012003000000A	R.Ozola	Immissione in Secchia	64.11	2.96	0.25
012007000000A	T.Sechiello	Immissione in Secchia	72.98	2.03	0.171
012009000000A	T.Dolo	Immissione in Secchia	273.32	6.25	0.499
012009020000A	T.Dragone	Immissione in Dolo	131.23	2.88	0.239
012010000000B	T.Rossenna	Immissione in Secchia	186.95	2.46	0.201
012014000000D	T.Tresinaro	Immissione in Secchia	205.64	1.33	0.108
012200000000A	F.Panaro	Marano	701.71	13.83	0.972
012200000000B	F.Panaro	Immissione Canale Naviglio	1174.99	15.05	0.898
012200000000C	F.Panaro	Finale Emilia	1435.04	15.99	0.861
012200000000D	F.Panaro	Foce in Po	1787.79	16.94	0.778
012201000000A	T.Leo	Immissione in Panaro	172.86	4.09	0.336
012202000000A	T.Scoltenna	Immissione in Panaro	284.46	7.40	0.589
012215000000B	T.Tiepidio	Immissione in Panaro	110.65	0.53	0.044

## **ALLEGATO 1.4**

**MISURE PER LA PREVENZIONE, LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVE AI CENTRI DI PERICOLO, DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2, LETTERA A2) DELLE NORME DEL PTA**

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo

<p><b>lett. a) dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue, anche se depurate.</b></p> <p>(rientrano in questo ambito gli scarichi sul suolo (acque reflue urbane e industriali), ammessi ai sensi dell'art. 103, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 152/2006; scarichi sul suolo ammessi ai sensi dell'art. 103, comma 1 lett. a) del citato decreto (case sparse che recapitano su suolo))</p> <p><u>Nota:</u> Non sono attualmente contemplati in provincia casi significativi di scarico sul suolo di cui all'art. 103, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 152/2006.</p>	<p>Ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 1053/2003 (“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”), ai fini dello scarico di acque reflue, di norma i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti effluenti (scoli interpoderali, etc.), sono equiparati a corpi idrici superficiali.</p>	<p><b>Solo settori di ricarica di tipo A e B:</b></p> <p>Nuovi insediamenti di cui alla Tabella C (scarico sul suolo) del cap.13 della Direttiva Regionale approvata con Delibera della Giunta regionale n. 1053/2003:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Edificio residenziale mono-bifamiliare” ed “Edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo/periodico”: divieto di utilizzo del sistema di dispersione nel terreno per subirrigazione;</li> <li>- utilizzo del sistema di fitodepurazione con accumulo per eventuale riutilizzo prima dell'immissione sul suolo, ammissibile esclusivamente in assenza di corpo idrico equiparato a superficiale;</li> </ul>	<p>Nuovi insediamenti di cui alla Tabella C (scarico sul suolo) del cap.13 della Direttiva approvata con Delibera della Giunta regionale n. 1053/2003:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Edificio residenziale mono-bifamiliare” ed “Edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo/periodico”: divieto di utilizzo del sistema di dispersione nel terreno per subirrigazione;</li> <li>- utilizzo del sistema di fitodepurazione con accumulo per eventuale riutilizzo prima dell'immissione sul suolo ammissibile esclusivamente in assenza di corpo idrico equiparato a superficiale;</li> </ul>
---	---	---	--

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<p><b>lett. b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi.</b></p> <p>(rientrano in questo ambito sia l'accumulo temporaneo a piè di campo secondo quanto previsto agli artt. 10, 11 e all'Allegato 3, della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, sia lo stoccaggio presso l'utilizzatore finale dei fanghi di depurazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.lgs. 99/1992 e alla Delibera della Giunta regionale n. 2773/2004, come modificata dalla Delibera della Giunta regionale n. 285/2004)</p>	<p>Disposizioni contenute nel Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali” (Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007)</p>	<p>Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge</p>	<p>Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge</p>

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<b>lett. c) - p) spandimento di concimi chimici, effluenti di allevamento, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (Piano di Utilizzazione Agronomica - P.U.A. - di cui agli artt. 29, 30, 31 della Delibera dell’Assemblea legislativa regionale n. 96/2007, e disciplinari di produzione integrata)</b>	Disposizioni contenute nel Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali” (Delibera dell’Assemblea legislativa regionale n. 96/2007)	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<p><b>lett. d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e strade.</b></p> <p>(rientrano in questo ambito gli scarichi nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell’art. 113, comma 4 e dell’art. 104 del D.Lgs. 152/2006 e gli scarichi di acque meteoriche di cui al punto 9 della Delibera della Giunta regionale n. 286/2005)</p>	Lo scarico o l’immissione diretta nelle acque sotterranee e nel sottosuolo è vietata	<p><b>1. Solo settore di ricarica di tipo A, esterno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/2006:</b></p> <p><b>Vietata.</b> Valutazione caso per caso del trattamento eventualmente necessario prima del convogliamento in acqua superficiale (non in corpo idrico significativo, ove possibile), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p> <p><b>2. Solo settore di ricarica di tipo A, interno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/2006:</b></p> <p><b>Vietata.</b> E’ obbligatorio il recapito in rete fognaria. Nell’impossibilità di attuarlo per motivi idraulici, è necessario valutare caso per caso il trattamento eventualmente necessario prima del convogliamento in acqua superficiale (possibilmente non in corpo idrico significativo), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o del carico sversato</p>	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge
<b>lett. e) aree cimiteriali</b>		Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<p><b>lett. f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;</b></p> <p>(L.R. 17/1991 e s.m.i.)</p>		<p><b>Tutti i settori di ricarica della falda:</b></p> <p>a. Il titolare dell’attività estrattiva, in caso di intercettazione della falda, ha l’obbligo di sospendere le attività di escavazione, dandone comunicazione all’Autorità competente; successivamente effettua il ripristino della escavazione, o delle lavorazioni, con modalità che assicurino le opportune condizioni di protezione della falda.</p> <p>b. Nella gestione dell’attività estrattiva e sino alla conclusione della destinazione a cava, è necessario garantire il mantenimento e la manutenzione periodica di un reticolo di scolo che impedisca il convogliamento di acque superficiali e meteoriche dall’esterno all’interno della cava.</p>	<p>Valgono le medesime disposizioni stabilite per “tutti i settori di ricarica della falda”</p>

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<b>lett. f.1) lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi</b>		<p><b>Tutti i settori di ricarica della falda:</b></p> <p><b>Aree di lavorazione:</b></p> <p>a. si fa obbligo di impermeabilizzare l’area;</p> <p>b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l’eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;</p> <p>c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l’approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro il 31/12/2010, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati sulla base di accordi specifici.</p> <p>d. l’ubicazione del punto di restituzione delle acque reflue deve essere preventivamente valutata dalla Provincia in sede di istruttoria di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, in relazione alla eventuale presenza di derivazioni di acque superficiali;</p> <p><b>Vasche di decantazione:</b></p> <p>e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca.</p>	Valgono le medesime disposizioni stabilite per “tutti i settori di ricarica della falda”

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<b>lett. g) apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di trovare una fonte alternativa</b>	D.Lgs.152/2006; R.D. 1775/1933; “Regolamento regionale per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica” n. 41/2001	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge
<b>lett. h) gestione di rifiuti</b>  (rientrano in questo ambito discariche di rifiuti pericolosi, non pericolosi e inerti)		Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<p><b>lett. i-q) attività comportanti l’impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive (esclusi i derivati petroliferi).</b></p> <p>(rientrano in questa categoria le sostanze di cui alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/2006 e al D.M. 18 settembre 2002 “Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs.152/1999”)</p>		<p><b>1. Solo settori di ricarica di tipo A:</b></p> <p><b>Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose:</b></p> <p>Divieto di nuovi scarichi con presenza di sostanze pericolose di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/2006;</li> <li>– al Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 “Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell’art.3, comma 7 del D.Lgs.152/1999”</li> </ul> <p>in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento previste dalla normativa vigente.</p> <p><b>2. Settori di ricarica di tipo B e C:</b></p> <p><b>Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (specificate al punto 1.):</b></p> <p>a. <b>Acque superficiali e/o fognatura:</b> all’atto della domanda di autorizzazione (o di rinnovo della stessa) allo scarico, l’azienda dovrà presentare all’Autorità Competente una relazione che indichi, qualora realizzabile, il massimo recupero della sostanza pericolosa;</p> <p>b. <b>Fognatura:</b> l’azienda, di concerto con il Gestore del SII, dovrà programmare la messa in sicurezza dei manufatti di collettamento alla rete;</p>	<p>Si applicano le disposizioni di cui ai punti n.2 e n.3 valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura”</p>

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
(segue) lett. i-q) attività comportanti l’impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive (esclusi i derivati petroliferi)		<p><b>3. Tutti i settori di ricarica della falda:</b> Eliminazione delle situazioni che comportino il rischio di dilavamento verso il reticolo idrografico o di potenziale inquinamento delle falde.</p> <p><b><u>NUOVO STOCCAGGIO:</u></b></p> <p>÷</p> <p>a. Nel <b>settore A</b> è vietato lo stoccaggio interrato, consentendo quello di cui al punto-d);</p> <p>b. nel <b>settore B</b> è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi a tripla parete con sistema di monitoraggio in continuo;</p> <p>c. nel <b>settore C</b> è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi dotati almeno di doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo;</p> <p>d. lo stoccaggio fuori terra è sempre consentito, realizzando contestualmente opportuni bacini di contenimento di pari volume a perfetta tenuta idraulica (o di volume pari al serbatoio maggiore nel caso di più serbatoi) con protezione dagli agenti atmosferici;</p> <p>e. Prevedere bacini di contenimento separati nel caso di stoccaggi di sostanze non compatibili;</p> <p><b><u>STOCCAGGIO ESISTENTE, ad esclusione dei</u></b></p>	

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
(segue) lett. i-q) attività comportanti l’impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive (esclusi i derivati petroliferi)		<p><b>“serbatoi che contengono solo acqua”:</b></p> <p>f. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, nonché per le relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto, occorre effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>da meno di 25 anni:</b> prove di tenuta ogni 5 anni;</li> <li>- <b>da più di 25 e meno di 30 anni:</b> prove di tenuta ogni 2 anni;</li> <li>- <b>da più di 30 e meno di 40 anni:</b> obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;</li> <li>- <b>da 40 anni e oltre:</b> obbligo di dismissione.</li> </ul> <p>g. In caso di dismissione dell’attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che ne sia dimostrata l’impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p>	

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
(segue) lett. i-q) attività comportanti l’impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive (esclusi i derivati petroliferi)		<p><b>CONTROLLO:</b> In base alla persistenza, bioaccumulabilità e pericolosità della sostanza (<i>sostanze pericolose prioritarie PP, sostanze pericolose P e altre</i>), al flusso di massa della sostanza scaricata e alle caratteristiche del corpo recettore, l’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione prescrive, con adeguate motivazioni, autocontrolli più o meno frequenti e le modalità di campionamento.</p>	

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<b>lett. j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli</b>		Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge
<b>lett. k-r) pozzi perdenti e pozzi assorbenti di cui all'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977</b>  (Delibera della Giunta regionale n. 286/2005, punto 9 – I -lett. b)		<b>Tutti i settori di ricarica della falda:</b>  <b>NUOVO:</b> <b>Vietato.</b>  <b>ESISTENTE:</b> L’ Autorità competente ne dispone l’eliminazione.	Valgono le medesime disposizioni stabilite per “tutti i settori di ricarica della falda”
<b>lett. l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione</b>		<b>Tutti i settori di ricarica della falda:</b>  Vietati nei terreni che ricadono totalmente o in parte nelle aree di ricarica della falda	Valgono le medesime disposizioni stabilite per “tutti i settori di ricarica della falda”
<b>lett. m) siti contaminati di cui alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/2006;</b>		Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<p><b>lett. n) immissioni in acque superficiali di acque reflue urbane ed industriali anche se depurate, e acque di prima pioggia</b></p> <p>(rientrano in tale categoria gli scarichi produttivi in acque superficiali, gli scarichi in corpo idrico superficiale relativi a insediamenti o case sparse di cui all’art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/2006)</p>	<p>Si promuove la restrizione dei limiti tabellari, in particolare relativamente al parametro Azoto, degli scarichi produttivi. Risultano inoltre prioritari interventi di adeguamento <del>ad</del> degli agglomerati all’interno <del>di</del> delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti, riservandosi l’Autorità competente di disporre trattamenti anche più spinti e di disporre limiti più restrittivi per parametri microbiologici.</p>	<p><b>1. Solo settori di ricarica della falda di tipo A e C:</b></p> <p>a) Le attività produttive che scaricano in acque superficiali dovranno rispettare, entro il 31/12/2008, i seguenti limiti per il parametro Azoto totale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>10 mgNtot/l</b> per impianti che scaricano volumi superiori a 10.000mc/a;</li> </ul> <p>b) Nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale) del cap. 13 della Direttiva Regionale approvata con Delibera della Giunta regionale n. 1053/2003:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per tutte le tipologie sono previsti i sistemi indicati per “<i>Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità...</i>”</li> </ul> <p><b>2. Solo settore di ricarica della falda di tipo B:</b></p> <p>a) Le attività produttive che scaricano in acque superficiali dovranno rispettare, entro il 31/12/2008, i seguenti limiti per il parametro Azoto totale:</p> <p><b>15 mgNtot/l</b> per impianti che scaricano volumi superiori a 10.000mc/a;</p>	<p>Si dispone che:</p> <p>a) per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato, l’ intervento di adeguamento sia prioritario rispetto agli agglomerati esterni alle aree di possibile alimentazione delle sorgenti;</p> <p>b) la Provincia, in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico (ovvero di rinnovo), ha facoltà di individuare caso per caso, per la realtà territoriale in esame, trattamenti previsti per agglomerati aventi consistenza maggiore di quella considerata;</p> <p>c) la Provincia, oltre a ribadire il mantenimento in efficienza del comparto di disinfezione per impianti con potenzialità maggiore di 2.000 AE e la realizzazione del comparto entro il 31/12/2008 per gli impianti non ancora dotati, si riserva, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ovvero di rinnovo), la facoltà di valutare limiti opportuni per il parametro E. Coli, ovvero di prevedere la realizzazione del comparto di disinfezione anche per impianti di potenzialità <del>anche</del> inferiore a 2000AE;</p> <p>d) in sede di rilascio di nuova autorizzazione (ovvero di rinnovo) allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali dovrà essere verificata da parte della Provincia la possibilità</p>

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
(segue) lett. n) immissioni in acque superficiali di acque reflue urbane ed industriali anche se depurate, e acque di prima pioggia		<p><b>3. Tutti i settori di ricarica della falda:</b></p> <p>Si dispone che:</p> <p>a) per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato, l’ intervento di adeguamento sia prioritario rispetto agli agglomerati esterni a tutti i settori di ricarica della falda ;</p> <p>b) in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico (ovvero di rinnovo), l’Autorità competente, caso per caso, ha facoltà di individuare trattamenti previsti per agglomerati aventi consistenza maggiore di quella considerata, qualora ritenuti più appropriati per la realtà territoriale in esame;</p> <p>c) In sede di rilascio di nuova autorizzazione (ovvero di rinnovo) allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dovrà essere verificata prioritariamente da parte dell’Autorità competente la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura.</p>	<p>di allacciamento alla pubblica fognatura e, qualora impossibile, la possibilità di recapito esterno alle aree di possibile alimentazione delle sorgenti.</p> <p>e) per i nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale) della Direttiva Regionale approvata con Delibera della Giunta regionale n. 1053/2003:</p> <p>– per tutte le tipologie sono da prevedersi i sistemi indicati per “<i>Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità...</i>”</p>

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<b>lett. o) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica</b>	Disposizioni contenute nel Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali” (Delibera dell’Assemblea legislativa regionale n. 96/2007).	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge
<b>lett. s) pozzi dismessi</b>		Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<b>lett. t) realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prevedere sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso.</li> <li>2. Divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione.</li> <li>3. Nella fase di cantiere per la realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale, previa opportuna depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale.</li> </ol>	Valgono le medesime disposizioni stabilite per “tutti i settori di ricarica della falda”

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
lett. u) fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane		<p><b>1. Solo settori A e B:</b></p> <p>a. Per le <i>reti pubbliche esistenti</i>, ad esclusione delle reti bianche, con riferimento ai collettori principali, la Provincia dispone entro il 31/12/2012, la verifica della tenuta idraulica delle opere di collettamento fognario promuovendo gli eventuali interventi di ripristino necessari.</p> <p>b. Per le <i>reti in fase di realizzazione o di adeguamento</i> si dispone l’utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).</p>	Valgono le medesime disposizioni stabilite per “tutti i settori di ricarica della falda”
lett. v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi		<p><b>1. ESISTENTE</b> (ad eccezione delle <i>cisterne interrate di idrocarburi per riscaldamento</i>):</p> <p>a. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, è necessario effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio:</p> <p>-<b>da meno di 25 anni:</b> prove di tenuta ogni 5 anni;</p> <p>-<b>da più di 25 e meno di 30 anni:</b> prove di tenuta ogni 2 anni;</p> <p>-<b>da più di 30 e meno di 40 anni:</b> obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di</p>	Valgono le medesime disposizioni stabilite per “tutti i settori di ricarica della falda”

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
(segue) lett. v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi		<p>tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>da 40 anni e oltre:</b> obbligo di dismissione.</li> <li>b. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett. a) deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.</li> <li>c. Negli interventi di ristrutturazione, è necessario effettuare la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica ad effettuare lo smantellamento) ed effettuare contestualmente una serie di sondaggi per la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli.</li> <li>d. In caso di dismissione dell'attività, è necessario effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli e disporre, in caso in, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</li> <li>e. In caso che sia accertata la mancata messa in sicurezza, relativa al presente punto 1., dovrà essere disposta la cessazione dell'attività.</li> </ul> <p><b>2. CISTERNE INTERRATE DI IDROCARBURI PER RISCALDAMENTO</b></p>	

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
(segue) lett. v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi		<p><b>IDROCARBURI PER RISCALDAMENTO (ESCLUSO GPL, METANO):</b></p> <p>f. Divieto di nuove installazioni;</p> <p>g. Per le cisterne esistenti e già dimesse, disporre la bonifica entro il 31/12/2010 e promuovere la riconversione a cisterna per acque meteoriche.</p> <p><b>3. PUNTI VENDITA CARBURANTI</b> Per il monitoraggio delle perdite dei serbatoi a doppia camera, preferire, ai semplici manometri, dispositivi di allarme acustici e sonori ed evitare, nei fluidi di riempimento dei circuiti, l’impiego di sostanze chimiche pericolose (es. glicole etilenico) indicate dalle disposizioni in materia di “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi”.</p>	

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<p><b>lett. w) tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi dall’acqua</b></p> <p>(rientrano gli oleodotti, le tubazioni che convogliano reflui zootecnici verso impianti di trattamento e le reti fognarie private)</p>		<p><b>1. ESISTENTE</b></p> <p>a. Il soggetto titolare delle condotte deve presentare all’Autorità competente una relazione sulla verifica della tenuta idraulica dei collettori e dei manufatti in rete, entro il 31/12/2009. La relazione, da aggiornarsi ogni 2 anni, salvo diversa prescrizione disposta dall’autorizzazione, deve contenere i risultati del monitoraggio e l’eventuale piano di interventi per il risanamento delle perdite.</p> <p>b. Obbligo di installazione di contatori volumetrici a monte e a valle della condotta e previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite entro il 31/12/2010.</p> <p><b>2. NUOVO</b></p> <p>In fase di progettazione prevedere sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a monte e a valle della condotta) e contenimento delle perdite; previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite.</p>	<p>Valgono le medesime disposizioni stabilite per “tutti i settori di ricarica della falda”</p>

**ALLEGATO 4 – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano.**

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo  <i>Allegato 1 alle Norme del Cap. 7 del PTA)</i>	Disposizioni vigenti	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda” nel territorio di pedecollina-pianura (art.12A, comma 1 lett.a)	“Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” nel territorio collinare montano (art.12B, comma 1 lett.a)
		Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
x) infrastrutture viarie, ad esclusione delle strade locali (come da definizione del comma 2 art.2 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”) e delle aree adibite a parcheggio dotate di manufatti che convogliano le acque meteoriche		Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge	Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge

## **ALLEGATO 1.5**

### **CLASSIFICAZIONE QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE RELATIVA ALL'ANNO 2005**



Figura 1 - Classificazione quantitativa della risorsa idrica - anno 2005, a cura di ARPA - Sezione Provinciale di Modena.







Figura 2 - Classificazione quantitativa della risorsa idrica - anno 2005, a cura di ARPA - Sezione Provinciale di Modena.






## **ALLEGATO 1.6**

**CARTA DELLE CURVE DI UGUALE VELOCITA' DI  
ABBASSAMENTO DEL SUOLO NEL PERIODO 2002-2006**



Figura 1 - Dettaglio della Provincia di Modena relativo alle curve di velocità di movimento verticale del suolo compresa fra -10 mm/a e -20 mm/a nel periodo 2002-2006 (tratta da "Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola", Regione Emilia Romagna, maggio 2007)





## **ALLEGATO 1.7**

### **MISURE PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE**

**(ESTRATTO DELLE NORME DEL PIANO DI TUTELA DELLE  
ACQUE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)**

**ESTRATTO DELLE NORME DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE  
ACQUE**  
**(approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/05)**

**Cap. 3**  
**Misure per il riutilizzo delle acque reflue**  
(art. 26, Titolo III, Capo II, DLgs 152/99)

**art. 70 - Finalità**

1. Le norme e le misure relative al riutilizzo delle acque reflue recuperate sono finalizzate, ai sensi dell'art.26, comma 2, del DLgs 152/99, a limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee per contribuire alla tutela quantitativa delle risorse idriche, nel quadro delle misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art.3, comma 1, della L.36/94.
2. La tutela quantitativa delle risorse idriche, ai sensi dell'art.22, comma 1, del DLgs 152/99, "concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile".
3. Ai fini della tutela quantitativa della risorsa idrica e in coerenza con le disposizioni dell'art.23, comma 3, del DLgs 152/99, il provvedimento di concessione per le derivazioni da acque superficiali o per i prelievi dalle sorgenti e dalle falde è denegato sia se vi è incompatibilità fra l'emungimento richiesto e il rispetto del minimo deflusso vitale del corpo idrico superficiale o tra l'emungimento richiesto e la capacità di ricarica dell'acquifero, sia se sussiste la "possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane".

**art. 71 - Politiche e strumenti per il riutilizzo delle acque reflue recuperate**

1. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è attuato attraverso:
  - a) piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate (di seguito *piani di riutilizzo*) relativi all'utilizzo delle acque reflue trattate da singoli depuratori o gruppi di depuratori;
  - b) politiche di sostegno al riutilizzo delle acque reflue recuperate, attivate dalla Regione attraverso:
    - azioni e/o contributi per l'informazione e la formazione per il corretto uso della risorsa e per il recupero di immagine presso i consumatori;
    - contributi finanziari per la elaborazione dei piani di riutilizzo, anche attraverso la promozione di progetti pilota;
    - contributi finanziari per la concreta realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo;
    - incentivi e agevolazioni per il sostegno di politiche tariffarie che promuovano l'utilizzo del refluo depurato nelle situazioni in cui è prioritario l'obiettivo del risparmio idrico;
    - accordi di programma tra la Regione e i titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di distribuzione anche al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato.

**art. 72 - Piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate**

1. Le Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.3 della LR 25/99 (di seguito ATO) predispongono i *piani di riutilizzo* delle acque reflue trattate da singoli depuratori o gruppi di depuratori ricadenti nei loro ambiti territoriali.
2. L'elaborazione del *piano di riutilizzo* è obbligatoria per gli impianti prioritari indicati nella Relazione Generale (par. 3.4.2.1.3), e facoltativa per gli altri. Questo primo elenco, definito ai sensi dell'art.5 del Decreto 12 giugno 2003, n.185, può essere integrato, sulla base di motivazioni tecniche e di fattibilità, con successivi atti della Giunta regionale, anche in riferimento a specifiche richieste delle Province o dei Comuni.
3. I *piani di riutilizzo* vengono elaborati dalle ATO, congiuntamente ai titolari degli impianti di depurazione e delle reti di distribuzione, in accordo con l'Autorità di bacino territorialmente competente, con gli Enti locali ed Enti pubblici a diverso titolo coinvolti, e con i rappresentanti delle

categorie interessate al riutilizzo.

4. I *piani di riutilizzo*, una volta predisposti, divengono esecutivi a seguito del parere favorevole delle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti.
5. Le modifiche di carattere urbanistico connesse ai *piani di riutilizzo* sono recepite dagli strumenti urbanistici interessati attraverso specifico adeguamento da effettuarsi entro il termine che verrà stabilito dallo stesso *piano di riutilizzo* in accordo con i Comuni.
6. I *piani di riutilizzo* degli impianti prioritari di cui al comma 2 devono essere redatti entro 2 anni dall'approvazione definitiva del PTA.

#### **art. 73 - Contenuti dei Piani di riutilizzo**

1. I *piani di riutilizzo* definiscono un quadro di riferimento per l'utilizzo della risorsa nel quale vengano indicate:
  - a) la quantità di acque reflue che arrivano al depuratore (portata e caratteristiche dello scarico);
  - b) la quantità, e i requisiti di qualità, di acque reflue recuperate da immettere in corsi d'acqua superficiali o da destinare a usi ambientali (alimentazioni aree umide o habitat naturali), tenuto conto dell'influenza di tali quantitativi sulle portate minime dei corpi idrici naturali a valle, (nel caso di scarico continuo e nel caso di "scarico alternativo" di cui all'art.8 del Decreto 12 giugno 2003, n.185);
  - c) la quantità, e i requisiti di qualità, di acque reflue recuperate da destinare direttamente all'uso irriguo con eventuale distinzione tra quantità utilizzabili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità richieste nel periodo estivo, tenuto conto delle quantità idriche ad uso irriguo necessarie in un ambito territoriale oggettivamente servibile dalla rete di distribuzione e tenuto conto delle richieste irrigue per usi agricoli e delle richieste irrigue connesse alla manutenzione di aree verdi di uso pubblico (usi ammissibili ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a), del Decreto 12 giugno 2003, n.185);
  - d) la quantità, e i requisiti di qualità, di acque reflue recuperate destinate ad usi "civili" (lavaggio strade; pulizia fogne; alimentazione reti duali di adduzione) e ad usi industriali (acque per cicli produttivi industriali; alimentazione sistemi di riscaldamento o raffreddamento; acqua antincendio ecc.) o servizi tecnologici (usi ammissibili ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b) e c), del Decreto 12 giugno 2003, n.185).
2. Le quantità di cui alle lett. b), c), d) del precedente comma vengono individuate dal *piano di riutilizzo* secondo priorità, connesse alle specificità del territorio interessato e alle esigenze delle economie coinvolte, definite con il contributo e l'accordo degli enti e soggetti responsabili del piano.
3. I requisiti di qualità delle acque reflue recuperate, e le limitazioni d'uso, vengono definite in rapporto al tipo di utilizzo nei successivi art.74 (acque reflue recuperate immesse in acque superficiali), 75 (acque reflue recuperate destinate ad usi agricoli), 76 (acque reflue recuperate destinate a utilizzi a servizio di aree di uso pubblico), 77 (acque reflue recuperate destinate a usi civili), 78 (acque reflue recuperate destinate a usi industriali).
4. Il *piano di riutilizzo* deve prevedere:
  - a) un impianto di recupero comprensivo delle strutture destinate ai trattamenti depurativi corrispondenti alle prestazioni richieste dai diversi tipi di utilizzo e di eventuali strutture di equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno dell'impianto.  
Rientrano nel sistema complessivo di recupero anche i canali a cielo aperto utilizzati per ulteriore abbattimento dei nutrienti, per il potere autodepurativo dei corsi d'acqua, e i sistemi di lagunaggio e trattamenti di fitodepurazione;
  - b) la rete di distribuzione, costituita dalle strutture che consentono l'erogazione delle acque recuperate, incluse le eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle di cui alla lettera a);
  - c) un sistema di dispositivi che consentano la flessibilità delle prestazioni offerte per consentire rapidi adeguamenti attraverso la diversione dei deflussi al modificarsi delle situazioni o al determinarsi di elementi di criticità e che consentano, qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata, uno scarico alternativo che assicuri al corpo ricettore gli obiettivi di qualità di

cui al DLgs 152/99, Tit. II.

- d) un sistema di dispositivi di controllo della qualità delle acque reflue recuperate, corredato dal piano di monitoraggio, definito, a seconda degli utilizzi previsti, in fase di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art.82.

**art. 74 - Acque reflue recuperate immesse in acque superficiali - Requisiti di qualità**

1. Le acque reflue recuperate che vengono immesse in acque superficiali come scarico alternativo o che vengono utilizzate per alimentare aree umide o habitat naturali, devono assicurare al corpo ricettore gli obiettivi di qualità di cui al Tit. II del DLgs 152/99 (obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici con specifica destinazione funzionale) e devono comunque essere conformi alle disposizioni del Tit. III, Capo III, (tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi) del citato DLgs e alle disposizioni della Direttiva approvata con Delibera GR n.1053 del 9 giugno 2003.

**art. 75 - Acque reflue recuperate destinate ad usi agricoli (usi irrigui per colture agricole e alimentazione vasche acquacoltura) - Requisiti di qualità e limitazioni d'uso**

1. Le acque reflue recuperate destinate ad usi irrigui per colture agricole (colture destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano e animale; colture a fini non alimentari) o destinate ad alimentare invasi per acquacoltura devono non superare, all'uscita dell'impianto di recupero, i valori limite dei parametri riportati nella allegata Tab.1 e relative note, riferite alla generalità dei casi o riferite specificatamente all'uso irriguo agricolo (note 3 e 5).
2. Nelle zone di rispetto dei pozzi per la captazione di acque sotterranee ad uso acquedottistico gli usi irrigui di acque reflue recuperate sono disciplinati dalla Direttiva regionale richiamata al Cap. 7 del Tit. III delle presenti norme.
3. Nel caso di colture destinate al consumo alimentare senza preventiva trasformazione o cottura dovranno essere utilizzati metodi irrigui che riducano al minimo il contatto dell'acqua reflua depurata con le parti eduli.
4. L'utilizzo irriguo delle acque reflue recuperate per colture agricole è subordinato al rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 19 aprile 1999, n.86. Gli apporti di azoto forniti dalla acque reflue recuperate concorrono al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili previsti dalla legislazione regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi dell'Allegato VII, parte A-4, del D.Lgs. 152/99.

**art. 76 - Acque reflue recuperate destinate a utilizzi a servizio di aree di uso pubblico (usi irrigui e usi ricreativi) - Requisiti di qualità e limitazioni d'uso**

1. Le acque reflue recuperate destinate a usi irrigui per aree verdi di uso pubblico (parchi, aree per attività ricreative o sportive, inclusi spazi aperti di complessi residenziali o scolastici, campi da golf, cimiteri) o destinate ad alimentare invasi d'acqua utilizzati a fini ricreativi (stagni, laghetti) devono non superare, all'uscita dell'impianto di recupero, i valori limite dei parametri riportati nella Tab.1.

**art. 77 - Acque reflue recuperate destinate a usi civili – Requisiti di qualità e limitazioni d'uso**

1. Le acque reflue recuperate destinate a usi civili (lavaggio strade; pulizia delle fogne; alimentazione reti duali di adduzione) devono non superare, all'uscita dell'impianto di recupero, i valori limite dei parametri riportati nella Tab.1.
2. In presenza di un sistema di reti duali di adduzione, costituito da reti separate per l'acqua potabile e per le acque reflue recuperate, l'utilizzo delle acque reflue recuperate è consentito negli spazi esterni degli edifici (lavaggio, irrigazione verdi privati) e, all'interno degli edifici civili, esclusivamente per gli scarichi dei servizi igienici.
3. Gli strumenti urbanistici comunali incentivano, ai sensi dell'art.5, comma 1, della LR 36/94, progetti di reti duali in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti

dimensioni; i progetti definiscono sia l'area interessata, sia i tipi di utilizzo delle acque reflue recuperate, e devono essere realizzati con modalità che evitino qualsiasi interconnessione tra l'acqua reflua recuperata e l'acqua potabile, proteggano dal rischio di ricontaminazione derivante dal contatto con acque fognarie, ed evitino le possibilità di riflusso delle acque di approvvigionamento; deve inoltre essere prevista la ispezionabilità della rete.

**art. 78 - Acque reflue recuperate destinate a usi industriali - Requisiti di qualità e limitazioni d'uso**

- 1 Nel caso di acque reflue recuperate destinate a usi industriali, i requisiti di qualità sono concordati dalle parti interessate, in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 del DLgs n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le reti duali di adduzione eventualmente previste all'interno degli insediamenti produttivi devono rispondere ai requisiti del precedente art.77, comma 3.

**art. 79 - Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate**

1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere separate e devono essere realizzate in modo tale da evitare ogni contaminazione alle reti di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano o il contatto con acque di scarico fognario.
2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate; i canali a cielo aperto e gli invasi d'acqua rientranti nella rete di distribuzione devono essere indicati con segnaletica colorata e visibile.

I punti nei quali viene conferita l'acqua depurata devono essere segnalati in modo da essere chiaramente distinguibili da quelli delle acque potabili.

3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere contrassegnate con specifica segnalazione.

**art. 80 - Implicazioni dei piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate nell'assetto territoriale**

1. La predisposizione di reti di distribuzione realizzate come canali a cielo aperto e di invasi per lo stoccaggio di acque recuperate può costituire elemento di riferimento per interventi di qualificazione naturalistica/paesaggistica di fasce e ambiti territoriali, con conseguenti ricadute sulla qualità ambientale dei luoghi e sui loro possibili utilizzi.
2. La predisposizione di reti irrigue con portate idriche costanti può in alcuni ambiti specifici correlarsi o promuovere sistemi colturali/economici (vivai, colture in serre) nei quali incentivare congiuntamente il riutilizzo delle acque reflue recuperate e la sperimentazione di idonei metodi di irrigazione.

**art. 81 - Obblighi dei titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione**

1. L'acqua reflua recuperata all'uscita dell'impianto di recupero deve non superare i valori limite richiesti per i diversi tipi di uso previsti.
2. L'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla Tab.1, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.
3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per

conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del DLgs n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il titolare della rete di distribuzione delle acque reflue recuperate fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate; l'applicazione della tariffa viene definita nel quadro delle politiche attivate dalla Regione per il riutilizzo dei reflui depurati e il perseguimento del risparmio idrico (cfr. precedente art.71).
5. Il titolare della rete di distribuzione delle acque reflue recuperate deve fornire la corretta informazione agli utenti sulle modalità di impiego delle acque recuperate, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi a usi impropri.

**art. 82 - Autorizzazione, controlli, monitoraggi, informazione**

1. Gli scarichi con finalità di riutilizzo devono essere preventivamente autorizzati dalle Province competenti, ai sensi dell'art.45, comma 1, del DLgs 152/99, e dell'art.111 della LR 3/99. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo le disposizioni della Direttiva approvata con delibera GR n.1053 del 9 giugno 2003. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo sono inserite le prescrizioni atte a garantire che l'impianto di recupero assicuri l'applicazione delle disposizioni delle presenti norme.
2. Gli scarichi degli impianti di recupero delle acque reflue sono soggetti al controllo da parte della Provincia, ai sensi dell'art.49 del DLgs 152/99, per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazione di cui al precedente comma 1. Per l'esercizio del controllo la Provincia si avvale della sezione provinciale dell'ARPA. L'inosservanza delle prescrizioni è soggetto alla disciplina e alle sanzioni degli artt. 51 e 54 del DLgs 152/99.
3. Il controllo degli scarichi degli impianti di recupero, su disposizione della Provincia e mediante la stesura di "Protocolli d'intesa" (accordi di collaborazione tra Provincia, ARPA, gestore dell'impianto di recupero), può essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero.
4. Il titolare dell'impianto di recupero deve comunque assicurare un numero di monitoraggi non inferiore a quanto disposto in fase di rilascio dell'autorizzazione. I risultati delle analisi devono tempestivamente essere messi a disposizione della Provincia e dell'ARPA e resi pubblici in tempo utile a garantire il corretto utilizzo della risorsa.
5. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. I risultati del monitoraggio del titolare della rete di distribuzione sono trasmessi alla Regione con cadenza annuale. L'Autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza, e in relazione a quanto stabilito dal successivo comma 7, al fine di valutare gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi con l'impiego delle acque reflue recuperate, può effettuare ulteriori controlli.
6. La Regione trasmette le informazioni e i dati conoscitivi all'APAT, che le elabora e trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 7 del DLgs 152/99.
7. L'Autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate e può disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali, alle attività di recupero o di riutilizzo. Qualora le acque reflue recuperate presentino parametri con valori puntuali superiori ai valore limite previsti l'Autorità sanitaria propone all'Autorità competente l'immediata sospensione dell'autorizzazione.
8. Il riutilizzo può essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso l'impiego dei reflui depurati sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi.

**art. 83 - Valori limite del DM n. 185/2003 e valori guida**

1. I valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero sono quelli definiti dal DM n.185/2003. Nella Tab.1, alla quale fanno riferimento le disposizioni del presente capitolo, sono riportati i valori limite del Decreto e, per alcuni parametri, i valori guida consigliati, più restrittivi. Nella tabella sono inoltre inseriti i valori guida consigliati per alcuni parametri non inseriti nella tabella ministeriale.

**art. 84 - Direttive regionali**

1. Costituiscono parte integrante del PTA le Direttive emanate dalla Regione per specificare gli aspetti tecnici e normativi relativi al riutilizzo delle acque reflue, gli aspetti relativi alle procedure applicative, nonché le disposizioni relative agli impianti privati; tali Direttive perfezionano le disposizioni del presente capitolo.

**Tab.1 – Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero**

	<b>Parametri</b>	<b>Unità</b>	<b>Valore Guida (*)</b>	<b>Valori limite DM n.185/2003</b>
<b>Microbiologici</b>				
1	Escherichia Coli	UFC/100 ml		10 (80 % dei campioni) 100 valore puntuale max (Nota 1, 2 e 3)
2	Salmonella			Assente (Nota 4)
3	Elminti	uova/100 ml	0,1	
<b>Fisici</b>				
4	pH			6,5-9,5
5	TSS	mg/l		10
6	Conducibilità	µS/cm	2000	3000
7	Materiali grossolani			Assenti
<b>Nutrienti</b>				
8	Azoto totale	mg N/l		15 (Nota 5)
9	Azoto Ammoniacale	mg NH <sub>4</sub> /l		2
10	Fosforo totale	mg P/l		2 (Nota 5)
<b>Chimici</b>				
11	Alluminio	mg/l		1
12	Arsenico	mg/l		0,02
13	Bario	mg/l		10
14	Berillio	mg/l		0,1
15	Boro	mg/l	0,7	1
16	Cadmio	mg/l		0,005
17	Cloro attivo	mg/l		0,2
18	Cianuri totali	mg/l		0,05
19	Cromo totale	mg/l		0,1
20	Cromo VI	mg/l		0,005
21	Cobalto	mg/l		0,05
22	Rame	mg/l	0,2 fino a 1 per colture tolleranti	1
23	Ferro	mg/l	0,5 1 per microirrigazione 2 per aspersione	2
24	Mercurio	mg/l		0,001
25	Litio	mg/l	2,5	
26	Manganese	mg/l		0,2
27	Molibdeno	mg/l	0,01	

	Parametri	Unità	Valore Guida (*)	Valori limite DM n.185/2003
	<b>Chimici</b>		<b>Chimici</b>	
28	Nichel	mg/l		0,2
29	Piombo	mg/l		0,1
30	Selenio	mg/l		0,01
31	Stagno	mg/l		3
32	Tallio	mg/l		0,001
33	Vanadio	mg/l		0,1
34	Zinco	mg/l		0,5
35	Cloruri	mg Cl/l	100 150 per imp. a goccia	250
36	Fluoruri	mg F/l	1,5 1 in suoli acidi o subacidi	1,5
37	Solfuri	mg H <sub>2</sub> S/l		0,5
38	Solfiti	mg SO <sub>3</sub> /l		0,5
39	Solfati	mg SO <sub>4</sub> /l	100 500 per acque con pH=<7 e irrigazione a goccia	500
40	Carbonati	mg/l	100	
41	SAR	meq/l		10
	<b>Organici e molecole di sintesi</b>			
42	BOD <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /l		20
43	COD	mg O <sub>2</sub> /l		100
44	Fitofarmaci clorurati	mg/l		0,0001 (Nota 6)
45	Fitofarmaci fosforati	mg/l		0,0001
46	Altri fitofarmaci totali	mg/l		0,05
47	Grassi e oli animali e vegetali	mg/l		10
48	Oli Minerali	mg/l		0,05 (Nota 7)
49	Tensioattivi	mg/l		0,5
50	Fenoli totali	mg/l		0,1
51	Pentaclorofenolo	mg/l		0,003
52	Aldeidi totali	mg/l		0,5
53	Tetracloroetilene, Triclorometile (somma delle concentrazioni)	mg/l		0,01
54	Solventi clorurati totali	mg/l		0,04
55	Triometani (somma delle concentrazioni)	mg/l		0,03
56	Solventi organici aromatici totali	mg/l		0,01
57	Benzene	mg/l		0,001
58	Benzopirene	mg/l		0,00001
59	Solventi organici azotati totali	mg/l		0,01
	<b>Radiologici</b>			
60	Alfa-radiazione totale	pCi/l	3	
61	Beta-radiazione totale	pCi/l	10	

(\*) – Valore guida proposto dalla Regione Emilia - Romagna per tutti quei parametri non previsti dal DM n.185/2003 o valori consigliati negli altri casi.

Nota 1 - Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100 ml) è da riferirsi all'80 % dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere

immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100 ml.

Nota 2 - Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).

Nota 3 - Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto 12 giugno 2003, n.185, le autorizzazioni di cui all'articolo 13 delle presenti norme possono prevedere, in caso di riutilizzo irriguo, per il parametro Escherichia coli, una deroga ai limiti previsti dalla tabella 1, fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 1000 UFC/100 ml. La deroga si applica esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie riconducibili a contaminazione fecale.

I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le seguenti condizioni:

- a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate;
- b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.

L'autorità competente è tenuta a dare comunicazione delle autorizzazioni che prevedano la deroga all'autorità sanitaria.

Nota 4 - Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100 % dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi la presenza di Salmonella.

Nota 5 - Nel caso di riutilizzo irriguo per colture agricole i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art.76, comma 5, delle presenti norme, relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Nota 6 - Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.

Nota 7 - Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 del DLgs. n.152 del 1999 per gli scarichi al suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 5 del DLgs. n.152 del 1999. Nelle more si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.



## **ALLEGATO 1.8**

### **NORME ALLEGATE AGLI ARTICOLI 12, 12A, 12B, 12C, 13, 13A, 13B, 13C DELLA NORMATIVA DEL PTCP**

#### **OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE (con riferimento al comma 5, art. 13 Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale)**

- 1) sono consentiti termini temporali e obiettivi di qualità meno rigorosi in presenza delle condizioni previste ai commi 4 e 5 dell'art. 77 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo;
- 2) gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e di interesse (superficiali e sotterranei) e per i corpi idrici superficiali rilevanti, come definiti alle precedenti lett. a), b), c), d) sono specificati nelle tabelle 1-13A, 2-13A, 3-13A, 5-13A che seguono al sub.1.1. Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI), sono da ritenersi come "obiettivo guida", e non imperativi per il raggiungimento della classe assegnata;
- 3) contribuiscono altresì al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, di cui alle precedenti lett. a), b), c) i seguenti obiettivi specifici:
  - f.1) obiettivi quantitativi per le acque superficiali, definiti sulla base dell'individuazione dei criteri di regolazione delle portate in alveo fluviale, finalizzati alla quantificazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corsi d'acqua del territorio provinciale e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti e da serbatoi;
  - f.2) obiettivi quantitativi per le acque sotterranee, mirati a perseguire l'azzeramento degli attuali eccessi di prelievo, in relazione all'analisi di bilancio idrico provinciale.

**DISCIPLINA DEGLI SCARICHI - ART. 101 DLGS 152/2006 (con riferimento al comma 1 dell' art.13 B - misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica)**

1. Le misure relative alla disciplina degli scarichi perseguono gli obiettivi descritti alla successiva lett. a), sono descritte nel dettaglio alle successive lett. b) e c) e si attuano attraverso il "Programma attuativo di misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica – disciplina degli scarichi", di cui alla lett. d).

**a) Obiettivi**

In coerenza con le disposizioni previste dall'art. 5 della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni", si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini/sottobacini idrografici richiamati alla lett. b) del comma 1.2, che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili definite all'art. 91 del D.Lgs. 152/2006.

Ai fini della valutazione del predetto carico si tiene conto del carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie, del carico sversato dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali e della quota di riduzione imputabile ai bacini considerati.

E' ulteriore obiettivo la realizzazione di sistemi di trattamento appropriato per tutti gli agglomerati, come definiti ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003.

Gli obiettivi sopra richiamati di riduzione del carico di azoto e fosforo concorrono al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, di cui all'art. 13A, comma 5.

**b) (P) Misure obbligatorie**

b.1) Applicazione della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane di cui all'art. 105 del D.Lgs. 152/2006 (trattamento di tipo secondario ovvero trattamento più spinto del secondario) agli scarichi derivanti dagli agglomerati con popolazione superiore ai 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché dei trattamenti appropriati previsti dalla Direttiva approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003 per gli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE.

I programmi di adeguamento devono rispettare *la tempistica* di seguito indicata:

- per gli agglomerati compresi nella classe da 2.000 a 10.000 AE e superiore a 10.000 AE con presenza di uno o più scarichi di rete fognaria non depurati, ovvero depurati con sistemi che non consentono il rispetto dei valori limite di emissione dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/2006, la conformità è conseguita nel tempo strettamente necessario

all'espletamento delle procedure per l'assegnazione e la realizzazione dei lavori oggetto degli interventi;

- per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 AE e maggiore o uguale a 200 AE da assoggettare ai trattamenti appropriati previsti dalla Direttiva regionale approvata con Delibera della Giunta regionale n. 1053/2003 la conformità è conseguita entro il 31/12/2008. Tale termine è posticipato al 31/12/2010 per gli agglomerati con meno di 200 AE;

b.2) applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento del fosforo, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs 152/2006 per il parametro "fosforo totale", agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti nei bacini drenanti le aree sensibili ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 152/2006, con popolazione superiore a 10.000 AE.

La *tempistica* di adeguamento ai valori limite di emissione degli scarichi terminali per il parametro "fosforo totale" è così definita:

- entro il 31 dicembre 2006 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100.000 AE;
- entro il 31 dicembre 2007 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 10.000 AE e inferiore a 100.000 AE;

b.3) applicazione della disinfezione e denitrificazione sui depuratori oltre i 10.000 AE, al 2008, se influenzano significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili.

### **c) Misure supplementari**

c.1) (P) Applicazione, entro il 31/12/2008, dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 5.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 - Allegato 5 del D.Lgs 152/2006, a partire dal 31/12/07 per gli agglomerati maggiori di 100.000 AE e a partire dal 31/12/2010 per gli agglomerati con popolazione compresa fra 5.000 e 100.000 AE;

c.2) (I) applicazione di trattamenti di fitodepurazione a grande estensione areale con finalità di finissaggio;

c.3) (P) il recapito degli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, relativi a nuovi insediamenti industriali, dovrà essere valutato attentamente anche in relazione alla possibilità di scaricare non direttamente nei corpi idrici significativi, fatta eccezione per le attività ricadenti in zone di protezione, ai sensi degli artt.12A, 12B, 12C.

### **d) Programma attuativo di misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica – disciplina degli scarichi**

- d.1) Gli interventi relativi alle misure descritte alle precedenti lett. b) e c) sono contenute nel “Programma attuativo di misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica – disciplina degli scarichi”. Il programma è da intendersi quale programma attuativo, ai sensi dell’art. 13A, comma 6, lett. c), e pertanto è approvato e aggiornato annualmente - anche in relazione alla pianificazione d’ambito - dal Consiglio Provinciale sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d’ambito nel settore fognario-depurativo;
- d.2) (D) gli interventi di adeguamento, relativi alle misure indicate alle precedenti lett. b) e c), ed elencati nel Programma attuativo, devono essere inseriti nei Piani d’Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla LR 25/1999 e s.m.i., unitamente alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e indicazione della relativa copertura finanziaria;
- d.3) (I) nell’attuazione degli interventi, previsti all’interno del Programma attuativo, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche, dovranno valutare anche il consumo energetico di gestione dell’impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

**DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - ART. 113 DLGS 152/2006 E ART. 28 DELLE NORME DEL PTA- (con riferimento al comma 2 dell' art.13 B - misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica)**

**a) Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia e relativi sistemi di gestione**

Le acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia da sottoporre a disciplina sono quelle dilavate dalle superfici impermeabili di strade, piazzali, aree esterne di pertinenza d'insediamenti industriali e commerciali, coperture piane: esse trasportano carichi inquinanti che possono comportare rischi idraulici e ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito. Sono inoltre sottoposte a disciplina, considerato il carico inquinante veicolato, le acque meteoriche transitanti nei collettori fognari unitari prima delle loro immissioni in corpi idrici superficiali attraverso i manufatti scolmatori di piena.

Per sistemi di gestione delle acque di prima pioggia si intendono:

- realizzazione di manufatti (vasche di prima pioggia) adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito saranno inviate gradualmente agli impianti di trattamento;
- adozione di accorgimenti tecnico/gestionali finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo;
- adozione di specifiche modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto (anche in affiancamento ai precedenti).

**Riferimenti normativi**

Le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque di prima pioggia sia in presenza di sistemi di drenaggio unitari che separati, nonché le disposizioni relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di impianti o comprensori produttivi sono contenute:

- nel Titolo III, Capo IV Sezione II, Parte terza del D.Lgs.152/2006;
- nella Delibera della Giunta regionale n. 286/2005: "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 152/1999)";
- nel PTCP, come articolate nelle successive lett. b) e c).

**Finalità**

Il complesso di misure relativo alla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia persegue l'obiettivo di ridurre il carico inquinante apportato al reticolo scolante, mediante l'applicazione delle misure di cui alla successiva lett. b).

**Attuazione**

Le misure sono attuate attraverso il "Piano di Indirizzo", di cui alla successiva lett. c) Sono fatte salve le disposizioni relative agli invasi di laminazione per la raccolta di acque meteoriche per la minimizzazione del rischio idraulico emanate dalle Autorità di Bacino.

**b) Misure obbligatorie e supplementari**

- b.1) (P) Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), devono essere predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che, al 2008, consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50%;
- b.2) (P) per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 AE, che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28, comma 3 delle norme del PTA), i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire al 2016 una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante;
- b.3) (I) potranno essere previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minor dimensione, i cui scarichi sono ricadenti in zone di protezione di cui agli artt. 12A e 12B, nonché per ulteriori agglomerati al fine di conseguire obiettivi di qualità a livello locale nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione irrigua dei recettori.

**c) Piano di Indirizzo**

- c.1) Gli interventi relativi alle misure descritte alla precedente lett. b) sono contenute nel "Piano di Indirizzo" che è da intendersi quale programma attuativo, ai sensi dell'art. 13A, comma 6, lettera c). La redazione del Piano di Indirizzo, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.286/2005 compete alla Provincia, di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Il Piano di Indirizzo è approvato e aggiornato dal Consiglio Provinciale sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d'Ambito;
- c.2) (D) gli interventi relativi alle misure indicate alla precedente lett. b), ed elencati nel Piano di Indirizzo, anche ai sensi dell' art. 5 della L.R. n. 4/2007, devono essere inseriti nei Piani d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla LR 25/1999 e s.m.i., unitamente alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e indicazione della relativa copertura finanziaria;
- c.3) (I) nell'attuazione degli interventi, previsti all'interno del Piano di Indirizzo, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche, dovranno valutare anche il consumo energetico

di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

**Disposizioni tecniche per la progettazione dei sistemi fognario-depurativi appropriati (con riferimento al comma 3 dell' art.13 B - misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica)**

Relativamente alla progettazione e valutazione degli interventi nel settore fognario-depurativo valgono le seguenti disposizioni, che devono altresì essere recepite negli idonei strumenti di pianificazione comunale:

- a) (I) in merito alla possibilità di realizzazione di sistemi di drenaggio urbano unitari o separati, la scelta va effettuata caso per caso e deve discendere da accurate valutazioni che dimostrino la presenza di vantaggi ambientali preponderanti di un sistema rispetto all'altro: il sistema separato è da privilegiarsi nel caso di aree destinate ad attività prevalentemente industriali, così come, in caso di nuove urbanizzazioni, in presenza di un corpo idrico superficiale per il recapito di acque meteoriche;
- b) (I) in ogni caso, all'interno delle aree in fase di urbanizzazione (singole lottizzazioni) si promuove la separazione delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo lo smaltimento su suolo e/o in corpi recettori superficiali, nonché il riuso delle acque meteoriche raccolte dai tetti o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate;
- c) (P) per tutti i sistemi di drenaggio si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione);
- d) (I) è necessaria una valutazione attenta circa il consumo energetico gestionale dell'impianto di depurazione che deve privilegiare, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico;
- e) (I) occorre perseguire la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, favorendo la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso senza interconnessioni con il sistema scolante urbano.

**DISPOSIZIONI PROVINCIALI PER LE ZVN ED ASSIMILATE (con riferimento al comma 4 dell' art.13 B - misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica)**

All'interno delle *ZVN ed assimilate* la Provincia promuove progetti e iniziative consortili quali:

- d.1) sistemi organizzati di gestione dei reflui per la valorizzazione, attraverso la corretta gestione agronomica, della sostanza organica di origine zootecnica come fertilizzante e ammendante, in sostituzione di concimi chimici e fanghi provenienti dal trattamento di reflui urbani;
  
- d.2) il monitoraggio satellitare dello spandimento agronomico quale forma di autocontrollo, suscettibile di eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti, ma anche come condizione per l'adesione a programmi contributivi, con possibilità di semplificazioni burocratiche per l'azienda che aderisce.

**MISURE DI TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI - art. 115, titolo iii, capo iv, d.lgs. 152/06) (con riferimento al comma 5 dell' art.13 b - misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica)**

a) la Provincia, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), elabora ricerche e progetti pilota per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) ed in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perfluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua. Le risultanze dei citati progetti pilota saranno utilmente impiegate anche nella definizione di progetti di rinaturazione e riqualificazione fluviale da attuarsi nell'ambito del territorio provinciale;

b) la Provincia, nella delimitazione delle fasce fluviali (ai sensi degli artt. 9, comma 2 lett. a) e 10) in accordo con le Autorità di bacino competenti e la Regione, definisce, in rapporto alle situazioni specifiche della rete idraulica del territorio provinciale, e con particolare attenzione alle zone di protezione, di cui agli artt. 12A, 12B e 12C, gli ambiti nei quali è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA (inerente misure relative le aree perfluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità), nonché la tipologia degli interventi previsti in tema di rinaturazione e riqualificazione fluviale.

**MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA (con riferimento al comma 1 dell' art.13 C - misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica)**

**1) Campo di applicazione e componenti del DMV**

- d.1) Il DMV viene calcolato, ai fini della regolazione dei prelievi idrici, secondo le modalità espresse alle successive lett. e), f), g) nelle sezioni immediatamente a valle delle opere di captazione dei corsi d'acqua naturali della provincia di Modena;
- d.2) il DMV, per tutti i corpi idrici superficiali con esclusione di quelli descritti alla successiva lett. e), è costituito da una componente idrologica e da una componente morfologica- ambientale.

**2) Corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km<sup>2</sup>**

Nel caso di corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km<sup>2</sup>, si assume la seguente formula semplificata, ai fini del calcolo del DMV:

$$DMV = k \cdot Q_m$$

dove:

DMV = Deflusso Minimo Vitale, espresso in m<sup>3</sup>/s

Q<sub>m</sub> = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in m<sup>3</sup>/s;

per i bacini collinari di quota media non superiore a 600 m s.l.m.

k=k<sub>0</sub> = pari a 0,086

per i sottobacini montani con quota media superiore a 600 m s.l.m.

k=0,5 ovvero DMV=50%Q<sub>m</sub>

**3) Componente idrologica**

La componente idrologica, nei corsi d'acqua naturali della provincia di Modena, è definita in base alle caratteristiche del regime idrologico. La formula assunta è:

$$DMV_{ci} = k \cdot Q_m$$

dove:

DMV<sub>ci</sub> = componente idrologica del Deflusso Minimo Vitale, espressa in m<sup>3</sup>/s;

Q<sub>m</sub> = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in m<sup>3</sup>/s;

k (parametro sperimentale definito per singole aree idrologiche-idrografiche che esprime la percentuale della portata media annua naturale utilizzata per il calcolo del DMV) = - 2,24·10<sup>-5</sup>·S + k<sub>0</sub>, dove:

S = superficie imbrifera, espressa in km<sup>2</sup>, del bacino idrografico sotteso alla sezione del corpo idrico nel quale si calcola il DMV;

k<sub>0</sub> = pari a 0,086

Per il Fiume Secchia, oltre i 1830 km<sup>2</sup> di bacino sotteso, si considera DMV costante di 1,04 m<sup>3</sup>/s (pari a quello ottenuto alla sezione che sottende esattamente tale superficie).

#### **4) Componente morfologica-ambientale**

La componente morfologica-ambientale è definita attraverso i seguenti parametri:

- M parametro morfologico
- N parametro naturalistico
- F parametro di fruizione
- Q parametro di qualità delle acque fluviali
- A parametro relativo all'interazione fra le acque superficiali e le acque sotterranee
- T parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV.

I parametri sopra elencati vengono inseriti come fattori correttivi secondo la seguente formula:

$$DMV = DMV_{ci} \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T$$

ovvero

$$DMV = k \cdot Q_m \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T$$

dove:

- Z il massimo dei valori dei tre parametri N, F, Q, calcolati distintamente.

#### **5) Valori di riferimento della componente idrologica**

I valori di riferimento della componente idrologica su 19 sezioni fluviali della provincia di Modena, calcolati sulla base delle ricostruzioni compiute attraverso la modellazione idrologica dei deflussi medi 1991-2001, sono riportati in Tabella 1-13C dell'Allegato 3 alle presenti norme.

#### **6) Individuazione dei tratti fluviali omogenei e dove applicare i fattori correttivi costituenti la componente morfologica-ambientale**

Il primo elenco dei corsi d'acqua nei quali, per specifiche caratteristiche dell'ecosistema fluviale locale, andranno applicati nel calcolo del DMV (con le tempistiche definite alla successiva lett. m) i parametri della componente morfologica-ambientale, è costituito dai corpi idrici *significativi e rilevanti*, ai sensi dell'art. 13A, comma 3. La Provincia potrà proporre alla Regione un aggiornamento e/o dettaglio del suddetto elenco, individuando tratti omogenei sui quali, per esigenze di miglioramento qualitativo e di tutela quantitativa, anche legata all'interesse conservazionistico e gestionale delle specie ittiche presenti, definire entro il 31/12/2008, i fattori correttivi Q e T costituenti la componente morfologica ambientale (art. 55 comma 2 delle norme del PTA). La Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione

al PTA contiene una proposta di metodologia per la definizione dei suddetti tratti omogenei, condivisa tra i soggetti competenti.

### **7) Applicazione del DMV - Obblighi e modalità**

Ai sensi dell'art.56 delle norme del PTA:

- I.1) per gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 12 bis del RD 1775/1933 come sostituito dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/06, il DMV è imposto dalla Autorità competente al momento del rilascio della concessione;
- I.2) il procedimento per il rilascio del titolo concessorio è definito dal "Regolamento regionale per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica" del 20 novembre 2001, n. 41 (di seguito denominato Regolamento regionale n. 41/2001);
- I.3) ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del DLgs 152/06, il DMV è imposto anche alle concessioni di derivazione in essere.

### **8) Tempi di applicazione del DMV**

Ai sensi dell'art. 57 delle norme del PTA:

- m.1) I provvedimenti di concessione per le nuove derivazioni sono rilasciati con l'obbligo del rispetto del DMV, calcolato secondo le disposizioni delle precedenti lett. e) ed f) e, successivamente al 2008, calcolato secondo la formula completa di cui alla lett. g) per i corpi idrici individuati quali soggetti a tale norma;
- m.2) per le derivazioni con concessioni in essere verrà effettuata la revisione delle concessioni stesse, con l'obbligo che entro il 31/12/2008 venga lasciata defluire in alveo la componente idrologica del DMV, a meno delle deroghe previste alla successiva lett. n), qualora ne sussistano le condizioni. L'applicazione della componente idrologica del DMV, in tali casi, avverrà in modo graduale, con l'obbligo di garantire inizialmente una portata minima pari a 1/3 di tale componente del DMV e di pervenire al valore completo della componente idrologica al 31/12/2008. Per le derivazioni con concessioni in essere nei corpi idrici aventi un bacino imbrifero inferiore ai 50 km<sup>2</sup>, l'obbligo è di garantire inizialmente una quota pari ad un terzo del DMV e di pervenire entro il 2016 al valore completo o ridotto stante i risultati del monitoraggio di cui alla successiva lett. o). Le eventuali prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative effettuate in sede di revisione della concessione non danno luogo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 152/06, alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione qualora vi sia una effettiva riduzione dei valori di portata massima derivabile;
- m.3) i rinnovi della concessione e i rilasci delle concessioni preferenziali di cui all'art.1, comma 4 del DPR 18/02/1999, n.238 sono subordinati alle stesse condizioni di cui alla precedente lett. m.1). La gradualità di applicazione della componente idrologica del DMV è comunque consentita solo nei casi nei quali non sia possibile fin dalla

data del rilascio del titolo concessorio lasciar defluire in alveo l'intera componente idrologica del DMV;

- m.4) i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV verranno applicati sui corsi d'acqua o tratti dei corsi d'acqua, individuati ai sensi della precedente lett. i), entro il 31/12/2016. Potranno essere definiti particolari tratti e i relativi parametri correttivi, diversi da (Q) e (T), da applicarsi in data antecedente al 31/12/2016 e comunque in data successiva al 31/12/2008, dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda gli areali dell'Autorità di bacino del Fiume Po, e dalla Regione Emilia-Romagna congiuntamente alle altre Autorità di bacino per i rispettivi territori di competenza;
- m.5) potranno essere stabilite dalla Regione date di applicazione più ravvicinate per il parametro di qualità delle acque fluviali (Q) su tratti ben definiti, per esigenze di miglioramento qualitativo, e per il parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV (T), in coerenza con la precedente lett. i).

## **9) Deroghe**

Ai sensi dell'art. 58 delle Norme del PTA:

- n.1) la Regione, informando l'Autorità di bacino territorialmente competente, può motivatamente autorizzare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo, consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV stesso, nel caso di derivazioni acquedottistiche da acque di superficie, esistenti al 22 dicembre 2004, data di adozione del PTA, qualora non sia possibile soddisfare la richiesta mediante l'utilizzo di altre fonti alternative e qualora siano state poste in essere tutte le misure atte al risparmio della risorsa idrica;
- n.2) la Regione può altresì autorizzare, per limitati e definiti periodi di tempo, deroghe al DMV motivate da necessità ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie; in questi casi non è consentito l'utilizzo della risorsa prelevata per usi diversi da quelli citati;
- n.3) le deroghe saranno revocate al variare delle condizioni che le hanno determinate;
- n.4) per le derivazioni che si avvalgono di invasi di accumulo realizzati mediante opere di sbarramento sul corpo idrico, esistenti al 22 dicembre 2004, data di adozione del PTA, o che figurano tra gli interventi previsti dai piani di bacino, dovrà essere garantito il rilascio in continuo del DMV secondo la tempistica di alle precedenti lett. m.2), m.4) ed m.5). Qualora in determinati periodi gli obblighi suddetti pregiudichino l'uso funzionale dell'invaso o la sicurezza delle opere di contenimento, la portata che dovrà essere rilasciata a valle dello sbarramento non potrà essere inferiore alle portate in arrivo da monte;
- n.5) per le concessioni di derivazione in essere, di pubblico generale interesse, costituite da più punti di derivazione in corpi idrici diversi ma comunque limitrofi ed affluenti del medesimo corpo idrico principale, la Regione può disporre che la quota minima di risorsa da lasciar defluire in alveo sia quella che permette di garantire la salvaguardia delle caratteristiche del corpo idrico principale, nella sezione immediatamente a valle dell'ultima affluenza, ovvero tale portata sia considerata

comprensiva e sostitutiva dei singoli DMV da lasciar defluire nei corpi idrici minori derivati, purché nei singoli tratti sottesi dalle derivazioni siano rispettati gli specifici obiettivi di qualità e destinazioni d'uso;

- n.6) le deroghe di cui alle precedenti lettere non devono comunque pregiudicare gli obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi per specifica destinazione indicati al precedente art. 13A;
- n.7) l'applicazione dell'istituto delle deroghe deve essere preventivamente concordata tra i Servizi competenti al rilascio delle concessioni di derivazione e le Autorità competenti in materia di pianificazione delle risorse.

## **10) Monitoraggio**

Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA:

- o.1) in corrispondenza delle derivazioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico e definite dai competenti Servizi tecnici regionali, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 dovranno essere installati a carico dell'utente, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate transitanti nel corpo idrico e di quelle prelevate. Su tutte le restanti derivazioni è possibile su richiesta del competente Servizio tecnico regionale e a carico dell'utente, installare analoghi dispositivi soggetti alle disposizioni della presente lettera. La Regione, con apposita direttiva, definisce sia le caratteristiche dei dispositivi di misurazione che la tipologia dei dati da acquisire. I dati verranno trasmessi annualmente dai concessionari alla Regione e all'Autorità di bacino competente;
- o.2) la Regione, in collaborazione con l'Autorità di Bacino competente e la Provincia, verificherà periodicamente gli effetti prodotti dall'applicazione della norma in oggetto, utilizzando anche i dati provenienti dal monitoraggio di cui alla precedente lett. o.1), e potrà apportare eventuali modifiche - anche in diminuzione - dei valori fissati dalla presente norma e/o fissare, in particolare per i corpi idrici aventi un bacino imbrifero inferiore o pari a 50 km<sup>2</sup>, DMV differenziati temporalmente.

**MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO** (titolo iv, capitolo 2 delle norme del pta) (con riferimento al comma 2 dell' art.13 C - misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica)

**comma 2.b Adozione di misure per il risparmio idrico nel settore civile**

Il risparmio idrico nel settore civile si attua attraverso l'adozione:

- da parte degli utenti, di comportamenti e tecniche di risparmio, nella fase di utilizzo della risorsa: essi concorrono anche alla riduzione del consumo energetico;
- da parte dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena, del Piano di conservazione della risorsa di cui alla successiva lett. b.3.2);
- da parte dei gestori delle reti acquedottistiche, di comportamenti e interventi, mirati alla razionalizzazione e al risparmio nella distribuzione della risorsa idrica, basati sui suddetti Piani di conservazione della risorsa;
- da parte degli Enti locali, delle disposizioni di cui alla successiva lett. b.2).

**b.1) Tecniche e comportamenti degli utenti nella fase di utilizzo della risorsa**

b.1.1) Le tecniche di risparmio idrico consistono essenzialmente:

- nell'impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.), ed i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.);
- nell'impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico ed energetico;
- nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali;
- nell'utilizzo di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di acque reflue recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno stoccaggio e apposite reti di distribuzione (irrigazione aree verdi, riuso in cassette di risciacquo, operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.);

b.1.2.) i comportamenti per ridurre il consumo dell'acqua interessano vari aspetti dell'utilizzo della risorsa in ambito civile, e hanno lo scopo di migliorarne e ottimizzarne l'impiego (utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, fare preferibilmente la doccia invece del bagno, tenere chiuso il rubinetto dell'acqua durante alcune attività quotidiane, lavare frutta e verdura senza ricorrere all'acqua corrente, lavare con parsimonia l'automobile, innaffiare il giardino lontano dalle ore centrali della giornata, ecc.).

**b.2) Disposizioni relative alla fase di utilizzo della risorsa**

La Provincia persegue e promuove la diffusione delle tecniche di risparmio e dei comportamenti elencati alla precedente lett. b.1), attraverso:

- b.2.1) (P) la realizzazione di campagne di informazione ed educazione, di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena, i Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e gli Enti locali, finalizzate a promuovere una razionalizzazione e quindi una riduzione dei consumi;
- b.2.2) (I) l'individuazione di programmi di contributi per interventi finalizzati al risparmio idrico (installazione di dispositivi e componenti di risparmio idrico, impianti per utilizzo di acque reflue recuperate per usi compatibili, impianti per la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi compatibili, installazione di contatori per ogni singolo utilizzatore).

I Comuni dovranno assumere misure specifiche, nell'ambito del Regolamento Urbanistico Edilizio o del Regolamento edilizio, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:

- b.2.3) (P) contenimento dell'uso della risorsa per i pubblici servizi mediante l'obbligo dell'installazione dei dispositivi di risparmio idrico riguardanti impianti termoidraulici ed idrosanitari, nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, università, impianti sportivi, ecc.), nonché mediante limitazioni rivolte a lavaggi di infrastrutture e mezzi pubblici e ad erogazioni da fontane connesse alla rete acquedottistica;
- b.2.4) (P) nelle nuove espansioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche, la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici, di cui alla precedente lett. b.1.1) e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate, coerentemente con le indicazioni dei "Requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche", di cui all'Allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della Delibera della Giunta regionale n. 21/2001 e di cui all'art. 33, comma 2 della L.R. 31/2002;
- b.2.5) (I) ulteriori disposizioni che promuovano interventi per la riduzione dei consumi idrici e l'uso razionale delle risorse idriche anche attraverso incentivazioni (riduzione degli oneri, aumento dell'edificabilità);
- b.2.6) (P) progetti di intervento finalizzati al risparmio idrico eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui alla successiva lettera d.4), effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso Programmi di riqualificazione urbana di cui all'art.4 della L.R. 19/1998.

**b.3 Disposizioni relative alla fase di adduzione e distribuzione**

**b.3.1) (P) Misure specifiche per il contenimento delle perdite di rete e funzionali alla pianificazione d'Ambito (art.64 delle norme del PTA)**

Gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite e al miglioramento dell'efficienza

delle reti, in attesa del *Piano di conservazione della risorsa* di cui alla successiva lett.b.3.2), devono perseguire l'obiettivo al 2016, all'interno dei singoli Servizi di acquedotto, dell'eliminazione delle perdite che determinano, relativamente ai seguenti indicatori, il superamento del valore critico, dove presente, e, nei casi con valore critico uguale a zero, almeno del dimezzamento delle perdite che determinano il superamento del valore di riferimento (previo calcolo aggiornato da parte dei gestori).

Le perdite di rete, in ottemperanza alle linee guida della Delibera della Giunta regionale n.2680/2001, devono avere un valore di riferimento di 2,0 mc/m/anno e un valore critico di 3,5 mc/m/anno.

Sono funzionali all'individuazione delle criticità relative alle perdite di rete i seguenti indicatori:

- la *lunghezza delle tubazioni con più di 50 anni* (valore di riferimento: 10%; valore critico: 30%);
- la *ricerca programmata delle perdite* (valore di riferimento: 15-30% della lunghezza della rete all'anno; valore critico: 5%);
- la *dotazione di contatori* (valore di riferimento: 100% delle utenze salvo le bocchette antincendio);
- i *tassi di rottura di materiali* (intesi come *numero di rotture per materiale/km di rete/anno*), per il quale l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena dovrà effettuare studi specifici per indirizzare le sostituzioni delle reti.

#### **b.3.2) (D) Piano di conservazione della risorsa nel settore civile**

Il *Piano di conservazione della risorsa*, di competenza dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena, deve essere redatto anche sulla base delle disposizioni del presente articolo.

Il *Piano di conservazione della risorsa* rappresenta per i Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) il riferimento per lo sviluppo delle iniziative riguardanti il risparmio della risorsa. Il *Piano d'ambito* di cui dall'art. 12 della L.R. 25/1999, predisposto dalla stessa Agenzia d'Ambito, deve contenere il programma degli interventi per sanare le criticità esistenti ed il *Piano di conservazione della risorsa*.

#### **b.3.3) Misure supplementari nella fase di adduzione e distribuzione**

Ai fini dell'ottimizzazione della gestione acquedottistica, l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena promuove:

- b.3.3.1) (l) in aree con problematiche di inquinamento da nitrati, la realizzazione di sistemi di adduzione di risorsa idrica non contaminata;
- b.3.3.2) (l) l'utilizzo alternativo all'uso idropotabile di acque contenenti elevate concentrazioni di nitrati;
- b.3.3.3) (l) il miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale, anche a

scopi idropotabili;

b.3.3.4) (l) con particolare riferimento all'ambito montano:

- studi di dettaglio tesi alla verifica e al miglioramento delle conoscenze sul funzionamento delle infrastrutture e sui parametri idrofisici-specifici (portate di erogazione, flussi immessi in rete,...);
- ulteriori approfondimenti delle indagini idrogeologiche nelle aree di alimentazione delle sorgenti, in considerazione della elevata vulnerabilità degli acquiferi montani ed al fine di individuarne la massima potenzialità e le migliori condizioni di utilizzo;
- la riduzione del frazionamento delle reti comunali e degli acquedotti rurali con progressiva acquisizione di tutta la gestione infrastrutturale all'interno del Servizio Idrico Integrato;
- la razionalizzazione delle captazioni esistenti attraverso il miglioramento dell'efficienza delle reti, l'aumento delle capacità dei serbatoi e l'ottimizzazione delle pressioni.

**Comma 2.c Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale**

**c.1) Misure obbligatorie e supplementari**

Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo e del settore commerciale, devono osservare le seguenti disposizioni, che devono essere recepite dal Regolamento Urbanistico Edilizio o dal Regolamento edilizio:

- c.1.1.) (P) i nuovi insediamenti dovranno, quando tecnicamente possibile, approvvigionarsi, per l'alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l'irrigazione di aree verdi aziendali, da acque superficiali e/o da acquedotti industriali; analogamente, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA, dove si rendano disponibili risorse idriche da fonti alternative alle sotterranee, sono vietati i prelievi anche da pozzi già esistenti;
- c.1.2) (P) si prescrive, l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate;
- c.1.3) (P) negli impianti di refrigerazione utilizzati per scopi produttivi è consentito l'uso di acqua prelevata dal sottosuolo come liquido refrigerante, a condizione che vengano installati apparecchi che ne consentano il riciclo totale (massimo reintegro di risorsa idrica ammesso nel ciclo produttivo pari al 20%); la medesima vale anche per impianti di refrigerazione e condizionamento utilizzati per scopi commerciali;
- c.1.4) (I) si promuove il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l'installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.);
- c.1.5) (P) rispetto dell'obbligo della misurazione dei prelievi dalle falde e dalle acque superficiali, ai sensi dell'art.95, comma 3, del DLgs 152/06, e in riferimento a quanto disposto dagli artt.6 e 16 del Regolamento regionale n.41/2001, e di comunicazione annuale dei dati all' Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici e alla Regione;
- c.1.6) (P) per i nuovi insediamenti industriali e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività, non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, dovranno inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale si evidenzia l'applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle precedenti lettere;

- c.1.7) (P) per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA e non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, entro il 31/12/2010, dovrà essere presentato al competente Servizio tecnico regionale o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico) una relazione sul bilancio idrico nella quale si evidenzia l'applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, nonché un eventuale piano di adeguamento ai suddetti criteri.

La Provincia persegue il risparmio idrico, nelle forme descritte alla presente lett. c), attraverso:

- c.1.8) (D) la promozione di campagne di informazione di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena, i Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e gli Enti locali, anche finalizzate al contenimento e alla sostenibilità degli impatti ambientali, attraverso i sistemi di certificazione EMAS, ECOLABEL, ISO,14000, ecc.;
- c.1.9) (I) la promozione del miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché del relativo potenziamento infrastrutturale.

Ai fini della riduzione del prelievo dalle falde a scopo industriale vale la seguente disposizione:

- c.1.10) (I) I competenti Servizi tecnici regionali, negli areali servibili da acquedotti industriali (fatto salvo il caso di accertata inidoneità dei medesimi) o da altre fonti alternative a quella sotterranea, nonché in quelli definiti alla lett. a.3 del comma 2 del presente articolo, hanno facoltà di:
- vietare i nuovi emungimenti;
  - limitare o eventualmente sospendere gli emungimenti esistenti, nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, nonché della presenza di fenomeni di subsidenza (tale provvedimento si intende applicato nella fase di rinnovo della concessione esistente).

I Comuni, con idonei strumenti attuativi e/o regolamentari, provvederanno a definire misure specifiche, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:

- c.1.11) (D) la promozione di progetti relativi a reti di distribuzione di acque meno pregiate per utilizzi produttivi compatibili - eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui alla successiva lett. d.4);
- c.1.12) (D) relativamente alle nuove espansioni ad uso produttivo o alle ristrutturazioni di quelle esistenti, l'obbligo, qualora tecnicamente possibile, della realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o dell'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici; tali disposizioni rientrano obbligatoriamente nel quadro degli obiettivi prestazionali richiesti per le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale,

in quanto destinate ad assumere, ai sensi dell'art. A- 14 della LR 20/2000 e s.m.i., i caratteri propri delle Aree ecologicamente attrezzate.

Comma 2.d) **Il risparmio idrico nel settore agricolo**

**d.1 Misure relative alla selezione delle tecniche irrigue (art. 67 delle norme del PTA)**

- d.1.1) (D) deve essere promossa, anche in specifici piani settoriali, la selezione delle tecniche irrigue attualmente utilizzate (aspersione a pioggia, sommersione, scorrimento superficiale e infiltrazione laterale, goccia, microirrigazione e altro) in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali. In particolare la tecnica irrigua dello scorrimento superficiale e infiltrazione laterale va ridotta negli areali serviti dagli affluenti appenninici, caratterizzati dalla scarsità della risorsa idrica, con l'obiettivo di pervenire al 2016 almeno alla riduzione del 50% delle superfici attualmente interessate da tale tecnica, fatte salve le situazioni con specifici caratteri colturali storicamente consolidati o legati a produzioni di particolare tipicità, connessi a tale tecnica irrigua, per le quali si ritenga necessaria la salvaguardia;
- d.1.2) (D) deve essere incentivata, anche in specifici piani settoriali, quali ad esempio il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) connesso al Piano di Sviluppo Rurale (PSR<sup>1</sup>), contestualmente alla selezione delle tecniche irrigue di cui alla lettera precedente, la prassi di forniture idriche oculate attraverso l'informazione e l'assistenza tecnica agli agricoltori e attraverso un servizio specifico di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei suoli che consenta una razionale programmazione dell'irrigazione; i Consorzi devono operare in maniera che tali informazioni siano disponibili e utilizzabili dalle singole utenze, anche attraverso la diffusione via Internet (siti specifici o newsletter) e/o telefonica (call center), tenendo quale riferimento il sistema IRRINET adottato dalla Regione Emilia Romagna;<sup>2</sup>

**d.2) Disposizioni relative alla gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione**

- d.2.1) (P) I Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'art. 75, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 "concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione", e, nell'ambito delle competenze loro attribuite:
- elaborano progetti e interventi sperimentali per l'uso razionale della risorsa idrica,

---

<sup>1</sup> Rettifica introdotta in relazione ad accoglimento Riserva RER 1.14;

<sup>2</sup> Modifica introdotta a seguito accoglimento Riserva RER n. .1.14

- redigono, entro il 31/12/09, piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura (ai sensi dell'art. 68 delle norme del PTA);
- d.2.2) (P) i *Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura* redatti dai Consorzi di Bonifica e di irrigazione di cui alla precedente lettera devono contenere almeno:
- interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione (realizzazione di adduzioni interrate; realizzazione di reti distributive in pressione). Obiettivo di riferimento per gli interventi sulle reti di adduzione consortili servite da reti appenniniche è il raggiungimento al 2016 di un rendimento dell'80%;
  - interventi relativi all'accumulo della risorsa idrica (Bacini a Basso Impatto Ambientale, di seguito denominati BBIA), finalizzati ad accrescere la disponibilità di risorsa idrica superficiale nel periodo primaverile-estivo, anche in considerazione dell'applicazione del vincolo del DMV di cui al precedente comma 1. I BBIA devono preferibilmente essere realizzati a monte delle derivazioni o sul percorso dei canali adduttori principali, in invasi di cava preesistenti o da realizzare in relazione alle previsioni dei relativi piani di settore. I BBIA devono essere previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti. L'individuazione dei BBIA deve avvenire in conformità al "Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale" di cui alla successiva lett. d.2.4);
  - nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del Piano di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche dovranno valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico;
- d.2.3) (D) compete alla Provincia, d'intesa con gli enti territoriali competenti, la redazione, entro il 31/12/2009, del *Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura*, da intendersi come programma attuativo del PTCP ai sensi dell'art. 13A, comma 6 lett. c), nonché l'eventuale successivo aggiornamento. Il *Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura* deve perseguire i seguenti obiettivi:
- coordinare la programmazione degli interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa, che competono ai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, di cui alla precedente lett. d.2.2);
  - pianificare la razionalizzazione dell'uso della risorsa utilizzata da singoli soggetti concessionari, anche promuovendo, nelle aree approvvigionabili ad opera dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, il passaggio dagli emungimenti attuali a prelievi dalle acque superficiali consortili;
  - promuovere la realizzazione di invasi aziendali o interaziendali a basso

impatto ambientale, sistemi di microbacini per la raccolta delle acque meteoriche, ecc.;

- promuovere il miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale (misura supplementare, ai sensi dell'art. 13A, comma 6, lett. b);

d.2.4) (D) la prima individuazione dei Bacini a Basso Impatto Ambientale previsti per il territorio modenese è contenuta nel *Programma di realizzazione dei bacini a basso impatto ambientale* approvato dal Consiglio Provinciale, con delibera di adozione della presente Variante al PTCP. Il Programma è da intendersi come programma attuativo del PTCP ai sensi dell'art. 13A, comma 6 lett. c) e dovrà costituire parte integrante del *Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura*, di cui alla precedente lett. d.2.3);

d.2.5) (D) qualora il *Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura*, di cui alla precedente lett. d.2.3), preveda l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive individuate dal PIAE (Piano Infraregionale delle Attività Estrattive di cui all'art. 6 della LR 17/1991 e .s.m.i), i PAE comunali afferenti al suddetto PIAE dovranno prevedere modalità di sistemazione finale della cava idonee alla formazione degli invasi ad uso irriguo richiesti. Qualora il *Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura* preveda l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive inserite in PAE vigenti, questi dovranno essere assoggettati a variante per consentire la sistemazione finale richiesta e le convenzioni in corso dovranno essere rinegoziate per recepire la suddetta variante.

### **d.3) Misure supplementari**

d.3.1) (I) Ai fini della riduzione del prelievo dalle falde a scopo irriguo, i competenti Servizi tecnici regionali, negli areali che presentano una idonea disponibilità di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o da altre fonti alternative di approvvigionamento nonché in quelli definiti alla lett. a.3) del comma 2 del presente articolo, hanno facoltà di:

- vietare i nuovi emungimenti;
- limitare o eventualmente sospendere gli emungimenti esistenti, nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, nonché della presenza di fenomeni di subsidenza (tale provvedimento si intende applicato nella fase di rinnovo della concessione esistente);

d.3.2) (P) ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, all'interno degli ambiti di seguito specificati, si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta o derivata e di comunicazione annuale dei dati al

competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia. Tale disposizione si applica:

d.3.2.1) ai settori di ricarica della falda A, B, C, D, di cui all'art. 12A, comma 1 lett. a) delimitati nella Carta 3.2, nonché nelle zone subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 10 mm/anno e nelle zone individuate in *classe quantitativa B e C*:

- per i nuovi emungimenti da acque sotterranee destinati ad uso irriguo, dalla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA;
- per gli emungimenti già esistenti utilizzati ad uso irriguo alla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA, con obbligo di installazione del misuratore entro e non oltre il 31 dicembre 2009;

d.3.2.2) ai settori di ricarica della falda A, di cui all'art. 12A, comma 1 lett. a.1) delimitati nella Carta 3.2 del PTCP:

- per le nuove derivazioni da acque superficiali destinate ad uso irriguo, dalla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA;
- per le derivazioni già esistenti utilizzate ad uso irriguo alla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA, con obbligo di installazione del misuratore entro e non oltre il 31 dicembre 2009;

d.3.3) (D) ai fini della tutela quantitativa delle acque sotterranee i Comuni, attraverso il Regolamento d'igiene, dovranno formulare disposizioni tese al risparmio idrico, promuovendo:

- l'accumulo e l'utilizzo delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di quelle disperse nel primo sottosuolo, a fini irrigui e per la pulizia delle strutture aziendali;
- il riutilizzo delle acque reflue chiarificate del comparto zootecnico e lattiero-caseario, all'interno delle attività di allevamento.

#### **d.4) Utilizzo di acque reflue recuperate**

Le disposizioni relative all'utilizzo delle acque reflue recuperate sono contenute nell'allegato 7 alle presenti norme che riporta la specifica normativa regionale relativa al Titolo IV, Capitolo 3 delle norme del PTA.

d.4.1) (D) Per gli impianti prioritari definiti dal PTA e quelli ulteriori indicati come misura supplementare, ai sensi del art. 13A, comma 6, lett. b), (il cui elenco è riportato nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA), l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena e i Consorzi di bonifica devono sviluppare, il Piano del riutilizzo (di cui art. 72 delle norme del PTA) contenente valutazioni di fattibilità impiantistica e di

uso irriguo dei reflui depurati mediante impianti irrigui, di norma, in pressione. L'elenco degli impianti destinati al riutilizzo delle acque reflue trattate deve essere aggiornato anche di concerto con la Provincia.

# ALLEGATO 2

## INDIRIZZI NORMATIVI PER LE UNITA' DI PAESAGGIO

---

### 1. Pianura della bonifica recente

L'ambito notevolmente vasto della UP ricomprende una parte del territorio provinciale oggetto di bonifica recente, che ha apportato significative modifiche all'assetto strutturale precedente.

Nell'area di pianura le coltivazioni hanno modificato in particolare gli aspetti pedagogici determinando tra l'altro un abbassamento degli acquiferi superficiali con le imponenti opere di bonifica. Il paesaggio che appare oggi, estremamente piatto, si presenta povero se non addirittura privo di caratteristiche di naturalità ed anche visivamente più basso rispetto alla pianura circostante, da cui il nome di "valli".

La struttura naturale di questo ambiente, che in origine era caratterizzato da zone umide, paludi e brughiere, non ha mai visto, se non in pochi esempi, una popolazione arborea sviluppata nella forma del bosco, quanto piuttosto una vegetazione arbustiva spontanea.

L'aspetto paesaggistico principale da tutelare è tuttavia proprio il senso di orizzontalità e di "vuoto illimitato" che emerge per cui qualsiasi intervento che abbia natura di "verticalità" o di volumetria maggiore di quella esistente, risulta incongruo: dalla edificazione di popolamenti arborei eccessivamente alti, alle infrastrutture verticali o orizzontali che "tagliano" l'orizzonte, alle strutture di servizio all'agricoltura di dimensioni volumetriche improprie che creano un impatto sul paesaggio.

La coltivazione agraria, prevalentemente a seminativo, conduce inevitabilmente alla semplificazione del paesaggio ed alla scomparsa della variabilità di forme e degli aspetti degli originari sistemi naturali.

Tuttavia al di là delle forti modifiche all'ambiente, possono essere colte qua e là alcune situazioni di pregio, da intendere quali nuclei catalizzatori per lo sviluppo di ecosistemi naturalisticamente validi quali ad esempio le zone umide, le Valli Le Partite, l'oasi faunistica Valdisole, il bosco della Saliceta.

L'oasi faunistica Valli di Mortizzuolo che interessa un territorio esteso di circa 130 ha comprende degli ambiti oggetto di ripristino dell'ambiente delle valli, aree coltivate a seminativo o avviate al reinserimento di boschetti e siepi.

L'impianto di fitodepurazione di Massa Finalese, attiguo alle Valli Le Partite riveste una notevole importanza naturalistica per la funzione di rifugio dell'avifauna.

L'oasi di protezione della fauna Valdisole è un valido esempio di recupero di un ambiente palustre derivato da attività di escavazione dell'argilla, oggi caratterizzato da una ricca avifauna ed interessato da un programma di riforestazione.

Anche la presenza di bacini artificiali per l'allevamento ittico ha determinato lo sviluppo di ambiti in cui si è creata una diversificata vegetazione palustre. In sostanza le zone umide ( che hanno trovato sviluppo in diversi tipi di ambienti favorevoli quali ex-cave, invasi artificiali, fontanili, prati umidi, ecc..) rappresentano per la pianura la più importante fonte di biodiversità e costituiscono ambiti di elevato interesse naturalistico.

Un particolare elemento paesaggistico nell'ambito del territorio della UP è costituito dal dosso di Gavello che per la posizione rilevata risulta emergente nel territorio, costituendo inoltre il principale elemento di strutturazione dell'insediamento storico, oltretutto particolarmente ricco di materiali archeologici.

Il sistema insediativo della UP è costituito da alcuni centri principali, quali S. Felice s/P. e Massa Finalese ubicati nella zona meridionale, e da centri frazionali quali Rivara e nella zona

settentrionale Quarantoli, Gavello e S. Martino Spino.

Oltre agli indirizzi sopra indicati si possono richiamare, per le problematiche di tipo insediativo e per quelle produttive aziendali, che appaiono simili a quelle della adiacente UP 2, gli indirizzi forniti in forma sintetica per questa UP.

## **2. Dossi e zone più rilevate nella bassa e media pianura**

La UP è territorialmente la più vasta della pianura ed è limitata ad est dal tipico paesaggio delle bonifiche (UP1) e ad ovest dal corso arginato del fiume Secchia (UP5). L'ambito quindi costituisce elemento di transizione tra due unità di paesaggio molto diverse ed anche diversamente connotate in termini di potenzialità e di vocazione.

La principale caratteristica paesaggistica di questa UP è costituita dalle strutture morfologiche dei dossi che benché non sempre visivamente percepibili, sono tuttavia riconoscibili per la presenza del sistema insediativo che si sviluppa su di essi, per ovvie ragioni di protezione idraulica dalle piene dei fiumi e per lo sviluppo delle coltivazioni che in corrispondenza dei dossi proprio per la maggiore fertilità del suolo è di tipo intensivo frutticolo e orticolo di maggior pregio rispetto alle adiacenti zone vallive più povere e storicamente inondabili in cui prevale il seminativo. Sui dossi è collocata anche la principale viabilità storica.

La presenza dei dossi, in un paesaggio agrario molto poco caratterizzato, può essere intesa come una componente importante ai fini della diversificazione del paesaggio ed ha determinato lo sviluppo del sistema insediativo storico.

Occorre pertanto coniugare le diverse esigenze di salvaguardia di questi particolari elementi del paesaggio, in termini di conservazione delle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche, ma anche della funzione storicamente consolidata di strutturazione dell'insediamento umano e dei suoi futuri sviluppi. Tali obiettivi si potranno conseguire in particolare attraverso la cura delle forme e delle volumetrie degli insediamenti.

Oltre ai principali centri urbani di Mirandola, Medolla, Cavezzo, S.Possidonio, Concordia, S. Prospero, il territorio della UP comprende numerosi borghi storici e corti rurali di interesse storico testimoniale (si possono citare Vallalta, S. Caterina, Fossa, ecc ...).

Il sistema insediativo principale costituito dai centri urbani di S.Prospiero, Cavezzo, Medolla e Mirandola e dal centro di S. Giacomo Roncole, è strutturato nella parte centrale della UP all'incirca secondo un asse nord-sud coincidente con la SS 12 Canaletto. Per i centri urbani principali la tendenza prevalente dovrebbe essere quella di mantenere un modello insediativo aggregato, limitando la formazione di frange e nuclei periferici ed evitando la progressiva saldatura sia con i centri contigui che con le frazioni.

A tal fine gli ambiti agricoli presenti, quelli naturali ed i vettori fluviali possono costituire cinture a valenza naturalistica da salvaguardare e potenziare al fine di garantire la permanenza della riconoscibilità territoriale ai principali centri urbani ed alle frazioni, salvaguardando gli spazi aperti agli usi agricoli, sociali ed ambientali.

Nella zona settentrionale ed in prossimità del confine provinciale, l'ambito è interessato dalle bonifiche e presenta numerose zone umide di origine antropica che assimilano questo territorio a quello adiacente della UP 1.

In questa categoria rientrano i sistemi caratterizzati da componenti igrofile collocate in zone umide originate per intervento antropico, quali cave in pianura, corsi d'acqua rettificati con i loro argini, canali.

Si tratta di ambienti fisionomicamente molto eterogenei accomunati dal fattore ecologico acqua e dalla predisposizione ad ospitare biocenosi acquatiche, palustri e ripariali. Alcuni di questi siti, ed in particolare le cave dismesse dell'oasi ecologica "Val di Sole" (ricompresa nella UP 1) manifestano una importante colonizzazione spontanea frutto dell'abbandono delle attività

antropiche e del rarefarsi degli interventi di manutenzione.

Nelle aree adiacenti ai corsi d'acqua ed alle zone umide sono spesso presenti cenosi arboree e boschi ripariali, che in area pianiziale costituiscono le uniche formazioni forestali di un certo rilievo.

L'impoverimento di habitat che caratterizza questo territorio è dovuto alla banalizzazione del paesaggio culturale, che per ovvi motivi economici si voleva fosse omogeneo su ampie superfici.

Quasi ovunque gli spazi disponibili alla riedificazione di sistemi "naturali" sotto l'esclusiva spinta di valori ambientali hanno oggi superfici troppo esigue, come le cave dismesse, per garantire un autonomo equilibrio delle strutture ecologiche che vi si potrebbero ricostituire ed in tal senso necessitano di potenziamento.

Le biocenosi meno alterate occupano le aree economicamente marginali (valli, paludi, alvei o rive fluviali) mentre quelle totalmente prive di strutture di pregio biocenotico si trovano nei settori di più recente bonifica in cui, su vastissima superficie, si è creata ininterrotta ed esclusiva la monocoltura sussidiata.

In ogni caso possono essere qua e là colte alcune situazioni di pregio, da intendere quali nuclei catalizzatori per lo sviluppo di ecosistemi naturalisticamente validi.

I boschi presenti nel territorio della UP sono costituiti quasi esclusivamente da pioppeti che si sono diffusi in certe zone, mentre in tempi recenti si è sviluppata una formazione spontanea di piccole zone boscate cresciute in conseguenza di opere infrastrutturali, quali strade, canali di bonifica, ferrovie, realizzate in aree in precedenza coltivate. Anche questi aspetti naturali, che possono apparire di secondaria importanza, particolarmente presenti sulla rete viaria e idrica minore, concorrono tuttavia alla qualificazione del paesaggio della pianura e andrebbero valorizzati, impiegando essenze arboree ed arbustive tipiche del bosco pianiziale, a partire dalle aree marginali non coltivate lungo i corsi d'acqua e dalle strade anche poderali.

In particolare le strade poderali costituiscono una fitta rete di comunicazione secondaria e ricalcano antichi tracciati; molte non sono asfaltate, per cui la progressiva tendenza alla impermeabilizzazione del fondo stradale può provocare la chiusura dei fossati laterali e la riduzione delle siepi e delle alberature il che contribuisce ad impoverire ulteriormente il paesaggio.

In sostanza si possono concretizzare le seguenti proposte:

- valorizzare le risorse ambientali residue presenti nel territorio salvaguardando i paesaggi agrari e i valori naturali presenti, con attenzione rivolta anche a quelli di minor pregio ed a quelle caratteristiche che costituiscono un valore ambientale diffuso;
- valorizzare gli elementi di valore storico quali gli antichi tracciati di strade, fossati, filari di alberi e la struttura organizzativa fondiaria storica;
- preservare gli ambiti connessi alle fasce fluviali dei corsi d'acqua, anche modesti, e dei canali principali e secondari potenziandone gli aspetti naturali;
- creare corridoi ecologici nelle superfici agricole ritirate dalla produzione prossime ai corsi d'acqua, o nelle fasce fluviali prossime ai tratti arginati o interne ai centri abitati;
- favorire anche attraverso opportuni incentivi l'impianto di superfici boscate a fini ambientali da realizzarsi sui terreni agricoli ritirati dalla produzione;
- favorire la creazione di piccoli boschi nelle aree marginali non coltivate lungo i corsi d'acqua, nelle terre intercluse, e lungo le strade impiegando essenze arboree e arbustive tipiche del bosco pianiziale e tutelando le piccole aree in corso di rinaturalizzazione spontanea per l'importante funzione di rifugio svolta nei confronti della fauna;
- proporre le superfici agricole periurbane o intercluse tra i centri urbani o fra le infrastrutture a scopi ambientali e di protezione degli abitati attraverso l'introduzione di formazioni o consociazioni vegetali permanenti;
- incentivare la valorizzazione paesistica e scenica degli elementi e delle strutture

architettoniche legate alla presenza del corso d'acqua, quali mulini, ponti, opere di presa, chiuse, ville e palazzi che testimoniano il rapporto dell'uomo con la risorsa acqua.

Gli indirizzi per il sistema insediativo si possono così concretizzare:

- limitare la saldatura tra zone urbane limitrofe salvaguardando gli spazi aperti tra i centri e nuclei urbani riservandoli prioritariamente agli usi agricoli, sociali ed ambientali;
- limitare la tendenza alla progressiva edificazione di tipo lineare lungo le principali direttrici infrastrutturali di collegamento dei centri urbani ( per fare alcuni esempio la SS per Modena di collegamento dei centri di Concordia e Mirandola, la SS 12 nel tratto tra Sorbara e S. Prospero e tra questo e il centro urbano di Medolla, la SS n.6 tra Cavezzo e S. Giacomo in Roncole e tra questo ed il centro urbano di Mirandola ) e lungo la viabilità secondaria di collegamento dei centri principali con le frazioni;
- attivare operazioni di riqualificazione, di recupero e riuso degli insediamenti produttivi obsoleti, dismessi o degradati in particolare se presenti all'interno dei centri abitati;
- indirizzare il riordino e completamento degli insediamenti esistenti, centri e nuclei storici, favorendo i modelli insediativi aggregati nel rispetto dei valori ambientali e paesistici rilevanti;
- limitare la erosione delle superfici rurali prodotta dalla edificazione di tipo sparso, mantenendo l'edificazione all'interno dei centri aziendali esistenti e favorendo modelli insediativi conclusi;
- tendere alla riqualificazione e al miglioramento formale degli edifici di recente costruzione in relazione al contesto edilizio di appartenenza e in riferimento ai connotati ambientali;
- negli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico e di interesse testimoniale, anche di carattere aziendale, valorizzare il contesto e gli elementi che rapportavano l'edificio all'ambiente circostante (siepi, viali, rete viaria, parco....).

Gli indirizzi per le strutture produttive di carattere agricolo riguardano:

- mitigare l'impatto visivo delle strutture edilizie di servizio agricolo di recente costruzione, in particolare se di grandi dimensioni, incentivando la realizzazione di barriere verdi in prossimità di strade, canali e sul limite dei centri aziendali, ed il mantenimento delle alberature, siepi, ed il potenziamento dell'apparato vegetazionale in corrispondenza dei limiti perimetrali dei centri aziendali;
- sviluppare l'assetto insediativo rurale connesso alle strutture di servizio di nuova previsione compatibilmente alla necessità di non compromettere il recupero dei fabbricati di interesse storico-testimoniale presenti in azienda e comunque secondo modelli aggregati ai centri aziendali esistenti in relazione ai caratteri tipici della zona;
- orientare la nuova edificazione sia di tipo produttivo che abitativo, sulle esigenze funzionali alla conduzione del fondo ed alle esigenze effettive dell'azienda in relazione alla dimensione ed ai tipi di coltivazione;
- incentivare la tendenza al recupero delle tipologie edilizie storiche per le esigenze abitative di carattere aziendale.

### **3. Pianura della bonifica recente nei territori di Novi di Modena e a nord di Carpi**

Il territorio della UP è delimitato sulla destra dalla regione fluviale del Secchia e sulla sinistra dal corso del fiume Tresinaro che segna il confine provinciale, mentre a sud si attesta escludendola, in prossimità del centro urbano di Carpi ai limiti della zona centuriata.

L'ambito è interessato dagli interventi di bonifica, prevalentemente risaie, che hanno determinato un territorio vallivo di caratteristiche analoghe a quello della UP 1 per ciò che riguarda la morfologia depressa del paesaggio, ma più ricco per la forte presenza di valli, zone d'acqua, paludi, sistema dei canali, che si sviluppano in prevalenza negli ambiti economicamente marginali, e che rappresentano ancora strutture di pregio ambientale le quali opportunamente valorizzate potrebbero configurare lo sviluppo di ecosistemi naturalisticamente validi.

Tra questi si possono citare le zone umide presenti in maniera consistente nel territorio, i prati umidi costituiti dalle risaie, gli allevamenti ittici e non ultime, le zone di ripopolamento per scopi venatori, oltre a particolari emergenze naturalistiche quali per fare un esempio il sistema di siepi nella zona a nord di Carpi ( che presenta esemplari arborei di grandi dimensioni, tipiche dei boschi planiziali, elemento favorevole alla creazione di cortine arbustive e arboree nelle terre produttive di pianura) e per l'importanza naturalistica l'oasi faunistica Borsari, costituita da 13 ha di zone umide, boschi igrofilo e prati umidi ricchissimi di flora e fauna.

Il territorio della UP è caratterizzato pertanto da un sistema ambientale i cui vari aspetti anche eterogenei, sono accomunati dal fattore ecologico acqua che compare nelle varie forme (paludi, canali, risaie, valli ...) e che ospita in diversi casi biocenosi acquatiche, palustri e ripariali. L'ambito ha una forte tendenza alla rinaturalizzazione spontanea ed in tal senso potrebbe essere interessante destinare alcuni di questi siti ad una ricolonizzazione spontanea partendo dalle zone marginali ritirate dalla coltivazione oppure dal sistema dei canali che disegna un reticolo regolare di strutture parallele alternate da fasce strette di terra intercluse.

In sostanza il paesaggio agrario trasmette una idea ben precisa di naturalità e manifesta più che altrove una forte propensione allo sviluppo di sistemi ambientali naturalisticamente validi, anche se la coltivazione della terra tende a semplificare notevolmente il paesaggio.

Anche qui vari aspetti naturali sono rilevabili anche se in modo più marginale nella rete delle strade poderali e interpoderali che costituiscono un fitto sistema di comunicazione tra i vari centri abitati ricalcando spesso tracciati storici. La caratteristica di questo particolare sistema viario va colta nella presenza dei fossati laterali, di fondi stradali a sezione stretta, di siepi e alberature che la costeggiano. Tali elementi sono una occasione di arricchimento del paesaggio, testimonianza storica, e offrono paesaggi e visuali suggestive e inconsuete e possono trovare delle indicazioni operative per la salvaguardia negli indirizzi riportati nella precedente UP2.

#### **4. Paesaggio perifluviale del fiume Panaro nella fascia di bassa e media pianura**

La UP interessa l'ambito territoriale costituito dal paesaggio perifluviale del fiume Panaro e dalle zone limitrofe direttamente influenzate negli aspetti paesaggistici e naturalistici dalla presenza del corso d'acqua e degli ambiti morfologicamente e storicamente connessi al fiume con particolari caratteristiche della maglia poderale.

La UP partendo all'incirca dall'ambito centrale periurbano del Comune di Modena (UP 8) si sviluppa lungo il corso del fiume attraversando tutto il territorio provinciale, sino al confine settentrionale.

Il corso d'acqua costituisce unitamente al fiume Secchia, l'elemento principale del paesaggio della pianura e crea con l'andamento sinuoso e movimentato degli argini rilevati numerose anse alternate a tratti rettilinei.

In particolare le anse potrebbero offrire ottime soluzioni per il disegno di parchi periurbani, connessi attraverso i percorsi ciclabili e pedonali lungo gli argini e che si possono espandere anche nelle localizzazioni più prossime al fiume e alla rete idrica di contorno in cui sviluppare anche interventi di forestazione nel settore agricolo.

Il paesaggio perifluviale del fiume Panaro è maggiormente connotato da caratteristiche naturalistiche e vegetazionali rispetto a quello del fiume Secchia, ed in tal senso è più interessante per gli aspetti paesaggistici e di maggior pregio ambientale anche per la caratteristica del sistema insediativo storico costituito dalle principali ville attestate in prossimità degli argini ed orientate con il fronte principale ed il giardino o parco verso il fiume che costituiva la principale via di comunicazione nelle epoche storiche.

Tra queste si possono citare in destra orografica: Villa Pluma, Casino Vecchi, Palazzo Rangoni, Casino Montanari, Palazzo di Donna Clarina Rangoni, Palazzo dei Conti Rossi di S. Giacomo, Casino La Passerina, Villa Bonasi Benucci, La Levizzana, La Torretta, Cabianca, e in sinistra orografica: Villa Bruini. Casino Zeneroli. Casino Cavazza. Villa Scribani. La Carandina. Villa

Maria, Villa Guidelli-Guidi.

Il corso d'acqua rappresenta anche per la presenza del dosso, la struttura portante di numerosi centri urbani e nuclei storici quali Bomporto, Gorghetto, Solara, Camposanto, Passo Vecchio, Casoni Sopra, Casoni Sotto, Finale Emilia.

La UP che rappresenta nel territorio della pianura uno dei principali elementi più favorevolmente predisposti allo sviluppo di parchi fluviali, andrebbe valorizzata negli aspetti paesaggistici e naturalistici anche tramite una attenta progettazione dei vari ambiti.

Infatti la struttura del territorio non è oggi quella di un tempo, tanto che in area di pianura per individuare sedi idonee alla formazione di parchi ci si rivolge agli ambiti fluviali, in parte sottratti ai profondi stravolgimenti prodotti dalla coltivazione delle terre, benchè costretti all'interno di argini artificiali.

Le aree golenali sembrerebbero le uniche facili sedi di una ricostituzione insieme ecosistemica e paesaggistica; ma a tale considerazione si contrappone la logica ferrea della sicurezza idraulica per ottenere la quale si vogliono alvei liberi da ogni ostacolo al fluire rapido delle correnti. E il bosco, o singoli alberi, possono in questa accezione essere fattori gravi di rischio.

La valorizzazione dovrebbe partire dalla salvaguardia degli ecosistemi di zone umide prossimo-naturali quali gli ecosistemi acquatici che si sono sviluppati in aree che non hanno presumibilmente subito, in tempi recenti, rilevanti trasformazioni colturali o le aree adiacenti ai corsi d'acqua dove sono spesso presenti cenosi arboree e boschi ripariali che, in area pianiziale, costituiscono le uniche formazioni forestali di un certo rilievo.

L'ambito della UP può rappresentare, se opportunamente valorizzato, uno dei sistemi verdi ordinatori degli insediamenti nel territorio della provincia, che costituisce e connette in vario modo i sistemi portatori di potenzialità paesaggistiche adiacenti al corso d'acqua quali possono essere i paesaggi agrari di pregio, i canali, le zone umide, gli ambiti boscati, i parchi delle ville storiche e, ove presenti, le emergenze ambientali.

Il territorio della UP nella zona meridionale si attesta per un lungo tratto sulla adiacente unità di paesaggio del fiume Secchia (UP5), costituendo questo ambito un elemento di collegamento tra le due principali fasce fluviali della pianura, le cui anse in questo particolare contesto si avvicinano notevolmente in corrispondenza del Comune di Bastiglia. L'ambito suddetto oltre a comprendere le fasce fluviali dei principali corsi d'acqua e del Naviglio, presenta vari elementi di interesse ambientale quali possono essere i corsi d'acqua secondari ( Cavo Minutara, Cavi Panarola e Fiumicello..) e la zona dei Prati di S. Clemente che interessa un territorio abbastanza esteso intercluso tra il fiume Panaro ed il Canale Naviglio; tali elementi costituiscono nel paesaggio della pianura uno dei pochi sistemi favorevoli alla ricostituzione dei valori ambientali.

Questo ambito andrebbe particolarmente potenziato negli elementi naturali di connessione degli argini principali del Secchia e Panaro, sfruttando il corso del Canale Naviglio quale struttura trasversale di collegamento anche dei principali centri di Bomporto e Bastiglia. Il sistema di confluenze dei corsi d'acqua unitamente alle anse del Secchia e Panaro costituisce una ulteriore occasione di sviluppo di ambiti naturali in cui incentivare la presenza del bosco e la ricostituzione di ecosistemi prossimo-naturali.

Complessivamente il territorio compreso nella UP appare particolarmente vocato, per le potenzialità paesaggistiche presenti, alla previsione di parchi territoriali, in cui siano previste azioni di tutela ed interventi volti al mantenimento e alla ricostituzione dei valori ambientali e del paesaggio rurale nei contesti prevalentemente agricoli dove detti valori, pur residuali o compromessi, sono ancora presenti e in condizioni favorevoli al ripristino.

In tal senso si auspica:

- lo sviluppo di aree di valorizzazione naturalistica lungo la fascia fluviale del Panaro che interessi e coinvolga aldilà dei limiti amministrativi dei comuni l'intero corso

- o d'acqua;
- o il recupero, nei limiti possibili, delle aree d'argine quali siti di sviluppo di cenosi arbustive;
- o progressiva riduzione, a partire dai margini del fiume, delle aree coltivate;
- o il mantenimento a spontanea evoluzione di alcune superfici individuate nei settori ecologicamente meno vulnerabili e che non siano fonte di rischio idraulico, in particolare se insediate nell'area golenale;
- o il mantenimento dei percorsi ciclabili e pedonali lungo gli argini quali strutture di connessione di ambienti diversi;
- o la graduale trasformazione dei pochi pioppeti esistenti in boschetti ricchi di specie di pregio, in particolare lungo le anse del fiume;
- o l'incentivazione tramite fondi comunitari di misure forestali nelle zone coltivate, privilegiando le localizzazioni più prossime al fiume e alla rete idrica di contorno;
- o la valorizzazione paesistica e scenica degli argini e degli elementi e delle strutture architettoniche legate storicamente alla presenza del corso d'acqua, quali mulini, ponti, opere di presa, chiuse, ville e palazzi che testimoniano il rapporto dell'uomo con la risorsa acqua;
- o la sottoposizione, in prossimità delle zone urbane, del sistema degli argini ad una specifica progettazione del "verde";
- o il potenziamento nel territorio meridionale della UP corrispondente alla zona di Bastiglia, Bomporto, delle potenzialità naturalistiche già insite nella presenza dei corsi d'acqua, dei canali, delle confluenze e delle terre intercluse, potenziando la connessione dei tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro ed il ruolo territoriale del Canale Naviglio quale elemento ambientale e territoriale di collegamento dei centri urbani di Bomporto, Bastiglia diversamente collocati nel territorio, sino al Capoluogo di Provincia;
- o per l'ambito dei prati di S. Clemente lo sviluppo delle potenzialità di recupero degli originari caratteri ambientali, con il ripristino delle condizioni idonee alla periodica sommersione delle terre e la ricomposizione del paesaggio fluviale a monte e a valle dell'area sommersa attraverso l'impianto di fasce arborate e di siepi.

Per il sistema insediativo della UP e per quello rurale si richiamano gli indirizzi espressi nella UP 2, comprendendo inoltre anche quelli relativi al rischio idraulico.

## **5. Paesaggio perifluviale del fiume Secchia nella fascia di bassa e media pianura**

La UP interessa l'ambito fluviale del Secchia a partire dal tratto in cui diventa arginato in prossimità del capoluogo, e sino al confine provinciale.

In tutto il tratto l'alveo del fiume è costretto in argini artificiali che creano a seguito dei frequenti cambiamenti morfologici dell'alveo numerose e svariate anse, alcune di grandi dimensioni, altre estremamente modeste, alternate a brevi tratti rettilinei. La struttura molto movimentata del corso d'acqua crea un effetto paesaggistico rilevante nell'ambito del paesaggio della pianura e costituisce elemento visivo predominante da più parti del territorio, accentuato dalla situazione morfologica del dosso principale, più volte emergente e ben visibile, sul quale corrono gli argini.

La struttura arginata del fiume comprende a volte, oltre all'alveo strettamente considerato, alcuni terrazzi fluviali anche di una certa ampiezza, coltivati o interessati da formazioni boschive prevalentemente pioppeti.

Il perimetro della UP ricomprende gli ambiti morfologicamente e storicamente connessi al fiume che pongono in evidenza lo sviluppo della maglia poderale caratterizzata da un andamento particolare in prossimità degli argini.

Il corso del fiume Secchia riveste un interesse storico costituendo la struttura portante, anche per la presenza del dosso, di numerosi centri urbani e nuclei storici presenti nella UP e diversamente rapportati al corso d'acqua in termini di posizione e distanza: Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Cavezzo, San Possidonio, Concordia s/S.

Alcuni di questi, come il centro storico di Concordia, e le frazioni di Rovereto, ponte Motta oltre a numerosi nuclei storici più modesti e numerose case sparse. sono disposti a ridosso degli argini

la cui struttura, anche storicamente, ha determinato l'origine di questi centri urbani nell'ambito della pianura.

Il fiume costituisce quindi un elemento predominante del paesaggio che funge da connessione fra varie strutture urbane diversamente collocate nel paesaggio, ma unite dalla continuità dell'acqua, degli argini e delle infrastrutture storiche connesse (viabilità sott'argine).

Andrebbe valorizzato il ruolo che il corso d'acqua assume quale traccia storica del territorio, ed in ambito territoriale più vasto, la funzione di elemento portante che connette al di là delle strutture degli argini, ambiti a sviluppo naturalistico ed episodi urbani di varia natura, configurandosi a seconda dei casi come parco urbano, zona umida, ambito a bosco.. ecc..; In tal senso si auspica:

- lo sviluppo di aree di valorizzazione naturalistica lungo la fascia fluviale del Secchia che interessi e coinvolga al di là dei limiti amministrativi dei comuni l'intero corso d'acqua;
- il recupero, nei limiti possibili, delle aree d'argine quali siti di sviluppo di cenosi arbustive;
- l'incentivazione della formazione di corridoi ecologici nelle fasce fluviali prossime ai tratti arginati;
- il mantenimento a spontanea evoluzione di alcune superfici individuate nei settori ecologicamente meno vulnerabili e che non siano fonte di rischio idraulico, in particolare se insediate nell'area golenale;
- il mantenimento dei percorsi ciclabili e pedonali lungo gli argini quali strutture di connessione di ambienti diversi;
- la graduale trasformazione dei pochi pioppeti esistenti in boschetti ricchi di specie di pregio, in particolare lungo le anse del fiume;
- l'incentivazione nei margini esterni degli argini di formazioni arboree, e nelle aree marginali non coltivate e nelle terre intercluse impiegando essenze arboree e arbustive tipiche del bosco planiziale e tutelando le piccole aree in corso di rinaturalizzazione spontanea per l'importante funzione di rifugio nei confronti dell'avifauna;
- l'incentivazione tramite fondi comunitari di misure forestali nelle zone coltivate, privilegiando le localizzazioni più prossime al fiume e alla rete idrica di contorno;
- l'incentivazione della valorizzazione paesistica e scenica degli argini e degli elementi e delle strutture architettoniche legate storicamente alla presenza del corso d'acqua, quali mulini, ponti, opere di presa, chiuse, ville e palazzi che testimoniano il rapporto dell'uomo con la risorsa acqua;
- la sottoposizione in prossimità delle zone urbane del sistema degli argini ad una specifica progettazione del "verde";
- la salvaguardia degli ambiti fluviali principali, le confluenze con quelli secondari, le terre intercluse, ricostituendo e recuperando i valori naturali.

Per il sistema insediativo della UP che oltre ai principali centri urbani presenta in prossimità dell'ambito fluviale un insediamento rurale sparso abbastanza denso, si possono richiamare gli indirizzi per il sistema insediativo elaborati per la adiacente UP 2, oltre ad alcune indicazioni che riguardano la prevenzione dal rischio idraulico; infatti questo particolare aspetto, oggetto di piani e programmi specifici elaborati dalla Protezione Civile, necessita di una considerazione particolarmente per le strutture insediative urbane sorte in prossimità degli argini oltreché per le zone a rischio idraulico:

- controllo del dimensionamento delle reti di fognatura esistenti a servizio delle aree urbanizzate considerando gli stati di piena indotti nella rete dei canali che funge da corpo recipiente;
- per le aree urbanizzate favorire il sistema di fognature a reti separate, evitando per la rete di drenaggio delle acque meteoriche la concentrazione degli scarichi.

## **6. Pianura di Ravarino**

La UP comprende un ambito territoriale delimitato a sud dalla presenza di un dosso sul quale si

attestano i principali centri abitati di Ravarino, Rami, I Casoni e la principale viabilità storica e ad ovest dal corso arginato de fiume Panaro che estende la sua influenza anche all'interno della UP determinando il particolare andamento della maglia poderale.

La zona che originariamente era ricoperta, come molte terre della pianura, da acquitrini e ambiti boscati presenta ancora visibile per lo meno nella morfologia del terreno, benchè modificata dalle coltivazioni agrarie, e nella toponomastica, le tracce dell'insediamento storico sviluppatosi ad esempio in origine nella località denominata "I Monti" ( oggi "Castelcrescente").

La UP si presenta particolarmente ricca di insediamenti e ville storiche (Palazzo Stoffi, Palazzo La Conventa, La Zambia, Casino della Pisa, Casa Guerzoni, Palazzo Vecchi Rangoni di Stuffione, Palazzo Veratti, La Martinella, Palazzo Ferri, Villa del Cardinale Vaccari) oltre alle corti rurali ( Cà Longa, La Bassa, La Buca), oratori (Chiesetta della Colonna, Oratorio della Madonna della Cavazzona).

Particolare attenzione merita la conservazione di questo patrimonio storico nel suo valore puntuale e di contesto, cercando di non trascurare quegli elementi che rapportavano l'edificio all'ambiente circostante ( siepi, viali, rete stradale) mentre è opportuno favorire gli insediamenti dei nuclei principali in corrispondenza dei nuclei storici.

Unitamente al patrimonio storico andrebbe valorizzato anche il patrimonio naturalistico connesso alle ville storiche costituito dai parchi, in particolare quelli sviluppatosi secondo le regole del giardino paesistico, i quali costituiscono emergenze di non trascurabile importanza nel paesaggio dei campi.

Altri indirizzi, oltre a quelli per la edificazione di tipo aziendale che sono riportati nella UP 2, possono riguardare i seguenti aspetti:

- limitare la tendenza alla nuova edificazione di tipo lineare lungo le direttrici infrastrutturali di collegamento dei centri urbani a favore delle principali direttrici storiche insediate;
- indirizzare il completamento degli insediamenti esistenti favorendo i modelli insediativi aggregati;
- salvaguardare i paesaggi agrari ed i valori naturali presenti;
- limitare la erosione delle superfici rurali causata dalla edificazione di tipo sparso limitando l'edificazione all'interno dei centri aziendali esistenti e prevedendo le nuove costruzioni in coerenza con la tipologia edilizia tradizionale esistente.

## **7. Pianura di Carpi Soliera e Campogalliano**

Il territorio della UP è caratterizzato per un ambito molto esteso dalla permanenza del sistema di strade, fossati e filari di alberi della struttura fondiaria storica della centuriazione, cioè di divisione dei fondi operata in epoca romana. Le strade parallele nella campagna, intersecate ortogonalmente a distanza regolare coincidono con gli antichi tracciati romani.

La struttura reticolare della centuriazione romana, della quale va prevista la valorizzazione dei caratteri peculiari dell'impianto ( gli antichi tracciati delle strade romane, fossati, filari di alberi e la struttura organizzativa fondiaria storica ) costituisce anche la struttura portante del sistema insediativo storico della zona il quale si sviluppa prevalentemente su alcune direttrici principali, mentre appare ridotto all'interno delle aree centuriate.

Pertanto un intervento di salvaguardia e valorizzazione di questa particolare tipologia di paesaggio agrario di impianto storico che voglia accentuare la visibilità dell'ordinamento generale del territorio, passa necessariamente attraverso la qualificazione e la razionalizzazione del sistema insediativo.

L'orientamento principale dovrebbe essere quello di favorire la riaggregazione delle tendenze diffuse a favore degli insediamenti urbani principali. prevedendo inoltre le nuove costruzioni in

coerenza con la tipologia edilizia tradizionale esistente e disponendole in armonia con il reticolato stradale storico. A tal fine potrebbe essere utile la individuazione delle distanze massime e minime degli edifici dalle strade e le regole di allineamento uniformate per situazioni omogenee, tenendo conto dell'edificazione esistente.

Il paesaggio della centuriazione che costituisce per la sua estensione un valore ambientale diffuso sul quale si appoggia il sistema insediativo ed i principali centri urbani di Carpi e Soliera, rappresenta anche la rete di connessione di ulteriori elementi e sistemi in cui sono variamente presenti valori paesaggistici e naturali quali la rete principale dei canali ed i paesaggi rurali particolarmente conservati negli aspetti ambientali.

Particolare attenzione merita l'ambito orientale adiacente alla regione fluviale del Secchia per il quale si auspica un potenziamento dei caratteri naturali, e l'ambito meridionale della UP nella zona di Campogalliano più prossima al corso d'acqua.

Oltre agli indirizzi appena indicati si possono concretizzare le seguenti proposte:

- valorizzare le risorse ambientali presenti nel territorio salvaguardando i paesaggi agrari e i valori naturali presenti, con attenzione rivolta anche a quelli di minor pregio ed a quelle caratteristiche che costituiscono un valore ambientale diffuso;
- salvaguardare gli elementi di valore storico quali gli antichi tracciati di strade, fossati, filari di alberi e la struttura organizzativa fondiaria storica;
- preservare gli ambiti connessi ai corsi d'acqua, anche modesti, ed ai canali principali e secondari (canale Tresinaro, canale Budrione, diversivo Cavata, cavo Lama, canale di Carpi ) potenziandone gli aspetti naturalistici;
- proporre le superfici agricole periurbane o intercluse tra i centri urbani o fra le infrastrutture viarie a scopi ambientali e di protezione degli abitati attraverso l'introduzione di formazioni o consociazioni vegetali permanenti;
- incentivare la valorizzazione paesistica e scenica degli elementi e delle strutture architettoniche legate alla presenza dei corsi d'acqua, quali mulini, ponti, opere di presa, chiuse, ville e palazzi;
- limitare la saldatura tra zone urbane limitrofe salvaguardando gli spazi aperti tra i centri e nuclei urbani riservandoli prevalentemente agli usi agricoli, sociali ed ambientali;
- attivare operazioni di riqualificazione, di recupero e riuso degli insediamenti produttivi obsoleti, dismessi o degradati in particolare se presenti all'interno dei centri abitati o sparsi;
- indirizzare il completamento degli insediamenti esistenti, centri e nuclei storici, favorendo i modelli insediativi aggregati nel rispetto dei valori ambientali e paesistici rilevanti;
- limitare la erosione delle superfici rurali prodotta dalla edificazione di tipo sparso, limitando l'edificazione all'interno dei centri aziendali esistenti e favorendo modelli insediativi conclusi;
- tendere alla riqualificazione e al miglioramento formale degli edifici di recente costruzione in relazione al contesto edilizio di appartenenza e in riferimento ai connotati ambientali;
- prevedere le nuove costruzioni in coerenza con la tipologia edilizia tradizionale esistente e disponendole in armonia con la morfologia del territorio, sia nella generalità del territorio agricolo che negli insediamenti che interessano particolari elementi del paesaggio;
- negli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico e di interesse testimoniale valorizzare il contesto e gli elementi che rapportavano l'edificio all'ambiente circostante (siepi, viali, rete viaria, parco..);
- mitigare l'impatto visivo delle strutture edilizie di servizio agricolo di recente costruzione, in particolare se di grandi dimensioni, incentivando la realizzazione di barriere verdi in prossimità di strade, canali e sul limite dei centri aziendali, ed il mantenimento delle alberature, siepi, ed il potenziamento dell'apparato vegetazionale in corrispondenza dei limiti perimetrali dei centri aziendali;
- sviluppare l'assetto insediativo rurale connesso alle strutture di servizio di nuova previsione compatibilmente alla necessità di non compromettere il recupero dei fabbricati di interesse storico-testimoniale presenti in azienda e comunque secondo modelli

- aggregati ai centri aziendali esistenti in relazione ai caratteri tipici della zona;
- orientare la nuova edificazione sulle esigenze funzionali alla conduzione del fondo ed alle esigenze effettive dell'azienda in relazione alla dimensione ed ai tipi di coltivazione;
- incentivare la tendenza al recupero delle tipologie edilizie storiche per le esigenze abitative di carattere aziendale.

## **8. Paesaggio periurbano di Modena e della fascia nord del capoluogo**

Il territorio, ambito centrale periurbano del capoluogo di Provincia, presenta uno sviluppo urbanistico e infrastrutturale che ha notevolmente interessato il tessuto fondiario agricolo.

L'agricoltura come in molte aree urbane, non si presenta con una precisa fisionomia: sono compresenti varie forme di conduzione e diversi tipi di coltivazione. L'elemento comune è la polverizzazione aziendale a livelli particolarmente accentuati come si può notare anche nelle adiacenti UP 13 e 14.

La presenza di spazi aperti ancora esistenti, di particolare importanza quelli presenti nelle frange urbane, andrebbe mantenuta riservandoli prevalentemente agli usi agricoli, sociali e ambientali, quali ambiti che limitano la formazione di frange e nuclei periferici.

Qui più che altrove ed in particolare nelle zone più vicine al centro urbano, il paesaggio agrario dovrebbe assumere un ruolo fondamentale di riequilibrio della espansione urbana ed essere oggetto di miglioramento e valorizzazione attraverso il sistema agricolo, ad esempio con interventi di forestazione (alcuni già in atto da parte del Comune di Modena) e di potenziamento dell'apparato vegetazionale soprattutto negli ambiti in cui appare estremamente povero di questi caratteri, ed introducendo e recuperando alcuni tipi di vegetazione che possono giocare un miglioramento ambientale nelle aree coltivate e nelle infrastrutture viarie.

In sostanza vanno concretizzati quegli interventi che contribuiscono a rendere più equilibrati gli assetti territoriali precari o degradati, incoraggiando ove possibile la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e per la fruizione agli usi sociali (sport, cultura, ecc.).

Gli interventi potrebbero anche contemplare la formazione di "orti urbani" da realizzare mediante progetti unitari coordinati con la riqualificazione dei quartieri periferici al centro urbano.

Va sostenuta l'attività agricola residua e garantito il suo sviluppo orientandola verso forme di gestione e tecniche agronomiche più rispettose del paesaggio agrario e dell'ambiente, anche di fonte comunitaria. Vanno favoriti gli interventi di miglioramento e valorizzazione del paesaggio rurale specie negli ambiti prossimi a quelli urbani.

I corsi d'acqua presenti nella UP (sia principali quali il Cerca, Naviglio,.. che secondari), sia nei tratti interni che esterni alla struttura urbana possono costituire, tramite progetti di recupero e di ripristino, una importante occasione per dotare ulteriormente la città di luoghi in cui svolgere attività di tempo libero in spazi aperti, ed elementi di connessione con le fasce fluviali principali del Secchia e del Panaro da sviluppare come verde pubblico o di uso pubblico periurbano, intesi come equilibratori ambientali del sistema insediativo.

Uno degli aspetti più rilevanti che caratterizza il territorio rurale della UP è la forte tendenza al recupero - riqualificazione del patrimonio edilizio di interesse storico-testimoniale e non, in cui gioca un ruolo importante anche l'aspetto residuale dell'attività agricola.

La sottrazione di suolo agricolo da parte dell'espansione urbana è divenuta un problema di alcune unità di paesaggio (per fare un esempio UP 18) che presentano una elevata densità delle case sparse. Il danno creato da una espansione edilizia disordinata non va solo rapportato alla quantità di suolo che viene convertita da un uso produttivo quanto anche agli effetti indiretti: la saturazione delle infrastrutture, la generazione di traffico con modalità indesiderabili, la disarticolazione della

forma urbana e la distruzione del paesaggio agrario.

Gli indirizzi per il sistema insediativo possono essere così specificati come segue:

- la salvaguardia degli ambiti agricoli in particolare di quelli limitrofi all'ambito urbanizzato o interclusi fra le frange urbane;
- il contenimento della tendenza alla edificazione lungo le infrastrutture viarie, evitando di prolungare le direttrici di espansione urbana esistenti;
- negli interventi di recupero del patrimonio edilizio di interesse storico-testimoniale la valorizzazione del contesto e degli elementi che rapportano l'edificio all'ambiente circostante, salvaguardando le tipologie edilizie storiche che caratterizzano i fabbricati rurali anche di minor interesse.

### **9. Media pianura di Nonantola e nord di Castelfranco E.**

La UP comprende una parte di territorio compreso tra il confine provinciale bolognese ad est e la fascia fluviale del Panaro ad ovest.

Il grande interesse paesaggistico di questo territorio è dovuto alla contemporanea ricchezza e varietà di tracce storiche e di aspetti naturalistici che creano complessivamente un contesto di notevole pregio ambientale.

L'ambito della UP è interessato nella zona centrale dalla permanenza della struttura fondiaria storica della centuriazione che determina un paesaggio particolare caratterizzato dalla presenza di strade parallele intersecate ortogonalmente a distanza regolare, coincidenti con gli antichi tracciati romani.

La struttura reticolare della centuriazione romana, che ha quindi costituito anche la trama del sistema insediativo storico, va valorizzata nei caratteri peculiari dell'impianto quali gli antichi tracciati viari, i fossati, i filari di alberi, che fanno da cornice alla struttura organizzativa fondiaria storica.

L'influenza sul sistema insediativo è rilevabile nello sviluppo avvenuto prevalentemente lungo le direttrici della centuriazione ed in corrispondenza dei centri abitati principali, mentre è più diradato all'interno delle divisioni centuriate. Particolare attenzione merita pertanto in questo paesaggio la crescita del sistema insediativo che dovrebbe essere orientata al contenimento dell'insediamento diffuso nell'area centuriata a favore di una relativa condensazione insediativa su alcuni nuclei principali prevalentemente in corrispondenza delle principali direttrici insediative che sono anche le direttrici storiche, prescelte in modo da accentuare la visibilità dell'ordinamento generale del territorio.

Un suggerimento utile potrebbe essere ad esempio nei territori interessati dalla centuriazione, il preordinare un sistema di distanze massime e minime degli edifici dalle strade e di regole di allineamento uniformate per situazioni omogenee, tenendo conto dell'edificazione esistente.

Il territorio della UP oltre al paesaggio della centuriazione, che interessa una zona molto vasta, comprende anche per un ambito più modesto, una ulteriore tipologia di paesaggio agrario di impianto storico costituito dal sistema della "Partecipanza" di Nonantola la quale definisce una struttura territoriale nettamente distinta dalla maglia poderale del territorio adiacente e presenta in più un interesse naturalistico ed ambientale dovuto alla presenza di zone umide ed ambiti di rimboschimento con specie tipiche del bosco planiziale.

Altre emergenze ambientali che arricchiscono la UP vanno individuate nel parco storico di Villa Sorra, nel nucleo storico di Panzano con relativa struttura difensiva e negli ambiti di interesse naturalistico quali l'oasi faunistica di Manzolino e, sebbene modeste, le aree di Rastellino interessate da ripristini ambientali a zona umida. Queste ultime costituiscono ambienti accomunati dal fattore ecologico acqua e dalla predisposizione ad ospitare biocenosi acquatiche, palustri e ripariali. In particolare l'area di riequilibrio ecologico del Torrazzuolo che ricade

prevalentemente all'interno della Partecipanza Agraria di Nonantola interessa un'area di circa 70 ha che comprende una zona umida, rimboschimenti con specie tipiche degli antichi boschi di pianura situati in gran parte nell'area un tempo occupata dal Bosco della Partecipanza, ed aree prative. L'Oasi faunistica della Cassa di Espansione del canale di S. Giovanni a Manzolino rappresenta una delle zone umide più importanti della zona per la ricca vegetazione palustre.

Il parco di Villa Sorra che si estende per circa 30 è costituito dalla villa, dal giardino storico, dal pioppeto esterno al parco che va trasformandosi in bosco planiziale e da zone d'acqua.

Ulteriori emergenze sia interne che esterne alla zona centuriata sono individuabili nel sistema dei dossi (disposti parallelamente con andamento sud-nord, che ospitano la viabilità storica) e nei corsi d'acqua naturali che unitamente alle zone di interesse paesaggistico ed al paesaggio della centuriazione, creano un sistema ambientale di connessione di varie emergenze storiche e naturalistiche, costituendo i principali segni ordinatori del territorio, all'interno del quale contenere e programmare lo sviluppo del sistema insediativo.

#### **10. Paesaggio perifluviale del fiume Secchia nella prima fascia regimata**

#### **11. Paesaggio perifluviale del fiume Panaro nella prima fascia regimata**

La presenza dei principali fiumi Secchia e Panaro che delimitano ad est e ad ovest il centro urbano di Modena, unitamente al sistema dei canali, costituisce una occasione di valorizzazione paesaggistica e naturalistica della struttura urbana del capoluogo che è già stata in parte attuata attraverso gli interventi del Consorzio del Parco Fluviale del Secchia che hanno promosso la costituzione tra l'altro della Riserva Naturale.

I due ambiti fluviali, che appaiono interessati dalla presenza di interventi idraulici, come arginature, canali di scolo e casse di espansione che hanno in diversi tempi modificato il tracciato fluviale, contengono vari luoghi di accumulo di valori ambientali residui che rappresentano nel paesaggio della pianura i principali segni ordinatori del territorio provinciale che connettono come valore paesaggistico diffuso i sistemi e le emergenze ambientali.

I due tratti del Secchia e del Panaro ricompresi nelle UP 10 e 11 costituiscono ambiti con caratteristiche intrinseche omogenee, tuttavia dalle differenti connotazioni connesse alla funzione che assumono a seguito della prossimità al centro urbano del capoluogo, rispetto ai tratti più estesi degli stessi corsi d'acqua compresi rispettivamente nelle UP 4 e 5.

Il sistema degli argini dei fiumi e dei canali all'interno ed all'esterno delle UP, va correlato alle limitrofe zone urbane mediante una specifica progettazione "del verde", creando tramite la strutturazione di ambiti agricoli di interesse paesaggistico, zone boscate, e corsi d'acqua, un sistema di zone verdi in prossimità del centro urbano strutturate in modo da preservare determinati ambiti dalla espansione urbana valorizzandoli a fini paesaggistici ed estendendoli quali "cunei verdi" sino all'interno della città nel verde pubblico urbano.

In particolare la presenza di numerose anse dovute ai cambiamenti morfologici dell'alveo, particolarmente nei tratti arginati del Panaro, potrebbero offrire ottime soluzioni per il disegno di parchi periurbani, mantenendo i percorsi ciclabili e pedonali lungo gli argini, collegandoli ai percorsi ciclabili urbani e sviluppando ai margini esterni degli argini formazioni arboree da espandere in forma di bosco e da incentivare attraverso interventi di forestazione nel settore agricolo, in particolare nelle localizzazioni più prossime al fiume e alla rete idrica di contorno.

Le unità di paesaggio potrebbero essere ulteriormente valorizzate in questa direzione, come parchi fluviali in cui ricreare l'idea della originaria struttura naturale del territorio. La cassa di espansione del fiume Panaro rappresenta infatti, nonostante siano ancora in corso attività estrattive, una delle aree di maggior interesse naturalistico della pianura ed una importante fonte di biodiversità. L'ambito in relazione allo stato evolutivo delle attività estrattive costituisce infatti un facile campo di sperimentazione di recupero paesaggistico e di valorizzazione naturalistica. Poiché entrambi i territori delle UP sono caratterizzati da ricchezza di falde idriche, particolare attenzione va rivolta a questa risorsa nella attuazione degli interventi ed attività che possano

alterare prevalentemente sul piano quantitativo il bilancio idrico della conoide.

Allo stesso modo la riserva naturale della cassa di espansione del Secchia caratterizzata da specchi d'acqua permanenti e di notevole estensione, e gli ambiti circostanti hanno funzione di riequilibrio ecologico per tutto il territorio circostante.

Per queste UP valgono i medesimi indirizzi di natura paesaggistica riportati nelle UP 4 e 5 per le fasce fluviali del Secchia e Panaro.

## **12. Paesaggio perifluviale del fiume Secchia nella fascia di alta pianura**

Il territorio della UP comprende la regione fluviale del Secchia insistente sul confine provinciale con Reggio Emilia in un tratto molto esteso che si sviluppa da Marzaglia sino ad oltrepassare il centro urbano di Sassuolo, caratterizzato dal corso non arginato, con greto sassoso, mentre l'ambito influenzato dalla presenza del fiume si estende ben oltre il confine della UP.

Questo territorio è caratterizzato da rilevanti criticità ambientali per notevole presenza di attività estrattive che hanno comportato l'impoverimento naturalistico dell'ambito fluviale limitando lo sviluppo della vegetazione, mentre in corrispondenza del centro urbanizzato di Sassuolo il territorio è soggetto ad una forte pressione di tipo insediativo e produttivo. Il quadro ambientale manifesta conseguentemente una forte esigenza di recupero dell'ambito fluviale più compromesso e la necessità di salvaguardare quei contesti, quali ad esempio, l'ambito meridionale adiacente alla UP 21, che ancora conservano le intrinseche caratteristiche ambientali.

Il territorio della UP costituisce inoltre uno degli ambiti di alimentazione degli acquiferi sotterranei soggetto a rischio di inquinamento della risorsa per la facilissima comunicazione tra la superficie del suolo e gli acquiferi sotterranei e per la presenza del fiume, aspetto questo di non secondaria importanza se si considera la urbanizzazione sia produttiva che residenziale di alcune zone di contorno alla fascia fluviale.

Tra le politiche attive di valorizzazione dell'ambito fluviale, particolare rilievo merita il piano del parco fluviale del Secchia del quale va incentivata l'attuazione. Tra gli indirizzi si possono sintetizzare:

- l'esigenza di recuperare il rapporto della città con l'ambiente fluviale;
- la salvaguardia in corrispondenza degli ambiti urbanizzati, degli spazi aperti ancora esistenti da riservare prioritariamente agli usi agricoli, sociali e ambientali;
- la valorizzazione in senso naturalistico delle potenzialità insite nella presenza del fiume per la stretta connessione al centro urbano di Sassuolo;
- bloccare la continua erosione delle fasce fluviali in particolare negli ambiti maggiormente soggetti a forti pressioni di tipo insediativo e produttivo, restituendo al fiume il proprio territorio di appartenenza e ristabilendo anche per esigenze di carattere idraulico e di protezione del costruito, i limiti e gli argini naturali del fiume.

## **13. Paesaggio dell'alta pianura occidentale**

La UP interessa un territorio compreso tra l'ambito centrale periurbano del capoluogo di provincia ed il paesaggio urbanizzato della Up.18 costituente la principale conurbazione pedemontana in cui si attestano i principali centri di Sassuolo, Fiorano, Maranello e Formigine.

In particolare il limite meridionale della unità di paesaggio è anche il limite dei territori urbanizzati dei centri frazionali di Baggiovara, Casinalbo, mentre ad ovest il perimetro della Up. si attesta sul margine della fascia fluviale del Secchia.

Per la sua posizione di ambito territoriale di "separazione" dei principali insediamenti urbani del territorio (la medesima funzione è attribuita alla contigua (UP 14) la zona, benchè priva di caratteri dominanti. diviene strategica sul piano territoriale in quanto pone in relazione differenti unità di

paesaggio dalle caratteristiche ben definite e contrapposte (in una è prevalente l'aspetto naturalistico-ambientale, nell'altra l'aspetto insediativo dei principali sistemi urbani).

Lo studio e il governo di questo particolare paesaggio agrario assume un ruolo centrale nel quadro complessivo della pianificazione del territorio.

Il paesaggio complessivamente non presenta caratteristiche ambientali notevoli anzi appare semplice negli aspetti vegetazionali (alberi sparsi, siepi, zone boscate ecc.). Soltanto nella zona a nord compresa tra l'abitato di Marzaglia e l'ambito fluviale del Secchia sono ancora presenti alcuni elementi caratteristici (piantata e siepi lungo l'asse ferroviario Bologna-Milano) e naturalistici (quali l'oasi faunistica di Colombarone posta alla confluenza del torrente Fossa di Spezzano con la fascia fluviale del Secchia UP 12). Particolare interesse paesaggistico riveste l'ambito compreso tra il canale Cerca, canale di Corlo e l'abitato di Cognento e quello compreso tra il fiume Secchia e la zona di Cittanova, già tutelati per questi aspetti dal piano generale del capoluogo. Il territorio della UP è inoltre caratterizzato da ricchezza di falde idriche nella zona orientale mentre l'ambito occidentale in prossimità della fascia fluviale del Secchia costituisce uno degli ambiti di alimentazione degli acquiferi sotterranei.

Tra gli indirizzi si possono citare il potenziamento dell'apparato vegetazionale e degli aspetti naturalistici che sono andati persi nel tempo e l'esigenza di salvaguardare il perimetro occidentale della unità di paesaggio in quanto strettamente connesso alla fascia fluviale del Secchia (UP 12).

Il territorio compreso tra la zona periurbana di Modena e la zona urbana del comune di Formigine (ambito Nord - Est) andrebbe conservato e valorizzato come sistema agricolo di suddivisione ed elemento "ordinatore" dei due ambiti urbani, il cui compito è quello di evitare la tendenza alla saldatura urbana delle due zone. Tale limite che è anche visivamente tracciato sul territorio dall'asse autostradale A1, andrebbe rafforzato come corridoio "verde".

In corrispondenza del limite sud-ovest della UP, coincidente con il limite di separazione dalla UP 12 (fascia fluviale) è auspicabile il rafforzamento dell'ambito naturale connesso al torrente Fossa di Spezzano in quanto elemento di separazione del centro abitato di Marzaglia e in generale dell'ambito territoriale del Comune di Formigine, dalla conurbazione produttiva residenziale del bacino delle ceramiche.

La U.P. è tagliata trasversalmente dal confine comunale di separazione tra il Comune di Modena e il Comune di Formigine. Entrambe le zone agricole ed in modo particolare l'ambito più prossimo alla fascia periurbana del Comune di Modena è soggetta ad una forte tendenza al recupero dei fabbricati per la quale valgono le considerazioni espresse per la UP 8.

#### **14. Paesaggio dell'alta pianura centro orientale**

La UP interessa il territorio compreso tra l'ambito urbanizzato di Modena (UP 8) a nord, i centri urbani di Montale e Castelnuovo a sud (UP 17), Casinalbo e Formigine (UP 18) ad ovest, mentre ad est si attesta sulla fascia fluviale del Panaro (UP 11). Il perimetro della UP, che ritaglia un ambito territoriale molto interessante per gli aspetti paesaggistici, esclude di proposito i principali centri urbanizzati ricompresi nei territori delle adiacenti unità di paesaggio.

Per la posizione di "cuscinetto" tra ambiti territoriali urbanizzati, che funge da separazione di contesti territoriali dalle caratteristiche insediative dominanti, l'ambito necessita di essere salvaguardato per le potenzialità di tipo paesaggistico ed ambientale già presenti all'interno della UP.

Queste, di varia natura, sono rappresentate da un paesaggio agrario caratterizzato dalla campagna coltivata, in cui permangono forti segni di naturalità, dalla presenza di siepi e vegetazione spontanea e di modesti ambiti boscati specie lungo i corsi d'acqua che attraversano paralleli il territorio, alcuni di notevole interesse, come il torrente Guerro, il Nizzola, il Tiepido. L'ambito meridionale della UP caratterizzato da ricchezza di falde idriche richiede particolare protezione negli specifici aspetti.

I corsi d'acqua dall'andamento abbastanza movimentato ed il sistema dei canali creano delle confluenze molto interessanti per gli aspetti naturalistici che si accentuano in prossimità della fascia fluviale del Panaro.

Particolare interesse paesaggistico riveste l'ampio territorio compreso tra il fosso Archirola ed il Tegagna- Gherbella, già tutelato per questi aspetti dal piano generale del capoluogo.

Il territorio della UP è anche interessato da una serie di borghi di interesse storico e di ville storiche con parco, oltre alle case sparse, che costituiscono una risorsa da salvaguardare per gli aspetti architettonici e paesaggistici notevoli.

I principali centri urbani presenti all'interno della UP sono comunque modesti (come le frazioni di S. Damaso, S. Donnino, Paganine) e distanti tra di loro, benchè caratterizzati da una certa tensione abitativa derivante dalla vicinanza al capoluogo.

Poichè il perimetro della UP, specie a sud, ritaglia, escludendoli, i centri urbani di Montale e Castelnuovo, tale ambito andrebbe rafforzato negli aspetti vegetazionali e ambientali.

I corsi d'acqua e le relative zone intercluse, i meandri, le zone di confluenza (in particolare l'ambito compreso tra i torrenti Grizzaga, Gherbella e Tiepido), e gli ambiti agricoli che costituiscono degli spazi aperti, dovrebbero essere ulteriormente valorizzati in senso paesaggistico, costituendo delle "aree di riserva" per la formazione di parchi e verde pubblico periurbano (particolarmente nelle zone più immediatamente prospicienti l'ambito fluviale del Panaro), inteso come equilibratore ambientale del sistema insediativo ricompreso nelle limitrofe unità di paesaggio.

Uno degli aspetti che caratterizza il territorio rurale della UP è la tendenza al recupero-riqualificazione del patrimonio edilizio di interesse storico-testimoniale e non, conseguente alla influenza esercitata dal capoluogo soprattutto nelle aree più prossime che per le funzioni residenziali non legate all'agricoltura, andrebbe in qualche modo orientata al fine di limitare ulteriori generazioni di traffico con modalità indesiderabili e per la salvaguardia del paesaggio agrario.

In questo senso particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla espansione urbana dei centri compresi all'interno della UP ed a quella dei centri urbanizzati presenti sul perimetro esterno in cui si manifestano le maggiori tensioni insediative.

In tal senso si auspica:

- il potenziamento degli aspetti naturalistici e la necessità di preservare l'ambito più strettamente connesso alle fasce fluviali dei corsi d'acqua, anche modesti, che attraversano al UP quali siti di sviluppo di cenosi arbustive e progressiva riduzione, a partire dai margini degli stessi, delle aree coltivate;
- lo sviluppo del ruolo ambientale dei corsi d'acqua anche minori che attraversano il territorio della UP e che potrebbe costituire una traccia visibile, se potenziata negli aspetti naturali, di separazione dei centri urbani della zona;
- il mantenimento a spontanea evoluzione di alcune superfici individuate nei settori ecologicamente meno vulnerabili;
- il mantenimento e lo sviluppo dei percorsi ciclabili e pedonali lungo i corsi d'acqua quali strutture di connessione di ambienti diversi;
- l'incentivazione nei margini esterni dei corsi d'acqua di formazioni arboree, da espandere in forma di bosco nei terreni agricoli di cui sia possibile l'acquisizione da parte dell'Ente Pubblico;
- l'incentivazione tramite fondi comunitari di misure forestali nelle zone coltivate, privilegiando le localizzazioni più prossime alla rete idrica;
- il contenimento della espansione urbana dei principali centri e della saldatura tra zone urbane limitrofe, evitando la erosione delle zone agricole, particolarmente dei paesaggi agrari che presentano caratteristiche di pregio.

## **15. Paesaggio dell'alta pianura di Castelfranco e San Cesario**

Il territorio della UP è delimitato a nord dalla linea ferroviaria principale comprendendo inoltre parte del centro urbano di Castelfranco, mentre ad ovest interessa un ambito strettamente connesso alla regione fluviale del Panaro in corrispondenza della cassa di espansione.

Il territorio è attraversato trasversalmente dall'asse autostradale A1 in particolare nella zona di S. Cesario.

I principali sistemi coltivati portatori di potenzialità paesaggistiche sono individuabili nelle zone prossime al fiume Panaro; per questi andrebbero previsti interventi volti al mantenimento e alla ricostituzione di valori ambientali e del paesaggio rurale nei territori prevalentemente agricoli dove detti valori, pur residuali o compromessi, sono ancora presenti e in condizioni favorevoli al ripristino.

La UP è caratterizzata dalla presenza dell'ambito fluviale del canal Torbido, elemento estremamente interessante dal punto di vista paesaggistico ed ambientale in quanto il suo corso attraversa il territorio di varie unità di paesaggio, quali la UP 15 e la UP 9, connettendone visivamente i contesti di varia natura quali ad esempio il paesaggio storico della centuriazione, quello della partecipanza, le emergenze di carattere storico e naturalistico quali l'ambito di villa Sorra, e costituendo inoltre una traccia territoriale visibile di connessione dei principali centri urbani quali S.Cesario, Castelfranco e Nonantola. Tale elemento andrebbe sviluppato e potenziato negli aspetti vegetazionali su tutta l'asta fluviale e particolarmente in corrispondenza dei paesaggi agrari più importanti e dei centri urbani maggiori.

Il territorio della UP oltre ai principali centri urbani è caratterizzato dalla campagna coltivata e dalla presenza di vegetazione spontanea che costituisce un elemento di pregio ambientale da salvaguardare in particolare negli ambiti interessati dalla presenza dei fontanili attivi i quali, anche grazie alla particolare vegetazione offrono attualmente importanti occasioni per il recupero ambientale e per l'arricchimento del paesaggio e richiedono una particolare protezione da estendere inoltre, per gli specifici aspetti, a tutto l'ambito della UP caratterizzato sia da ricchezza di falde idriche nella zona settentrionale che da zone di alimentazione degli acquiferi sotterranei in quella meridionale.

Inoltre la elevata specializzazione produttiva delle aziende comporta la presenza di strutture di servizio all'agricoltura ( quali magazzini, ricovero attrezzi,..) che esercitano un certo impatto sul paesaggio, caratterizzato complessivamente anche da una elevata densità insediativa di tipo rurale.

Tra gli indirizzi si possono richiamare nello specifico anche quelli espressi per la UP 14 relativamente agli aspetti paesaggistici, ambientali ed insediativi del territorio. In particolare:

- salvaguardare i paesaggi agrari ed i valori naturali presenti;
- valorizzare gli ambiti fluviali connessi al Canal Torbido, al torrente Samoggia, e la funzione territoriale dei corsi d'acqua che attraversano le UP, quali strutture di connessione di vari elementi ambientali e dei centri urbani;
- limitare la erosione delle superfici rurali causata dalla edificazione di tipo sparso limitando l'edificazione all'interno dei centri aziendali esistenti e prevedendo le nuove costruzioni in coerenza con la tipologia edilizia tradizionale esistente;
- valorizzare unitamente al patrimonio storico anche il patrimonio naturalistico connesso alle ville storiche costituito dai parchi, in particolare quelli sviluppatasi secondo le regole del giardino paesistico;
- limitare la tendenza alla progressiva edificazione di tipo lineare lungo le direttrici infrastrutturali di collegamento dei centri urbani;
- indirizzare il completamento degli insediamenti esistenti favorendo i modelli insediativi aggregati.

## **16. Paesaggio perifluviale del fiume Panaro in prossimità di Spilamberto e S. Cesario**

Il territorio della UP interessa l'ambito fluviale del Panaro a partire dal tratto arginato in corrispondenza dell'asse autostradale A1 ricompreso nella UP11, e fino a comprendere a sud l'azienda agricola Rangoni.

Il paesaggio è interessato quasi prevalentemente dall'andamento naturale del fiume Panaro che manifesta la sua influenza negli ambiti circostanti già tutelati dal PTPR per i caratteri ambientali presenti.

La zona golenale non è assoggettata ad interventi di sicurezza idraulica come più a valle dove il fiume è nascosto dalle arginature, per cui l'ambito fluviale potrebbe risultare particolarmente idoneo a lungo termine allo sviluppo di parchi a valenza naturalistica da sviluppare mediante una attenta progettazione in prossimità del centro urbano di Spilamberto strettamente connesso al corso d'acqua.

Il corso d'acqua proprio per la sua origine naturale che non ha subito notevoli trasformazioni presenta il greto ghiaioso di notevole ampiezza e varie cenosi arboree e vegetazione ripariale anche di un certo rilievo, che richiedono interventi di valorizzazione, di ripristino e riqualificazione di ambiti interessati da attività estrattive pregresse.

L'ambito della UP è particolarmente interessato da attività estrattive soprattutto nella zona adiacente al centro urbano di Spilamberto.

A tal fine è indispensabile coniugare le varie esigenze che si manifestano all'interno della fascia fluviale con l'obiettivo di ricostituire e sviluppare la variabilità delle forme e degli aspetti degli originari sistemi naturali modificati dalle attività umane e la crescita di ecosistemi naturalisticamente validi.

Particolare interesse naturalistico e ambientale rivestono alcuni ambiti quali ad esempio la confluenza del torrente Guerro con il fiume Panaro, il percorso naturalistico "Sole" che interessa la sponda sinistra del Panaro nel tratto da Saliceta a Casona di Marano, e tutto l'ambito corrispondente all'alveo del fiume Panaro che fortemente scavato dall'erosione, ha favorito la individuazione di numerosi siti di interesse archeologico.

La UP comprende inoltre il paesaggio agrario di impianto storico della azienda agricola Rangoni che si caratterizza per la regolarità dell'appoderamento e per la presenza di elementi di notevole pregio paesaggistico.

Il territorio della UP costituisce anche uno degli ambiti di alimentazione degli acquiferi sotterranei particolarmente soggetto a potenziale rischio di inquinamento della risorsa per la facilissima comunicazione tra la superficie del suolo e gli acquiferi sotterranei e per la presenza del fiume e, nella zona di S. Cesario, di ambiti interessati da importanti campi acquiferi per uso idropotabile, aspetti questi di non secondaria importanza se si considera la urbanizzazione sia produttiva che residenziale di alcune zone di contorno alla fascia fluviale, la presenza di attività estrattive e lo sviluppo sui terrazzi fluviali di attività agricole di tipo misto orientate all'utilizzo di fitofarmaci. Questi aspetti richiedono particolare attenzione nell'ambito della pianificazione urbanistica in generale e di settore.

In sintesi si possono richiamare gli indirizzi generali già espressi per la UP 11 per gli aspetti ambientali, ed in particolare ad esempio:

- il potenziamento degli aspetti naturalistici e la necessità di preservare l'ambito più strettamente connesso alla fascia fluviale quali siti di sviluppo di cenosi arbustive e progressiva riduzione, a partire dai margini degli stessi, delle aree coltivate;
- lo sviluppo del ruolo territoriale ed ambientale del fiume Panaro che oltre al tratto ricompreso nel territorio della UP, costituisce, unitamente al corso fluviale del Secchia, il principale elemento di caratterizzazione del paesaggio della pianura, particolarmente vocato alla formazione di parchi territoriali;
- il mantenimento a spontanea evoluzione di alcune superfici individuate nei settori ecologicamente meno vulnerabili, connessi alla fascia fluviale;

- il mantenimento e lo sviluppo dei percorsi ciclabili e pedonali lungo il corso d'acqua quali strutture di connessione di ambienti diversamente caratterizzati;
- lo sviluppo nei margini esterni all'ambito fluviale e nella adiacente UP di formazioni arboree da espandere in forma di bosco nei terreni agricoli di cui sia possibile l'acquisizione da parte dell'Ente Pubblico ed applicazione delle misure forestali nelle zone coltivate, tramite fondi comunitari.

### **17. Paesaggio pedecollinare dei principali centri di Spilamberto Vignola, Marano, Castelnuovo Rangone e Montale**

La UP è in parte delimitata dalla regione fluviale del Panaro ( UP 16 e 19 ) e comprende nella fascia centrale pianeggiante i territori urbanizzati di Vignola, Marano, Spilamberto, Castelnuovo Rangone e Montale oltre a vari centri minori.

La zona più a sud prospiciente la prima quinta collinare centrale presenta delle caratteristiche di naturalità, naturalmente di minor pregio rispetto al paesaggio della adiacente UP 22, ma particolari per la situazione morfologica della collina che forma il “balcone” di affaccio sulla pianura. Tale contesto che è già considerato di interesse paesaggistico ambientale dal PTPR, andrebbe valorizzato anche per gli aspetti panoramici e di visuale sui territori circostanti e costituisce uno degli ambiti territoriali inseriti nel “programma di rivitalizzazione economica delle aree rurali della collina modenese” i cui obiettivi sono riportati nella UP 21.

L'ambito più a sud ha morfologia gradualmente collinare in cui le coltivazioni frutticole divengono meno intense lasciando spazio ad elementi naturali quali boschetti e zone a radura.

La zona nel complesso presenta varie emergenze di carattere paesistico e storico, quali la villa Chiarli con giardino, villa S. Liberata, il borgo storico di Campiglio.

In parte diversamente connotato è invece l'ambito occidentale il cui perimetro comprende ritagliandoli, i centri urbani di Montale e Castelnuovo Rangone, i cui territori risultano fisicamente e visivamente divisi dal corso del torrente Tiepido.

Il paesaggio agrario in questa particolare zona, esclusi i principali centri urbani, è più ricco di elementi di naturalità, quali ad esempio l'ambito del torrente Tiepido e quello delle risorgive o “fontanili” di Montale interessato da una importante vegetazione igrofila e dalla presenza dell'area di riequilibrio ecologico che tutela uno dei pochi ambienti in cui questo fenomeno, un tempo diffuso nella pianura, è ancora riconoscibile. All'interno della UP ed in questo particolare contesto occorrerebbe potenziare la funzione territoriale dei corsi d'acqua che corrono parallelamente e costituiscono i principali varchi verso la collina ed elementi di discontinuità rispetto alla edificazione di tipo produttivo e residenziale che tende a saturare quasi tutto l'ambito pedecollinare.

In tal senso gli ambiti fluviali oltre ad assolvere ad una funzione di tipo naturalistico e ambientale, hanno anche un ruolo “ordinatore” degli insediamenti urbani; la stessa funzione dovrebbe essere attribuita agli ambiti, compresi i paesaggi agrari, che conservano ancora caratteristiche di naturalità anche se residuali.

Il territorio se da una parte è caratterizzato dalla presenza di zone urbane molto estese, dall'altra è interessato da una agricoltura intensiva di tipo frutticolo che si manifesta negli aspetti paesaggistici particolarmente ricca di elementi di naturalità (siepi, e filari di alberi, grandi alberi isolati sparsi, vegetazione spontanea lungo i corsi d'acqua. ). Un notevole contributo in termini paesaggistici è offerto dalla stessa frutticoltura che particolarmente nel periodo della fioritura costituisce l'elemento principale di connotazione del paesaggio agrario.

Il territorio della UP costituisce uno degli ambiti di alimentazione degli acquiferi sotterranei potenzialmente soggetto a rischio di inquinamento della risorsa per la facile comunicazione tra la superficie del suolo e gli acquiferi sotterranei, aspetto questo di non secondaria importanza se si considera la forte urbanizzazione sia produttiva che residenziale ed infrastrutturale di alcune

zone, e la presenza di una agricoltura intensiva e frutticola orientata all'utilizzo di fitofarmaci. Questo aspetto richiede attenzione nell'ambito della pianificazione urbanistica in generale e di settore.

Tra gli obiettivi si possono indicare:

- la necessità di preservare l'ambito orientale più strettamente connesso alla fascia fluviale del Panaro, in prossimità delle UP 16 e 19, e nella zona adiacente al percorso naturalistico "Natura-Sole" potenziandone gli aspetti naturali;
- all'interno della UP ed in particolare nell'ambito occidentale il potenziamento della funzione territoriale dei corsi d'acqua che corrono parallelamente e costituiscono i principali varchi verso la collina e rappresentano i principali elementi di discontinuità rispetto alla edificazione di tipo produttivo e residenziale che interessa l'ambito pedecollinare;
- lo sviluppo del ruolo ambientale dei corsi d'acqua anche minori che attraversano il territorio della UP, quali ad esempio il rio Secco; questo potrebbe costituire una traccia visibile, se potenziata negli aspetti naturali, di separazione dei centri urbani della zona;
- la valorizzazione delle fasce fluviali dei corsi d'acqua, in particolare i torrenti Guerro, Nizzola e Tiepido;
- la creazione di corridoi ecologici attraverso la destinazione di superfici agricole ritirate dalla produzione prossime ai corsi d'acqua;
- la valorizzazione paesistica e scenica degli elementi e delle strutture architettoniche legate alla presenza del corso d'acqua, quali mulini, ponti, ville e palazzi che testimoniano il rapporto dell'uomo con la risorsa acqua.

Gli indirizzi per il sistema insediativo potrebbero essere:

- limitare la saldatura tra zone urbane limitrofe salvaguardando gli spazi aperti tra i centri e nuclei urbani riservandoli prevalentemente agli usi agricoli, sociali ed ambientali;
- proporre le superfici agricole periurbane o intercluse tra i centri urbani o fra le infrastrutture a scopi ambientali e di protezione degli abitati attraverso l'introduzione di formazioni o consociazioni vegetali permanenti;
- limitare la tendenza alla progressiva edificazione di tipo lineare lungo le principali direttrici infrastrutturali di collegamento dei centri urbani;
- attivare operazioni di riqualificazione, di recupero e riuso degli insediamenti produttivi obsoleti, dismessi o degradati in particolare se presenti all'interno dei centri abitati o sparsi.

Gli indirizzi per il territorio agricolo e gli insediamenti rurali potrebbero essere:

- conservare il paesaggio agrario e la vocazione frutticola della zona, limitando tuttavia l'impiego di fitofarmaci e sviluppando ove possibile il portamento naturale delle piante;
- la presenza di frutticoltura a ridosso dei centri urbani andrebbe mitigata per gli aspetti di compatibilità delle pratiche agronomiche con le zone abitate, attraverso lo sviluppo di sistemi di siepi nelle vicinanze dei frutteti e vigneti e negli appezzamenti in vicinanza dei centri abitati, e di contro limitando la realizzazione di nuovi insediamenti sparsi all'interno delle zone coltivate;
- evitare la ulteriore erosione delle zone agricole particolarmente dei paesaggi agrari in cui la frutticoltura si presenta con caratteristiche di pregio per gli aspetti paesaggistici dei vecchi impianti;
- limitare la erosione delle superfici rurali prodotta dalla edificazione di tipo sparso, limitando l'edificazione all'interno dei centri aziendali esistenti e favorendo modelli insediativi conclusi;
- tendere alla riqualificazione e al miglioramento formale degli edifici di recente costruzione in relazione al contesto edilizio di appartenenza e in riferimento ai connotati ambientali;
- prevedere le nuove costruzioni in coerenza con la tipologia edilizia tradizionale esistente e disponendole in armonia con la morfologia del territorio, sia nella generalità del territorio agricolo che negli insediamenti che interessano particolari elementi del

- o paesaggio;
  - o negli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico e di interesse testimoniale valorizzare il contesto e gli elementi che rapportavano l'edificio all'ambiente circostante, (siepi, viali, rete viaria, parco ....);
  - o mitigare l'impatto visivo delle strutture edilizie di servizio agricolo di recente costruzione, in particolare se di grandi dimensioni, incentivando la realizzazione di barriere verdi in prossimità di strade, canali e sul limite dei centri aziendali, ed il mantenimento delle alberature, siepi, oltre al potenziamento dell'apparato vegetazionale in corrispondenza dei limiti perimetrali dei centri aziendali;
  - o sviluppare l'assetto insediativo rurale connesso alle strutture di servizio di nuova previsione compatibilmente alla necessità di non compromettere il recupero dei fabbricati di interesse storico-testimoniale presenti in azienda e comunque secondo modelli aggregati ai centri aziendali esistenti in relazione ai caratteri tipici della zona;
  - o orientare la nuova edificazione sulle esigenze funzionali alla conduzione del fondo ed alle esigenze effettive dell'azienda in relazione alla dimensione ed ai tipi di coltivazione;
  - o incentivare la tendenza al recupero delle tipologie edilizie storiche per le esigenze abitative di carattere aziendale.

### **18. Paesaggio della conurbazione pedemontana centro-occidentale**

Comprende i principali centri urbani di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello.

Le strutture urbane interessano quasi tutto il territorio della UP.

L'ambito occidentale nell'area caratterizzata dalla presenza del bacino delle ceramiche presenta problematiche complesse che richiedono di essere affrontate nei vari piani di settore per gli aspetti viabilistici, produttivi, insediativi e di salvaguardia dell'ambiente.

La caratteristica principale del paesaggio è la forte urbanizzazione accentuata in corrispondenza dei centri urbani maggiori.

Lo sviluppo urbanistico e infrastrutturale ha interessato notevolmente il tessuto fondiario e reso marginale l'attività agricola.

Il notevole incremento demografico di questo territorio, ha causato un forte deterioramento dell'habitat paesistico-ambientale che richiede interventi di valorizzazione in particolare per le aree di cintura.

Il territorio della UP rappresenta inoltre uno degli ambiti di alimentazione degli acquiferi sotterranei soggetto a rischio di inquinamento della risorsa per la facile comunicazione tra la superficie del suolo e gli acquiferi sotterranei, aspetto questo di non secondario rilievo se si considera che quasi tutto l'ambito della UP è interessato da una forte edificazione sia produttiva che residenziale ed infrastrutturale.

Tra le politiche attive di valorizzazione per la UP si possono indicare:

- o il mantenimento di un modello insediativo aggregato, limitando la formazione di frange e nuclei periferici ed evitando la saldatura con i centri contigui; in particolare potrebbe apparire preoccupante la tendenza progressiva alla saldatura dei centri urbani di Sassuolo-Fiorano- Maranello e Sassuolo-Formigine. Pertanto sembra opportuno individuare negli ambiti naturali e agricoli presenti e nei vettori fluviali, gli elementi fisici di potenziale delimitazione degli spazi urbani, che possono costituire cinture a valenza naturalistica da salvaguardare e potenziale al fine di garantire la riconoscibilità territoriale ai principali centri urbani ed alle frazioni. A titolo di esempio il Cavo Fossa di Spezzano che separa fisicamente la conurbazione di Sassuolo-Fiorano dal centro urbano di Formigine andrebbe valorizzato in questo particolare ruolo.

In sostanza si possono concretizzare le seguenti proposte:

- valorizzare le risorse ambientali residue presenti nel territorio, partendo dal sistema dei fiumi e dei canali, sia interni che esterni alla struttura urbana, mediante interventi volti a rinaturalizzare i corsi d'acqua e il loro intorno;
- tutelare gli elementi di valore storico;
- attivare operazioni di riqualificazione, di recupero e riuso degli insediamenti produttivi obsoleti, dismessi o degradati;
- limitare la erosione delle superfici rurali;
- recuperare l'immagine ambientale del costruito;
- riprogettare gli accessi urbani;
- salvaguardare gli spazi aperti riservandoli prevalentemente agli usi agricoli, sociali e ambientali.

In particolare per il centro urbano di Sassuolo andrebbe recuperato il rapporto della città con l'ambiente fluviale del Secchia il cui ambito ricade all'interno della UP 12, valorizzando in senso naturalistico le potenzialità insite nella presenza del fiume per la stretta connessione al centro urbano, ed evitando ulteriori pressioni insediative al fine di restituire al fiume il proprio territorio di appartenenza.

### **19. Paesaggio delle "basse" di Vignola, Savignano e Marano**

La UP interessa un modesto tratto del corso del fiume Panaro prevalentemente nei territori comunali di Vignola, Savignano s/P e Marano, e comprende esclusivamente la regione fluviale caratterizzata per gli aspetti geologici dalla presenza di estesi depositi ghiaiosi, sabbiosi e limosi nelle aree golenali, oltrechè dalle conoidi alluvionali dei corsi d'acqua minori.

La UP, il cui ambito è uno scenario suggestivo della pianura, costituisce, per la presenza del fiume, elemento di sostanziale connessione dei centri urbani di Vignola, Savignano, e Marano ubicati ai margini esterni della unità di paesaggio, a ridosso del corso d'acqua.

Quasi tutto l'ambito ha un forte interesse ambientale connesso alla fascia fluviale ed alla tipologia del paesaggio agrario, caratterizzato da una maglia poderale minuta e dalla presenza di colture di pregio (ciliegia, susino, albicocca), da annoverare tra i sistemi coltivati della provincia in grado di esprimere una potenzialità naturalistica (soprattutto se si tende a mantenere nella crescita delle alberature da frutto il portamento tradizionale "a vaso"), accentuata dalla presenza di sistemi di siepi che delimitano le terre coltivate. Sulle sponde del corso del fiume si sviluppa una vegetazione dominata da salici che interessano in parte anche l'alveo ghiaioso. Tuttavia l'ambito proprio per il tipo di coltivazione presenta una grande concentrazione di fitofarmaci. L'elemento caratteristico dell'ambito fluviale in questa zona è dato dai terrazzi formati dal fiume attraverso fasi successive di erosione mentre particolare interesse riveste il parco fluviale di Marano realizzato recuperando una degradata area golenale ed il percorso naturalistico "Sole" che si sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume Panaro

La conservazione delle caratteristiche del paesaggio agrario è uno degli aspetti che dovrebbe essere perseguito all'interno della UP, anche nell'ambito della tutela dei caratteri ambientali definita dall'art.17 del PTPR la quale interessa quasi tutto il territorio.

Il territorio della UP rappresenta inoltre uno degli ambiti di alimentazione degli acquiferi sotterranei soggetto a grande rischio di inquinamento della risorsa per la facilissima comunicazione tra la superficie del suolo e gli acquiferi sotterranei e per la presenza del fiume, aspetto questo di non secondaria importanza se si considera la forte urbanizzazione sia produttiva che residenziale ed infrastrutturale di contorno alla fascia fluviale, e la presenza sui terrazzi fluviali della UP di una agricoltura intensiva e frutticola orientata all'utilizzo di fitofarmaci.

Gli indirizzi già indicati per la UP 16 sono validi anche per questo territorio, oltre agli aspetti sopra indicati.

### **20. Paesaggio della collina: prima quinta collinare orientale**

Il territorio della UP interessa la prima quinta collinare delimitata ad est dal confine provinciale con il bolognese, ad ovest dal corso del fiume Panaro e a sud dalle propaggini collinari che culminano nell'abitato di Guiglia (UP 25) e che si affacciano sulla pianura (questa parte della collina viene appunto chiamata "il balcone della valle padana" da cui si sviluppano le principali visuali panoramiche verso appunto la valle del fiume Panaro). Il paesaggio in questo ambito è prevalentemente agricolo e nelle zone di maggior pendio è interessato da boschi di una certa estensione. Particolare cura meritano quindi gli aspetti paesaggistici connessi alle visuali panoramiche e la salvaguardia degli elementi naturali, quali boschi, corsi d'acqua, crinali e il paesaggio agrario.

Le medesime considerazioni riportate per il territorio della UP 17 possono essere espresse anche per questo particolare ambito, specie nel contesto immediatamente adiacente al centro urbano di Savignano dove la presenza di maggiori elementi naturali, quali ampie zone di interesse paesaggistico-ambientale, vari crinali, strutture calanchive, corsi d'acqua anche secondari, creano un paesaggio di particolare pregio ambientale che necessita di forme di valorizzazione maggiormente orientate al contenimento ed alla riduzione degli impatti prodotti dalle strutture produttive aziendali (stagionatura del prosciutto, allevamenti di tipo aziendale,..) e nella parte più bassa dalle attività industriali e produttive che si sviluppano prevalentemente nelle zone più pianeggianti adiacenti al corso del fiume Panaro. Il territorio meridionale della UP costituisce uno degli ambiti territoriali inseriti nel "programma di rivitalizzazione economica delle aree rurali della collina modenese" i cui obiettivi sono riportati nella UP 21.

### **21. Paesaggio della collina: prima quinta collinare occidentale**

La UP appartiene al sistema collinare in particolare la prima quinta, in stretta connessione fisica, con i centri urbani di Sassuolo, Fiorano e Maranello. La caratteristica principale della UP consiste in un sistema ambientale totalmente differente dalla conurbazione residenziale, produttiva e infrastrutturale rappresentata dai suddetti centri urbani.

Il passaggio dall'uno all'altro sistema avviene per gli aspetti morfologici, paesaggistici, insediativi, senza soluzione di continuità e proprio questa particolarità di "barriera" all'ambito fortemente urbanizzato del bacino delle ceramiche assume una forte importanza in quanto il limite della UP, che costituisce limite fisico e di separazione tra paesaggi differenti, è anche elemento di connessione che esige un potenziamento nelle proprie caratteristiche paesaggistiche, rappresentando "la porta" di accesso alla zona collinare interna più ricca di valori ambientali.

Se la UP si presenta pressochè integra nei suoi elementi costitutivi, benchè trasformata dalle coltivazioni agrarie che hanno comportato la notevole riduzione delle zone a bosco e l'accentuarsi dei fenomeni erosivi, ciò è dovuto principalmente alla natura del suolo con forte presenza di argille ed alla morfologia aspra con repentini cambi di pendenza e con formazioni calanchive, prevalentemente di grande interesse geomorfologico.

La UP si estende sino al confine provinciale e comprende l'alveo e la regione fluviale del Secchia che all'interno di questa unità di paesaggio presenta delle maggiori caratteristiche di naturalità rispetto al tratto più a valle ricompreso nella UP 12, più direttamente connesso al centro urbano di Sassuolo.

Anche questo aspetto legato alla differente connotazione del fiume costituisce un potenziale elemento di riequilibrio della fascia fluviale più compromessa nei suoi aspetti ambientali coincidente con il centro urbano di Sassuolo (UP 18).

Nel territorio della UP sono molto forti la pressione e la potenziale espansione, di preminente natura residenziale ma anche produttiva, del centro urbano di Sassuolo, in particolare verso un ambito prevalentemente fluviale ed anche collinare che conserva ancora importanti caratteristiche naturali e che necessita pertanto di adeguate misure di protezione. Superfici boscate si alternano a radure molto interessanti, oltre ad una vegetazione arbustiva e boschiva che presenta caratteristiche di pregio per la variabilità delle specie rappresentate soprattutto nella zona di Pigneto ( la quale manifesta anche i resti di un villaggio neolitico) e nella zona del Pescale ( emergenza geomorfologica ed archeologica).

Le componenti del sistema naturalistico- ambientale della UP e gli elementi di notevole interesse paesaggistico tra quelli indicati nella scheda della UP, sono già interessati da forme di tutela in particolare ai sensi del PTPR; si pensi alle emergenze ambientali costituite dalle Salse di Nirano (fenomeno geomorfologico raro tutelato all'interno della riserva naturale che interessa un ambito tra i corsi d'acqua Fossa e Chianca caratterizzato da prati interrotti dai vigneti, lembi di bosco, specchi d'acqua ed affioramenti calanchivi ), al parco del castello di Montegibbio e bosco omonimo di pino silvestre il quale costituisce un raro residuo dell'originaria copertura vegetale del basso Appennino Emiliano che ricopriva vaste aree della collina e della pianura.

Ulteriori emergenze naturalistiche presenti nella UP sono le terme di Salvarola, il rio Chianca, il passo stretto di Monte Avo, l'area della Val Tiepido che presenta un paesaggio agrario di interesse naturalistico estremamente variegato per la presenza del torrente, del bosco golenale, le campagne coltivate alternate a campi abbandonati, boschetti e cespuglieti.

La tendenza predominante dovrebbe essere la valorizzazione delle caratteristiche della UP ed il potenziamento della dotazione delle risorse naturalistico-ambientali in tutte quelle occasioni, località, sistemi d'acqua ( Tiepido e Fossa Spezzano) e sistemi coltivati dove permangono potenzialità residue.

Particolare attenzione ai fini di una valorizzazione attiva di tutto l'ambito collinare, merita il "programma di rivitalizzazione economica delle aree rurali della collina modenese" che coinvolge il territorio delle UP 20, 21,22, 23, e parte delle UP 17, 18, 24 e 25 attraverso una serie di proposte operative per la valorizzazione dell'ambito collinare in un'ottica di pianificazione di area vasta. In considerazione dei diversi elementi di pregio, che costituiscono la risorsa principale suscettibile di valorizzazione nell'ambito collinare, nel Programma vengono individuate alcune funzioni prioritarie, compatibilmente con le condizioni di carattere geomorfologico e socio-economiche:

- o in primo luogo la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana;
- o una funzione paesaggistica della prima quinta collinare visibile dalla pianura;
- o una funzione turistica di collegamento tra l'ambito del capoluogo di provincia ed il turismo della fascia alta dell'Appennino.

Il principale obiettivo del Programma è la qualificazione dell'area collinare, che passa attraverso la tutela ed il ripristino degli elementi di pregio ambientali e paesaggistici, e della conseguente rivitalizzazione economica. A tal fine la individuazione degli itinerari principali di dimensione intercomunale ( tra i quali la Valle del Secchia, del Tiepido, del Panaro ) che interessano i principali centri abitati e toccano le principali emergenze ed i diversi punti di interesse paesistico della collina, costituisce anche la struttura attraverso la quale si attua la valorizzazione economico-turistica dell'area collinare, da attuarsi mediante un insieme coordinato di azioni (valorizzazione degli elementi di valore storico e architettonico presenti nell'area rurale, valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici, incremento dell'ospitalità in ambito rurale e del turismo termale).

## **22. Paesaggio della collina: prima quinta collinare centrale**

La UP che interessa il sistema collinare della prima quinta centrale risulta estremamente interessante per la conservazione degli aspetti paesaggistici ed ambientali presenti e per il paesaggio rurale.

La presenza di terre coltivate, modellate dalle forme tradizionali della coltura ( con presenza di piantate ), costituisce un elemento molto forte del paesaggio ( la produzione viticola ad esempio è la principale risorsa economica insieme a quella frutticola dei ciliegi ), che non ha portato come accade in pianura, alla eccessiva semplificazione del paesaggio ed alla scomparsa di variabilità di forme e di aspetti degli originari sistemi naturali. Il paesaggio agrario di Castelvetro infatti resta uno dei più ricchi ambienti coltivati portatori di potenzialità naturalistiche in cui l'alternanza di campi coltivati e piccole zone a bosco che diventano ampie nelle zone a maggior pendenza, il paesaggio delle siepi, la presenza di alberi sparsi e raggruppati, creano un ambiente che benché

prevalga il sistema agricolo, tuttavia trasmette una idea ben precisa e forte di naturalità.

Inoltre tale aspetto è accentuato anche dalla presenza dei torrenti principali, Tiepido, Guerro e Nizzola, e di numerosi corsi d'acqua secondari in cui permane la presenza diffusa del bosco, elemento di pregio paesaggistico per la sua affinità all'idea di sistema ecologico naturale. La valle del torrente Guerro costituisce in particolare l'asse fondamentale della UP, dall'effetto paesaggistico notevole accentuato sullo sfondo in posizione dominante, dal centro storico di Castelvetro.

L'integrità del paesaggio è anche determinata dalla presenza di un sistema insediativo ricco nelle presenze storiche e culturali ( castelli, ville, pievi ) e da un insediamento rurale sparso abbastanza contenuto.

Una attenzione particolare ai fini della salvaguardia del paesaggio rurale va posta agli insediamenti di carattere agricolo per i quali sussistono esigenze di potenziamento (richiesta di strutture di servizio alla attività di vinificazione quali cantine, depositi, magazzini) che vanno rapportate alle effettive esigenze aziendali.

E' particolarmente indicato contenere nei limiti economicamente accettabili la proliferazione di questi manufatti edilizi ( ed in tal senso si richiamano gli indirizzi riportati nella UP 17 ) ed orientare l'edificazione verso l'uso di tipologie di minor impatto evitando i modelli prefabbricati in cemento, utilizzando materiali più congrui.

La pressione di tipo insediativo in questa zona, che è una delle più belle della provincia, è molto forte ed ha natura prettamente residenziale, anche per la vicinanza ai principali centri urbani di Fiorano, Maranello ed in proposito si richiamano anche gli indirizzi, relativi agli aspetti paesaggistici, insediativi ed agricoli, espressi per la UP 17.

Per questa particolare UP, che quasi nella totalità è classificata dal PTPR quale zona di interesse paesaggistico ambientale da tutelare, occorre salvaguardare la integrità del paesaggio agrario e potenziare i caratteri naturalistici e ambientali presenti.

Questa unità di paesaggio costituisce inoltre uno degli ambiti territoriali inseriti nel "programma di rivitalizzazione economica delle aree rurali della collina modenese" i cui obiettivi sono riportati nella UP 21.

### **23. Paesaggio della collina: collina interna**

Il territorio della UP interessa la collina interna nella fascia di transizione verso la montagna. L'area centrale presenta un paesaggio agrario di pregio prevalentemente boscato, mentre gli ambiti orientale ed occidentale si manifestano prevalentemente poveri di caratteristiche naturali e di minor pregio anche negli aspetti agricoli per la caratteristica del suolo, per l'aumento dei fenomeni di dissesto, per la presenza di strutture calanchive alcune di notevole pregio paesaggistico, con conseguente tendenza allo spopolamento.

Il territorio della unità di paesaggio costituisce uno degli ambiti territoriali inseriti nel "programma di rivitalizzazione economica delle aree rurali della collina modenese" ( i cui obiettivi sono riportati nella UP 21 ) che merita particolare attenzione per le problematiche intrinseche; infatti tale progetto potrebbe costituire una importante opportunità di valorizzazione attiva di tutto il contesto, fondata sullo sviluppo delle risorse paesaggistiche e storico-antropiche esistenti e che può limitare la tendenza allo spopolamento causata dalla graduale marginalizzazione delle attività agricole e dalla scarsa presenza di alternative occupazionali.

Le principali emergenze geomorfologiche, quali le salse di Ospitaletto, le salse di Puianello e le forme calanchive di interesse paesaggistico richiedono una forte protezione anche nei paesaggi agrari contigui; le ulteriori emergenze ambientali quali le sorgenti del Tiepido che interessano l'ambito centrale, andrebbero preservate dalla nuova edificazione di tipo produttivo ed abitativo .

Il sistema insediativo storico è di grande interesse. ma in stato di abbandono prevalentemente per

le condizioni di isolamento.

Le indicazioni principali che possono essere fornite riguardano:

- la conservazione e valorizzazione dell'ambito centrale che presenta forti caratteristiche di naturalità ed un paesaggio agrario di pregio anche per gli aspetti legati alla frutticoltura;
- la valorizzazione dei contesti occidentale e orientale sia per il sistema insediativo storico di notevole interesse che versa in stato di abbandono, sia mediante la protezione dal dissesto nelle zone a rischio di franosità dove andrebbero attivate misure di prevenzione e provvedimenti naturali stabilizzanti al fine di migliorare la situazione statica dei terreni, quali manutenzioni regolari della rete idrica superficiali, opere leggere in materiali naturali di regolazione e contenimento del deflusso superficiale, rivegetazione dei pendii.

#### **24. Paesaggio dell'alta collina e prima fascia montana**

Il territorio della UP comprende una parte molto estesa dell'Appennino, fascia dell'alta collina e prima fascia montana, che si estende dal confine provinciale con Reggio Emilia al confine provinciale con Bologna.

Il paesaggio agrario è caratterizzato, rispetto alla contigua UP 26 dalla maggior presenza diffusa del bosco che costituisce elemento di pregio paesaggistico per la sua affinità all'idea di sistema ecologico prossimo-naturale.

Le zone boscate di grande estensione si alternano a vaste zone coltivate a seminativo e prato stabile, determinando dei sistemi coltivati con forti connotazioni naturalistiche e paesaggistiche, che creano un valore paesaggistico diffuso.

Questo sottende comunque una forte presenza di zootecnia bovina, con conseguente disseminazione di centri aziendali agricoli e relative strutture di servizio.

Il paesaggio agrario, complessivamente di minor pregio rispetto a quello della montagna centrale e prima dorsale appenninica, è comunque uno dei più belli della provincia per gli aspetti naturalistici e ambientali e per la presenza di alcuni contesti in cui l'insediamento storico crea degli effetti scenografici notevoli particolarmente per le visuali connesse ai borghi e nuclei storici posti in posizione dominante e con ampie zone a bosco in basso (Sassoguidano, Montecuccoli, Gaiato, Gombola, per fare alcuni esempi).

Il paesaggio quindi è in parte influenzato e determinato dal sistema insediativo storico che costituisce una risorsa culturale e "ambientale" che andrebbe valorizzata e protetta. La presenza dell'insediamento storico sulle linee di crinale che crea per l'armonia e l'equilibrio delle forme visuali scenografiche e di interesse paesaggistico, è un suggerimento notevole su come sia possibile coniugare l'esigenza abitativa e gli aspetti ambientali in contesti estremamente delicati come le linee di crinale.

Tuttavia numerosi borghi di interesse storico convivono con la presenza di strutture aziendali di nuova edificazione che in questi ambiti si presentano notevolmente eterogenee e difformi in termini volumetrici e tipologici dell'edilizia storica.

In questo contesto assume una notevole importanza la tutela dei beni territoriali di interesse storico-testimoniale residui che vanno salvaguardati nel loro valore puntuale e di contesto.

La tutela dell'immagine ambientale del costruito, inteso come risorsa culturale, dovrebbe assumere centralità nella pianificazione comunale. Tale tematica assume una importanza particolare in ordine alle problematiche ambientali rappresentate dalla nuova edificazione (o ampliamenti dell'esistente) sia in ordine alla localizzazione ed ancor più sotto il profilo tipologico e

architettonico.

In tal senso è opportuno rivolgere attenzione alla definizione delle tipologie edilizie congrue nel contesto del paesaggio, al rapporto tra tipologie edilizie residenziali e tipologie produttive, avendo riguardo al recupero delle forme tradizionali ed alla esclusione di quelle improprie.

Alcuni ambiti di particolare interesse paesaggistico ed ambientale sono individuabili in corrispondenza dei terreni ricoperti da castagneti, delle rupi di Sassoguidano (riserva naturale orientata il cui territorio presenta un elevato valore paesaggistico) e della fascia boscata che si sviluppa attorno al centro urbano di Pavullo mentre i paesaggi agrari più belli si possono individuare in corrispondenza dell'altopiano a sud-est di Pavullo e della zona alta di Montese nella Selva di Castelluccio.

Ambiti di tutela per gli aspetti naturalistici interessano il laghetto di Chioggiola (biotopo importante anche per gli aspetti faunistici e vegetazionali), il lago di S. Pellegrino, la zona delle cascate del Rio Bucamante (la cui valle molto angusta e interamente ricoperta da boschi risulta particolarmente suggestiva anche per la presenza dell'insediamento storico come il borgo fortificato di Monfestino, Riccò, Farneta, Valle e Pazzano di Sopra); in particolare in questo ultimo paesaggio il territorio, densamente popolato in epoca medievale, è rimasto estraneo alle intense trasformazioni territoriali dell'ultimo secolo, mantenendosi pressochè integro nella organizzazione insediativa. Si propone un programma di interventi per la valorizzazione degli insediamenti storico-testimoniali presenti e per la loro conservazione. Particolare attenzione va posta inoltre agli interventi di trasformazione a residenza turistica.

Un paesaggio di particolare interesse per gli effetti paesaggistici e naturalistici è situato ad ovest dell'abitato di Serramazzone (boschi di Faeto) il cui territorio si presenta come una vasta superficie pianeggiante interrotta dalla ripidità dei pendii, in cui ampie superfici agricole sono intercalate a zone boscate e a filari di cerro e conifere con esemplari monumentali; anche in questo territorio gioca un ruolo importante l'insediamento storico (borghi di Faeto di origine duecentesca, Sassomorello), oltre a numerosi insediamenti rurali di interesse testimoniale. L'ambito, unitamente ai Sassi di Varana e Monfestino, è particolarmente vocato allo sviluppo di parchi e riserve naturali. Ulteriore ambito di interesse naturalistico è il parco di S. Giulia costituito da formazioni boschive tipiche del medio Appennino

Uno dei territori più interessanti del Frignano, per la struttura insediativa storica che presenta ancora i connotati originari, è quello appartenente al bacino idrografico del Secchia e del Panaro nella zona del Castello di Montecuccolo e dei borghi fortificati di Renno di Sopra, Renno di Sotto, oltre al nucleo medievale di Amola, in cui è ancora presente l'originario paesaggio agrario con boschi di antico impianto conservati per l'assenza di fenomeni di disboscamento attuati per lo sfruttamento dei terreni agricoli negli altri territori. L'ambito, che non ha subito nel tempo sostanziali modifiche nel paesaggio, presenta quindi rilevanti elementi di interesse storico, antropico e naturalistico, ed appare come un insieme rilevante di valore ambientale. Gli interventi in questo contesto richiedono quindi particolari cautele volte alla conservazione degli aspetti evidenziati.

Diversamente connotato è invece il territorio posto alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone in cui prevalgono gli aspetti paesaggistici connessi all'ecosistema fluviale esaltato dalla confluenza dei torrenti, ed interessato da fenomeni di erosione più o meno concentrati.

In sostanza l'attenzione alle componenti del paesaggio non dovrebbe essere rivolta soltanto ai contesti più intatti portatori di potenzialità naturalistiche, ma attraverso uno studio più approfondito del territorio, cogliere anche gli elementi ed i paesaggi di minori caratteristiche e circoscritti ad ambiti più ristretti che comunque costituiscono una risorsa ambientale di non poco rilievo in particolare in un ambito territoriale così vasto come quello compreso all'interno di questa particolare unità di paesaggio che interessa tutta l'alta collina e la prima fascia montana della provincia. Attenzione dovrebbe essere rivolta alla individuazione e potenziamento della struttura di relazione tra i contesti ambientali maggiormente significativi, i quali sparsi quà e là nel territorio rappresentano singoli episodi in un contesto territoriale che presenta tuttavia dei valori diffusi. Allo stesso modo una cura maggiore dovrebbe essere rivolta alle varie componenti del paesaggio, sia naturalistiche che storico-antropiche, anche all'esterno degli ambiti maggiormente significativi ed

attraverso una lettura sistematica delle varie componenti.

Vista la progressiva tendenza alla riduzione delle aziende e della attività zootecnica particolare attenzione merita il problema del recupero delle strutture e spesso di interi centri aziendali non più funzionali alla attività agricola, che appare meno grave per quelli più prossimi ai centri urbani dove sono proponibili ad esempio funzioni di servizio.

Il territorio della UP, particolarmente nella zona di fondovalle dove scorre il fiume Panaro, è fortemente soggetto a fenomeni di dissesto mentre altre situazioni di instabilità sono dovute alle attività ed infrastrutture che tagliano i versanti al cambiamento dei deflussi idrici superficiali ed in generale agli interventi che alterano l'assetto geopedologico e il fragile equilibrio dei pendii, ove attuati senza preventivi studi e provvedimenti geotecnici di difesa compatibili con i valori del paesaggio.

Nelle zone a rischio di franosità andrebbero attivate misure di prevenzione e provvedimenti naturali stabilizzanti al fine di migliorare la situazione statica dei terreni, quali manutenzioni regolari della rete idrica superficiali, opere leggere in materiali naturali di regolazione e contenimento del deflusso superficiale, rivegetazione dei pendii.

Oltre alle indicazioni sopra riportate, si possono sintetizzare i seguenti ulteriori indirizzi:

- indirizzare il riordino e completamento degli insediamenti esistenti favorendo i modelli insediativi aggregati nel rispetto dei valori ambientali e paesistici rilevanti;
- salvaguardare i paesaggi agrari e i valori naturali presenti, con attenzione rivolta anche a quelli di minor pregio ed a quelle caratteristiche che costituiscono un valore ambientale diffuso;
- salvaguardare gli antichi tracciati di strade e la struttura organizzativa fondiaria storica;
- favorire la riaggregazione delle tendenze diffuse a favore degli insediamenti urbani;
- tendere alla riqualificazione e al miglioramento formale degli edifici di recente costruzione in relazione al contesto edilizio di appartenenza e in riferimento ai connotati ambientali;
- rivolgere attenzione alla tutela dell'immagine ambientale del costruito, prendendo in considerazione tutto il costruito nel senso di proteggere ciò che è ben inserito nel contesto ambientale e di riqualificare le costruzioni anomale o devianti;
- rivolgere attenzione al tema ambientale rappresentato dalla nuova edificazione ( o ampliamenti dell'esistente ) sia in ordine alla localizzazione ed ancor più sotto il profilo tipologico e architettonico in particolare nella definizione delle tipologie edilizie congrue nel contesto del paesaggio, al rapporto tra tipologie edilizie residenziali e tipologie produttive, ed avendo riguardo nei confronti del recupero delle forme tradizionali e della esclusione di quelle improprie;
- tendere alla organizzazione della espansione degli insediamenti integrando i modelli originari ed in accordo con le regole secondo le quali si esprimono le relazioni tra tipologia edilizia e morfologia urbana e territoriale;
- prevedere le nuove costruzioni in coerenza con la tipologia edilizia tradizionale esistente e disponendole in armonia con la morfologia del territorio, sia nella generalità del territorio agricolo che negli insediamenti che interessano particolari elementi del paesaggio ( crinali, strade panoramiche,...);
- per gli insediamenti produttivi non agricoli andrebbero favoriti interventi di riqualificazione assicurando le opere volte a ridurre o eliminare i fattori di contrasto con l'ambiente;
- salvaguardare gli ambiti fluviali ed i corsi d'acqua principali e secondari da interventi ed attività incompatibili, ricostituendo e recuperando i valori naturali nei contesti degradati a causa delle attività antropiche.

## **25. Paesaggio della collina del ciliegio**

L'ambito territoriale della UP contiene notevoli risorse naturalistico ambientali. quali ad esempio il

territorio del parco dei Sassi di Roccamalatina, le riserve naturali, le aree provviste di valori naturalistici e paesaggistici.

In tali ambiti vanno perseguiti obiettivi di salvaguardia, di tutela, di ripristino e valorizzazione delle risorse che li caratterizzano.

Il territorio della UP è ricoperto da ampie zone boscate in cui prevale il castagno da frutto e da legno e boschi di querce (Monte della Riva).

Il paesaggio agrario è di pregio, ed è anche caratteristico per la presenza del ciliegio sia spontaneo che coltivato ed è disseminato di notevoli emergenze geomorfologiche, quali i Sassi di S. Andrea, le doline, le sorgenti naturali di cui alcune sulfuree, ed alcuni calanchi nella parte più bassa.

La morfologia ondulata del suolo crea numerose valli e pendii dagli effetti paesaggistici notevoli accentuati anche dalla ricchezza di borghi, insediamenti storici sparsi e case torre.

Qui l'insediamento storico si manifesta particolarmente sviluppato e più ricco che altrove per la presenza di diverse tipologie edilizie di interesse storico (casa torre, casa forte, torre difensiva, casa con torre, castelli, mulini, fortezze, oratori ) inserite in contesti ambientali particolarmente suggestivi, i quali dimostrano come sia possibile coniugare l'esigenza abitativa e gli aspetti ambientali in contesti estremamente delicati come le linee di crinale. La particolare posizione di confine con le terre bolognesi ha determinato la presenza degli antichi insediamenti fortificati di cui il territorio conserva numerose testimonianze, mentre nelle borgate rurali prevalgono le architetture significative per tipologie edilizia, decorazioni e particolari architettonici.

Tra questi per fare alcuni esempi si possono citare i borghi di Castellino delle Formiche, Siano, Gainazzo, Monte Orsello, Bottazza, La Tagliata, Castellaro, La Grilla, Il Monte, Pugnano, Samone-Poggiolino, Samone, Montecorone, Montombraro, Fontanini di Sotto, Zocchetta, Missano, Montalbano, Montetortore, Dragodena gli oratori di Cà de Fabbri, Madonna della Neve, Cà Zanni, Beata Vregine del Rosario, la Pieve di S: Giovanni Battista, i mulini delle Vallecchie, d'Andrea.

Un patrimonio edilizio storico di tale natura costituisce una risorsa culturale inscindibile dal paesaggio per cui una grande attenzione va rivolta alla tutela di questo patrimonio negli aspetti puntuali e di contesto soprattutto in quanto molti di questi fabbricati non sono ancora recuperati o perchè inseriti all'interno di centri aziendali attivi, oppure in quanto abbandonati all'interno di proprietà più vaste e non più utilizzati.

La valorizzazione di tale patrimonio edilizio passa necessariamente attraverso una programmazione di interventi volti alla salvaguardia delle strutture storiche maggiormente in stato di precarietà.

Particolare attenzione va rivolta alla presenza di strutture aziendali agricole di recente o nuova costruzione (di servizio all'agricoltura, e di prosciuttifici e di strutture legate alla frutticoltura) di consistente dimensione a volte realizzate senza tenere conto della influenza sul paesaggio, accentuata dalla posizione dominante dell'insediamento storico.

Oltre agli indirizzi riportati per la UP24 si possono anche citare:

- la valorizzazione della presenza rilevante di emergenze storiche ambientali e naturalistiche tra di loro relazionate da una rete di strade e vie d'acqua minori;
- il riordino delle reti infrastrutturali che spesso interessano con le strutture portanti ambiti di interesse paesaggistico;
- la moderazione degli sbancamenti ed movimenti di terreno che apportino modifica ai pendii e versanti;
- per gli insediamenti produttivi non agricoli andrebbero favoriti interventi di riqualificazione assicurando le opere volte a ridurre o eliminare i fattori di contrasto con il paesaggio;

- o la progettazione di percorsi o sistemi di relazione tra le emergenze storiche ambientali e naturalistiche ai fini di una più completa azione di tutela e valorizzazione. In tal senso gran parte di questa unità di paesaggio costituisce anche uno degli ambiti territoriali inseriti nel "programma di rivitalizzazione economica delle aree rurali della collina modenese" i cui obiettivi sono riportati nella UP 21.

Tra gli strumenti di valorizzazione in questo territorio va citato il Parco dei Sassi di Roccamalatina che interessa un ambito estremamente ricco di emergenze ambientali e naturalistiche, mentre tra le altre zone di particolare interesse paesaggistico ambientale e naturalistico si possono citare il Bosco delle Tane (dove la presenza di un ricco sistema insediativo si unisce alla varietà del paesaggio dove si intercalano formazioni boschive di una certa estensione e lembi di paesaggio agrario storico nella coltivazione e organizzazione dei campi), il Sasso di S. Andrea (affioramento di arenarie calcaree caratteristico per l'effetto dei fenomeni erosivi ed i processi di modellamento), il Sasso della Rocchetta (emergenza di tipo geomorfologico). Particolare interesse per gli aspetti naturalistici riveste il percorso naturalistico Belvedere che a partire da Casona di Marano si sviluppa attraverso sentieri, mulattiere e piste forestali sino a Monte Belvedere, attraversando il territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.

## **26. Paesaggio della montagna centrale e della dorsale di crinale appenninico**

La UP interessa l'ambito territoriale montano e la dorsale di crinale appenninico che corre sul confine provinciale all'interno del parco dell'Alto Appennino Modenese.

Il paesaggio della UP che è il più bello dell'ambito montano per la totale prevalenza dell'aspetto naturale, ha subito comunque in passato trasformazioni prodotte dalla deforestazione di ampie zone per favorire il pascolo e nella zona di crinale si presenta oggi quasi privo di vegetazione, mentre il restante territorio è interessato dal bosco, faggeto, e nella parte più bassa da prati e pascoli alternati al bosco misto (castagno, quercia, acero..).

Naturalmente questo ambito, il cui territorio è per circa due terzi di interesse paesaggistico ambientale, richiede una elevata protezione e gli interventi di carattere forestale (manutenzione, sistemazione della viabilità forestale, infrastrutture per l'esbosco e protezione dagli incendi, evoluzioni delle superfici boscate verso formazioni ecologicamente e tecnologicamente più qualificate,..) assumono una estrema importanza rispetto ad altri fattori e tendono a sviluppare l'avvicinamento all'alto fusto sia nelle zone più alte a faggeto che nel bosco ceduo, mentre particolare protezione richiedono le praterie di crinale e i vaccinetti, oltre agli ambiti fluviali che in genere presentano una fitta vegetazione di contorno al corso d'acqua.

Per gli effetti paesaggistici connessi, andrebbe privilegiata la presenza del prato stabile che dà anche maggiori garanzie di stabilità del suolo, mentre alcune piccole zone di coltivazione a seminativo con colture tipiche delle zone montane (orzo, segale, farro, patata) sono già praticate, ove le condizioni climatiche lo consentono, prevalentemente come agricoltura biologica.

L'ambito del paesaggio della UP che manifesta i caratteri di ambiente naturale ecologico è arricchito dalla presenza di alcune particolarità geomorfologiche quali il macigno di crinale, le numerose sorgenti, l'ofeolite di Sasso Tignoso.

Tra gli interventi di valorizzazione attiva prevale per importanza e contenuti il Parco dell'Alto Appennino che interessa un territorio molto esteso della UP, mentre tra gli ambiti di rilevante interesse paesaggistico, naturalistico e biologico esterni al parco risulta di notevole interesse il territorio provinciale sul confine toscano (Monte Cimone, Docce e Danda) particolarmente vocato alla formazione di parchi e riserve naturali. Qui l'insediamento storico non è mai stato diffuso ed è tutt'oggi limitato ai pochi esempi delle tipiche capanne celtiche del II sec. A.C. (Casoni, Roncopiano, Cà Scandellini, Valdana, la Donda, Doccia), spesso in stato di abbandono.

Anche l'area dei Cinghi di Boccassuolo, che comprende la valle del torrente Dragone, contiene una rilevante presenza di interessanti emergenze paesaggistiche e storico-antropiche; le ofioliti generano dei rilievi interamente ricoperti da estese superfici boscate creando un paesaggio che

non ha subito stravolgimenti anche per la scarsa accessibilità della zona.

Un articolato sistema insediativo storico si trova nelle località di Casoni, Cà Dè Quattro, Fabbrica, Cà Dè Guerri, Roncaccio, Legacci, Fontana di Borra, che formano un sistema di piccoli centri situati in prevalenza lungo il percorso di collegamento tra la Via Giardini e la Via Vandelli oltre a numerosi insediamenti rurali sparsi. Alcuni di questi particolari elementi di interesse storico ( capanne celtiche ) sono oggetto di pesanti interventi di recupero che richiedono una maggiore attenzione proprio nelle caratteristiche tipologiche e architettoniche, che andrebbe estesa anche all'architettura minore.

La struttura insediativa storica presenta l'uso della pietra di cava il cui utilizzo andrebbe incentivato insieme agli altri materiali locali, privilegiando inoltre l'uso delle tipologie edilizie storiche caratterizzate dalla copertura a due falde prive di sporto dal tetto. Questi aspetti assumono un grande peso in un contesto territoriale prevalentemente integro nelle sue componenti naturali e ambientali e richiederebbero pertanto una maggiore attenzione anche nelle nuove strutture produttive agricole quali stalle, fienili, magazzini privilegiando l'uso del legno, della pietra o del mattone.

Inoltre i fattori di fragilità ambientale connessi alla instabilità dei versanti provocata principalmente dalla erosione dei corsi d'acqua andrebbero affrontati attraverso preventivi studi e provvedimenti geotecnici di difesa compatibili con i valori del paesaggio, anche attivando misure di prevenzione e provvedimenti naturali stabilizzanti al fine di migliorare la situazione statica dei terreni, quali manutenzioni regolari della rete idrica superficiale, opere leggere in materiali naturali di regolazione e contenimento del deflusso superficiale, rivegetazione dei pendii.

Si possono concretizzare le seguenti proposte:

- salvaguardare i paesaggi agrari e i valori naturali presenti;
- salvaguardare gli antichi tracciati di strade ( Via Vandelli ), sentieri;
- per gli insediamenti produttivi non agricoli andrebbero favoriti interventi di riqualificazione assicurando le opere volte a ridurre o eliminare i fattori di contrasto con l'ambiente.



## ALLEGATO 3

### BASE DI CALCOLO PER L'INCREMENTO DEL TERRITORIO URBANIZZABILE

Superficie del territorio complessivamente insediato per comune escluse le aree produttive consolidate e le aree a parco pubblico <sup>1</sup>		Incremento di territorio urbanizzabile per nuovi insediamenti abitativi per comune	
Comune	Area (Ha)	3% di area (Ha)	5% di area (Ha)
BASTIGLIA	61,10	-	3,05
BOMPORTO	234,03	-	11,70
CAMPOGALLIANO	175,35	-	8,77
CAMPOSANTO	64,10	-	3,21
CARPI	1232,11	-	61,61
CASTELFRANCO EMILIA	534,06	-	26,70
CASTELNUOVO RANGONE	370,13	11,10	-
CASTELVETRO DI MODENA	202,98	6,09	-
CAVEZZO	179,86	-	8,99
CONCORDIA SULLA SECCHIA	172,75	-	8,64
FANANO	112,87	-	-
FINALE EMILIA	359,90	-	17,99
FIORANO MODENESE	414,31	12,43	-
FIUMALBO	90,30	-	-
FORMIGINE	398,67	-	19,93
FRASSINORO	146,25	-	-
GUIGLIA	157,20	-	7,86
LAMA MOCOGNO	217,56	-	-
MARANELLO	386,75	11,60	-
MARANO SUL PANARO	114,45	-	5,72
MEDOLLA	197,75	-	9,89
MIRANDOLA	606,42	-	30,32
MODENA	3564,62	-	178,23
MONTECRETO	69,83	-	-
MONTEFIORINO	139,43	-	-
MONTESE	149,59	-	-
NONANTOLA	269,18	-	13,46
NOVI DI MODENA	212,96	-	10,65
PALAGANO	123,13	-	-
PAVULLO NEL FRIGNANO	407,09	-	20,35
PIEVEPELAGO	156,28	-	-
POLINAGO	72,13	-	-
PRIGNANO SULLA SECCHIA	134,29	-	-
RAVARINO	98,23	-	4,91
RIOLUNATO	57,56	-	-
SAN CESARIO SUL PANARO	173,82	-	8,69
SAN FELICE SUL PANARO	268,65	-	13,43
SAN POSSIDONIO	148,36	-	7,42
SAN PROSPERO	166,30	-	8,31
SASSUOLO	882,62	26,48	-
SAVIGNANO SUL PANARO	165,93	4,98	-

<sup>1</sup> Alle superfici di territorio complessivamente insediato al 31/12/2006 come rappresentato nel Quadro Conoscitivo Preliminare sono state graficamente sottratte le superfici delle attività produttive insediate al 31/12/2006 (MOAP) e le aree di parchi e giardini di cui alla pubblicazione "Giardini storici e parchi urbani in provincia di Modena" al 2005

<b>Superficie del territorio complessivamente insediato per comune escluse le aree produttive consolidate e le aree a parco pubblico <sup>1</sup></b>	
SERRAMAZZONI	328,03
SESTOLA	165,51
SOLIERA	259,48
SPILAMBERTO	209,42
VIGNOLA	354,48
ZOCCA	210,82

<b>Incremento di territorio urbanizzabile per nuovi insediamenti abitativi per comune</b>	
-	16,40
-	-
	12,97
6,28	
10,63	

